STORIA
DEL CLERO
VATICANO

STORIA
DEL
CLERO VATICANO

Dai primi secoli del Cristianesimo fino al XVII.

SCRITTA DA LUIGI MARTORELLI

BENEFIZIATO DELLA BASILICA VATICANA

E consecrata alla Santità di N. S.

PAPA PIO VI.

FELICEMENTE REGNANTE

ROMA

NELLA STAMPERIA SALOMONI
L'ANNO MDCCXCII.

BEATISSIMO PADRE

Dopo avere offerto al Principe degli Apostoli le primizie del mio debole ingegno nell' opera, che ho pubblicata sul Divorzio, umi-

lio al Trono del di lui Successore il secondo parto della mia penna nella Storia del Clero Vaticano. Indegno alunno, e ministro della Basilica di San Pietro, doveva a lui un tributo di divozione, e a Voi, Beatissimo Padre, che a questo onorevole ufficio vi degnaste elevarmi, doveva pure un tributo di riconoscenza. Difesi nella prima un dogma della Cristiana Religione contro chi tenta di roversciarne l'edifizio, ed era ben convenevole di appoggiarmi alla Pietra fondamentale del medesimo, onde fulminare con più franca mano l'errore. Descrivo nella seconda l'origine, e celebro le memorie del Clero Vaticano, ed è ben giusto di fregiarla col Vostro Nome a maggior gloria del Clero medesi-

mo, nel quale per nostra sorte foste un giorno annoverato Voi stesso.

Infatti frai molti pregj del Clero Vaticano io non so immaginarne alcuno più luminoso di quello di avere in ogni tempo veduti uscir dal suo grembo de' supremi Pastori della Chiesa universale, pregio, che non gli han potuto mai togliere nè le vicende de' tempi, nè la varietà degli avvenimenti. Quanti illustri collegj, Beatissimo Padre, non per altro illustri si reputano, se non perchè possono ne' lor fasti vantare un solo de' Vostri Antecessori ne' secoli trapassati? E illustri sieguono a riputarsi per quell' antica gloria, benchè non mai rinnovata, e quasi nell' oblivione sepolta?

Ora pel Clero Vaticano, sebbene sien da gran tempo trascorse l'epoche gloriose di S. Leone IV, di Benedetto III., di Niccolò I., di Stefano VI., d'Innocenzo III., e di altri Pontefici, ch'esso ha dati alla Chiesa, non è però trascorso il secolo decimottavo, in cui un Clemente XI., un Benedetto XIV., un Pio VI. ne rinnovano l'antica gloria con tanto splendore. Anzi è ben da considerarsi, che a questo periodo di tempo, che ne' decreti del Cielo doveva distinguersi al maraviglioso affollamento di tanti avvenimenti straordinarj avendo la Provvidenza riserbati de' Genj egualmente straordinarj, che per alte vie di arcano consiglio poggiando governassero con sicura mano la fluttuante Nave di Pietro,

li abbia voluti altresì trarre dal Capitolo Vaticano quasi che dagli Alunni di quell' Apostolo dovessero scegliersi i più esperti e coraggiosi Piloti.

Noi sappiam certamente, Beatissimo Padre, che se questa mistica Nave sotto l'influsso del Vostro sapientissimo Pontificato ha così a lungo goduto il seren della calma, è ben egli stato inestimabile frutto delle Vostre lunghe vigilie, delle Vostre Apostoliche fatiche, del Vostro senno, del Vostro valore, delle virtù Vostre, mercè le quali dissipandosi di mano in mano all' alzarsi della Vostra invitta destra le fosche nubi, che minacciavan procella, abbiam gustato sempre nuovo, perchè non mai aspettato il piacer della pace.

E Voi quasi arbitro degli imperscrutabili eventi, tranquillo sul Vostro antivedere, e sull' assistenza di quel Cristo, che al dir di San Paolo fu jeri, è oggi, e sarà sempre, alimentando colla profusione dell' oro le utili arti, e le scienze, e nuovi campi al faticoso agricoltore apprestando, siete tutto inteso ad accrescere la felicità de' popoli alla paterna cura Vostra commessi, ed a rinovellare nell' universale sconvolgimento della Terra il regno dell' oro.

E queste Vostre magnifiche imprese posso io qui ricordare liberamente senza offendere quella incomparabile moderazione, onde contento di meritare con preclarissime azioni l' universale applauso del Mondo, sapete al tempo

stessò non curarne le laudi, poichè, ricordandole, punto io non mi discosto dall' argomento di questa mia opera, formando le Vostre geste una parte importantissima della storia di quel Clero, di cui foste membro; tanto più, che sebbene il supremo grado del Sacerdozio, e dell' Impero, a cui siete elevato, frapponga ora un' infinita distanza fra Voi, e il Clero medesimo, tuttavia il Vostro affetto, e la Vostra clemenza per esso riempie quest' intervallo.

Voi nel disegnar l' edifizio della magnifica Sagrestia imitaste le espressioni affettuose del Pontefice Innocenzo III., che, come Voi, innalzato alla Catedra di Pietro non si scordò mai l' antico consorzio; e se San Leone IV. per l' af-

fetto, che conservava alla Basilica di San Pietro suo nutritore, cinse di mura la Città Leonina, Voi la Basilica stessa adornaste con magnificenza sovrana, e la Città Leonina, e la Basilica vanno superbe della Vostra augusta presenza.

Le quali cose tutte siccome giustificano l'ardire, ch' io mi prendo in dedicarvi quest' opera, così potranno muovere l'animo Vostro a benigamente accettarla. Prostrato intanto ai Vostri Santissimi Piedi con profondissimo ossequio imploro la paterna Vostra Benedizione.

Umilissimo, Devotissimo, Obbligatissimo Servo, e Suddito

Luigi Martorelli.

AI LETTORI

La stessa taccia, che meritano que' viaggiatori, che non sanno render conto de' paesi, che hanno scorsi, mi par, che meritino anche coloro, che arrolati in qualche illustre, ed antico collegio, non ne ricercano l'origine, e le istituzioni. Appena la Santità di Nostro Signore ebbe la clemenza di conferirmi un Benefiziato nella Basilica Vaticana, che a me nacque perciò la curiosità di rintracciare le antiche memorie di quel Clero, e d'informarmi delle sue vicende ne' secoli trapassati. Ma a tutt' altro io pensava allora, che a scriverne la storia: tuttavia non tralasciai mai d'interessarmi in siffatte ricerche, in quel tempo, che mi lasciava libero l'Opera, che ho recentemente pubblicata sul Divorzio. Terminata questa, incominciai a riflettere, che il Clero Vaticano era degno d'una Storia, e che in un'epoca tanto per quello gloriosa, come la presente, non gli mancava che una Storia per compierne la celebrità.

Nel solo secolo, in cui viviamo, tre Pontefici de' quali ciascun da se sarebbe stato capace di renderlo sovra gli altri famoso nella storia della Chiesa, tutti e tre sono usciti dal Clero Vaticano. Clemente Undecimo, Benedetto Decimoquarto, Pio Sesto, nomi, che si faran distinguere per tutte le future età nelle cronologie de' Pontefici, illustreranno

per sempre anche le cronologie de' Canonici Vaticani. Cardinali in gran numero nel secolo stesso elevati da quel Clero alla Porpora. Un Arciprete che non siede in quel Trono, al quale lo chiamava la sua nascita, perchè i suoi antenati seppero al Trono preferire la Religione. Canonici innalzati alle prime cariche, Beneficiati illustri per letteratura, e per nobiltà, e ornati perfino delle insegne prelatizie; una Sagrestia, e una Canonica fabbricata con una magnificenza, che non ha esempio; tutti questi pregj, che riuniti nella presente età rendono oltremodo luminoso il Clero Vaticano agli occhj di tutti han fatto in me nascere il pensiero di esporne eziandio l'origine, e le memorie, e i pregj più antichi, che non possono alla presente età esser noti egualmente.

Oltre di che tuttociò, ch'è nel Vaticano, ha meritato degl'interi volumi, e quasi delle intere Biblioteche. Sono state illustrate le statue, le pitture, le architetture, e tutte le opere inanimate dell' arte han trovato degli encomiatori. Il solo Clero non ha avuto sin' ora uno storico. Il Panvini, il Grimaldi, il Torrigi, il Ciampini, il Cancellieri ne han parlato, ma quasi per incidenza. Il solo Filippo Dionigi avea compilato una dissertazione storica sugli antichi Canonici, che imperfetta ed inedita si conserva presso il degno Sig. Ab. D. Giacomo Calidi mio collega, il quale ha avuta la gentilezza di comunicarmi, oltre quello,

anche altri manoscritti relativi al Capitolo Vaticano da lui con lodevol cura raccolti, e custoditi.

Sarebbe stato desiderabile, che Filippo Dionigi avesse potuto condurre a termine, e pubblicare l' opera sua, ed io avrei rinunziato volentieri alla gloria di essere il primo storiografo del Clero Vaticano, se il Dionigi mi avesse prevenuto con una storia, che sarebbe certamente riuscita molto migliore della mia. Ma poichè ciò non è avvenuto, io dò volentieri alla luce questa mia debole produzione coll' intendimento di essere di esempio, ed eccitamento ad altri, che meglio di me possano riuscirvi. Dissi già nella prefazione all' opera sul Divorzio, che il mio stato, e un dovere di gratitudine alle sovrane beneficenze mi obbligavano ad avanzarmi sempre più negli studj, e questo medesimo ripeto presentemente, affinchè i discreti leggitori sappiano i motivi, che mi hanno incoraggito, e ne prendano occasione per compatire le imperfezioni dell' opera mia. Ho avuto anche in mira, scrivendo questa storia, di poter più facilmente satisfare negli altri quella curiosità, che nacque in me da principio, e che io non potei quietare senza la grave fatica di svolgere interi volumi.

Le mie ricerche non si stendon più oltre del Pontificato di Paolo Quinto, perchè l' innoltrarmi di più mi avrebbe impegnato in molte dispute, che io volea ad ogni conto evitare. Esse son tutte generali, e non comprendono la storia degli uo-

mini illustri del Clero, alla quale potrò attendere in seguito se da alcuno non sarò prevenuto. Intanto ad intraprenderne un secondo mi sarà di stimolo il compatimento, che il Pubblico vorrà accordare a questo mio primo lavoro.

INDICE

CAPITOLO PRIMO

CAPITOLO SECONDO

CAPITOLO TERZO

**

CAPITOLO QUARTO

CAPITOLO QUINTO

CAPITOLO SESTO

CAPITOLO SETTIMO

CAPITOLO OTTAVO

CAPITOLO NONO

CAPITOLO DECIMO

CAPITOLO UNDECIMO

CAPITOLO DUODECIMO

APPROVAZIONI.

Io infrascritto avendo letto attentamente per comissione del Rmo P. M. del S. Palazzo Ap. l'opera del Sig. Ab. Luigi Martorelli: *Storia del Clero Vaticano*: ed avendola osservata non solo conforme ai dommi ed alla morale della nostra Religione santissima, ma inoltre piena di erudizione ecclesiastica con buon criterio digerita, sicchè pone nel dovuto lustro il nobilissimo Clero della Sagrosanta Basilica Vaticana, e porge nel tempo istesso un bell'esempio agli Ecclesiastici di erudirsi in quelle cose che loro più propriamente appartengono, perciò la stimo opportunissima, ed utilissima, perchè se ne faccia colle stampe la pubblicazione.

Dall'Ospizio di S. Romoaldo.

D. Clemente Biagi Ab. Camald. Professore di S. Theologia nel Ven. Collegio di Propaganda

Per commissione del Rmo P. Tommaso Vincenzo Pani Maestro del Sagro Palazzo ho letto la *Storia del Clero Vaticano del Conte Luigi Martorelli etc.* e mi è sembrato assai lodevole il disegno del ch. Autore di tessere la Storia del Clero di quella Basilica celebratissima, la quale è stata in ogni tempo da tutti i fedeli riputata come uno de' più venerabili Santuarj dell'Orbe Cattolico; il che ancora ha egli eseguito con molta erudizione, e con grande accuratezza e diligenza. Quindi nulla avendo trovato in quest'Opera che si opponga alla fede cattolica, o a' buoni costumi, stimo che possa darsi alle stampe.

Dalla Casa di S. Maria Maddalena 20. Settembre 1792.

Michel' Angelo Toni de' CC. RR. Ministri degl' Infermi.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro.
F. Xaverius Passeri Archiep. Larissen. Vicesg.

IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Vincentius Pani Ordinis Praedicatorum Sac. Palatii Apost. Magister.

CAPITOLO PRIMO

Si celebrarono le funzioni sagre nel sepolcro di S. Pietro anche prima di Costantino il grande.

Credettero molti scrittori di storia, che il rintracciar più da lontano, che possibil fosse, l'origine delle città o delle famiglie, che imprendevano ad illustrare, fosse, malgrado l'inverisimiglianza, dovere di un buono Storico, e mezzo indispensabile per conciliar rispetto agli oggetti delle loro storie. Quindi non poche città si leggono edificate da i figlî di Noè, non poche famiglie rimontano colle lunghe genealogie sino ai tempi della Romana Repubblica, e di molte politiche istituzioni si vorrebbero trovare i principj perfino nel Paradiso terrestre.

Questa ridicola vanità, che, anziché procacciar venerazione, mosse sempre le risa de' leggitori sensati, non è certamente il motivo, per cui io, la Storia trattando del Clero Vaticano, a tesserla incomincio sin dai primi secoli del Cristianesimo. Il Clero Vaticano non ha bisogno di mendicati pregi nella larghissima copia de' reali, che l'adornano, nè, se bisogno ne avesse, io sarei capace di prostituire la mia penna ad una chimerica lode.

La storia del Clero Vaticano non è altro, che la storia di un corpo destinato a celebrare le sagre funzioni nel luogo, ove riposano le ceneri di S. Pietro. Quindi non potendosi dubitare, che cotali funzioni non si celebrassero in quel luogo anche prima di Costantino, sebbene non vi fosse ancora un corpo a tale uffizio specialmente dedicato, tuttavia la mia storia sarebbe imperfetta, se a quel tempo non rimontasse, dal quale senza interrompimento sino a dì nostri, sebbene da persone diverse, fu il sepolcro di S. Pietro con sagro culto venerato.

Oltre di che non potendosi con precisione stabilire l'epoca della fondazione de' Monisterj Vaticani, che sarebbe anche l'epoca della istituzione di questo corpo specialmente addetto alle Vaticane funzioni, sono per necessità costretto a risalire ai primi vestigj, che di cotali funzioni si trovano negli antichi monumenti per farmi strada a parlar poi de' Monaci, che sin dal quarto secolo io credo già specialmente consagrati a siffatto uffizio.

Il che facendo io, non solo stabilirò cose assai conformi al vero, ma altresì grandemente onorevoli al Vaticano Capitolo, poichè mostrerò nel quarto secolo già istituito un corpo di ministri addetti al servizio della Basilica di S. Pietro, senza però potersi sapere l'epoca precisa dell'istituzione; e mostrando, che anche nel secondo e nel terzo secolo non mancava al sepolcro di S. Pietro il suo culto, e la sua uffiziatura, potrò concludere con fondamento, che l'istituzione di esso corpo supera la memoria degli uomini, e perdendosi frall'oscurità de' secoli delle persecuzioni, mi dà diritto di chiamarlo il primo Capitolo del mondo cattolico.

Non può dubitarsi, che non solamente nel tempo delle persecuzioni, ma in vita degli stessi Apostoli, non vi fossero de' luoghi dedicati al culto divino, ne' quali i Fedeli si radunavano. S. Giovanni (1) parlando di un certo Diotrefe uomo ambizioso, e potente, dice, che non dava ricetto ai fratelli, e rattenea quelli, che li ricettavano, e li cacciava *dalla Chiesa*; e dello stesso S. Giovanni ci narra S. Girolamo, che condotto *nella Chiesa* da' suoi discepoli, null'altro loro inculcava, che la vicendevole carità. L' Apostolo S. Paolo riprende i Corinti (2), perchè cenavano lautamente nelle Chiese, ed escludevano i poveri, e in altro luogo (3) ordina ai medesimi, che le donne osservino silenzio nella Chiesa, e se voglion saper da' mariti qualche notizia, l'interroghino in Casa.

(1) Epist. 3. v. 10.
(2) Epist. 1. cap. 1. v. 22.
(3) Epist. 1. Cap. 14. v. 34.

Eusebio (1) ci assicura, che in Atene sin da' primi tempi si eresse una Chiesa col titolo della Madre di Dio nel luogo stesso, ove era l'altare al Dio ignoto. Ci narra di più, che Teotecno Vescovo di Cesarea condusse per mano Marino nella Chiesa, e introdottolo nel Santuario, gli mostrò il libro degli Evangelj.

Che in Roma medesima sin da i primi tempi vi fosser tai luoghi dedicati al culto di Dio, non ce ne lascia dubitare il Biografo di San Pio presso Anastasio Bibliotecario. Nella vita di San Callisto presso lo stesso Anastasio si legge, ch'egli edificò la Basilica di Santa Maria in Trastevere. Gli stessi autori Gentili parlano di simili Chiese de' Cristiani, e Lampridio nella vita di Alessandro Severo racconta una contesa decisa da quell'Imperadore in favor de' Cristiani, a' quali i Tavernieri contrastavano il possesso di un luogo, che si erano scelti per formarne una Chiesa. Vopisco parla pur delle Chiese in Aureliano. Finalmente ognun sa, che Diocleziano (2) ordinò, che tutte le Chiese de' Cristiani fossero spianate.

Ma queste Chiese, che forse da principio non furono, se non che case private a quest' uso dedicate da' Cristiani, cresciuto quindi il numero de' Cristiani, e de' Martiri, crebbero eziandio in ampiezza, e in solennità, e nel luogo del lor martirio si eressero. Si chiamarono dal principio *Titoli* a somiglianza degli altari eretti da' Patriarchi dell' antico Testamento. Ebber poi il nome ancora di *Confessioni*, di *Martirj*, di *Memorie*, di *Cemeterj*, e tutti questi vocaboli significavano ciò, che noi diciamo *Chiese*. *Martirio* nella Greca lingua significava lo stesso, che confessione, e il Crisostomo chiama alla Greca la Chiesa di S. Pietro *Martyrium Divi Petri*. Fra queste Chiese peraltro le maggiori, e principali si chiamavano comunemente *Cemeterj*, ch' erano i luoghi specialmente destinati alla sepoltura de' Cristiani. Imper-

(1) Hist. ecc. lib. 7. cap. 15. (2) Euseb. lib. 8. cap. 2.

ciocchè, siccome tanto nell' antico, che nel nuovo Testamento era frequente la metafora del sonno per indicare la morte, e li defonti si chiamano *dormienti*, così i sepolcri de' Cristiani si chiamavano con un nome, che nella lingua Greca significava *luogo de' dormienti*, cioè *Cemeterj*. Nella vita di S. Marco Papa presso Anastasio si narra, ch' egli fabbricò due Basiliche, ed una ne eresse in *Cemeterio*. La ragione, per cui questi *Cemeteri* erano fralle altre Chiese le maggiori, e principali, si era la venerazione per l' ossa de' Martiri, che ivi traeva in folla i Cristiani non solo, ma i Pontefici a celebrarvi le stazioni, e le vigilie, e tutte le ecclesiastiche funzioni, ch' erano allora in vigore.

Di quest' uso de' Cristiani di radunarsi ne' Cemeterj non può per conto alcuno dubitarsi, trovandosi ordinato nel Concilio Eliberitano celebrato nel Pontificato di San Silvestro, che le donne non potessero assistere alle notturne vigilie, che si celebravano ne' Cemeterj, e trovandosi nel Gangrense fulminato l' anatema contro quelli, che abominavano le adunanze, che i Cristiani faceano ne' Cemeterj, e nelle Confessioni de' Martiri.

Era tanto frequente l' uso di radunarsi ne' Cemeterj, che gl' Imperadori, allorchè voleano rinnovare la persecuzione contro i Cristiani, incominciavano dal proibire le unioni ne' Cemeterj, e allorchè voleano mitigarla, faceano a' Cristiani i lor Cemeterj restituire. Eusebio introduce a parlare Emiliano Giudice di Egitto, che scaccia i Cristiani dai Cemeterj (1), e dice altrove, che Galerio Massimino si sforzò di dissipare le adunanze de' Cristiani ne' Cemeterj. Gallieno Augusto al contrario presso lo stesso Eusebio (2) comandò, che si restituissero ai Cristiani i Cemeterj lor tolti da Valeriano suo Padre.

Egli è adunque evidente, che anche prima di Costantino il Grande si radunavano i Cristiani in luoghi destinati ai loro divoti esercizj, ed è pur chiaro, che tali funzioni ed adunanze si faceano nelle sepolture de' Martiri, sovra i corpi de' quali

(1) Hist. Eccl. lib. 7. cap. 11. (2) Lib. 6. cap. XIII.

aveva S. Felice I. ordinato, che si celebrasser le Messe (1). Ciò presupposto, altro non rimane a dimostrare se non che fuvvi un luogo detto il *Cemeterio*, o sia la *Confessione* di S. Pietro, per poterne concludere a norma della stabilita disciplina, che in quel luogo si adunavano i Cristiani, si celebravano le vigilie, e i sagrifizj, e si eseguivano le funzioni sagre, che la medesima disciplina allor prescriveva.

Ancorchè ne mancassero i monumenti non sarebbe una vana congettura l'asserire, che i Cristiani di Roma, che con tanto studio raccoglievano, e veneravano le ceneri de' Martiri, raccolsero, e venerarono anche quelle di S. Pietro, e in luogo onorevole le collocarono, e vi celebrarono d'intorno le stesse funzioni, che ne' sepolcri degli altri Martiri si celebravano, tanto più, che per San Pietro, come pel loro primo Pastore e Maestro, doveano i Romani conservare una più singolare venerazione. Ma non vi è bisogno di congetture. Si sa, che il corpo di San Pietro da' fratelli Marcello ed Apulejo fu involato alla rabbia de' Gentili, e bagnatolo colle loro pie lagrime non meno, che con preziosi balsami, fu sepolto nel Vaticano non lungi dalla via Trionfale presso gli Orti, e il Circo di Nerone. Si sa, quanto i Romani tenesser cari que' preziosi avanzi dalla resistenza, che fecero ai Greci, che volean loro rapirli col pretesto, che i corpi di Pietro, e di Paolo eran corpi di due loro concittadini. Si sa inoltre, che il Pontefice S. Anacleto fabricò, e adornò la Memoria, o sia il Sepolcro di S. Pietro (2). Si sa di più, che oltre il corpo di San Pietro furono nel medesimo luogo sepolti i primi dieci suoi immediati successori sino a San Vittore di modo, che divenne quel luogo un vero Cemeterio, e per tale lo ricordano, anzi per il più antico fra i Cemeterj Romani, che furon circa venti duranti le persecuzioni, Cleto presso Martino, Cajo presso Eusebio, San Cipriano (3), e San Gregorio Magno. Ora non potendosi porre in dubbio per quanto si è sopra os-

(1) Anast. Bibl. in Fel.
(2) Anast. in Anacl.
(3) Cypr. lib. 1. Epist. 3.

servato, che sopra i corpi de' Martiri, e in siffatti Cemeterj solessero i Cristiani adunarsi per assistere a' sagri Ministerj, ed ivi si celebrassero le Messe, le quali erano in quel tempo inseparabili da tutto il corredo delle altre funzioni, mi pare, che da' veridici monumenti si tragga la minore, e la maggior proposizione del mio argomento, e altro non mi rimanga, che a dedurne per legittima conseguenza, che nel Sepolcro di San Pietro si radunò il Clero ne' primi secoli, e vi celebrò le sagre funzioni dalla vigente disciplina prescritte.

Vero è, che S. Callisto fu dalle calamità de' tempi costretto di trasportare le sagre ceneri di S. Pietro dal Vaticano alla Via Appia nelle catacombe presso San Sebastiano, allorchè Elagabolo al dir di Lampridio spianò a terra tutti i sepolcri del Vaticano, che il corso impedivano alle sue quadrighe tirate dagli elefanti, ma questa medesima traslazione serve a me di conferma per credere, che attorno ad esse non tralasciasser mai di radunarsi i Cristiani. Poichè, come dice il Panvini, (1) esiste tuttora nelle Catacombe, ove quelle ceneri riposarono, l' altare, nel quale si sagrificava, e quel ch' è più, esiston tuttora i sedili, ne' quali il Clero assisteva a' sagrifizj. Quindi allorchè, cangiate le circostanze, S. Cornelio (2) alle preghiere di Lucina le trasferì novamente al Vaticano, non può dubitarsi, che i Cristiani ancora non ritornassero a celebrarvi le loro funzioni. Io non pretendo già di stabilire col sin qui detto, che il Capitolo Vaticano riconosca la sua istituzione ne' primi tre secoli del Cristianesimo. Converrebbe, ch' io dimostrassi, esservi già in que' primi secoli un corpo di cherici, o di laici destinato al solo uffizio di cantare i salmi, e di assistere alle vigilie, e ai sagrifizj, che si celebravano nel Sepolcro di San Pietro. Il che essendomi impossibile di dimostrare, e dovendo anzi confessare ciò, che tutti sanno, cioè, che in que' primi tempi il Clero

(1) De Bas. Vat. præst. cap. 7. (2) Anast. in Corn.

ancora scarso si radunava insiem col popolo ora in uno, ora in altro Cemeterio de' Martiri, mi renderei ridicolo, se volessi sostenere, che il Sepolcro di San Pietro avesse fin d'allora i suoi ministri a parte.

Se peraltro io credessi, che, attesa la singolar divozione, che ai Romani ispirar dovea quel Sepolcro, ivi più frequentemente, che altrove concorressero in folla, e forse, allorchè lo permise la pace da Constantino alla Chiesa restituita, e molto più, allorchè egli edificò in onor di S. Pietro una Basilica, non vi fosse giorno, nel quale non vi si contasse un gran numero di divoti adoratori, io crederei cosa assai verisimile, e tale, che non meriterebbe dalla più austera critica alcuna censura. Ora trovandosi nel quarto, e nel quinto secolo già edificati de' Monasterj, e stabiliti de' Monaci a questo solo uffizio destinati, cioè a cantare i salmi, e ad assistere alle vigilie nella Basilica di S. Pietro, senza però che sia nota l' epoca della loro primiera istituzione, ed essendo certo per l' altra parte, che simili funzioni si celebravano anche prima nel sepolcro di San Pietro, ne viene per conseguenza, che la prima fondazione del Capitolo, e de' Canonici Vaticani è di un antichità la più rimota, e supera la memoria degli uomini, e l'erudizione degli Storici.

Io so benissimo, che alcuni Scrittori avendo per una parte a cuore di stabilire al Vaticano Capitolo il pregio di una remotissima antichità, e sembrando loro per l' altra, che non possa attribuirsegli quest' onore, se non trovansi sin dal principio de' Canonici secolari, e non già de' Monaci addetti al servizio della Basilica Vaticana, han voluto sostenere, che ne' Monisterj, che sin dal quinto secolo si veggono addetti alla stessa Basilica, non abitassero Monaci, ma Canonici secolari, di solo nome chiamati Monaci, perchè vivevano in solitudine, e alla maniera degli altri Monaci. Ma chiunque per siffatta maniera si propone di provare l' antichissima istituzione del Capitolo Vaticano, si propone evidentemente di giungere per un cammino assai disastroso alla stessa meta, alla

quale giunger si può egualmente per un altra strada più facile e piana. Poichè non vi è dubbio, essere assai difficile, e alla storia ripugnante, il trovare de' Canonici secolari ne' Monisterj Vaticani sin dalla prima loro fondazione, e dall' altra parte riconoscendosi in essi veri Monaci, non per questo l'origine del Capitolo Vaticano diverrà più moderna di molti secoli; Imperciocchè o fosser veri Monaci, o non lo fossero i primi abitatori de' Vaticani Monisterj, a me sembra, che la sola loro destinazione al servizio della Basilica, e alla celebrazione delle medesime funzioni, alle quali è presentemente consagrato il Capitolo, basti per derivare sin da quel tempo l'istituzione e l'origine di esso.

La qualità di Monaco non escludeva quella di Canonico, come in molte altre Chiese, i di cui Ministri vedremo essere stati insieme e Canonici, e Monaci, e chiunque volesse sostenere, che il Capitolo Vaticano non incominciò ad esistere, se non allora, che fu composto di Canonici puramente secolari, ragionerebbe egualmente, che chi pretendesse, che ormai non vi son più Canonici di S. Pietro, perchè la maggior parte di essi sono Prelati, giacchè non vi è ragione, perchè il Monachismo sia incompatibile colla qualità di Canonico, e non sia egualmente con questa incompatibile la Prelatura.

Ho voluto premettere tai riflessioni, perchè dovendo ora parlare de' Monasterj Vaticani, e credendo io evidente, che in essi abitassero veri Monaci, non si sospetti per questo, che io punto voglia detrarre all' antichità, e ai pregj del Capitolo Vaticano, che anzi è mio particolare intendimento di vie più celebrarli, e stabilirli, quando però può ciò farsi senza dispendio della verità.

CAPITOLO II.

De' Monisterj addetti alla Basilica Vaticana.

Il ritiro, la povertà, e l' orazione sono tanto inseparabili dalla perfezione Cristiana, che non furon solamente col consiglio insinuate ad ogni pagina dell'Evangelio, ma coll' esempio stesso predicate dal nostro Redentore, e dagli Apostoli. La vita comune de' primi Cristiani fu una conseguenza dell' ardente carità, per la quale si consideravan tutti, e si amavano, come fratelli. Quindi la vita monastica, che nell' unione di tali pratiche principalmente consiste, incominciò sin da' primi secoli ad introdursi ad imitazione dell' Evangelica, e in Oriente si stabilì prima assai, che in Occidente, perchè forse l' Oriente ne aveva avuta la prima norma più da vicino. Ma, durante il tempo delle persecuzioni, chi volle attendere alla perfezione, dovette ritirarsi in fondo ai deserti, e vivere in solitudine, donde nacque il nome di *Monaco*, ovvero facendo una solitudine della sua casa privata, lontano da' tumulti del secolo esercitarsi nelle virtù, donde nacque il nome di *Asceta*. Sarebbe stato impossibile di nascondere alla vegliante rabbia de' Gentili una congregazione di Monaci, che avesser voluto vivere in comune, e sarebbe stato imprudente il raccorre in un sol luogo il fiore del Cristianesimo, esponendolo più facilmente ad esser reciso in un colpo. Ma cessate appena le persecuzioni l' istituzione Monastica ebbe agio di modellarsi sull' esempio del collegio Apostolico, e dall' Oriente si propagò ben presto all' Occidente, e in Roma stessa, dove Sant' Atanasio pervenuto circa la metà del quarto secolo colla vita di Sant' Antonio da lui stesso scritta infiammò gli animi de' Romani ad imitarne l'esempio. E convien credere certamente, che moltissimi fossero i monisterj, che si edificarono in Roma appena giuntovi Sant' Atanasio, poichè sebbene debba tenersi per apocrifo il decreto del Pontefice S. Damaso riferito in Anastasio Bibliote-

cario: *Hic constituit, ut Psalmos diu noctuque canerent per omnes Ecclesias; qui hoc præcepit Presbiteris, et Episcopis, vel Monasteriis*, come apocrifo lo giudica Pietro Coustant, tuttavia è certissimo, come San Girolamo attesta replicatamente, che in Roma a tempo suo moltissimi erano i monisterj (1). Sant' Agostino, che trovavasi in Roma sulla fine del quarto secolo, narra, come si vedrà, di avervi trovati più monisterj, e di Sant' Innocenzio primo si legge in Anastasio, ch' egli diede de' regolamenti a tali monisterj.

Vero è, che di monisteri, che addetti fossero alla Basilica Vaticana non trovasi, ch' io sappia, menzione alcuna prima di S. Leone il Grande, che fu assunto al Pontificato nell' anno 440, al quale il suo Biografo presso Anastasio attribuisce la fondazione del Monistero de' SS. Gio: e Paolo. Ma non potendosi dubitare, che in Roma vi fosser molti monisterj prima di San Leone, come è chiaro da' sopraccitati luoghi, mi par molto verisimile, che prima di San Leone uno o più Monasterj vi fossero attorno alla Basilica Vaticana. Imperciocchè nè presso Anastasio si legge, che S. Leone fosse il primo a stabilir de' Monisterj in quel luogo, nè il suo Biografo avrebbe forse taciuta questa circostanza, se fosse stata vera (2). Oltre di che Sant' Atanasio, e i suoi compagni (3), che portarono in Roma il Monachismo e furon probabilmente i primi fondatori de' Monisterj Romani, e i Fedeli

(1) Ad Virg. Princip. Epist. 16.

(2) Cum S. Benedictus regulam suam instituit, in Italia supererant post varias Hunnorum, Gothorumque tempestates, cœnobia non pauca, in quorum nonnullis monastica disciplina etiam vigebat. Accuratum eorum numerum inire in tanta rerum obscuritate haud proclive est. S. Leo Magnus monasterium apud S. Petrum construxerat, quod forte cum aliis nobis ignotis tunc subsistebat. Mabillon. ann. Bened. l. 1. n. 14. an. 494.

(3) Di Ammonio, uno de' compagni di Sant' Atanasio così scrive Socrate hist. Eccl. lib. 4. cap. 23. Fuit etiam alius quidam inter Monachos vir mirabilis nomine Ammonius, qui quidem adeo parum curiosus extitit, ut cum Romam venisset una cum Athanasio, ex magnificis urbis operibus nullum videre desideraverit, sed solas Petri, et Pauli Basilicas.

stessi di Roma, che contribuirono a siffatta fondazione, dovetter necessariamente pensare a stabilir de' Monisterj presso la Basilica Vaticana prima, che altrove, mentre oltre la divozion singolare, che a preferenza di altri luoghi ispirava il sepolcro di S. Pietro, si combinava, che nella sua Basilica oltre il vantaggio di potere esercitarsi nelle sagre Funzioni, e nella Salmodia, aveano i Monaci anche l' altro della solitudine, poichè era essa allora fuori di Roma, e questa non dovette essere una considerazione di picciol momento per chi voleva introdurre il Monachismo alla maniera di Oriente. Di questa medesima opinione fu prima di me Monsignor Ciampini, nè saprei immaginare qual cosa si possa opporle con fondamento. Io non dirò già, che al primo apparire del Monachismo si vedesser sorgere i quattro Monisterj Vaticani con quella ampiezza di sito, e con quel numero di Monaci, e con quella solennità di funzioni, che si vider di poi, ma che il sepolcro di San Pietro non fosse uno de' primi luoghi da' nuovi Monaci frequentato, e abitato forse a principio in angusti ospizj, che poi mediante la liberalità de' Fedeli si accrebbero, e si dilatarono, non solo inclino a crederlo, ma sembrami, che non se ne debba dubitare. Per la qual cosa, ancorchè potesse trovarsi l' epoca della fondazione di tutti quattro i Monisterj Vaticani, e questa si scoprisse posteriore al quarto secolo, non per questo io lascerei la mia congettura, poichè la fondazione de' quattro Monisterj non escluderebbe l' esistenza anteriore di ristretti ospizj, ne' quali potessero i Monaci albergare provisionalmente attorno al sepolcro di S. Pietro, che dovette essere senza dubbio fra i primi Santuarj, che si affrettarono di frequentare.

Ma tanto è lungi, che possa indicarsi l' epoca precisa della fondazione de' quattro Monisterj, che anzi, fuor che di un solo, degli altri rimane sin' ora incerta l' istituzione, sebbene apparisca antichissima. Tali Monisterj eran quattro e si chiamavano il Monistero *di Santo Stefano maggiore*, o sia *Catà Galla Patrizia*, il Monistero *di Santo Stefano Minore*, o sia

Catà Barbara Patrizia, il Monistero di *San Martino*, e il Monistero de'SS. *Gio e Paolo*. Di questo solo, come si è detto, si riconosce la fondazione da S. Leone il Grande trovandosi espressamente in Anastasio: *Hic constituit Monasterium quod nuncupatur SSñum Johannis, et Pauli*: e ciò vien confermato dall' antico autore delle geste de' Romani Pontefici sino a San Paolo primo, il codice di cui tratto dall' Archivio del Capitolo di Verona fu dato alla luce dal chiarissimo Giuseppe Bianchini, e dall' altra serie de' Pontefici sino a Felice Quarto fatta pubblica dallo Schelestrat. Della fondazione degli altri si può molto argomentare, e discorrere, ma nulla si può stabilire con sicurezza. Il credere, che anche quello di San Martino fosse egualmente fondato da S. Leone, perchè si sa, che S. Leone era molto divoto di S. Martino, non mi pare molto opportuno. Di questo Monistero adunque ci contenteremo di sapere, che fu ristaurato da Leone III., essendo quasi rovinato per la soverchia antichità, come leggesi presso Anastasio (1). Questa ristaurazione accadde senza dubbio ne' primi anni del secol nono, allorchè quel Pontefice tornato dalla Francia potè attendere tranquillamente a simili imprese.

Un'altra ristaurazione dello stesso Monistero leggesi fatta presso lo stesso Anastasio da S. Leone Quarto (2), il quale da fanciullo eravi stato educato. Sebbene non corrano, che soli quaranta due anni frall' una, e l' altra ristaurazione, può ben credersi, che il Monistero di San Martino ristaurato da' fondamenti da S. Leone Terzo, fosse dal Quarto ridotto in miglior forma, e ancorchè la doppia ristaurazione voglia credersi un errore dello Storico di modo che ad un solo di questi due Pontefici debba appartenere, sempre però ne risulta la grande antichità del Monistero, poichè se nel nono secolo era quasi rovinato per la soverchia antichità, non sarà fuor di

(1) Illud cum nimia vetustate quassatum reperisset, pene a fundamentis restauravit.

(2) Monasterium S. Martini, quod longo senio erat casurum, miris domorum ædificiis restauravit, et ad honorem meliorem, quam prius fuerat, funditus decoravit.

proposito il crederlo edificato alla fine del quarto. Degli altri due l' uno nominato di *Santo Stefano Maggiore*, o sia *Catà Galla Patrizia*, e l' altro di *Santo Stefano Minore*, o sia *Catà Barbara Patrizia* molto si è scritto, e pensato per rintracciarne l' origine, giacchè il nome delle due Patrizie parve agli eruditi un dato più sicuro per potervi fondare le loro congetture. Non mancarono però alcuni, che ingannati dalla somiglianza del nome, di due Monisterj ne fecero un solo, e confusero spesso i beni, e i privilegj dell' uno, e dell' altro. Ma i Bollandisti, e dopo di loro il Sig. Ab. Cancellieri tanto dell'erudizione Vaticana benemerito, hanno evidentemente dimostrato, che due furono, e non uno, i Monisterj Vaticani di Santo Stefano. Quanto però è riuscito felicemente il distinguerli l' uno dall' altro, altrettanto la loro origine è rimasta indecisa, malgrado le diligenze, e le fatiche di sì accurati scrittori.

Del primo detto *Catà Galla Patrizia* si legge presso Anastasio la ristaurazione fatta da S. Leone Terzo, che lo diede a governare a San Pasquale Primo, che gli successe nel Pontificato, e si dice, che *præ nimia vetustate, jam emarcuerat, atque ex parte corruerat*; doveva esser dunque antichissimo. Si trova nella stessa vita di S. Leone Terzo contradistinto col nome di Santo *Stefano Maggiore*, o per discernerlo dall' altro di *Santo Stefano Minore*, o perchè in esso risiedeva il Superiore di tutti gli altri Monisterj, come attestano il Vegio, l' Alfarano, e il Grimaldi; e infatti in alcuni monumenti il titolo di *Maggiore* non sembra relativo al *Minore* dell'altro Monistero. Nella vita di S. Leone Terzo presso Anastasio si legge: *fecit in Oratorio Sancti Stephani in Sancto Petro, qui appellatur major, vestem de stauraci*. E in un vecchio istromento del tempo di Benedetto Nono, che si conserva nell' Archivio della Basilica (1) si trova: *Abbas Monasterii majoris Basilicæ B. Petri Apostoli*. E s'egli è vero, come sembra a que' tre Scrittori, che ivi risiedeva il Superiore di tutti i Monisterj, non sola-

(1) Caps. 61. Fasc. 390.

mente potè esser questa la ragione, per cui fu chiamato *maggiore*, ma di più può questa circostanza farci sospettare, che desso fosse il più antico fra i Monisterj Vaticani, giaccchè è improbabile, che gli altri fossero stati a quello assoggettati, se fossero stati più antichi.

Il certo si è, che questo Monistero ebbe qualche relazione con una Patrizia Romana per nome *Galla*, poichè chiamavasi *Cata Galla*, cioè *in Galla*, o *apud Gallam*, o *super Gallam*, o *per Gallam*, o *de Galla*, o *juxta Gallam*, tale essendo il valore di quel Greco vacabolo. Qual fosse però la relazione, che il Monistero ebbe con Galla, e qual fosse questa Galla, ch' ebbe relazione col Monistero sono due punti, che probabilmente resteranno sempre incertissimi. La relazione, che poteva avere il Monistero con Galla, potea nascere o dall'essere stato fondato da lei, o in un suo fondo, o dall' essere stato da lei beneficato, ed ampliato, o dall' essere stato alla sua abitazione, e ai suoi fondi vicino. La Chiesa di San Lorenzo al Teatro di Pompeo fu detta *in Damaso*, perchè fondata dal Pontefice San Damaso. La Chiesa, che ora è dedicata a San Vitale, nel Concilio Romano celebrato sotto San Simmaco, chiamasi: *Titulus Vestinae*: perchè questa donna aveala fondata, ed arricchita. Molte altre Chiese ebber simili nomi, come può vedersi nel Panvinio (1), allusivi a' loro fondatori. Non è dunque improbabile, che anche questo Monistero si chiamasse *Cata Galla Patrizia*, perchè fondato, o arricchito, o ampliato dalla Patrizia Galla. Ad alcuni piacque di attribuirne la fondazione al medesimo San Leone Magno, come può vedersi presso il sopral- lodato Sig. Ab. Cancellieri, e ciò non sarebbe contraddittorio alla derivazione del nome di *Cata Galla* da una Galla, che sebbene non l' avesse fondato, l' avesse però arricchito, ed accresciuto. Non vi è però alcun fondamento per crederlo fondato da S. Leone. Chiunque però l' abbia fondato o prima o dopo questo Santo Pontefice, è certo, che una Patri-

(1) De sept. Urb. Ecclesiis.

zia Galla ebbe con esso una delle anzidette relazioni. Due fralle molte Galle furono dagli eruditi prescelte a dare con maggior probabilità delle altre il loro nome al Monistero, cioè *Galla Placidia* figlia dell' Imperador Teodosio Seniore, e consorte di Costanzo Cesare, e *Galla* figliuola del Console Simmaco. Milita per la prima la conosciuta di lei divozione verso San Pietro, e l' impegno ch' ebbe di ristaurare, ed ornare altre Chiese di Roma, che sono notate dal Ciampino (1). Perorano per la seconda le lodi, che le dà San Gregorio Primo (2), e le lettere consolatorie, che le scrisse San Fulgenzio sulla morte del marito, e molto più un fondo, che la famiglia de' Simmachi possedeva nel Vaticano, come si raccoglie dall' Epistola 333. di Simmaco nella Veneta edizione di Bernardino de' Vitali. Molte altre cose sono state scritte su questa Galla, e vi è stato perfino chi ha pensato, che qualunque essa fosse, abitasse insieme co' Monaci, e comunicasse perciò il suo nome al Monistero. Di certo però altro non si può stabilire, se non che questo Monistero fu come gli altri antichissimo.

L' ultimo Monistero fra gli addetti alla Basilica Vaticana nominato di *Santo Stefano minore*, o sia *Cata Barbara Patrizia* si crede dall' eruditissimo Sig. Ab. Cancellieri fondato dal Papa Stefano Secondo, e se ciò fosse vero, dovrebbe questo credersi il più moderno di tutti. Ma io esporrò in breve alcune mie riflessioni, per le quali la fondazione di questo mi pare egualmente incerta, che quella di tutti gli altri, e mi pare, che debba ripetersi assai più da lontano del secolo ottavo, nel quale fiorì Stefano Secondo. Mi sembra in primo luogo, che la qualità di *Patrizia*, che si dà a quella tal Barbara fondatrice, benefattrice, o vicina del Monistero in questione, mal si convenga alla storia del secolo ottavo, nel quale si crede da Stefano Secondo fondato il Monistero. Ognun sa, che le guerre civili de' diversi pretendenti all'

(1) De veter. Mon. part. 1. cap. 23. et 24.

(2) Lib. 4. cap. 13. dialogor.

Impero esaurirono il sangue più puro, e più nobile di Roma, e che gl' Imperadori innalzati dalle armate sul trono davano le prime cariche ai compagni della loro antica fortuna, nati, com' essi, nell' oscurità. Finalmente l' annientamento della dignità consolare, che non fu altro, che un vano titolo specialmente dagli Antonini sino a Giustiniano, dopo del quale cessa l' ordine cronologico de' Consoli, unito alle altre accennate cagioni, contribuì grandemente ad eclissare insensibilmente le famiglie *Patrizie* a misura, che gli onori eran goduti da' forestieri. La principale epoca però dell' annientamento della famiglie *Patrizie* fu la presa di Roma fatta da Totila Re de' Goti nell' anno 546. Questo barbaro, abbattute in gran parte le mura della città, sforzò il popolo a ritirarsi nella campagna, e condusse al seguito della sua armata tutta la nobiltà, cioè tutti i *Patrizj*. Roma restò quasi deserta, e sebbene Belisario vi riconducesse degli abitatori, tuttavia questi perirono in gran parte nel secondo assedio di Totila. Que' pochi nobili, che scamparono da tanta rovina, si ritirarono a Costàntinopoli alla corte di Giustiniano. Roma fu quindi ripopolata promiscuamente da' Goti, Unni, e Longobardi, e più non si distinser *Patrizj*. Si creò, è vero, dagl' Imperadori, che risiedevano a Costantinopoli una nuova specie di *Patriziato*, che non era più annesso alle antichità delle famiglie, ma era un titolo personale, come di *Padre della Patria*, e non si godeva mai certamente dalle donne, e fu raro anche fragli uomimi. Nella decadenza dell' Impero quelli, che occuparono l' Italia, non osando da principio di prendere il titolo d'Imperadori, preser piuttosto quello di *Patrizj Romani*, e ciò fu ordinario sino alla presa di Roma fatta da Odoacre Re degli Eruli. Finalmente nel secolo ottavo, e precisamente sotto *Stefano Secondo* preteso fondatore del nostro Monistero, il *Patriziato* aveva certamente cangiato natura, e significato, di modo che non isdegnarono di esser dichiarati *Patrizj Romani* i Re Franchi, e Pipino ricevè questo titolo appunto da *Ste-*

fano Secondo. Non era certamente un titolo, che equivalesse alla sovranità, come ha egregiamente dimostrato il dottissimo, e rispettabilissimo Autore della Breve Storia del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie (1), ma erasi renduto una dignità diversissima da quella di prima, che non distingueva più le famiglie, ma le persone, e non era certamente giammai comune alle donne. Non può dunque supporsi, che nell'ottavo secolo, e molto meno in appresso vi fosse in Roma una *Barbara Patrizia*, che potesse dare il suo nome al Monistero in questione, e perciò par dimostrata la sua fondazione più antica di qualche secolo.

Inoltre siccome lo stesso eruditissimo Sig. Ab. Cancellieri, che ne riconosce l'origine da Stefano Secondo, non nega, nè può negare la riforma, e la ristaurazione fattane da Adriano Primo leggendosi in Anastasio, ch'esso sotto quel Pontefice *in magna desidia, et neglectu, incuriaque positum erat, et nullum officium divino cultui exhibebatur*, così non potrà non sembrare molto inverisimile, che il monistero fosse istituito da Stefano secondo, che di soli venti anni precedette Adriano nel Pontificato; mentre converrebbe supporre, che in questo corto spazio di tempo avessero i Monaci talmente degenerato dalla prima loro istituzione, e la fabbrica fosse talmente rovinata, che avesse avuto bisogno delle provvidenze di Adriano. Ma io confesso, che queste mie riflessioni sarebbero inutili, se Anastasio dicesse, come si suppone, che quel monistero fu veramente fondato da Stefano Secondo. Ma in Anastasio non trovasi questa espressa fondazione. Il vero Stefano Secondo, che successe a San Zaccaria visse soli quattro giorni, e siccome non fu consagrato, così da alcuni si ommette nelle cronologie. Dalla morte di questo incomincia presso Anastasio la vita di Stefano Terzo, ivi però chiamato secondo, e di questo altro non si racconta, se non la fondazione di un monistero vicino alla Basilica Vaticana, e per servigio della medesima, senza però ac-

(1) Pag. 51.

cennarne alcun titolo *o di Santo Stefano minore*, *o di Catà Barbara Patrizia*. Dee dunque credersi, che Stefano Secondo fondò un monistero vicino alla Basilica, ma non indicandosi da Anastasio il nome, non può credersi da lui fondato quello detto *Cata Barbara Patrizia*, perchè a quel tempo non poteva esservi questa *Patrizia*, e perchè non poteva poi aver bisogno di esser tanto sollecitamente ristaurato, e riformato da Adriano Primo.

Nè l'autorità di Pietro Mallio, che sembra all'eruditissimo Sig. Cancellieri confermare quella di Anastasio, è per me di alcun peso, poichè, sebbene a differenza di Anastasio, che non espresse alcun titolo, dica il Mallio, che Stefano secondo fondò un Monistero in onore di *Santo Stefano*, tuttavia a chi vorrà ben ponderare ciò, che sono per dire, apparirà chiarissimo, che il Mallio non intese mai di parlare di alcun monistero, che *contiguo* fosse alla Basilica Vaticana. In primo luogo parlando de' Pontefici sepolti nella Basilica Vaticana, dic' egli, che Stefano secondo nella sua propria casa fondò un Monistero in onore di Santo Stefano, e non accenna neppur di lontano, che fosse questo edificato *vicino* alla Basilica, o per servizio di essa, il che non avrebbe certamente taciuto, essendo la Basilica Vaticana l'oggetto principale della sua storia. Inoltre ognun sa, che il Pontefice San Paolo Primo fu non solamente successore, ma anche fratello di Stefano Secondo. Ora di San Paolo appunto ci narra Anastasio: *Hic sanctissimus præsul in propria sua domo* (che doveva esser la medesima del suo fratello antecessore) *monasterium a fundamentis in honorem Sancti Stephani scilicet martyris, atque Pontificis, nec non et Beati Sylvestri itidem Pontificis, et Confessoris Christi construxit*: Di questo monistero, e non mai di altro contiguo alla Vaticana Basilica parlò Pietro Mallio, e oltre l'identità della casa de' due fratelli, che rende la cosa manifesta, lo stesso Mallio chiaramente lo spiega nel cap. 31., ove tratta delle Abbadie: ***Intra Urbem est Abbatia Sancti Sylvestri inter duos hortos, quam ædi-***

ficare coepit Stephanus Papa secundus, *sed Paulus Papa explevit*.

Per tutte queste ragioni mi pare di non poter consentire col Sig. Cancellieri nel riconoscer per Fondatore del Monistero *Catà Barbara Patrizia* il Pontefice Stefano secondo, e mi pare, che possa credersi di molto più rimota istituzione, rimettendomi però sempre alla critica di chi più di me è versato in siffatte materie: Soggetta ad un eguale incertezza mi sembra anche l'età, e la condizione della *Patrizia Barbara*, che diede il suo nome al controverso monistero. Dagli eruditi n'è stata prescelta una, che visse nel fine del quinto secolo, e diede probabilmente il suo nome all'altra Chiesa di Sant'Andrea in *Barbara* nel monte Esquilino, la quale da Anastasio nella vita di S. Leone Terzo è chiamata *Catà Barbara Patrizia*, come il monistero Vaticano. Ne aggiungerò io un'altra, che fiorì sotto il Pontificato di San Gregorio Magno, che ne fa menzione in molte sue lettere. Era essa figliuola del Patrizio Venanzio, il quale dopo abbracciata la vita monastica, menò per moglie la Patrizia Italica, e n'ebbe due figliuole cioè Barbara, ed Antonina. S. Gregorio non si stancò mai di esortar Venanzio anche in fine di vita a ritornare, lasciata la moglie, all'istituto primiero, nè sapendosi, ch'egli eseguisse un consiglio così salutare, può supporsi, che il Pontefice esortasse la figlia *Barbara* rimasta in sua tutela a fondare un Monistero colle molte ricchezze ereditate dal Padre per espiare così nel miglior modo la di lui deserzione.

Ma poichè mi avveggo ancor io, che qui si tratta di cose puramente possibili, e che la Storia dee narrare i fatti accaduti, e non già quelli, che poteano accadere, così ritornando a discorrere in generale di questi ultimi due Monisterj non posso trattenermi dall'esporre una riflessione eccitata in me dal nome di essi, e precisamente da quel Grecismo, che vi si osserva cioè *catà Galla*, e *catà Barbara*. Io so benissimo, che il ricco linguaggio de' Greci imprestò molti voca-

boli alla lingua latina, e ne troviamo frequentemente in Cicerone; so, che anche noi improntiamo da esso talora le nostre espressioni per ispiegare in poche sillabe ciò che nella nostra lingua richiederebbe una perifrasi. Anche la vanità e la moda ha avuto talor la sua parte in questa mescolanza di lingue. Veggiamo tutto giorno adoprar termini Francesi, sebbene non manchino gli equivalenti Italiani, e Giovenale riprendeva le donne del suo tempo, perchè voleano parlar Greco, ancorchè non sapessero il Latino: *Omnia graece, cum sit turpe magis nostris nescire latine* (1). Nessuno peraltro potrà persuadermi, che o la necessità, o la vanità abbia introdotto il Greco *catà* nella denominazione de' due monisterj. Non la vanità, perchè sarebbe ridicolo il supporlo, non la necessità, perchè non mancavano alla lingua latina le proposizioni equivalenti. Qual'è dunque la ragione dell' introduzione di quel Grecismo nel nome de'due Monisterj? E' certo, io dico, che i Greci introdussero in Roma l' istituto Monastico; è molto probabile, come si è veduto, ch'essi fossero i primi fondatori de' monisterj Vaticani; non è inverisimile adunque, ch' essi non esperti ancora del Latino, mescolassero quel Grecismo nella loro denominazione, tanto più, che quella mescolanza non impediva loro di essere intesi a maraviglia anche da chi ignorava il Greco, poichè esprimevano il vocabolo già latinizzato di *Monistero*, ed esprimevano il nome della Fondatrice, interposto solamente il Greco *Cata*. Se questa mia congettura non è sprovvista di verisimiglianza, ecco un nuovo argomento dell' antichità di que' Monisterj. Mi ha fatto riflettere un valentissimo antiquario, che questo *Cata* si trova facilmente nelle antiche scritture, e perfino in qualche lapida di modo, che il trovarlo nel nome di un Monistero non ne assicura la fondazione de' Greci; ma io non pretendo primieramente di esporre, se non una semplicissima congettura, e non già una prova; congettura però, che si accorda a maraviglia coll' introdu-

(1) Sat. 6.

zione del monachismo fatta da' Greci in Roma. Inoltre per quanto in appresso si rendesse comune l' uso del *Cata*, non potrà negarsi, che il principio di quest' uso non si abbia con tutto il fondamento a riconoscere da qualche Greco, dacchè trasferito l' Impero in Oriente, la Greca lingua divenne la lingua della Corte. Ora avendo io dimostrata la probabilità della fondazione de' monasterj vaticani sul fine del quarto secolo, così si accorda benissimo in questo sistema l' origine del Grecismo, mentre quella stessa fu l' epoca della traslazione dell' Impero. Finalmente vorrei, che mi si adducesse una ragione, per cui quel Grecismo, s' egli era tanto comune, non trovasi però nella denominazione di altre Chiese, o Monisterj; perchè non trovasi mai scritto *S. Lorenzo Cata Damaso*, o *S. Lorenzo Cata Lucina*?

Checchè sia di questo mio pensamento, che voglio, che sia valutato per quello, che è, mi basta solo di avere stabilita la rimotissima antichità de' monisterj vaticani, e l' incertezza di loro istituzione per dare al Capitolo Vaticano una gloria, che non può facilmente dividere con altri, cioè quella di non sapersene indicare il principio. Nè le Galle, o le Barbare, nè i Pontefici, che si dicon fondatori di tali monisterj possono a mio credere fissarne l' epoca di una fondazione più moderna di quella, che io credo, poichè chi sa la storia di Roma dopo la decadenza dell' Imperio, sa ancora, che sebbène talvolta il Vaticano fosse da' Barbari rispettato, tuttavia per lo più dovette dividere col resto di Roma la disgrazia del saccheggio, e della invasione, e così dovettero i Monisterj avere spesso bisogno di essere ristaurati, e fondati di nuovo, e di prendere i nomi de' loro nuovi fondatori, come se allora incominciassero ad esistere, benchè avessero anche per l' addietro esistito. Così potrebbe spiegarsi la fondazione di quel Monistero fatta da *Stefano Secondo*, di cui Anastasio non accenna alcun titolo, che fu forse non già una *vera fondazione*, ma il ristabilimento di uno degli antichi. Infatti porta essa la data medesima della ri-

staurazione di tutti gli altri, cioè di quel tempo, nel quale respirando i Pontefici da' lunghi affanni, che aveano alla Chiesa Romana recati tutti que' Barbari, che devastaron l'Italia sino ai Longobardi, poterono rivolgere i loro pensieri a siffatte pacifiche imprese. Adriano Primo pochi anni dopo di Stefano ristaurò, e quasi fondò di nuovo il monistero di Santo Stefano Minore. Leone Terzo successore di Adriano ristabilì gli altri due di Santo Stefano Maggiore, e di S. Martino. Chi sa, che Stefano Secondo non riedificasse da' fondamenti quello di SS. Gio: e Paolo, che al par degli altri doveva aver sofferto le ingiurie del tempo, e delle invasioni, e di cui altrove non trovasi vestigio di ristaurazione? Esso senza dubbio era stato ristabilito prima di Leone Terzo, narrandosi in Anastasio, che questo Pontefice gli fece de' donativi, e potè bene da Anastasio stesso chiamarsene fondatore Stefano Secondo, forse perchè più degli altri rovinato, e più bisognoso di ristabilimento.

In ogni maniera dovendo la mia Storia riguardare più le persone addette al servizio della Basilica Vaticana, che i Monisterj ad essa vicini, lasciate queste questioni più materiali, mi rivolgerò a parlare di cose più interessanti, cioè della qualità de' Monaci abitatori de' quattro Vaticani Monisterj. Prima però è necessario, ch' io mi protesti, che per la stessa ragione or' ora addotta io non parlerò punto del quinto Monistero detto di Santa Tecla, o di Gerusalemme, giacchè gli abitatori di questo non furon mai per quel, che sembra addetti al servizio della Basilica. Il solo Grimaldi l' ha creduto, e il Sig. Cancellieri avendo riconosciuto, che il Monistero di Santa Tecla, o di Gerusalemme era una specie di Collegiata, ossia Congregazione di Canonici, che servivano la Chiesa lor propria, e non già la Basilica Vaticana, ha creduto di dover conciliare con questa notizia l' assertiva del Grimaldi, dicendo, che forse anticamente abitarono anche in questo i Canonici Vaticani, ma poi ritiratisi nella Canonica lo lasciarono agli altri. Ma a me pa-

re, che questo monistero, fuor che la vicinanza, non avesse mai altro di comune colla Basilica Vaticana. Poichè nè prima di Gio: XIX. e di Benedetto IX., che si successero immediatamente, nè dopo di loro gli altri Pontefici, che han parlato de' monisteri addetti alla Basilica Vaticana, ne hanno mai nominati altri, che i quattro di sopra accennati, senza giammai ricordare il quinto di Santa Tecla o di Gerusalemme. Solamente que' due Pontefici accennano questo monistero nelle loro costituzioni, ma non lo ricordano riguardo al servizio, che dovesse prestare alla Basilica Vaticana, ma bensì riguardo alla giurisdizione, che doveva esercitare in esso il Vescovo di Selva Candida, come similmente doveva esercitarla in tutte le altre Chiese comprese dentro la Città Leoniana. Nè può supporsi, che da' Pontefici più antichi non fosse cogli altri nominato, perchè fosse più moderno di loro, mentre nella vita di S. Leone Terzo, che nomina tutti gli altri, si narra un donativo da lui fatto anche a questo, e lungi dal qualificarsi come addetto al servizio della Basilica, si dice solamente, ch' era ad essa vicino.

CAPITOLO III.

De Monaci Vaticani.

Non può dubitarsi, che i quattro Monisterj, che abbiamo di sopra accennati non fossero addetti al servizio della Basilica Vaticana, e che i Monaci, che vi abitavano non fossero obbligati a cantarvi la sagra Salmodia, e a celebrarvi le vigilie, essendo chiaramente espresso da molte Pontificie costituzioni, come a suo luogo vedremo. Alcuni solamente han dubitato della qualità di questi Monaci, credendoli Monaci di *puro nome*, ma in sostanza *Canonici secolari*. Per esaminare con chiarezza simil questione, è necessario premettere alcune generali nozioni di Ecclesiastica Storia.

Uno de' principali caratteri del primitivo Monachismo fu

la solitudine, e ancorchè si congregasser di poi più solitarj in un sol Monistero per menar vita comune, si può dire, ch' essi rimasero tuttavia solitarj, poichè altra società non conosceano, che quella de' lor Confratelli, e questa ancora parcamente. Non fu pertanto sul principio conciliabile la professione monastica col Chierato, e col Sacerdozio, (1) dovendo i Chierici, e i Sacerdoti, che non eran peranco molto numerosi, attendere per necessità alle diverse funzioni del loro ministero, e frequentare per conseguenza le case de' secolari, amministrare i sagramenti, distribuire le limosine, e predicare, ed insegnare, e trovarsi in somma in mezzo al mondo, il che non era nel Monachismo permesso. (2) L' impiego di Monaco era quello di piangere, non già quello d' insegnare, dice S. Girolamo. Il Monistero, che Sant' Ambrogio governava fuor della città di Milano, che fu secondo il Muratori il primo ad istituirsi in Italia, contenea puri laici per testimonianza di Sant' Agostino, come si vedrà. Quello di S. Martino di Tours, era stato similmente dal Santo formato coll' unione di que' solitarj, che abitavano le spelonche (3). *Duobus fere extra civitatem millibus Monasterium sibi statuit. Plerique saxo superjecti montis cavato, receptacula sibi fecerant.*

Vero è però, che alcuni Chierici infiammati dal desiderio di una vita più perfetta, cresciuto in seguito il Clero abbastanza per l' esercizio del ministero esteriore, abbracciarono la vita Monastica, ma questi Chierici erano ne' Monisterj ricevuti con maggiori precauzioni, e difficoltà, che i meri laici, e molti più rigori si usavano, se si trattava di rice-

(1) Monachismus præter continentiam vitam communem, et facultatum contemptum, quæ sunt quid genericum æque conveniens statui Clericali, et Laicali, addit insuper propositum renuntiandi non solum negotiis sæcularibus, sed etiam muniis illis spiritualibus, et hierarchicis, ut uni Deo in contemplationis otio adhæreatur, salutisque propriæ sola provincia suscipiatur, arte illa artium, regimine scilicet animarum penes clericos et hierarchas derelicta: Nicolaus Desnos in tractatu cui titul. Canonicus sæcul. et Reg. lib. 3. cap. 15.

(2) Monachus non Doctooris, sed plangentis habet officium S. Hyeron. Apol. ad Domn. adv. Vig.

(3) Sever. Sulp. de vita B. Mart.

vervi un Prete, e ricevuto che fosse, diveniva un vero Monaco, ne si aveva più alcun riguardo al suo carattere. Ed anche allora, che la necessità esiggeva, che qualcuno de' Monaci si ordinasse Prete per l' interna amministrazione de' Sagramenti ne' Monisterj, oltre che doveva l' Abate presceglier sempre il più idoneo (1), inculcavasi al novello Sacerdote, che punto non s' insuperbisse per la sua dignità, e fuorchè nelle necessarie funzioni del suo ministero, era in tutto il resto riguardato, come gli altri Monaci, e sedeva in luogo inferiore all' Abate, e a lui, benchè laico, interamente soggiaceva. Era in somma ai Monaci solennemente proibito l' ambire il Chericato, ed era stabilito universalmente, che a questo grado non pervenisse, se non chi sopra gli altri nella santità si distingueva (2).

Vero è altresì, che da una parte moltiplicandosi i Cristiani, nè potendo più ai loro spirituali bisogni supplire in alcuni luoghi il Clero secolare, e conoscendosi dall' altra, che più atti ad innalzarsi al Sacerdozio de' Monaci esservi non poteano, furono di fatti i Monaci chiamati a questa dignità, e destinati a far le veci de' Preti. Così secondo il dottissimo Tomasino (3), S. Eusebio di Vercelli, così S. Basilio, S. Atanasio, S. Epifanio ebber Monaci invece di Clero, e congiunsero il Chiericato al Monachismo. *Eusebius Vercellensis, Basilius, Epiphanius, Athanasius Monachos pro Clero habuerunt.*

Di Sant' Eusebio di Vercelli ha dubitato il celeberrimo Ludovico Antonio Muratori nella sua dissertazione *de Canonicis*, e dopo di lui il dotto Filippo Dionigj nel suo opuscolo ms. sul capitolo Vaticano, e han creduto, che non chiamasse già i monaci a far le veci del clero, ma piuttosto, che obbligasse il clero alla vita monastica, e riconoscono in Sant'Eusebio di Vercelli il primo istitutore de' *Canonici secolari*. Ma

(1) Reg. di S. Bened. cap. 60.

(2) Monachos quoque, quos tamen morum gravitas, et vitæ, ac fidei institutio sancta commendat, Clericorum officiis aggregari optamus, et volumus. Siricius P. Epistol. 1.

(3) Thomas part. 1, l. 3. cap. 4.

con pace di uomini tanto rispettabili a me pare assai più sicura la sentenza del Tomasino, il quale si funda sulla testimonianza del sermone 69. a Sant'Ambrogio attribuito, ma più verisimilmente da attribuirsi a San Massimo, nel quale così si legge di S. Eusebio: *Eosdem monachos habuit, quos Clericos*: e nell'Epistola 82. di S. Ambrogio stesso, in cui si afferma, che nella Chiesa di Vercelli si osservava: *Monasterii continentiam, et Monachorum instituta*: A queste due testimonianze tanto chiare, e precise si oppongono da que' chiarissimi scrittori due altri testi di S. Massimo nelle Omelie date alla luce dal Muratori fra gli aneddoti latini. Nell'Omelia settima così si legge di Sant' Eusebio: *Hic docuit intra unius diversorii septum varios cohabitantium mores in unam coire concordiam: tantaque apud illos fuit mensura, et disciplina vivendi, ut quotidiano adcrescente profectu habitaculum illud non jam diversorum congregatio clericorum, sed consacerdotum (nempe Episcoporum) collegium videretur, in tantum, ut de seminario optimi germinis per complurimas civitates, expetentibus populis largiretur lectissimos de sua institutione Patres. Erat enim in omnibus tanto Principe præcedente spiritualium officiorum indefessa sedulitas, parsimoniæ, sobrietatisque sanitas, charitatis dulcedo, mansuetudinis gratia, custodia castitatis*: E nel sermone nono così si attesta di Sant' Eusebio stesso: *Ut universo clero suo spiritualium institutionum speculum se cæleste præberet, omnes illos secum intra unius septum habitaculi congregavit, ut quorum erat unum, atque indivisum in religione propositum, fieret vita, victusque communis: quatenus in illa sanctissima societate vivendo invicem sibi essent conversationis suæ et judices, et custodes*: In questi due passi sembra lor di vedere delineata una congregazione di chierici, che vivevano in comune, non già un monistero di Monaci, che faceano le funzioni de' Cherici, com' è sembrato al Tomasino, e vogliono che da que' Cherici Vercellensi traggan la loro origine i Canonici secolari. Ma l'esser chiamati Cherici in queste due omelie non esclude la qualità di Monaci, che nelle due testimonianze addotte di sopra loro

si attribuisce, e il dire, che quella Congregazione era un Seminario non di *Cherici*, ma di *Vescovi*, perchè molti di essi alla richiesta de' popoli eran fatti *Vescovi*, non so come possa escludere la professione *Monastica*, tanto più, che le regole che si accennano sulla ubbidienza, sulla povertà, e sulla castità li fanno supporre veri monaci. Al più si potrà credere una congregazione di Canonici Regolari, i quali furono talora chiamati anche *Monaci*; ma riconoscer l'origine de' Canonici *secolari* in una congregazione di Cherici, che vivevano con tutte quelle regole, che nelle omelie stesse si accennano, mi sembra una cosa affatto sprovveduta di ogni verisimiglianza.

L'origine de' Canonici Regolari è certamente antichissima, poichè conoscendosi, che pe' ministri del Santuario non potea darsi regola di vita più convenevole della monastica, se nol fece Sant' Eusebio, Sant' Agostino certamente a questa obbligò i suoi Cherici, assoggettandoli alla medesima povertà, ed ubbidienza, che i monaci professavano, come diffusamente prova il Tomasino. In Roma però non così presto s' introdusse questo costume. E' verissimo, che San Gregorio il Grande, cacciati dalla sua corte i secolari, volle aver per familiari e Cherici, e Monaci, e questi, sebbene di professione diversi, tuttavia menavan tutti vita monastica sotto la presidenza di quel Santo Pontefice, come attesta nella di lui vita Giovanni Diacono; e questa fu la prima volta, dice il Tomasino, che videsi in Roma unito insieme il Chiericato col Monachismo, e vidersi i Cherici vivere in comune. Ma questo consorzio non sembrò da principio dover facilmente in Roma allignare. *Eusebius quidem Vercellensis*, dice il Tomasino, *clericalem, et monasticum ordinem confoederaverat, at quae supra decerpta sunt, argumento ea sunt, non magnopere arrisisse Romanis tunc Pontificibus eam consociationem utriusque instituti hinc et hinc quidem laudatissimi, sed vehementer tamen discrepantis* (1). Nè la vita

(1) Tom. loc. cit.

comune de' Cherici introdotta da San Gregorio nella sua corte, può esser di argomento per credere, che altre adunanze di Cherici si formassero per le diverse Chiese di Roma ad imitazione di quel santo istituto. Non già che tutte le Chiese non avessero i suoi Preti, e i suoi Cherici proprj, che dicevansi *incardinati*; questi però eran pochi, nè vivevano collegialmente, e se avean vocazione al monachismo entrando in qualche monistero, doveano per uno stabilimento del medesimo San Gregorio lasciare i loro titoli. Anzi, che simili collegj di Cherici non si vedessero nelle diverse Chiese, nè si credessero utili per lo buon servigio delle medesime, ma piuttosto tali si riputassero le Congregazioni de' Monaci, lo stesso San Gregorio ce ne somministra una chiarissima testimonianza. Poichè nella Chiesa di San Pancrazio (1), la quale era prima servita da' suoi proprj Cherici incardinati, San Gregorio stabilì un monistero di monaci, e dichiarò di farlo, perchè que' Cherici eran molto negligenti, e lasciavan perfino mancare il divino sagrifizio ne' dì di Domenica. Egli adunque, perchè non accadesse un tanto scandalo, vi stabilì un monistero di Monaci sotto la cura di un Abbate per nome Mauro, e questi Monaci furono senza dubbio laici, poichè il Santo Pontefice ordina all' Abate di mantenere un Prete forestiere, cioè non Monaco, che per altro fra'Monaci doveva abitare per servizio della lor Chiesa. Il che se prova per una parte, che laici erano i Monaci generalmente anche dappoichè San Gregorio aveali a' Cherici uniti in casa sua, prova altresì per l'altra, che le Chiese faceansi più volentieri servire da' Monaci, che da' Cherici.

Tuttociò, che ho detto sin' ora sembrerà a prima vista essere estraneo all' oggetto della mia storia, ma era pur necessario, che io stabilissi tali premesse per concluderne, che i Monaci addetti alla Basilica Vaticana erano Monaci veri, non già di sólo nome. Imperciocchè essendosi nel capo precedente dimostrato, che i Monisterj Vaticani riconosco-

(1) Epist. 18. lib. 4. ad Maur. Abb.

no la loro istituzione molto prima di San Gregorio, giacchè non può dubitarsi, che esistessero sotto San Leone, ed essendosi nel presente fatto vedere, che prima di San Gregorio non vi erano in Roma adunanze di chierici, che vivessero in comune, come non vi furon dipoi per molto tempo, ne risulta per conseguenza, che i Monisteri Vaticani non contennero se non *puri laici*, e per conseguenza *veri Monaci*, e non di solo nome. S. Agostino stesso può servire a metter meglio in chiaro questa verità, poichè in un opera tutta diretta ad esporre le pie istituzioni del Cristianesimo, narra di aver veduto in Roma più monisteri tutti però composti di laici sotto la cura di un Sacerdote, nè mai accenna adunanza alcuna di cherici, e non l' avrebbe certamente fralle altre pie istituzioni trascurata, se stata vi fosse. *Nec ideo tamen laudabile Christianorum genus contempserim, eorum scilicet, qui in civitatibus degunt, a vulgari vita remotissimi. Vidi ego diversorium sanctorum Mediolani, non paucorum hominum, quibus unus praesbiter praeerat, vir optimus, et doctissimus. Romae etiam plura cognovi, in quibus singuli gravitate, atque prudentia, et divina scientia praepollentes, coeteris secum habitantibus praesunt, Christiana caritate, sanctitate, et libertate viventibus* (1).

Anche in questa questione debbo, sebbene con mio dispiacere allontanarmi dalla opinione dell' eruditissimo Sig. Ab. Cancellieri, il quale ponendosi a sciogliere questo nodo (2), *se i Monaci de' Monasteri Vaticani fosseso secolari, e Canonici della Basilica Vaticana, o piuttosto Monaci seguaci della Regole di Sant' Anastasio, o di qualche altro Fonda-*

(1) De morib. Eccl. Cath. l. 1. cap. 31.

(2) Superest expedienda alterius nodi solutio, nimirum utrum Monachi, quibus tradita fuit quinque Monasteriornm cura, fuerint saeculares et Canonici Basilicae Vaticanae, an potius Monachi, Anastasii Alexandrini, sive alterius Sancti Conditoris Regulae sectatores: Nam etsi Canonici saeculares essent, Monachi tamen passim cognominabantur, eo quod extra urbem Coenobitarum more in communi vivebant.

tore, conclude, che *sebben fossero secolari*, *chiamavansi nulladimeno Monaci*, *perchè vivevano in comune*, *e fuor di città alla maniera de' Monaci*. Al quale scopo egli riunisce insieme tutti i monumenti anteriori, e posteriori al secolo decimo, ne' quali sono enunciati *Monaci*, *e Monisterj*, *Canonici*, *e Canonica*, volendo render sin da principio *promiscue* cotali denominazioni di *Monaci*, e *Canonici*, *Monisterj*, *e Canonica*. Ma egli è chiarissimo, che distinguendole, come conviene, ne' monumenti dal quarto secolo sino al decimo non trovansi mai nominati altri, che *Monaci*, e *Monisterj*, e i nomi di *Canonici*, e di *Canonica* non trovansi incominciare, se non alla metà del secolo undecimo. Sino a San Leone Nono nessuna costituzione, nessun monumento parla di *Canonici*, nè mai li nomina, se non col nome di *Monaci*. Conviene di più osservare, che in tutte le costituzioni de' Pontefici anche posteriori a San Leone Nono sino ad Innocenzo Terzo, il nome di Canonici non trovasi mai nel corpo delle costituzioni medesime, ma solamente nelle intitolazioni. Nel corpo delle costituzioni San Leone Nono li chiama replicatamente *Servitori di San Pietro*, Innocenzo Secondo li chiama *Ministri*, Eugenio Terzo *domesticam familiam Divi Petri*. Di maniera che, se alcuno appoggiato all' universale appellazione di *Monaci*, colla quale si trovano contradistinti in tutti gli antichi monumenti, li creda veri *Monaci*, e al contrario trovandoli talora nominati *Canonici* nelle intestazioni delle costituzioni più moderne, li creda *Canonici di solo nome*, pare, che ragioni più dirittamente di chi in forza di queste poche e moderne denominazioni di *Canonici*, li creda veri *Canonici secolari*, e a fronte di tutti gli antichi monumenti, che *Monaci* li rappresentano, li creda *Monaci di solo nome*. Ma la questione non è di solo nome, nè dalla sola denominazione di *Monaci* si dee trarre la conseguenza, ch' essi fosser veri *Monaci*, sebbene nessuno abbia mai dubitato, che *Monaci* non fossero quelli, che Gregorio Terzo stabilì nella Chiesa di S. Grisogono, e

quelli, che pose Gregorio Secondo a San Paolo appunto perchè trovansi chiamati *Monaci*, nè vi sia una ragione particolare per credere, che i Vaticani chiamati *Monaci*, come quelli, non fosser veri *Monaci*, com' essi erano. Si è già veduto, come dall' universale sistema del Monachismo, e della ecclesiastica disciplina possa concludersi l' argomento a favore del vero e reale monachismo de' *Monaci* Vaticani; ma oltre a ciò altri argomenti ne somministra il medesimo Sig. Ab. Cancellieri. Imperciocchè egli riconosce ne' Monisterj Vaticani *puri laici*, e crede, che non fosservi introdotti de' Preti, se non circa il decimo secolo, così chiudendo il capo nono della sua Diatriba: *Quae cum ita sint, quis non mecum Philippi Dionisii sententiam amplectatur, qui in iis monasteriis longe ante decimum saeculum Monachos primum extitisse . . . , ac tantum circa annum millesimum eorum vice Presbyteros illuc invectos fuisse affirmavit*? I Monaci dunque, che prima del mille abitarono ne' Monisterj Vaticani erano *laici*, mentre i Preti non vi furono introdotti, se non dopo quell'epoca. Questi *laici* non eran *veri Monaci*, ma *Monaci di solo nome*, ed erano in realtà sotto quel nome improprio veri *Canonici secolari* sin dal quarto secolo, come in tutto il corso della sua diatriba sostiene quell'erudito scrittore. Da tutte queste qualità risulta una specie di persone, che a parer mio è unica, e sconosciuta in tutta l' antichità non solo, ma anche presentemente. Poichè erano dall' antichità conosciute le congregazioni di *laici*, che, e si chiamavano, ed erano realmente *monaci*, ma di questa specie non poteano essere i Vaticani, se lo erano di *puro nome*. Erano dall' antichità conosciute le congregazioni de' Canonici Regolari (1), i quali eran *Preti*, ma di

(1) Canonici Regulares ex vi illorum institutionis Clericatui deputantur, et ad munera Clericorum exercenda, quæ sunt verbi Dei prædicatio, sacramentorum dispensatio, et animarum regimen, ut scite D.Th. 2. 2. q.189. notavit. Hinc Pius IV. constit. 95. qua Canonicos Lateranenses Monachis præferendos declarat, inter alia suæ determinationis fundamenta, hoc præcipuum recenset, dicens: Eosdem Cano-

questa specie non poteano essere i Vaticani, giacchè se non dopo il mille non s' introdusser *Preti* in que' monisterj. Erano dunque *Canonici laici non Monaci*, ma questa terza specie di persone non ha, a mio credere, un solo esempio nella storia ecclesiastica, e per conseguenza sarebbe d' uopo di trovare i monumenti i più chiari, e le ragioni più evidenti per trovarla ne' Monisteri Vaticani. Al contrario non potendosi in questi riconoscere, che puri *laici*, giacchè non solo San Simplicio ordinò, che *Presbiteri manerent ibi* (nel Vaticano) *propter poenitentes, et baptismum*, ma ben anche S. Leone Nono volle, che de' Monaci di S. Stefano Maggiore due se ne ordinasser Preti per amministrare i Sagramenti nella Basilica Vaticana, le quali provvidenze non avean luogo, se i monaci Vaticani non eran laici, ne viene per evidente conseguenza, che cotali laici eran *veri Monaci*, giacchè *Canonici laici non Monaci* non si conoscono nell' antichità. Per tali infatti ce li rappresentano Anastasio, e le costituzioni Pontificie, nelle quali non solo non sono mai nominati *cherici*, ma sempre *monaci*, e talora anche *Fratres* (1), il qual titolo specialmente ai monaci conveniva. Per tali ce li rappresenta il titolo di (2) *Obedientiales*, che si dava ad alcuni ministri, che corrispondeano ai moderni camerlenghi, e ch' era certamente un titolo proprio unicamente del monachismo, per indicare qualunque uffi-

nicos tam suæ antiquæ institutionis hujusmodi, quam etiam dignitatis clericalis, qua eos statim quod professionem emittunt regularem, insignitos esse oportet etc. Hinc etiam in constitutionibus Canonicæ Portuensis preclarissimæ olim Congregationis Principis, et nunc nostræ Lateranensis Familiæ collegii cum primis nobilis per Pascal. II. firmatis part. 1. cap. 9. qui ad congregationem Canonicorum admittebantur, priusquam solemnem professionem emitterent, in chorum deducebantur, et Clerici secundum usum fiebant, ac deinde in medio Fratrum prostrati, professionis chartulam legebant, quod etiam in constitutionibus nostræ congregationis cavetur p. 2. cap. 15. Pennottus lib. 2. cap. 1.

(1) Du Cange voc. Fratres: Fratres dicti Monachi universim, id nominis a primis christianis mutuati.

(2) Obedientia munus, et officium omne monasticum, quod per obedientiam injungitur. Du Cange vocab. obedientia.

zio, che i monaci assumevano per ubbidienza. Il titolo di *Abbati* finalmente di cui erano insigniti i Superiori di que' monisterj, è un altro chiarissimo indizio, che ivi abitavano veri monaci. Imperciocchè un Sacerdote, che presedesse ad un collegio di preti secolari, non già abbate, ma *Arciprete* si nominava, come nella vita di Conone presso Anastasio si chiama Pietro Arciprete della Chiesa Romana, in quella di Sergio Primo Teodoro, e in quella di Sergio Secondo, lo stesso Sergio si chiama Arciprete prima del suo innalzamento al Pontificato. Al contrario i superiori de' monaci si chiamavano *Abbati*, come si chiamano presentemente, e ciò si potrebbe confermare con infiniti monumenti, e collo stesso libro Pontificale in Gregorio Terzo, e in Stefano Secondo. Ora non può in conto alcuno dubitarsi, che i Superiori de' Monisterj Vaticani non si chiamassero Abbati. In Anastasio più volte si veggono indicati con questo titolo, e specialmente nella vita di Stefano Secondo, e di Adriano Primo. Oltre a ciò è celebre quel Giovanni Archicantore della Basilica di San Pietro, e Abbate del Monistero di San Martino, il quale come riferisce il Venerabile Beda (1), ed altri Scrittori Inglesi fu dal Pontefice Agatone mandato in Inghilterra e per assistere al nazional concilio, che doveva celebrarvi l' Arcivescovo Teodoro, e per insegnare nel Monistero, che in onor di San Pietro aveva in quell'Isola fondato un' altro Abbate per nome Biscopo, l'annuo corso, e la maniera di cantare i divini uffizj, come nella Chiesa di San Pietro di Roma si praticava. Nè solo dal Venerabil Beda è chiamato Abbate questo Giovanni, ma questo titolo gli vien dato nello stesso Concilio Romano celebrato sotto il Papa Agatone. (2): *Coeperunt simul omnes unanimiter quaerere, et invenerunt Christo auspice, virum Venerabilem Joannem Archicantorem Ecclesiae Sancti Apostoli Pe-*

(1) Beda de Monast. Wiremuthensi l. 1. c. 6. Flor. Wigorniens. p. 564. Henrico Huntundinense histor. l. 4.

(2) Apud Spelman. tom. 1. conc. Britan. p. 160. Labbe tom. 7.

tri, *et Abbatem Monasterii Beati Martini*, *qui a Roma per jussionem Beati Agathonis in Britanniam est directus*. E dee notarsi di più, che questo Abbate del Monistero di San Martino viaggiando come a vero Monaco si conveniva, alloggiò, al dire di Beda, nel Monistero di San Martino di Tours amorevolmente accolto da' Confratelli, e alcuni ne scelse per compagni del viaggio, e dell'impresa, e finalmente nello stesso Monistero fu sepolto, allorchè sorpreso da gravissima infermità morì nel suo ritorno dall' Inghilterra. Tutto questo racconto non ci presenta un vero Monaco in quel Giovanni? Ma io credo, che non possa alcun dubitare del vero Monachismo de' Vaticani Monisterj, se voglia considerare quanto trovasi da antichi Scrittori narrato di San Leone Quarto. Questo Pontefice, dice il suo Biografo presso Anastasio, lasciò i suoi Genitori per ritirarsi, ed attendere agli studj nel Monistero di San Martino presso la Basilica di San Pietro, ed ivi non solamente apprese le lettere, ma tanto si distinse nella pietà, che non già a guisa di fanciullo, com'era egli allora, ma come un perfetto Monaco vi dimorò, e servì a' Monaci di esempio per il miglior servigio di Dio. *Hic primum a Parentibus ob studia literarum in Monasterium Beati Martini Confessoris Christi*, *quod foris muros hujus civitatis Romanae juxta Ecclesiam* B. *Petri Apostoli situm est*, *quousque sacras literas plenitus disceret*, *sponte concessit*; *ubi non solum literas didicit*, *verum etiam in studio sanctæ conversationis non quasi puer*, *sicut tunc erat*, *sed velut perfectus Monachus mansit*. *Cujus etiam piæ conversationis exemplo alii sub eodem monachico degentes ritu*, *omnipotenti Domino plus devote serviebant*, *eratque cum illis quasi unus ex illis*. Nella stessa maniera vien lodato quel Santo Pontefice da Flodoardo: *Monachos interque probatos - Integer elucens monachus probitate supremus*. *Degit ut extremus*. E Pietro Mallio si accorda mirabilmente cogli altri due sopraccitati autori: *Leo IV*. *vixit in Monachico proposito longo tempore in monasterio Sancti Martini post Sanctum Petrum*

ad servitium ejusdem Apostoli: Chi considerando tutte queste testimonianze non riconosce veri monaci nel Monistero di San Martino non riconoscerà veri Monaci in alcun Monistero del mondo. Per quello di Santo Stefano maggiore evvi un altro passo di Flodoardo relativo al Pontefice Pasquale Primo, che n' era stato Abate: *Susceptor peregrinorum, solator egentum; Unde clarus meritis Monachorum effulserat Abbas*. E parlando in generale può vedersi negli annali Benedettini del Mabillon, (1) che un Abbate Farfense per nome Tommaso andò a Gerusalemme con un altro Monaco per nome Martirio, ch' era Abbate di un de' nostri Monisterj Vaticani, e insieme col medesimo dopo tre anni andò a riformare il Monistero di Farfa, la qual riforma non sarebbe certamente stata intrapresa da un Monaco *di puro nome*. Presso lo stesso celebre scrittore trovasi all'anno di G.C. 718, che Ina Re degli Anglosassoni abbracciò la professione Monastica in un monistero contiguo alla Basilica Vaticana, e l'Henschenio nel di lui elogio prova, che quel Principe professò la regola di S. Benedetto. Tuttociò sarebbe inconciliabile col supporre, che ne' Monisterj Vaticani altri non esistesser, che laici non obbligati ad alcuna *regola* Monastica, e parmi ridotta quasi all' evidenza la proposizione, che abbiamo intrapreso a provare cioè, che ne' Monasterj Vaticani esistesser Monaci *propriamente detti*. La storica evidenza per altro di questa verità punto non toglie di pregio al Capitolo Vaticano, poichè sebbene gli abitatori de' Vaticani Monisterj fosser veri Monaci, non per questo non erano ancora *veri Canonici* di San Pietro. Nella chiesa di Cantorbery in Inghilterra osserva il sopralludato Mabillon (2), *nullum a beato Augústino, nisi de Monachico ordine umquam Pontificatui Cantuariensi præsedisse*. Chi dalla serie degli Arcivescovi Cantuariensi volesse togliere tutti quelli, che da principio furono assunti dall' ordine monastico a quella catedra, dovrebbe con ragione riputarsi un capriccioso storico per

(1) Lib. 17. an. 681. §. 20. (2) Ann. Bened. lib. 10. n. 13.

non dire insensato. Ora alla medesima taccia soggiace senza dubbio egualmente chi dalla serie de' Canonici di San Pietro volesse togliere i primi monaci de' quattro Monisteri, giacchè come gli Arcivescovi Cautuariensi non lasciavano di essere Arcivescovi perchè eran Monaci, così non lasciavan di essere veri Canonici i Monaci Vaticani.

Nè vuolsi qui negare la molta probabilità dell'opinione del grande Onofrio Panvini, il quale sospettò, che oltre i Monaci vi fosser contemporaneamente anche de' Canonici non Monaci addetti al servizio della Basilica Vaticana (1). *Nam quod Monaci*, egli dice, *apud Sanctum Petrum permansisse leguntur, Clericos sæculares non excludit. Ii enim psalmodiæ tantum vacabant, hi cantandis missis, et Sacramentis exhibendis intenti erant, a quibus ministeriis monachi tunc arcebantur, quum laici tunc essent, et horarum canonicarum cantui tantum attenderent*. A questa simultanea esistenza di Monaci, e di Cherici secolari nella Basilica Vaticana non vuol consentire l'erudito Sig. Cancellieri, mentre l'uffizio di cantar Messe, e di amministrare i Sagramenti era affidato non già a que' Cherici, che immagina il Panvini, ma bensì ai Cardinali Ebdomadarj, su de' quali egli scrive un intero Capitolo. Ma le Messe, che cantavano i Cardinali Ebdomadarj erano certamente le Messe Conventuali, oltre le quali non può dubitarsi, che non si celebrassero nella Basilica altre Messe, e specialmente quelle, che chiamavansi *matutinali* ricordate più volte nelle Costituzioni Vaticane, le quali erano le Messe, che noi diciamo *de' Morti*. Queste eran senza dubbio celebrate da altri Sacerdoti diversi dagli Ebdomadarj. Oltre ciò l'amministrazione de' Sagramenti richiedeva la continua permanenza di altri Preti diversi dagli Ebdomadarj, che non si portavano alla Basilica, se non che nell'ora della Messa Conventuale com'è evidente dal decreto, che abbiam citato di San Simplicio. (2) Il sospetto

(1) De Præst. Bas. Vatic. T. 3. p. 19. apud Cancellar. tom. 3. p. 1587.

(2) Da tal sospetto non mostrasi alieno il Crescimbeni: Storia del-

di Onofrio Panvini mi sembra assai ragionevole, se vogliasi aver riguardo alla testimonianza addotta di sopra del Biografo di S. Leone Quarto. Imperciocchè si dice ivi, che quel Pontefice avea dato tanto saggio di pietà, che sembrava un Monaco perfetto, e si pone in paragone la condotta di quel fanciullo con quella de' perfetti Monaci, il quale paragone sembra, che non potesse aver luogo, se da una parte i Monaci del Monistero di San Martino non fossero stati *veri Monaci*, e dall' altra il fanciullo non fosse stato un *Cherico secolare*. Si dice in secondo luogo, che all' esempio di S. Leone anche gli altri *sub monachico degentes ritu, omnipotenti Deo plus devote serviebant*, e pare, che la virtù del Cherico secolare servisse di esempio ai monaci. Ma quello, che assolutamente mi persuade a credere, che San Leone non fosse un vero Monaco, sebbene fra *veri* Monaci dimorasse, si è la conclusione di quel racconto: *eratque cum illis, quasi unus ex illis*: imperciocchè se fra loro si portava, come se fosse stato uno di loro, bisognava dire necessariamente, che frall' uno, e gli altri vi fosse qualche differenza di professione, e questa non poteva essere, se non che la chericale, e la monastica. Dopo di ciò può sospettarsi egualmente, che anche gli altri Pontefici, che passarono la loro gioventù in que' Monisterj, de' quali si chiama perciò San Pietro lor *nutritore* presso Anastasio, non fossero, se non che Cherici, e che, come questi, altri Cherici pur dimorasser fra i Mo-

la Chiesa di S. Maria in Cosmedin lib. 2. cap. 1. p. 248.: Se pur non volessimo dire, che tali monaci quivi stessero nella guisa, che a tempi di Gregorio III. . . . . . Monaci altresì abitavano la Basilica Vaticana, e Monaci la Lateranense; ma così che, sebbene eglino vi facevano le loro funzioni, nondimeno quelle Basiliche venivano nello stesso tempo uffiziate da Preti secolari: Anche il Muratori dopo aver mostrato, che nel Vaticano eranvi più monisterj soggiunge: *Interea ex Anastasii verbis nuper adductis intelligimus functos tunc fuisse Monachos pio illo munere quod proxime sequenti sæculo pro decantandis psalmis, et hymnis ad Canonicos delatum est in Templis sæcularium; etsi ne tunc quidem desiderarentur Præsbyteri sæculares ad illorum regimen, et sacra facienda*. Mur. Dissert. 65. de Monachis.

naci per apprender le lettere, e insiem co' Monaci servissero la Basilica Vaticana. Nè mi fa maraviglia, che in Flodoarsi trovi chiamato *Monaco* San Leone, perchè un Poeta potea chiamar *Monaco* anche chi non l'era, se non di nome, e di santità, e molto meno, che Pietro Mallio asserisca, ch' egli visse *in Monachico proposito*, poichè ciò potea bene intendersi anche di chi ci viveva volontariamente. Ed ecco, che anche quelli, che temono di oscurare il Capitolo Vaticano nel riconoscer veri Monaci in quel Monistero, possono consolarsi di aver trovato fra' Monaci anche de' Cherici secolari, co' quali possono continuare scrupolosamente la lor serie canonicale senz' arrestarsi nel monachismo. Nè tal mescolanza di Canonici Monaci, e secolari dee sembrar cosa straordinaria, o inverisimile, poichè la storia Ecclesiastica ce ne somministra moltissimi esempj. Ugone Arcivescovo Rotomagense ci mostra un Capitolo composto tutto insieme di Monaci, di Canonici Regolari, e di Canonici secolari, i quali tutti, perchè nelle ore consuete si radunavano insieme alla recitazione de' divini uffizj, eran tutti chiamati Canonici (1). *Ex his Clericis aliqui proprietate rejecta, sua simul habent communia in unitate Canonica, tam Regulares Clerici, quam Cænobitate Monachi. Aliqui vero sæculares nuncupati servitio ecclesiæ deputantur, et quia Canonicas simul in Ecclesiis horis statutis laudes persolvunt, etiam Canonici nominantur: præbendas tamen suas dividendo partiuntur*. Di più: *Refert*, dice il Tomasino (2), *Adamus nobilis historiæ scriptor, Unuanum Archiepiscopum Hamburgensem in Borealibus primum Ecclesiis instituisse meram Clericorum Congregationem, cum hactenus coetus religiosi omnes indiscriminatim fere Monachos simul, Clericosque complecteretur*. E riportando le parole dello Storico così prosiegue: *Unuanus primus omnium congregationes ad Canonicam regulam traxit, quæ ante quidem mixta ex Monachis, et Canonicis conversatione degebant*.

(1) Hugo Rotom. Arch. l. 3. contr. Hær. c. 2. (2) Thom. p. 1. l. 3. c. 11.

Aliud ejusdem rei suggeritur exemplum , dice in altro luogo lo stesso Tomasino , *ab Auctore vitæ Sancti Meinverci Paterbonensis Episcopi , Ecclesiæ videlicet Bremensis , ubi indiscriminatim Canonici , Monachique ita permixti erant , ut non facile alii ab aliis secernerentur . At Archiepiscopus Lubentius minus probans tam diversa proposita in unum confundi , quidquid monasticæ conversationis supererat , obduxit , expunxitque* (1) : Altri moltissimi esempj di cotal mescolanza troverà nello stesso Tomasino chi vorrà scorrere tutto il suo libro terzo della parte prima , come anche vi troverà esempj infiniti di Canonici tutti Monaci , e veri Monaci , e specialmente nelle Chiese d' Inghilterra , delle quali così scrive . *Augustinus, et Laurentius Apostoli Anglorum ex grege monachorum egregii ipsi erant , et omnibus Angliæ Episcopalibus Ecclesiis pro Canonicis monachos esse voluerunt* . . . . . E poco dopo così egli conclude : *In ipsa Beati Petri Ecclesia a simillima monachorum congregatione decantabantur divinæ psalmodiæ officia* (2) Nè mancano esempj anche domestici di Roma stessa , in cui potrebbe facilmente dimostrarsi , che molte Basiliche furon servite da' monaci , e che questi ne furono i Canonici da principio .

Per la qual cosa o vogliasi approvare la simultanea esistenza di monaci , e chierici sospettata dal Panvini , o non vogliasi ammettere ne' Monisterj Vaticani altri che monaci , resta sempre ferma , e incontrastabile la remotissima istituzione del Capitolo Vaticano . Poichè non dovendosi far quì una questione di puro nome , ed essendo certo , che per Canonici intender si debba un corpo di ministri addetti alla divina salmodia in una Chiesa , sempre che trovisi sin dal quarto secolo un corpo di ministri addetti alla salmodia nella Basilica Vaticana , trovansi egualmente sin dal quarto secolo istituiti i Canonici della Basilica Vaticana , o essi fosser monaci , o non lo fossero . Che poi gli abitatori de' Vaticani monisteri altro non fossero , che un corpo di mi-

(1) Thomas p. 1. lib. 3. cap. 19. (2) Thomas p. 1. lib. 3. cap. 17.

nistri addetti alla salmodia nella Basilica Vaticana, oltre che nessuno ne ha mai dubitato, si troverà ben dichiarato a suo luogo, allorchè sì dovrà parlare delle loro funzioni. Intanto giacchè si è incominciato a parlare del Monachismo de' Canonici Vaticani, non sarà fuor di proposito il ricercare; com' essi dallo stato di monaci passassero a quello di Canonici Secolari.

CAPITOLO IV.

Come e quando i Canonici Vaticani passassero dallo stato di Monaci a quello di Canonici Secolari.

L' epoca precisa del total cangiamento de' Canonici Vaticani, il tempo cioè, in cui tutti gli avanzi dell' antico monachismo estinguendosi, dieder luogo ad un capitolo di Canonici Secolari, che vivevan bensì in comune, e nella medesima casa, ma più non serbavan vestigio degli antichi monastici istituti, io la credo non pur difficile a stabilirsi per inopia di monumenti, ma ben anche a rinvenirsi impossibile. Imperciocchè se il cangiamento fosse stato momentaneo, vale a dire, se tutti ad un tratto i monaci ne fosser partiti, o cacciati, e tutti ad un tratto sostituiti i Canonici, allora sì, che la memoria di questo fatto o non sarebbe perita del tutto, o sarebbe facile di farla rivivere. Simili vicende accadute replicatamente nella Basilica Lateranense non sono state sepolte nell' obblio. Nella Vaticana però questa mutazione istantanea probabilmente non vi fu mai, e il passaggio de' Monaci a Canonici secolari fu l' opera di qualche secolo.

Generalmente l' origine de' Canonici secolari nelle Catedrali altra non fu, che la depravazione de' Monaci, i quali dalla loro prima istituzione degenerando, e il rigore dell' antica disciplina rilassandosi insensibilmente, era poi più facile di assoggettarli alla regola più mite de' Cano-

nici, che di ricondurli alla primiera osservanza. (1) *Ita*, dice il Tomasino, *Canonicorum in Cathedralibus origo alia non fuit, quam depravatio Monachorum. Proclivius erat Monachos degeneres permittere, ut in saeculares omnino desciscerent, quam adducere, ut in regularem sese reflecterent disciplinam*. Infatti dall' ottavo secolo in giù molte Chiese passarono dal servigio de' Monaci a quello de' Canonici secolari, pe' quali aveva già nella sua Chiesa di Metz compilata una Regola Crodogango (2). Altra origine de' canonici secolari fu ancora la depravazione dello stesso clero secolare, alla quale volendosi porre un argine, furono i chierici secolari obbligati a separarsi dal consorzio degli altri, e a vivere in comune nello stesso claustro. *Tanta enim in clerum pene omnem*, nota il medesimo Tomasino, *exundaverat incontinentiae colluvies, ut cohiberi eam desperatum sit, nisi clerici superiores omnes a saecularium conturbernio abjuncti, in claustra compingerentur, ubi Sanctitatem Sacerdotii Religiosae vitae exercitiis coniungerent* (3). Un tal decreto riguardante la vita claustrale de' chierici fu promulgato ne' due Concilj Romani celebrati sotto Niccolò Secondo, ed Allessandro Secondo, e non può dubitarsi, che con quello non s' intendesse d' istituire un collegio di chierici meramente secolari, poichè lasciavasi loro il possesso de' lor privati patrimonj. Questo è ciò, che la Storia Ecclesiastica c' insegna rapporto al cangiamento de' Monaci in Canonici, e all' istituzione de' Canonici secolari. Parlandosi poi specialmente della Basilica Vaticana, se vogliasi ammettere il sospetto del Panvini esposto nel capitolo precedente, cioè, che l' esistenza de' Monaci sin da tempo immemorabile non

(1) part. 1. lib. 3. cap. 19.

(2) Mabillon. ann. Bened. l. 35. c. 68. an. 959.: Hoc tempore Arduennae Monasterium per 150. ferme annos Monachos habuerat. Inducti sunt dehinc canonici saeculares, aut potius eorum loco Monachi in Canonicos deformati. Id factum dicitur instinctu quorumdam liberiorum Monachorum.

(3) part. 1. lib. 3. cap. 11.

escluda l'esistenza de' chierici, sospetto, ch'è piaciuto di adottare anche al dotto Pietro Moretti Canonico di Santa Maria in Trastevere, il quale discerne a maraviglia da i sette Cardinali Ebdomadarj, che cantavano la messa solenne nella Basilica, gli altri Preti minori ivi da San Simplicio stabiliti, e ricordati anche nella vita di S. Gregorio Terzo presso Anastasio, se vogliasi, io diceva, ammettere questo sospetto, è chiaro, che l'origine de' Chierici secolari nella Basilica Vaticana è necessario ripeterla più assai da lontano, che in tutte le altre Chiese. Anche il Mabillon, che ne' Vaticani monisteri riconobbe veri monaci, come altrove si è veduto, pure approva l'antichissima esistenza di un collegio di chierici nella Basilica Vaticana. *Primis novem Ecclesiae saeculis*, egli dice, *rara in urbe, et forte nulla, praeterquam in Basilica Vaticana, Clericorum collegia erant. In Titulis, ut superius vidimus, unus, aut duo, tresve Presbyteri cum pari fere numero sacrorum ministrorum, rem divinam agebant. In Patriarchalibus adhibebantur Mansionarii, seu custodes Ecclesiarum ad eas ornandas, emundandas, aliaque praestanda, quae necessaria erant; coetera, quae divini cultus erant, aliarum Basilicarum Titulares a Pontifice designati obire solebant. Basilicae Sancti Petri saeculo nono ministri, id est clerici jam addicti erant, quos Amalarius se interrogasse dicit in praefatione altera ad libros de Ecclesiasticis Officiis, quot orationes soliti essent celebrare ante Epistolam Missae per dies Festos. Responsum autem, quod Amalarius accepit ab Ecclesiae Sancti Petri ministris, uti idem refert in alterius praefationis initio in quatuor libros de Eccl. Offic. ad Ludovicum Pium, tamquam a Romana Sede acceptum transmisit*. Oltre questa interrogazione di Amalario, le di cui parole son queste: *Postquam scripsi libellum, qui a parvitate mea vocatur de ecclesiastico officio, veni Romam, interrogavique Ministros Ecclesiae Sancti Petri*: nelle quali nomina semplicemente ministri, non già chierici, in altro luogo si spiega più chiaramente, cioè allorchè racconta, che due

erano gli officj notturni, che nella Basilica Vaticana si celebravano nella Natività del Signore, *quorum prius celebratur ab Apostolico in vigiliis, alterum solent clerici canere in Ecclesia Sancti* Petri *cum invitatorio : Christus natus est nobis : nocturnali tempore, quando populus solet ad officium surgere* (1). Ciò posto non può dubitarsi, che Amalario non trovasse nella Basilica Vaticana veri cherici propriamente detti, e diversi da' monaci. Da questa testimonianza però di Amalario non può concludersi, che, allorchè egli venne in Roma, cioè nel Pontificato di Gregorio Quarto, non vi fosser più monaci al servizio della Basilica Vaticana. Poichè in primo luogo, il Biografo dello stesso Gregorio Quarto presso Anastasio nominando le persone addette alla divina Salmodia nella Basilica Vaticana, le chiama col nome di monaci, e in secondo luogo la testimonianza di Amalario, anziche far nascere l'idea di una nuova, o recente istituzione di un collegio di cherici, mi sembra, che altro non faccia, che rinnovare la memoria, e la notizia della *Scuola de' cantori* instituita da San Gregorio il Grande nella Basilica Vaticana oltre l' altra, che aveva fondato per il general servizio delle Chiese di Roma vicino alla Basilica Lateranense. Imperciocchè la fondazione di questa scuola fatta da San Gregorio non può mettersi in dubbio dopo l' immensa erudizione, colla quale l' ha provata il Sig. Ab. Zaccaria celeberrimo illustratore, e difensore della Chiesa Romana (2). Or le testimonianze di Amalario riguardando evidentemente alcune cose, che son proprie dell' officio de' cantori, e non già de' monaci unicamente addetti al canto de' Salmi, non è maraviglia, ch' egli non ricordi i monaci, ma solo i Cherici che doveano certamente essere della scuola de' cantori istituita da San Gregorio. Per la qual cosa non potendosi porre in dubbio, che sin da tempi di quel Pontefice non avesse la Basilica Vaticana alcuni ministri diversi da' monaci, e

(1) de ordine antiphonarii c.13. et Sacramentarii Gregoriani auctore.

(2) In dissert. de Antiphonarii,

potendosi congetturare, che fra i monaci stessi abitassero de' chierici secolari, invece di ricercare quando la Basilica Vaticana incominciasse ad esser servita da' chierici secolari, stimo miglior consiglio d' investigar piuttosto, come e quando la Basilica cessasse affatto di esser servita da' monaci.

Al dotto Filippo Dionisi, al quale nel suo opuscolo MS. altrove citato non sembra aggradire la mescolanza di Monaci, e Secolari, che pur si è da noi sinor dimostrata molto verisimile, sembra, che nel nono secolo cessassero di abitar veri Monaci ne' Monisterj Vaticani. A tale intendimento egli arreca non solo un testo di Anastasio nella vita di Stefano Sesto, ove si racconta l' esenzione di alcune gabbelle da quel Pontefice confermata a favore de' Preti, che celebravan quotidianamente la Messa nella Basilica Vaticana, ma altresì un Istromento (1) di enfiteusi tratto dall' Archivio Vaticano, nel quale si sottoscrivono uno Stefano Arciprete di Santo Stefano maggiore, un Giovanni Secondo Prete, e un Benedetto Terzo Prete dello stesso Monistero; e questa antica carta porta la data del secolo decimo (2). Altra carta dello stesso Archivio scritta sotto il Pontificato di Gio. XVIII., vale a dire ne' primi anni del secolo undecimo, novera i nomi de' quattro Arcipreti de' quattro Monisterj. Altre finalmente simili, ma più moderne carte riporta il Dionigj, nelle quali, come nella prima, trovasi sottoscritto un Arciprete, e due Preti di uno de' Monisterj. E queste sono le prove, per le quali gli sembra, che dal nono secolo in giù, altri che Preti secolari non abitassero ne' Monisterj Vaticani, estinto affatto ogni germe di Monachismo. Ma quest' argomento non sembrerà molto convincente a chi si ricordi primieramente, che sin dal tempo di Sant' Agostino i Monaci Romani soggiacevano alla presidenza di un Sacerdote, come si è veduto, e che il Concilio Romano tenuto sotto Eugenio Primo dell' anno 827. can. 27. ordina, che gli Abbati sieno tutti Sacerdoti per ispirare mag-

(1) cap. 61. fasc. 221. (2) cap. 61. fasc. 390.

gior rispetto, e molto più a chi voglia osservare, come si è già da noi osservato, che San Leone Nono nell'undecimo secolo ordinò, che de' Monaci esistenti nel Monistero di Santo Stefano Maggiore due se ne ordinasser Preti per l'amministrazione de' Sagramenti (1) *Et duo Presbyteri inibi ordinentur de Collegio prædicti Monasterii, qui die noctuque officium laudis Domino reddant, et Populo necessaria ministrent*. Il qual decreto se prova per una parte, che nel Monistero di Santo Stefano maggiore i Monaci generalmente eran *laici*, giacchè vi era bisogno di uno special comando per farne ordinar *due Sacerdoti*, prova altresì, che il trovare il titolo di *Preti* nelle sottoscrizioni di quelle carte non esclude, che que' Preti non fosser Monaci, e appunto il Mabillon dimostra assai diffusamente, che in que' tempi i Monaci Preti, o Diaconi, che sottoscrivevano, lasciavano il titolo di Monaci (1). A queste non disprezzabili difficoltà, che possono opporsi al sistema del Dionigi, se ne può aggiungere anche un'altra tratta dalle costituzioni de' Pontefici assai più moderni di S. Leone Nono, come Urbano Terzo, e Clemente Terzo, le quali sono indirizzate non solamente ai Canonici della Basilica Vaticana, ma altresì ai Rettori de' quattro Monisterj, di modo che sembra, che vi fosser Canonici fuori de' quattro Monisterj, sembra, che i loro *Rettori* fossero eziandio Canonici, e questi Rettori dovean senza dubbio presiedere a un qualche Collegio di persone abitanti in detti Monisterj, le quali però non sono nominate. Infatti da Adriano Quarto si trova già ricordata la Canonica, cioè una casa diversa da' quattro Monisterj, nella quale abitavano i Canonici, e Clemente Terzo posteriore di parecchj anni ad Adriano Quarto prosiegue ad indirizzare i suoi diplomi anche ai Rettori de' quattro Monisterj, malgrado l'esistenza della Canonica. Sicchè, rimettendo sempre le mie congetture al giudizio degli

(1) Bull. Vat. Tom. 1. p. 31.

(2) Annal. Ben. ann. di G.C. 718.

eruditi (1) io inclino a credere, che oltre i Cherici secolari, e i Preti diversi da' Monaci stabiliti nel Vaticano da San Simplicio, e ricordati nella vita di Gregorio Terzo, e sospettati dal Panvinio, e oltre la scuola de' Cantori fondatavi da San Gregorio Magno, nella quale oltre i tre cantori, e il Primicerio, che vi stabilì quel Pontefice, convivevan senza dubbio, molti altri cherici, oltre tutti questi, io diceva, vi rimanesser sempre de' Monaci sino al secolo duodecimo, nel quale certamente cessò affatto il Monachismo nel Vaticano. Io credo infatti, che la corruzione, e il rilassamento della disciplina Monastica, che si osservò in generale ne' Monisterj di Occidente dall' ottavo secolo in giù, non si osservasse egualmente ne' Monisterj di Roma, e specialmente ne' Vaticani, poichè i Pontefici Romani, che mai non cessavano di scrivere esortazioni, e fulminare anatemi contro la scostumatezza de' Monaci, non avran certamente lasciato degenerare al par degli altri quelli, che avevano sotto gli occhj loro. E perciò, anzi che derivare il cangiamento de' Monaci in Canonici della corruttela de' primi, nel qual caso converrebbe ammetterlo sin dal secolo nono, amo meglio di derivarlo dal decreto de' due concilj Romani, che ho nominati, risguardante la vita claustrale di tutti i Cherici maggiori (2). E molto probabile, che questi

(1) Vetustissima erat in Ecclesia consuetudo tradendi scholæ cantorum nobiliores pueros, qui in Ecclésiasticis rebus erant instituendi, quod etiam legitur et de S.Leone II., et de Sergio I. Vignol. in Sergio II. num. 3.

Costantinus Cajetanus not. 26. ad Vitam Gelasii II. ap. Murator. tom. 3. Rerum Italic. p.393. : Omnes qui per 600. illos annos (nimirum a 500. ad 1100.) vixere S. R. E. Cardinales, quemadmodum Archiepiscopos et Episcopos præsertim in occidente, ex Benedictinis claustris assumptos fuisse facile credet qui perpenderit eo 600. annorum spatio Romanæ Ecclesiæ Chorum ex Monachis constitisse Canonicis, et Clericis Benedictinis vel in Lateranensi SS. Salvatoris, vel in Vaticana S. Petri Accademiis quæ scholæ cantorum nomine insigniebantur.

(2) Nella Basilica di San Paolo la corruttela de' Monaci non basiò per introdurvi i Canonici secolari, ma si pensò piuttosto a correggere i primi. Mabillon. an. Ben. ad an. 1000. l.51.n.129. : Per id tempus S.Pauli

Cherici di Roma obbligati a vivere in comune accorressero in gran parte al Vaticano nella Canonica, che prima di tutti vien rammentata alla metà del secolo duodecimo da Adriano Quarto, e prima forse, che questa fosse fabbricata, o dopo che fu riempiuta del numero, di cui era capace, si ritirassero ancora ne' Monisterj vicini, e incominciassero a farlo appena promulgato quel decreto dopo la metà del secolo undecimo. I Preti, e Cherici maggiori, che in folla si ritiravano ne' Chiostri del Vaticano o per divozione verso San Pietro, o per esser partecipi de' molti civili, e spirituali privilegj della Basilica, o finalmente per maggior commodo delle funzioni, dovettero per necessità far diminuire a poco a poco il numero de'Monaci, i quali facilmente sotto Alessandro Terzo erano ridotti a nulla. E sebbene sotto Urbano Terzo, e Clemente Terzo si trovino ancor nominati i Rettori de' quattro Monieterj, tuttavia io sospetto, che a quell'epoca cotali Rettori null'altro fossero, che quattro Canonici, a' quali si affidava la cura non già de' Monaci, che più non vi erano probabilmente, ma delle Chiese, o degli Oratorj annessi ai Monisterj, de' quali amministravan le rendite, e tenean conto delle oblazioni. Infatti dopo di questi due Pontefici più non trovansi nominati codesti quattro Rettori de' Monisterj, e Innocenzio Terzo al principio del decimoterzo secolo non nomina più nè anche i Monisterj, ma solo le Chiese annesse, come soggette al Capitolo Vaticano. Il che dà a congetturare, che spopolati i Monisterj, si conobbe forse essere inutile d' amministrare le rendite di ciascuno partitamente dai respettivi Rettori, de' quali non vi fu più bisogno tosto,

in urbe Monachis depravatis, Ottoni Augusto suggestum est, ut in eorum locum Canonici substituerentur. Imperatori id animo excogitanti, S. Paulus in somnis apparuisse dicitur, ac monuisse ne id faceret. Non enim expedit cujusvis Ecclesiastici ordinis etsi depravati immutare propositum, sed unumquemque in illo judicandum ordine, in quo Deo serviturum se devovit. Emendari proinde oportere prave viventium mores, non statum immutandum. His monitis flexus Imperator de emendatione Monachorum cogitare cœpit.

che il Capitolo le riunì nella massa comune. Anche Pietro Mallio, e il Canonico Romano suo interpolatore, che scrissero ambedue dopo la metà del secolo duodecimo, anzichè ricordare i Monaci, parlano assai poco de' Monisterj, e nominando i beni del Capitolo non danno mai sospetto di alcuna divisione, e nel descrivere la funzione de' Pallj, altri ministri non accennano, se non che i Canonici, e i Mansionarj. Su de' quali, siccome da antichissimo tempo addetti anch'essi al servizio della Basilica Vaticana, stimo di dovermi alquanto trattenere in questo luogo descrivendo le loro qualità, e i loro uffizj.

CAPITOLO QUINTO

De' Mansionarj Vaticani.

Que' custodi delle Chiese, che in Greco (1) *Paramonarii* o *Prosmonarii* si dissero, cioè: *permanentes*: si chiamarono in latino (2): *Custodes Martyrum, Excubitores, Mansionarii, Custodes*. E non può dubitarsi, che moltiplicandosi le Chiese sotto Costantino, ciascuna non avesse i suoi custodi non solo per aver cura delle suppellettili, e de' preziosi donativi, che vi si conservavano, ma per guardarle ancora specialmente ne' primi tempi dagl' insulti de' Gentili, e degli Eretici. La Basilica Vaticana dovette certamente prima di qualunque altra avere i suoi Custodi, perchè più di ogni altra arricchita dagl' Imperadori di pregevoli doni, e perchè, siccome situata ancora fuor di città, potea più facilmente soffrire le rapine de' ladri, e gli insulti degli Eretici.

Nel quarto secolo vi erano certamente de' custodi, o Mansionarj nella Basilica Vaticana. Imperciocchè Sant'Atanasio (3) nella Storia degli Ariani narra, che Papa Liberio si

(1) Conc. Constant. sub Menna act. 5. Conc. Calcedon. can. 2.

(2) Anast. Bibl. in S. Sylvestro. Aldreval. lib. 1. de mirac. S. Bened.

(3) Hist. Arian. ad Monach. n. 35. 36.: At Eunuchus indignatus non tam quod subscribere condemnationi renueret Liberius, quam quod illum hæresi adversarium comperisset, oblitusque se coram Episcopo stare acriter interminatus cum donis abit, nefariamque rem ag-

adirò forte un giorno contro de' Custodi della Confessione Vaticana, ch' egli chiama *Petri Apostoli Martyrium*, perchè avea permesso ad un certo Eusebio Eunuco di Costanzo fautore degli Ariani, di deporre nella Confessione medesima alcuni doni, che Costanzo avea mandati, i quali, come un sagrifizio macchiato dall' eretica empietà, dovea rigettare (1). Sozomeno accenna pur l'esistenza di tali custodi al principio del quinto secolo, allorchè da Alarico fu presa e saccheggiata la città, narrando che un soldato di quel Re avea lungamente tentato per fin colle minaccie una bella Romana, ma trovatala inespugnabile nella fedeltà conjugale, lodando insieme e maravigliandosi della pudicizia di lei la condusse alla Basilica Vaticana, e consegnatala ai *Custodi*, loro sborsò la somma necessaria per sostentarla, e custodirla sin che a suo marito tornasse. Allorchè poi con ispecial legge da San Leone fu ordinato, che il sepolcro degli Apostoli fosse custodito da' Custodi (2), *qui dicuntur cubicularii ex Clero Romano*, furon forse aggiunti agli antichi Mansionarj laici altri Mansionarj cherici per maggior decoro di quel Santuario.

Due fra gli antichi Mansionarj Vaticani furon molto illustri per santità, e degni degli elogj del Papa S. Gregorio (3), e furon essi San Teodoro, e Sant' Abondio. Del primo narra egli una visione, di cui l' onorò San Pietro per lodarlo della sua diligenza nell' aver cura de' lumi, che ardevano nella sua Basilica (4). Del secondo narra un miracolo fatto nel risanare una fanciulla paralitica, la quale pregando incessantemente San Pietro per liberarsi da quella infermità, l' Apostolo le comparve una notte, e la consigliò di

grèditur, quæ a Christianis quidem abhorreat, majorisque sit audaciæ, quam quæ spadonem deceat. Saulis quippe prævaricationem imitatus, profectusque ad Martyrium Petri Apostoli, ibi dona illa apposuit. Re comperta Liberius adversus loci custodem graviter successuit, quod non prohibuisset hominem ipsaque dona, ut illicitum sacrificium abjecit.

(1) Lib. 9. hist. cap. 10.

(2) Anast. Bib. in Leon. I.

(3) Lib. 3. Dial. cap. 24.

(4) Cap. 25.

cercare di Abondio Custode, al quale presentatasi a nome di San Pietro, il Santo Custode la prese per mano, e la fece sorgere risanata. Ad onore di questo Sant'Abondio era nel duodecimo secolo dedicato un altare nella Basilica Vaticana come attesta Pietro Mallio (1), e il Mabillon sospetta, che quel sant'uomo operator di miracoli nel sepolcro di San Pietro, che vien ricordato da Fortunato nella vita di S.Remigio, niuno altro sia, che questo Sant'Abondio, che per corruzion di vocabolo fu detto anche Aconzio (2). Dell'uno, e dell'altro se ne fa memoria nel Martirologio Romano, e se ne celebra la festa dal Clero della Basilica, e l'uno e l'altro dovette vivere senza dubbio poco prima di San Gregorio, accennandolo egli chiaramente ne' luoghi sopraccitati.

Lo speciale officio de' Mansionarj era quello di tener monde le chiese, di chiuderne le porte, di custodirne le lampade, e di fare tutte le altre cose necessarie all'ornamento, e alla decenza delle medesime. Costanzo Mansionario della Chiesa di Santo Stefano della Città di Ancona, ne custodiva i lumi per testimonio di San Gregorio (3), e lo stesso facea San Teodoro nella Basilica Vaticana, come si è veduto. Per riguardo poi alla custodia delle porte, racconta (4) San Gregorio Turonense, che a tempo di Teude Re de' Goti, cioè circa la metà del sesto secolo una notte si addormentò in un angolo della Basilica un pover'uomo alquanto alterato dal vino, e: *clausis de more ostiis*: non fu cacciato da'custodi. Nè fa maraviglia, che lasciasser dormire in Chiesa quel povero, giacchè essi, sebbene probabilmente avesser la lor casa contigua alla Chiesa (5), come altri mansionarj di altre Chiese avevano, tuttavia mangiavano in una tavola apparecchiata dentro la stessa Basilica, e avendol fatto una volta alla presenza di San Gerardo Vescovo di Toul, egli mal soffrendo quest' indecente costu-

(1) Num. 113.
(2) Turrig. Grot. Vat. p. 181.
(3) Lib. 1. Dialog. cap. 5.
(4) Lib. 2. hist. Franc. n. 7.
(5) Apud Script. mirac. S.Mauri Abb. Cap. 10.

me li cacciò colla sua verga Pastorale (1). Non già per dormire, ma per continuare le sue preghiere tutta la notte erasi fermato nella Basilica Sant' Amando, che circa l' anno 627. erasi in Roma portato per divozione. Uno de' Mansionarj, chiuse le porte, secondo il costume, e visitando in giro gli angoli più nascosti della Basilica per assicurarsi dalle insidie di qualche ladro, e trovato Sant' Amando, ch' ei punto non conoscea, non senza ingiurie, e contumelie ne lo cacciò (2). L' antico scrittore della vita di Alessandro Terzo narra, che da' custodi della Basilica Vaticana ne fu prudentemente lasciato libero l' ingresso a Federico Barbarossa per salvarla dal fuoco, ch' egli avea già attaccato a' Portici.

Era similmente ufficio de' Mansionarj il custodire i sagri arredi, come era stato ordinato dal Concilio Toletano (3): *Custos solicitus debet esse de omni ornamento ecclesiae, et luminariis, sive incenso, nec non panem, et vinum omni tempore praeparatum ad missam habere debet, et per singulas horas canonicas; signum ex consensu Archidiaconi sonare, et omnes oblationes, seu eleemosinas, seu decimas, cum ejusdem tamen consensu absente Episcopo inter fratres dividat*: E nell' antichissimo ordine Romano pubblicato dal Mabillon si legge (4): *Aquamanus, patenam quotidianam, calicem, scyphos, et pugillares alios argenteos, et alios aureos, et gemelliones argenteos, colatorium argenteum, et aureum, et alium majorem argenteum, amas argenteas, cantatorium, et coetera vasa aurea, et argentea de Ecclesia Salvatoris per manum primi Mansionarii sumunt, et bajuli portant*. E l'eruditissimo Sig. Ab. Cancellieri prova, che nel secolo undecimo essendo stato soppresso l' ufficio del Vestarario fu la cura delle sagre suppellettili affidata ai Mansionarj (5).

Un mansionario della Basilica Vaticana nella notte del-

(1) Acta Episcop. Tullens. cap. 5. Ap. Martene tom. 3. Anecd. p. 157.
(2) Bolland. T. 1. Febb. p. 830.
(3) Lib. 1. Epist. Decret. Sum. Pontif. tit. 2. de officio custod. c. 2.
(4) Num. 3.
(5) Tom. 1. p. 344.

la terza Domenica dell' Avvento preparava al Vescovo il Turribolo, come attesta Benedetto Canonico nel suo Ordine Romano (1). Stefano Papa Sesto ordinò ai Mansionarj Vaticani di distribuire l' acqua, ch' egli avea benedetta per estirpare le locuste, come narra Guglielmo Bibliotecario.

Nella Basilica Vaticana molti erano i Mansionarj, e a diversi uffizj destinati nel secolo undecimo. Alcuni erano specialmente addetti ad una Cappella, o sia ad un Altare della medesima. Si trova in un antico diploma del tempo di Benedetto Ottavo sottoscritto (2): *Joannes Um.* (cioè Umilis) *Clericus mansionarius S. Mariae in Beronica*. Era questi senza dubbio il custode, o il cappellano di quell' Oratorio dal Papa Giovanni Settimo eretto nella Basilica. (3) In altra antica carta trovasi: *Johannes mansionarius Sanctae Petronillae*: (4) E il Torrigio ci assicura, che in un istromento fatto al tempo di Benedetto Nono si legge: *Mansionarius Sanctae Crucis*: cioè, come pare, di un' antichissimo Oratorio così chiamato, del quale parla anche Pietro Mallio. Due diverse classi di mansionarj si distinguevano specialmente nella Basilica Vaticana, altri cioè che si chiamavano mansionarj *de' Canonici*, altri detti mansionarj *dell' olio*. Sono questi due diversi generi di mansionarj indicati in un antico monumento scritto nel 1350., che esiste nell' Archivio della Basilica, ed è così intitolato: *Hoc est exemplum, sive transumptum quorumdum Capitulorum contentorum in quodam libello antiquissimo super antiquitatibus, et consuetudinibus Sacrosanctae Basilicae Principis Apostolorum de Urbe per Petrum Mallii tempore felicis recordationis Domini Alexandri Papae Tertii compilato, et ut in eadem Basilica tutius custodiretur, cathena ferrea cathenato*.

Nello stesso monumento si veggono indicati gli uffizj particolari di queste due classi, e i loro stipendj: *In Dominica Palmarum mansionarii canonicorum recipiunt duos*

(1) Num. 8.
(2) Arch.Basil.caps.61.fasc.223.
(3) Caps. 61. fasc. 222.
(4) Cypt. Vatic. pag. 253.

solidos provenienses pro ramis olivarum; ramos vero palmarum, quos acolythus Domini Papae ad altare Beati Petri defert, recipiunt pro earum praeparatione.

In Assumptione Beatae Mariae habere debent mansionarii canonicorum duos solidos provenienses, et unam libram incensi pro processione imaginis.

In unaquaque die Quadragesimae mansionarius qui vadit ad stationes cum cruce, recipit duos provenienses. Quando it ad Patriarchias quatuor proven. In unoquoque Sabbato unum provens. pro carbonibus thuribuli de oblationibus Crucifixi.

Sull' esposizione poi del Santissimo Sudario, e sulle oblazioni, che ricever si solevano in quella occasione così si legge: *Mansionarii Canonicorum prius habere debent tres provens. pro parandis thuribulo, candelabris, et pluviali: Mansionarii, qui dicuntur de oleo tres provens. pro scala, quam praeparant*. E in altro luogo finalmente: *Canonici instituunt, docent, et corrigunt mansionarios, qui dicuntur de oleo, qualiter Ecclesiae servire debeant, et eos jurare faciunt reliquarum, aliarum rerum custodiam, et omnium, quae ad Ecclesiam spectare videntur.*

Fra i Mansionarj Vaticani però non bisogna trascurar quelli, a' quali era affidata la cura dell' Altare, e della Confessione di San Pietro. Questi certamente riconobbero la loro istituzione da San Leone Magno, come abbiam veduto nel passo di Anastasio altrove allegato. E più di un secolo dopo di San Leone sappiamo la continuazione di tali custodi della Confessione di San Pietro dall' antico Scrittore della vita di S. Verano (1), il quale narrando il viaggio, che quel Santo Vescovo intraprese per visitare il sepolcro di San Pietro, dice, che un Custode della Confessione Vaticana negò di aprirgli il vestibolo della Confessione stessa malgrado le preghiere, e le suppliche del Santo. Per la qual cosa avendo egli, genuflesso al di fuori, orato lungamente, e prima di partire imprimendo devoti baci ne'

(2) Ap. Labbeum tom. 2. novæ Bibliothecæ Mss. p. 691.

Cancelli di quel Santuario, questi miracolosamente si disserrarono, e lasciarono al Santo Vescovo libero l'ingresso. Il che veduto dal Mansionario, si gettò a' suoi piedi, e domandò, ed ottenne il perdono della sua inurbanità. Nell' ottavo secolo vi è memoria di un molto illustre Mansionario della Confessione di San Pietro; imperciocchè il Pontefice San Paolo Primo mandò Legato a Pippino Re de' Francesi Giovanni Mansionario della Confessione della Basilica di San Pietro, com' egli stesso l' accenna in una lettera indirizzata al predetto Re (1). Una legazione tanto importante, e per affari senza dubbio gravissimi affidata ad un Mansionario ci fa credere, che o l' impiego di Mansionario fosse allora riguardato come una dignità, o almeno fosse di un rango assai diverso da quello, in cui è presentemente, giacchè non lo sdegnavano persone così accreditate. Quello, ch' è certo, si è, che i Mansionarj d' allora erano persone Ecclesiastiche. Poichè oltre i Custodi stabiliti nella Confessione Vaticana da San Leone Magno *ex Clero Romano*: abbiam già veduto poc' anzi: *Clericus Mansionarius S. Mariæ in Beronica*: in una carta del Secolo undecimo, e anche nel decimoquinto secolo (2) un documento esistente nel Bollario Vaticano ci attesta, che i Canonici furon chiamati ad assistere ad un contratto di vendita *per Petrum Antonii Martini de Tibure Clericum dictae Basilicae, et Mansionarium*. Il Torrigio (3) anzi sulla fede di un antico monumento dell' Archivio Capitolare asserisce, che non solo i Mansionarj della Confessione di San Pietro eran Chierici, ma formavan collegio, e il loro officio equivaleva a quello dell' odierno Altarista. E certamente aveano essi in somma cura l' altare della Confessione, giacchè nè colle preghiere, nè coll' offerta di trecento lire potè indurli San Gerardo a permettergli di celebrarvi, come atte-

(1) Cod. Carol. tom. 1. pa.221. dell' ultima edizione colle note del Cenni.

(2) Tom. 2. p. 184.

(3) Cript. Vatic. p. 327.

stano gli atti altrove citati de' Vescovi di Toul. Sopra tali Mansionarj della Confessione possono consultarsi il dottissimo Sig. Card. Borgia nell'egregia sua opera sulla Confessione Vaticana, e il Sig. Ab. Cancellieri. Non può dubitarsi però, che fra i Mansionarj Vaticani, che per lo più eran Cherici non si intrudessero talora anche de' laici, come avvenne a tempo di San Gregorio Settimo, di cui il Cardinal Niccolò Rosselli (1) presso il Muratori scrive così: *Hic liberavit ab illicita occupatione sexaginta Mansionariorum Beati Petri Ecclesiam, qui in universa (alias diversa) Oratoria seu ministeria ipsius Ecclesiæ præter majus altare, quadam violentia detinebantur, et cunctas Oratorum advenientium oblationes in usus proprios redigebant. Erant enim cives Romani uxorati, seu concubinarii, barba rasi, et mythrati mentientes oratoribus, et præcipue multitudini rusticanæ Lombardorum, asserentes se Cardinales presbyteros esse, quorum utique oblationibus receptis, indulgentiam eis, et remissionem peccatorum ausu nefario impudenter præstabant. Si occasione custodiendæ Ecclesiæ consurgentes intempestæ noctis silentio, infra, et circa eamdem Ecclesiam multa impune homicidia, rapinas, et varia stupra, et diversa latrocinia exercebant. Quos, sicut diximus, Beatus Pontifex ab eadem Ecclesia non sine multa difficultate removit, et custodiæ curam honestis Sacerdotibus commisit, et tradidit.* Ciò ch' il Rossellio narra di S. Gregorio Settimo, di Gregorio Sesto il racconta Guglielmo di Sommerset detto Malmesburiense con queste parole (2): *Primum Basilicam Beati Petri præoccupans, raptores oblationum vel extinxit, vel fugavit.* Chiunque però de' due Gregorj abbia liberata la Basilica da simil razza di Mansionarj, a noi basta, che quell' ufficio fosse di poi affidato, o restituito ad onesti Sacerdoti, come dice il Rossellio, perchè facendo così i Mansionarj parte del Clero Vaticano, la succinta notizia, che ne abbiam data, non sembri estranea all' oggetto di questa storia.

(1) Tom. 3. part. 1. Rer. Italicar. p. 313.

(2) Lib. 2. de gestis Angl. c. 13.

CAPITOLO VI.

Regole osservate da' Monaci Vaticani. Loro destinazione, ed eccellenza nella recitazione degli officj divini.

La qualità di veri Monaci, e non già di solo nome sembra, che non possa mettersi in dubbio riguardo agli antichi abitatori de' Monisteri Vaticani. La regola monastica però, che da loro si osservava specialmente in principio, allorchè non era peranco conosciuta quella di San Benedetto, che fu generalmente adottata in tutti i Monisterj Italiani, non è così facile a stabilirsi, e lo stesso Mabillon ci assicura, che nel primitivo Monachismo quasi ciascun Monistero aveva la sua propria regola, in alcuni non essendovene altra, che l'arbitrio dell'Abate, in altri la tradizione de' maggiori tenendo luogo di regola scritta (1): *Investigata monachorum occidentalium origine, res postulat, ut de primariis eorum regulis nonnulla etiam delibemus. Ut in Oriente sic et in Occidente tot propemodum typi, ac regulae erant, quot cellae, ac monasteria inquit Cassianus lib. 2. Instit. cap. 2.: aliis pro regula erat abbatis voluntas; aliis modus vivendi majorum usu, ac traditione confirmatus: plerisque leges scriptae impositae. Et quoniam in unum eumdemque scopum regulae omnes, seu verbo, seu scripto traditae collimabant, nempe, ut abdicata penitus rerum omnium tractatione, ac cogitatione, uni se Deo, rebusque spiritualibus dederent, non ita passim uni regulae addicta erant Monasteria, quin aliam inducerent, vel superinducerent pro sui Abbatis arbitrio absque ulla suae professionis mutatione, ullove detrimento; ita ut in uno eodemque coenobio plures insimul regulae scriptae observarentur, detractis, vel assumptis quae pro locorum, ac temporum ratione opportuna videbantur.* In tanta varietà di monastiche regole, e in si profondo silenzio degli antichi monumenti chi

(1) Mabil. ann. Bened. l. 1. n. 13.

potrà discernere qual regola osservassero i Monaci Vaticani? E' verissimo, che la regola di San Basilio tradotta in latino da Rufino Prete di Aquileja a richiesta di Ursejo Abate ebbe gran plauso, e molti seguaci in Italia, come nota lo stesso Mabillon, di modo che San Benedetto medesimo ne fece gran conto, e a' suoi discepoli la raccomandò, come ancor Cassiodoro; ma sembra altresì assai probabile, che i monisteri veduti da Sant'Agostino in Milano, ed in Roma, e quelli, che San Girolamo ricorda nell'epistola trentesima ad Oceano niun'altra regola seguissero, che quella di Sant' Atanasio, e non ne dubita il Noris (1), e se vogliasi riconoscere la prima fondazione de' Vaticani Monasterj da Sant' Atanasio, e da' suoi compagni, che introdussero i primi in Roma gl' istituti monastici, si dovrà accordare, che in quelli piuttosto la regola di Sant' Atanasio, che quella di San Basilio si dovesse introdurre. In Italia se ne conoscevano ancora delle altre, sebben meno usitate, come quella di Eugippo Abate Lucullanense, e quella di Virgilio Diacono, ricordate dal Mabillon. Ma attesa l' influenza, che in cotali monisteri dovevano avere i Pontefici per essere addetti alla loro Basilica di San Pietro, io credo, che le regole ancora ne fossero in gran parte dettate e stabilite col loro oracolo, e in Anastasio Bibliotecario trovandosi, che Sant' Innocenzio primo aveva fatte delle Regole pe' Monisterj: *Hic constitutum fecit de omni Ecclesia, et de regulis monasteriorum*: non posso dubitare, ch' egli non pensasse a stabilirne anche ne' monisterj Vaticani. Ma dappoichè la norma della vita monastica da San Benedetto scritta pel Monistero Casinense, si propagò poi per tutti i monisterj d'Italia, e fu generalmente da' Monaci adottata, non è inverisimile, che anche ne' Monisterj Vaticani s' incominciasse a praticare, anzi non è mancato chi ne' Monisteri Vaticani ha creduto, che abitasse, e presiedesse lo stesso San Benedetto primo Padre de' Monaci circa l' anno cinquecento undici.

(1) Hist. Pelag. lib. 2. cap. 3.

Questi è Costantino Gaetano (1), il quale nella nota 26. alla vita di Gelasio secondo presso il Muratori così si esprime: *Magnum Benedictum sub anno Christi undecimo supra quingentesimum Vaticano praefuisse monasterio Basilicae Sancti Petri, atque ad sacrum ipsius Apostoli corpus plurima patrasse signa virtutum, testatum reliquit Venantius Fortunatus vita S. Remigii tom. 5. Sanctorum apud Surium*: L'opinione di questo Autore mi consolò assai da principio, e mi parve, che non solo accrescesse un pregio di molta considerazione al Capitolo di San Pietro annoverando San Benedetto fra i Monaci Vaticani, ma confermasse ancora colla maggiore evidenza ciò, che ho voluto dimostrare riguardo a que' monaci, cioè, che fosser veri monaci, e non già di solo nome. Ma allorchè volli rincontrare il passo originale di Venanzio Fortunato nella vita di S. Remigio, sul quale quest' opinione tanto gradita si fonda, dovetti, sebben di mala voglia riconoscere, che il Gaetano probabilmente s'ingannò nell' interpretare per nome proprio il nome di *Benedetto*, che Venanzio usò per *aggettivo*. *Ad Sancti Petri sepulchrum*, dice Venanzio, *in Romana Urbe quidam Dei servus cum auxilio sacri corporis etsi plurima patrabat signa virtutum, attamen puellam daemone obsessam liberare nequivit: cumque malus spiritus dictitaret, non nisi Beati Remigii emundatione expelli se posse, parentes puellae, et ipsius benedicti Servi Dei, et Alarici regis Gothorum affatibus suffragati, cum aegrota sobole ad Sanctum Remigium antistitem pervenerunt*. La parola *benedicti* in quel testo non pare certamente un nome proprio, ma un' *aggettivo*, come altre volte l' ha usato lo stesso Venanzio Fortunato. Nel principio di quella vita di San Remigio si legge: *matri suae benedictae Ciliniae*: E nel libro secondo delle geste di S. Cesario d' Arles così introduce a parlare quel Santo Vescovo con Orso prete: *Parcat tibi Deus, benedicte*: e un' altra volta facendolo parlar colle Monache: *non timeatis, benedi-*

(1) Tom. 3. Rer. Italic. p.392.

ctae: Il senso genuino adunque di quelle parole di Venanzio Fortunato si è, che per consiglio di quel *benedetto servo di Dio*, che nella Basilica dimorava, fu que ll' inferma fanciulla condotta da San Remigio. Quel benedetto Servo di Dio potè essere o Sant'Abondio, o San Teodoro, o chiunque altro operatore di miracoli a noi ignoto, ma non già S.Benedetto (1), il quale, come riflette il Mabillon, ancora forse celavasi in Subjaco, nè ancora erasi in Roma divulgata la fama di sua virtù, allorchè accadde il fatto narrato da Venanzio Fortunato, cioè nel regno di Alarico, il quale morì nel 507.; Nè di San Benedetto tanto famoso nell' Occidente avrebbe lo storico scritto: *quidam Dei servus*. Per la qual cosa l' opinione del Gaetano si rende sempre più improbabile, e manifestasi l' inganno, in cui egli è caduto di credere nome proprio un semplice *aggettivo*. Sebbene però non possiamo da Venanzio Fortunato rilevare l' assidua presidenza, ed abitazione di San Benedetto ne' Monisterj Vaticani, è molto verisimile, ch' egli venuto in Roma li visitasse talora, e che le sue regole vi s' introducessero come negli altri Monasterj d' Italia, sebbene spesso moderate, o accresciute da' Pontefici, i quali ne aveano una cura speciale. Il rigore certamente, e l' austerità dovette essere da principio maravigliosa, se ciò, che Santo Agostino racconta de' Monasterj da lui veduti in Roma si deve intendere anco de' Monasterj Vaticani, com' è molto probalile. Imperciocchè non solamente que' monaci si procacciavano il loro vitto con lavori manuali, ma sosteneano talora lunghissimi, ed incredibili digiuni: *Ne ipsi quidem cuiquam onerosi sunt, sed Orientis more, et Pauli Apostoli auctoritate manibus suis se transigunt. Jejunia etiam prorsus incredibilia multos exercere didici non quotidie semel sub noctem reficiendo corpus, quod est usquequaque usitatissimum, sed continuum triduum vel amplius saepissime sine cibo, ac potu ducere*: (2). Ma i lavori ma-

(1) Ann. Bened. lib. 3. n. 16. (2) De morib. Eccl. Cath. lib. 1. cap. 23.

nuali non meno, che le rigorose astinenze dovettero in seguito in que' monisterj cessare, allorchè i Pontefici vollero, che que' monaci fossero principalmente destinati alla divina Salmodia nella Basilica Vaticana, e per tale effetto dotarono i loro monisterj di molti beni, e loro cedettero una parte delle copiose oblazioni, che i fedeli portavano alla Basilica. Imperciocchè sebbene generalmente i monaci attendessero al lavoro, e Sant' Agostino avesse scritto un trattato per esortarveli (1), e sebbene nella Regola di San Benedetto si vegga prescritto, che nelle ore notturne, ed al vespro debbano intervenir tutti i monaci, mentre nelle diurne la maggior parte di essi impiegavasi nel lavoro, tuttavia questo costume, che doveva esser comune ne' monisterj campestri, non era certamente in vigore nella Basilica, dove la santità del luogo, e il concorso de' popoli aveva ai Pontefici fatto credere necessario un culto più solenne e continuo; e questo culto principalmente consisteva nella Salmodia ai monaci affidata. Checchè sia dell' autenticità del decreto di San Damaso altrove citato, che ordinò ai monisterj la recita del Salterio, egli è certissimo, che i monaci erano sin da principio addetti alla Sagra Salmodia. Sozomeno parlando de' discepoli di San Pacomio assicura, ch' essi recitavan dodici salmi la notte, dodici la mattina, e dodici nel vespro. San Girolamo vuole, che chi desidera di esser monaco perfetto impari a memoria il Salterio (2): *Numquam de manu, et oculis tuis recedat liber: discatur psalterium ad verbum. Discas psalmum in ordine tuo, in quo non dulcedo vocis, sed mentis affectus quaeritur.* E in altro luogo parlando della monaca (3): *Assuescat ad orationes, et psalmos nocte consurgere, mane hymnos canere, tertia, sexta, nona hora stare in acie, quasi bellatricem Christi.* E descrivendo altrove un monistero di monache così si esprime (4). *Mane, hora tertia, sexta, nona, vespere, noctis*

(1) De Opere Monachor.
(2) Epist. ad Rustic.
(3) Eistol. ad Laetam
(4) In epitaph. Paulae.

medio, per ordinem psalterium cantabant; nec licebat cuiquam sororum ignorare psalmos. San Gregorio Secondo ristaurò i monisterj contigui alla Basilica di San Paolo, e gli altri vicini alla Liberiana, e ai monaci ordinò, che in quelle Basiliche *nocturnas ac diurnas laudes supremo numini celebrarent*. Gregorio Terzo istituì monachi a San Grisogono, e ristaurò i Monasterj Lateranensi per lo stesso effetto. Gregorio Quarto *ad latus Basilicae S. Mariae Transtyberim Coenobium erexit, ubi monachos canonicos statuit, ut in eadem vetustissima Ecclesia diebus singulis, et noctibus laudes Domini prosequerentur*. Di tutto ciò è testimonio Anastasio Bibliotecario. Senza altre prove potrebbesi per sola analogia argomentare, che anche i Monaci Vaticani fossero specialmente destinati alla sagra Salmodia nella Basilica di San Pietro. Ma non mancano documenti chiarissimi, che non ne lasciano dubitare. S. Gilda Abbate, che morì nell' anno 565. celebrò le notturne vigilie, e il matutinale officio nella Basilica Vaticana, e vi operò miracoli (1). Sappiamo da S. Gregorio Turonense, che nella Basilica Vaticana si cantava la sagra Salmodia nel regno di Teudone Re de' Goti, che corrisponde all' anno 531. (2). Circa quel tempo ancora, allorchè Vitige assediò Roma, e la travagliò per più di un anno, sappiam da Procopio, che sebbene l' esercito fosse per la maggior parte composto d' infedeli, tuttavia le Basiliche di San Pietro, e di San Paolo furono rispettate, e si permise alle persone sagre, che vi erano addette, di continuarvi le ecclesiastiche funzioni (3). Abbiamo già altrove accennato la domanda fatta al Pontefice Agatone da Benedetto Biscopo Abbate del Monistero Viremutense in Inghilterra di seco condurre in quell' Isola Giovanni Arcicantore della Chiesa di San Pietro, e Abbate del Monistero di San Martino: *quatenus in Monasterio suo cursum canendi annuum, sicut ad Sanctum Petrum Romae agebatur*, edo-

(1) Mabillon. Act. Sanct. Bened. tom. 1. pag. 138. et 147.

(2) Histor. Franc. lib. 2. num. 7.

(3) Procop. l. 2. de bel. Goth. c. 4.

ceret . Sappiamo, che *egit Abbas Joannes, ut jussionem acceperat* Pontificis; *et ordinem videlicet, ritumque canendi, ac legendi viva voce praefati monasterii cantores edocendo, et ea, quae docebat etiam literis mandando, quae hactenus in eodem monasterio servata, et a multis jam sunt circumquaque transcripta* (1).Dalle quali parole del Venerabil Beba non raccogliamo solamente, che i Monaci Vaticani erano addetti alla sagra Salmodia, ma di più, che i loro riti, e la lor disciplina era celebre e famosa anche in Inghilterra, dove se ne bramava la norma, e questa celebrità suppone evidentemente, che la salmodia Vaticana non fosse di recente istituzione,poichè la fama n'era prevenuta in quella lontana contrada, e suppone, che fra tutte le Chiese di Roma quella di San Pietro si distinguesse per l'ordine, e per la liturgia de' divini officj. Infatti di questa eccellenza nel canto degli officj, che formava un pregio della Basilica Vaticana, e de' suoi Monaci ne abbiamo testimonianze assai parlanti nella vita del Pontefice Gregorio III. che in Roma stessa proponeva alle altre Chiese in esempio, e perfino alla Basilica Lateranense, la Salmodia de' Monaci Vaticani. Stabilì egli, al riferir d' Anastasio, nella Chiesa di San Grisogono una Congregazione di monaci ad *persolvendas Deo laudes in eodem Titulo noctu interdiuque ordinatas secundum instar officiorum Ecclesiae Beati Petri Apostoli*. E dopo avere ristaurati i Monisterj Lateranensi, e avervi stabiliti similmente de' Monaci, ordinò loro di celebrare gli Officj *Juxta instar Ecclesiae Beati Petri Apostoli*. San Zaccaria immediato successore di Gregorio III. stimò di vie più promovere lo studio, e l' esattezza de' Monaci Vaticani nella recitazione de' divini Officj, donando alla Chiesa di San Pietro *omnes Codices domus suae proprios, qui in circulo anni leguntur ad matutinos*. Abbiam già veduto Stefano Secondo, ed Adriano Primo ristaurare i Monisterj Vaticani, e stabilirvi de' Monaci pel principal motivo di cantare le divine lodi nella Basilica. Giova quì aggiungere un

(1) Beda hist. Eccl. Anglor. lib. 4. c.18.

decreto dello stesso Papa Adriano, accennato nell' ordine Romano pubblicato dal Card. Tommasi con queste parole (1): *Passiones Sanctorum, vel gesta ipsorum usque ad Hadriani tempora tantummodo ibi legebantur, ubi Ecclesia ipsius Sancti, vel Titulus erat. Ipse vero a tempore suo renuere* (idest mutare) *jussit, et in Ecclesia Sancti Petri legendas esse constituit*. Il che dimostra non solo, che a S.Pietro si celebravano i divini uffizj, ma che vi si celebravano con maggiore solennità, che in altre Chiese. La continuazione della divina Salmodia nel nono secolo ci viene assicurata da S.Leone Nono in una sua costituzione (1), nella quale accenna, che S.Pasquale Primo innanzi di essere innalzato al Pontificato fu da S.Leone Terzo stabilito Abate del Monistero di Santo Stefano maggiore, e ch' egli a questo Monistero donò un ampio patrimonio per sostentamento de' Monaci addetti al servizio del Coro della Basilica Vaticana. E di Gregorio Quarto ci narra Anastasio, che fabbricò un magnifico Oratorio nella Basilica, e aggiunge: *In quo scilicet Oratorio Sanctorum corpora Beatorum Martyrum Sebastiani, Gorgonii, ac Tiburtii ex Cœmeteriis, in quibus jacebant, perduxit, et unumquodque eorum separatis altaribus collocavit. Pro quibus denique Pontificatus sui tempore decrevit, ut Monachi, qui ad officium persolvendum in Ecclesia Beati Petri Apostoli sunt constituti omnibus diebus ibidem laudes Omnipotenti Deo canere non desistant.*

Da tutti i monumenti sin quì arrecati chi non vede un singolarissimo pregio ritrarre il Capitolo Vaticano dimostrandosi con essi la non mai interrotta successione di Ministri addetti alla recita de' divini Officj nella Basilica Vaticana dal quarto secolo sino al nono, e possiam dire sino al presente, giacchè dal nono secolo in giù non vi può essere alcuno, che dubiti di siffatta successione. E qualunque fosse il nome di cotali ministri più antichi, e qualunque fosse ancora la loro professione, e la loro regola, sem-

(1) Antiphonar. pag. 402. (2) Bull. Vat. t. 1. pag. 31.

pre che l' uffizio, al quale erano principalmente destinati si dimostra essere lo stesso, al quale sono i Canonici consagrati presentemente, nessun' uomo di buon senso potrà al Capitolo Vaticano negare l' insigne prerogativa di una remotissima antichità. Altro pregio pur singolare al Capitolo stesso deriva dall' eccellenza, e dalla celebrità de' riti Vaticani, ch' eran proposti per esempio a tutte le altre Chiese, e perfino alla Basilica Lateranense, e di cui la fama risonava altamente di là da' mari. Oltre la domanda dell' Abate Inglese, che abbiam ricordata, convien' osservare ancora, che Amalario volendo schiarire de' dubbj sulla liturgia a nessun' altra Chiesa si diresse fuor che alla Basilica Vaticana, come si è veduto nel testo altrove riportato. (1) E il Moretti assicura di aver veduto in una carta, esistente nell' Archivio di Santa Maria in Trastevere la memoria di alcune riforme di Ecclesiastici riti fatte nel Clero di quell' antichissima Chiesa *ad lancem Vaticanarum consuetudinum*. Tale eccellenza, e superiorità nell' ecclesiastica liturgia non venne mai meno nella Basilica Vaticana neppur ne' secoli posteriori, e Alessandro Terzo interrogato da' Cardinali Legati, ch' egli avea mandati in Inghilterra, con qual rito dovesse espiarsi la Chiesa di San Tommaso di Cantorbery, ch' era stata polluta, rispose doversi prender norma di questo rito dalla liturgia della Basilica Vaticana (2). Non è pertanto da maravigliarsi, se Nicolò Terzo chiamò la Basilica Vaticana (3) *cunctarum Ecclesiarum speculum et exemplar*, e se la Sagra Rota Romana espressamente dichiarò esser la Basilica Vaticana (4) *in sacris cæremoniis, et Chori disciplina omnium exemplar*, et *Magistram Ecclesiarum*.

Ma tornando colà, donde ci dipartimmo, cioè agli antichi Monaci destinati alla divina Salmodia nella Basili-

(1) Moretti de Presbyterio part. 1. sect. 1. n. 14.

(2) Lib. 5. Epist. 95.

(3) Bull. Vatic. p. 177.

(4) Cor. Merlin. decis. 647. n. 20.

na di San Pietro, potrebbe talun dubitare, che non solo la profession loro essendo diversa da quella de' Canonici presenti, ma essendolo ancora la Salmodia, e la Liturgia, che da loro si praticava, debba in essi assolutamente ravvisarsi un corpo troppo dal moderno Capitolo dissimile, e non atto perciò a compiere la successione non mai interrotta, dalla quale un pregio tanto singolare d' antichità da me si deriva. Ma io rispondo in primo luogo, che poche, e minutissime mutazioni, indotte nell'ecclesiastica Liturgia, non sono atte a variare la sostanza, e che sebbene anche per l' avvenire si darà forse l' occasione di simili cangiamenti a norma de' tempi, e delle circostanze, non per questo si crederà interrompersi la successione de' Canonici. In secondo luogo ognun sa, che la Liturgia ecclesiastica specialmente per ciò, che riguarda la sagra salmodia, è stata sempre quasi invariabile nella Chiesa Occidentale, e siamo quasi sicuri, che dagli antichi Monaci Vaticani si osservavano presso a poco i medesimi sagri riti, che da' Canonici si esercitano presentemente.

Delle ore Canoniche si fa menzione anche nelle Costituzioni Apostoliche, le quali sebbene non sieno riconosciute come parto genuino degli Apostoli, sono nulladimeno riputate di una grande antichità (1). *Precationes facite mane, Tertia, Sexta, et Nona, Vespere, atque ad Galli cantum*. Tertulliano osserva esser noi dagli Atti degli Apostoli ammoniti ad orare nell' ora terza, sesta, e nona (2). *Allapsus est enim hora tertia Spiritus Sanctus; Petrus orabat hora sexta; et is ipse ascendebat ad Templum hora orationis nona*. E queste ore canoniche le chiama egli in quel luogo stesso col nome di *officio*. San Cipriano, come dice il Tomasino, *postquam docuisset tres illas horas, tertiam, sextam, nonamque, solemnes olim satis sanctissimorum hominum orationibus fuisse in veteri testamento; in novo autem tertia de-*

I

(1) Lib. 8. cap. 34.

(2) Lib. de Jejun. cap. 10.

scendisse Spiritum Sanctum, sexta affixum cruci Christum, et nona expirasse, addit: sed nobis praeter horas antiquitus observatas, orandi nunc et spatia, et sacramenta creverunt. Si son già riportate le testimonianze di San Girolamo, nelle quali viene indicato un simile ordine nella divina Salmodia. Per riguardo poi a' monaci, de' quali appunto parla San Girolamo, non vi è dubbio ch' essi dopo aver ricevuto da i primi Cristiani, e dalla Chiesa il rito, e la consuetudine della sagra Salmodia, essi non la ritenessero esattamente, anzi in molte parti non la migliorassero notabilmente. Sozomeno, come già si è detto, parlando de' discepoli di San Pacomio, racconta, che cantavano essi la notte dodici salmi, dodici la mattina, e dodici nel vespro, e riflette il Tomasino a questo proposito: *Habet hodie feriale officium eumdem Psalmorum numerum ad nocturnam Psalmodiam*: Cassiano dilegentissimo investigatore de' costumi monastici ci presenta negli antichi monisterj un officio simile nella maggior parte a quello, che noi recitiamo. (1) Sant' Agostino accenna, che dopo la Pasqua soleansi negli ufficj leggere gli Atti degli Apostoli, come anche presentemente si osserva. E altrove (2) indica la lezione di altri libri sagri prescritta in certi tempi determinati, che ancor veggiamo in uso. Nella Regola poi di San Benedetto (3), la quale, come si è osservato era forse in vigore anche ne' Monisterj Vaticani, si può meglio, che altrove, trovar delineata la traccia, che teneano i monaci nella Sagra Salmodia. *Exordium officii est: Deus in adjutorium: Inde Psalmus; Venite exultemus; succedit Hymnus etc. Inde sex psalmi alternis canendi choris, versus, et benedictio abbatis. Tunc sedetur, leguntur que lectiones tres, intertextis totidem Responsoriis, quorum ultimo tantum adiicitur Gloria Patri.* Le prime lezioni si traevano dal vecchio, e dal nuovo testamento, o da' commentarj de' Santi Padri. Quindi seguivano

(1) Tract. 6. in Joan.
(2) Præfat. in Epist. Joan.
(3) Reg. S.Benedicti cap. 8., et sequent.

gli altri salmi, e le altre lezioni, che si prendevano dalle lettere degli Apostoli. Così si celebravano le ore notturne dell' inverno, le quali soleano esser più lunghe dell' estive, attesa la maggior lunghezza della notte. Le vigilie del Sabbato erano le più lunghe di tutte, come appunto presso di noi l' officio più lungo è quello della Domenica. Si cantavan talora in quelle quaranta, o cinquanta salmi secondo la maggiore, o minor lunghezza della notte, e si protraevano sino al quarto canto del gallo. I notturni terminavano con una lezione dell' Evangelio, che leggeva l' Abate, stando tutti gli altri in piedi, e coll' Inno: *Te Deum*: Andavan quindi i fratelli a riposar per due ore, e: *mox matutini*, *qui incipiente luce agendi sunt*: i quali matutini non erano altro, che quella parte di officio, che noi chiamiamo *le laudi*, come dalla stessa Regola è manifesto, indicandosi fra i salmi, che vi si recitavano il *Miserere*, il *Confitemini*, il *Deus deus meus*, il *Benedicite*, e il *Laudate*. *Sidonius Apollinaris*, dice il Tomasino, *ob oculos exhibet chorum ex Clericis, Monachisque quasi geminatum, et psalmos concinentem: Cultu peracto vigiliarum, quas alternante mulcedine Monachi, Clericique psalmicines concelebraverant, quisque in diversa successimus, praesto ad tertiam futuri cum Sacerdotibus res divina facienda est*: . L' ora prima, dice Cassiano, che fu aggiunta a tempo suo, e questa, e tutte le altre ore canoniche, che la sieguono, erano tutte quasi dello stesso presente tenore. Vero è, che da principio, come narra Cassiano, i Salmi eran cantati da un solo, e tutti gli altri oravano taciti, e il solo *Gloria Patri* era cantato da tutti. Di dodici salmi, de' quali per lo più eran composte le ore notturne, tre cantori ne cantavan quattro per ciascheduno, mentre tutti gli altri meditavano in silenzio, e quest' uso fu forse una conseguenza della necessità, giacchè da principio non poteano esservi tanti codici, che fosser bastanti alla lettura di ciascun Monaco. Anzi sebbene in appresso moltiplicati i Monaci, e i codici, dovessero i Salmi cantarsi alternativa-

mente da tutto il Coro, come abbiam veduto prescriversi nella Regola di San Benedetto, tuttavia si può sospettare con fondamento, che fossero i Monaci obbligati a cantare i Salmi a memoria, giacchè non solamente San Girolamo ordina a Rustico, che impari il Salterio a memoria, se vuol esser Monaco perfetto, ma ben anche si prescrive siffatta cosa nella stessa Regola Benedettina, e il Tommasino riporta un canone di un concilio di Narbona, col quale vengono in Coro proibiti i libri.

Il Coro descrittoci da Sidonio Apollinare doveva esser simile al coro Vaticano, giacchè era composto di Chierici, e di Monaci. L'ufficio però di cantare i salmi era riguardato come unicamente proprio o de' laici, o al più de' Chierici Minori, giacchè San Gregorio Magno (1) biasima altamente il costume, che si era introdotto, che il Diacono facesse da cantore, e lo proibisce solennemente per l' avvenire, dovendo i Diaconi attendere alla predicazione, e alla distribuzione delle limosine, e non già al canto de'salmi, e lo proibisce, affinchè lo studio del canto non impedisca loro l' esercizio delle altre opere proprie del loro ministero: *Ne dum blanda vox quaeritur, quaeri congrua vita negligatur*: Non già, ch' egli disprezzasse il canto ecclesiastico; ch' anzi, come ognun sa, ne fu egli il principale istitutore, o almeno il più diligente riformatore, giacchè non può dubitarsi, che anche prima di lui non fossesi una qualche maniera di cantare nelle Chiese introdotta, mentre parlando Sant' Agostino della Chiesa di Sant' Ambrogio in Milano (2): *Quantum* egli dice, *flevi in hymnis, et canticis tuis, suavesonantis Ecclesiae tuae vocibus commotus acriter*. E quindi aggiunge: *Non longe coeperat Mediolanensis Ecclesia genus hoc consolationis, et exhortationis celebrare, magno studio fratrum concinentium vocibus, et cordibus. Nimirum annus erat, aut non multo amplius, cum Justina Valentiniani Regis pueri mater, hominem tuum Ambrosium persequeretur, haeresis suae causa*,

(1) Lib. 4. epist. 44. (1) Confession, lib. 9. cap. 7.

qua fuerat seducta ab Arianis . Excubabat pia plebs in Ecclesia , mori parata cum Episcopo suo , servo tuo . Tunc hymni, et psalmi ut canerentur secundum morem orientalium partium , ne populus moeroris taedio contabesceret , institutum est . Il qual costume più antico di San Gregorio , e dall' Oriente in Italia venuto , può ben congetturarsi , che anche in Roma s' introducesse tosto , che Sant' Atanasio co' suoi compagni v' introdusse gl' istituti monastici . Ed ecco , che non solo nelle ore canoniche, ma nel canto medesimo, colle quali venivano recitate possiam credere , che i Monaci Vaticani si esercitassero sin da principio quasi in simil modo, in che veggiamo presentemente uffiziarsi la Basilica da' Canonici . Ne solamente di quella parte di Sagra Salnodia , che da noi comunemente *officio divino* si appella , trovasi memoria ne' più antichi monumenti , ma di tutte le altre particolari Salmodie , che anche al presente secondo la prescrizione della liturgia si cantano talvolta , o si recitano nel Vaticano . Sebbene l' autore della vita di San Brunone , e il Baronio credano , che dell' Uffizio della B. V. fosse Autore Urbano Secondo , e ne prescrivesse la recitazione nel Concilio di Clermont , allorchè meditava la guerra sagra , tuttavia il Cardinal Bona (1) appoggiato all' autorità di San Pier Damiano lo crede molto più antico , ed è di parere , che molto prima del Concilio di Clermont si recitasse già insieme colle ore canoniche ne' Monisteri Italiani . Assicura egli , che il celebre Costantino Gaetano possedeva in Roma un Commentario manoscritto della Regola Benedettina di Pietro Diacono , nel quale si dice , che S. Zaccaria comandò ai Monaci di aggiungerlo alle altre ore canoniche , e che l' Autore ne fu Gregorio Secondo . Aggiunge ancora , che nei Codici Greci manoscritti di Gio. Prete Damasceno , vi ha l' Uffizio della B. V. . E certamente San Pier Damiano (2) racconta , che a tempo suo un Monaco per nome Gozo non

(1) De div. off. cap. 11.

(2) Epist. 32. lib. 6.

volea recitar l'Uffizio della B. V, e avea contro questa divota preghiera sollevati tutti i Monaci, e lo stesso Urbano Secondo nel Concilio di Clermont dice, che quell' Uffizio era già *a quibusdam Monachis frequentatum*; doveva esser dunque più antico. Dell' Uffizio de' Morti Guglielmo Durando ne ripete da Origene il principio. E' certo, che Abramo Eckellense (1) lo crede antichissimo in tutte le Chiese Orientali. (2) Amalario parla dell' Uffizio de' Morti lungamente e alcuni ne l' han creduto Autore, come altri al contrario ne attribuiscono l' origine a Sant' Ambrogio, e a Sant' Agostino. San Pier Damiano accenna, che i Monaci solean recitarlo, e ne' Monisterj d'Inghilterra era senza dubbio usitatissimo. Non può dubitarsi dell' antichità de'Salmi Graduali dopo tuttociò, che ne ha scritto Radolfo Tungrense, (3) che può vedersi riportato dal Cardinal Bona, e de' Penitenziali narra Possidio nella vita di S. Agostino, ch' egli vicino a morte sovente li recitava, e se ne trova frequentissima menzione nell' antico Penitenziale Romano. Chi non fosse contento della notizia, che abbiam creduto di dover dare in iscorcio delle principali parti dell' antica Salmodia, potrà consultare il Cardinal Bona, e il Tomasino, e tutti i Liturgici, presso i quali troverà un' ubertosa messe a raccogliere, e a saziare la pia sua curiosità. A noi basta di aver fatto brevemente vedere, che la Salmodia antica era quasi la stessa, che la presente, e questa digressione non può sembrare affatto estranea in una Storia di un Capitolo, tanto più, che il nostro scopo consisteva nel dimostrare, che gli antichi Monaci Vaticani agli stessi riti, ed Uffizj eran consagrati, a' quali attendono i Canonici odierni.

Ma il contemplativo esercizio della sagra Salmodia, sebbene fosse senza dubbio il principale oggetto, per cui furono stabiliti de' Monisterj nella Basilica Vaticana, tuttavia

(1) In not. ad lib. Hebed. Iesude p. 165.

(2) L. 4. de Eccl.off. cap. 42.

(3) Rad. Tung. prop.21.

non dovette essere certamente l' unica occupazione di que' Monaci. Giova quì dare un' idea dello stato letterario di Italia dopo la distruzione del Romano Imperio, perchè molto può contribuire ad indicarci le altre occupazioni de' nostri Monaci. Dacchè l' Italia fu inondata da' Barbari, il loro dispotismo, il loro governo militare oppresse i popoli, estinse il genio, e degradò l' umana specie. I costumi feroci impedirono ogni sorta di communicazione fra i diversi stati formati dall' azzardo, e dal capriccio, e s' interruppero tutte le relazioni, che una reciproca utilità avrebbe richieste. Tutto si allontanò da quella preziosa unità, dalla quale dipendono ugualmente la coltura, e la sicurezza degli stati. Questo sistema politico stabilito dalla forza, e dalla ignoranza, oltre il perpetuare la divisione, aveva per base un principio distruggitore di ogni società, il disprezzo per le fatiche utili. L' unica professione de' nobili era la guerra. Essi erano tanti piccioli Sovrani, che avevan dal fasto, e de' capricci, ma nessuna coltura. I nobili anche d' alto rango non sapeano scrivere il loro nome, e anche i Re ne' loro diplomi facevano *signum crucis pro ignoratione literarum* (1). Teodorico, che fu uno de' più grandi uomini del suo tempo non sapea scrivere, e in dieci anni non imparò le poche lettere della sua sottoscrizione (2). E perchè il succes-

(1) Du caoge vocab. crux.

(2) Teodoricus Gothorum, et Italiæ Rex, ait anonimus Valesianus, inliteratus erat, et sic obruto sensu, ut in decem anoos regni sui quatuor literas subscriptioois edicti sui discere nullateous potuisset. De qua re laminam auream jussit interassilem fieri, quatuor literas regis habentem *Teod*, ut si subscribere voluisset, posita lamina super chartam per eam penna duceretur, et subscriptio ejus tantum videretur. Vide quanta antiquitate constet usus adhuc apud quosdam Priocipes familiaris instrumenti illius, quod ab Hispanicos nos appellamus: Stampiglia: Murat. Autiq. Ital. diss. 23.

Successorem, ac nepotem Theodorici Athalaricum Amalasuntha ejus mater aliter instituendum censuit, uti Procopius tradit lib. 1. cap. 2. del bel. Goth. at rem non æquo animo tulere Gothorum optimates. Quamobrem Amalasuntham adeuntes significant: Literas a fortitudine longe esse disjunctas, tra-

sore, e nipote di lui Atalarico fu dalla Madre Amalasunta educato diversamente, i Grandi del Regno non dubitarono di farle una viva rimostranza, e di esporle, che le lettere mal si convenivano ad un guerriero, e che Teodorico non avea mai permesso, che i fanciulli frequentasser le scuole, perchè non era possibiie, che disprezzasser le aste, e le spade dopo aver tremato ad una sferza. Nel nono secolo Herbaud Conte del Palazzo (1), e Giudice supremo non sapea scrivere. I maestri erano rari, e i libri ancora rarissimi. Occupato da' Saraceni l' Egitto, non si ebber più i suoi papiri, e tutto convenne scrivere in pergamena. Si radeva Tacito, e Livio per sostituirvi un contratto, o un Testamento. Ma i pochi Maestri, e i pochissimi libri, che esistevano in que' tempi, non si trovavano certamente ne' castelli de' Baroni, e de' Conti, genia d' uomini voluttuosi, e guerrieri, nè fralle mani de' loro sudditi miserabili, oppressi dalla schiavitù e dalla tirannia. Un solo asilo avean trovato le lettere presso gli Ecclesiastici, e i Monaci; ma gli Ecclesiastici, che viveano nel secolo non aveano certamente in mezzo alle turbolenze d' allora nè la voglia, nè il tempo di attendere ai pacifici studj, come faceano i Monaci nella tranquillità de' lor chiostri. Oltre di che dal Monachismo usciva generalmente la maggior parte de' Vescovi, e degli Ecclesiastici di qualche conto.

Il generale disordine, che la tirannia de' Principi stranieri, e l' anarchia de' domestici intrattenea, molto contribuì al prodigioso accrescimento del Monachismo nascente, trovando gli uomini in quello l' unico scampo da sì gravi tra-

ditamque a senibus institutionem in timiditatem, et animi humilitatem plerumque verti. Itaque oportere, ut in re bellica futurus animosus, gloriaque insignis, amotu doctorum metu, armis exerceatur. Theodericum allegant numquam passum Gothorum liberos ad Ludimagistros mitti, cum diceret omnibus eos numquam hastam aut gladium despecturos mente intrepida, si scuticam tremuissent. Murat. ant. Ital. diss. 23.

(1) Nouveau traité de diplomat. par deux Benedictus tit. 2.

vagli. La virtù, e la santità de' Monaci, che fu in que' secoli singolare, e maravigliosa, regolando Iddio ogni cosa con modi varj, ed incomprensibili, giovò assaissimo ad ingenerare ne' barbari stessi riverenza, e venerazione all' ordine Monastico. Si correva in folla non solo a vestir l'abito religioso, ma ad offrirsi talora con tutta la famiglia alla servitù de' Monisterj, e gli oblati, o sia i servi volontarj n'erano innumerabili (1). Nel generale decadimento dell' agricoltura, il fervore della pietà, e la buona intenzione de' Monaci loro fece sceglier talvolta luoghl non pur deserti per allontanarsi dalle pericolose occasioni, ma anche insalubri per indebolire, e frenare più facilmente i moti interni delle passioni. Il lavoro ordinario de' Monaci, e de' loro oblati era l'agricoltura, ma quelli, che o per desiderio di maggior perfezione vivevano più ritirati, o per debolezza di temperamento eran dispensati da' lavori più faticosi, furono applicati a lavori più leggeri, e sedentarj, come quello di trascriver libri, e codici antichi, o preparare la pergamena necessaria a quel lavoro. Tuttociò, che abbiamo di libri antichi profani e sagri, tutto ci fu conservato mediante l' industria, e le fatiche de' Monaci. Fra tanti codici manoscritti, che si conservano nelle Biblioteche, appena alcuni se ne trovano più antichi del secolo decimo, nel qual tempo i soli Monaci eran quelli, che avesser qualche cura, e cognizione di libri. E può affermarsi con sicurezza, che i pochi lumi, e la debole letteratura, che vi era allora rimasta, tutta era ristretta fra gli Ecclesiastici, e i Monaci, e da questi ultimi si traevano allora ordinariamente e Vescovi, e Papi, e anche i Maestri di Grammatica, sotto il qual vocabolo intendevansi allora le umane lettere, o sia la lettura de' Poeti, e Retori, e d' altri autori antichi, e della Sagra Scrittura medesimamente. Il nome di *laico* equivaleva allora a quello *d' ignoran-*

(1) Du Cange voc. oblatus. Mabill. de re diplomat. lib. 6.

te. (1) *Io conto i Monisterj*, dice il Fleury, *fra i principali mezzi, onde la Provvidenza si è servita per conservare la Religione ne' tempi più miserabili. Essi eran gli asili per la dottrina, e per la pietà nel tempo, che l' ignoranza, il vizio, e la barbarie inondavano il resto del mondo. Vi si conservavano le antiche tradizioni sia per la celebrazione de' divini uffizj, sia per la pratica delle virtù Cristiane. Vi si conservavano i libri de' passati secoli, e se ne trascrivevano nuovi esemplari, e questa era una delle occupazioni de' Monaci, e non ci rimarrebbe quasi alcun libro senza le Biblioteche de' Monisterj.*

Vero è però, che in mezzo alla generale ignoranza, e alla rarità de' libri, e de' maestri, in Roma, mediante la cura de' Pontefici, durò sempre in qualche vigore lo studio così delle leggi Romane, come della Sagra Scrittura, e de' Santi Padri, e la lingua latina non vi rimase affatto spenta almeno nelle scritture. Roma, sebbene assai decaduta dalla sua antica grandezza, non lasciava ciò non ostante di chiamare a se gli uomini di lettere anche pagani, e per quella opinione, che la lingua latina, quando non fosse che per la pronunzia, si apprendesse meglio in Roma, che altrove, durò lungo tempo il costume di mandarvi a studiare anche da lontane provincie i giovani. (2) Chi desiderava libri o profani o sagri solea sempre diriggersi ai Pon-

(1) Disc. 3. sulla stor-Eccl. §. 22.

(2) Lupus Ferrariensis Abbas in epistola ad Bened. III. Papam circiter an. 855., Commentarios, ait, Beati Hyeronymi in Hieremiam post sextum librum usque in finem prædicti Prophetæ per eosdem fratres nobis mitti deposcimus in codice reverendæ veritatis, Vestræ Sanctitati, si id obtinuerimus, postquam celeriter exscriptus fuerit, sine dubio remittendos. Nam in nostris regionibus nusquam ullus post sextum commentarium potuit inveniri, et optamus in vobis recuperare quidquid parvitati nostræ deesse sentimus. Petimus etiam Tullium de Oratore, et duodecim libros Institutionum oratoriarum Quintiliani, qui uno, nec ingenti volumine continentur, quorum utriusque auctorum opera, si vestra liberalitas nobis largita fuerit, Deo annuente cum memorato Sancti Hyeronymi codice fideliter omnino restituenda curabimus. Murat. antiq. Ital. m. æ. dissert. 43.

tefici Romani. Il tenore del Drecreto di Eugenio secondo nel concilio Romano dell' anno 826. confermato poi da Leone quarto in altro concilio Romano dell' anno 853., intorno alla rarità de' Maestri, che si osservava in più luoghi d' Italia, per cui fu fatto venire di Scozia un Monaco per nome Dungalo, famoso in quell' età pel suo sapere, può farci argomentare da una parte, che in Roma non vi fosse tale inopia di chi insegnasse ai giovani almeno la Grammatica; e l' oggetto del decreto medesimo ci convince dall' altra, che i Papi impegnati di mantenere in Italia qualche coltura, allorchè ve n' era difetto, eran veglianti in provedervi chiamando anche da lontane regioni chi potesse supplirvi. Il Monaco d' Angouleme autore della vita di Carlo Magno afferma, che nell' anno 787. questi condusse seco da Roma maestri di Grammatica, e di Aritmetica in Francia, dove prima di lui non si conoscea alcuno studio di arti liberali. Insomma non può negarsi, che i Monaci, e i Pontefici Romani non fossero in que' secoli i principali sostegni della letteratura languente. Nè solamente gli studj sagri, ch' eran proprj della lor professione, o le sottigliezze della scolastica, che gli Arabi introdussero insiem co' libri di Aristotele, occupavano il talento de' Monaci, e degli Ecclesiastici, ma nelle scienze utili, e necessarie alla vita umana s' impiegarono del pari per l' ignoranza universale de' secolari. Nel libro degli uomini illustri di Pietro Diacono può vedersi quanti libri in ogni genere fossero scritti nel solo Monistero di Monte Casino, che per que' tempi non lasciano di esser pregevoli. La medicina specialmente, allorchè fu incominciata a conoscere ne' libri di Mesue, e di Avicenna, i primi, che la studiassero furono i cherici, e i Monaci, e questi specialmente, che aveano occasione di esercitarla in casa loro (1), poichè non vi era quasi alcun Monistero un poco ricco, che non avesse an-

K 2

(1) Murat. antiq. Ital. m. æ. diss. 37.

nesso un ospizio pe' pellegrini, pe' poveri, e per gl'infermi. Erasi nell' ordine ecclesiastico cotanto radicata la professione della medicina, che un Concilio Lateranense tenuto sotto Innocenzio Secondo considera come un abuso di già invecchiato, che i Monaci, e i Canonici regolari facessero professione di Avvocati, e di Medici, e perchè il Concilio non parlava che di Religiosi professi, la medicina non lasciò di essere esercitata da' chierici per lo spazio ancora di più secoli, come può vedersi nell' opera eruditissima degli Archiatri Pontificj del Sig. Ab. Gaetano Marini, uno de' più esatti, ed istancabili investigatori dell' antichità. E lo stesso può dirsi della Giurisprudenza. Imperciocchè in quella tanta confusione, in cui la barbarie de' tempi avea posta ogni sorta di scienza, e letteratura, le leggi Romane, essendosene quasi perduti i volumi, erano solamente ritenute come una tradizione. I libri di Giustiniano, ne' quali erano contenute, siccome tutte le altre discipline, erano andati in dimenticanza, e di essi rara era la notizia in que' tempi, e molto meno lo studio, e l' applicazione, fuorchè fragli ecclesiastici, e fra i Monaci, i quali ne faceano uso in difendere da loro stessi le cause, e i diritti degli ampj lor patrimonj. La diligenza del famoso Desiderio Abate Casinense, che fu poi Papa Vittore Terzo (1), fece, che si cominciasse ad aver notizia di qualcuno di questi libri, siccome di altri di altre facoltà. Questo celebre Abate dopo avere ingrandito quel Monisteso di maestose fabbriche, diedesi a

(1) Presso il Grimaldi de Archipresb. p. 16. così si legge: Bonin seniori successit Deusdedit Presbyter Card. tit. Sancti Petri ad Vincula a Victore Tertio Archipresbyter Sancti Petri factus. Qui cum doctrina sacrarum legum polleret, et in Sanctorum Patrum scriptis versaretur, Canones Ecclesiasticos et Sacrorum Conciliorum decreta quatuor libris compendiose collegit, atque Victori Tertio Summo Pontifici inscripsit. Eruditum sane opus, quod adhuc in Vaticana Bibliotheca auctoris, ut videtur, tempore scriptum, asservatur: Di questa collezione parla Antonio Agostino nella Prefazione alle antiche collezioni de' canoni, e Gio. Doujat nelle sue prenozioni canoniche lib. 3. cap. 26. Questo Arciprete avrà senza dubbio promosso gli studj.

ricercare molti libri per fornirlo di una numerosa Biblioteca, e con grandissimo studio fecegli trascrivere in buona forma. Fra gli altri codici furono le istituzioni di Giustiniano, e le sue Novelle. Ma questi libri come cose rare si riputavano allora, nè giravano attorno per le mani di ognuno, ma si custodivanocome cose di molto pregio in qualche illustre Biblioteca, e queste Biblioteche non si trovavano per lo più fuor che ne' Monisterj (1).

Dal sin qui detto due cose principalmente vogliam dedurne, cioè, che la letteratura si restrinse ne' bassi tempi ai Monaci, e che i Papi non cessaron mai d' invigilare, perchè questa affatto non si estinguesse. Stabilite queste due cose, sulle quali nascer non può controversia, possiamo assicurarci anche malgrado la scarsezza de' monumenti, che i Monaci Vaticani, oltre la divina salmodia, si occuparono ancora negli studj, come tutti gli altri Monaci, e anche più, attesa la vigilanza de' Papi, la quale più che altrove dovea senza dubbio aver luogo ne' Monisteri di Roma, e del Vaticano principalmente. Sebbene però assai si scarseggi di memorie capaci di confermare particolarmente questa conclusione, che dalla storia generale si è derivata, tuttavia non siamo su di ciò tanto all' oscuro, che un qualche lampo di verità non apparisca. Conviene rammentarsi in primo luogo di San Leone Quarto, il quale per testimonio del suo Biografo presso Anastasio *a parentibus ob studia literarum in Monasterium B. Martini Confessoris Christi, quod foris muros hujus civitatis Romanae juxta Ecclesiam B. Petri Apostoli situm est, quousque sacras litteras plenius disceret, sponte concessit. Ubi non solum literas didicit, sed etc.* Nel

(1) Igitur per quam paucæ tunc erant saltem in Italia Bibliothecæ, principibus viris, et omnibus fermè laicis isthæc ornamenta negligentibus, aut contemnentibus, aut earum colligendarum enormi pretio, ac sumtu deterritis. In insignibus tantum cœnobiis Bibliothecæ locus erat, quamquam et illic brevi plerumque catalogo numerus codicum expediretur.

Monistero adunque di San Martino si studiavano e s' insegnavano le sagre lettere. Lo stesso in Anastasio vien confermato nelle vite di tutti qué' Pontefici, che furono educati ne' Monisteri Vaticani, de' quali perciò si chiama San Pietro: *nutritor eorum*: come Benedetto Terzo, Niccolò I., Stefano Sesto. E il nostro Vignoli nota a proposito in S. Leone Quarto: *Penes Monachos erat per ea tempora professio literarum; idcirco illis tradebantur adolescentes praesertim nobiles in bonis moribus educandi, atque in literarum studiis instituendi*. Lo stesso ancora può dirsi di tutti quegli altri Pontefici, che non già ne' monisterj, ma nella scuola de' cantori passarono la loro gioventù, i quali erano probabilmente istituiti nelle sagre lettere da' vicini Monaci de' Monisterj Vaticani. *Vetustissima erat*, come dice il Vignoli (1), *in Ecclesia consuetudo tradendi scholae cantorum nobiliores pueros, qui in Ecclesiasticis rebus erant instituendi, quod etiam legitur et de S. Leone Secundo, et de Sergio I.* Imperciocchè siccome Giovanni, benchè Abbate del Monistero di San Martino, era tuttavia arcicantore della Chiesa di San Pietro, e non può dubitarsi, che non avesse perciò tutta l' ingerenza nella scuola de' cantori, così possiam credere, che anche per ciò, che si apparteneva alla letteratura, i Monaci s' incaricassero dell' istruzione degli alunni della scuola de' cantori. E giacchè si parla di quel Giovanni Abbate, convien rammentarsi, ch' egli non andò in Inghilterra per insegnar solamente il canto, e l' ordine annuo dell' uffiziatura. *Ipse autem*, come attesta il Venerabile Beda (2), *excepto cantandi, vel legendi munere, et aliud in mandatis ab Apostolico Papa acceperat, ut cujus esset fidei Anglorum Ecclesia diligenter edisceret, Romamque rediens referret. Nam et Synodum B. Papae Martini secum veniens attulit, atque in praefato religiosissimi Abbatis Benedicti Monasterio transcribendum commodavit. Tales namque eo tempore Constantinopolitanae Ecclesiae fidem multum turbaverant; sed Domino donante*

(1) In Serg. 2. n. 2. (2) Hist. lib. 4. cap. 18.

proditi jam tunc, et victi sunt. Unde volens Agatho Papa sicut in aliis provinciis, ita etiam in Britannia qualis esset status Ecclesiae, quomodo ab haereticorum contagiis castus ediscere, hoc negotio reverendissimo Abbati Joanni Britanniam destinato injunxit. Il Mabillon meglio spiega il racconta di Beda (1): *Cum Wilfridus Saxoniae Antistes, Episcopatu dejectus, Sedem Apostolicam appellasset, in Synodo Romae coacta ab Agathone Papa sedi suae restitutus est. In exemplari hujus Synodi, apud Spelmannum, statutum legitur inter alia, ut Theodorus Archiepiscopus universalem in Britannia Synodum congreget, in qua de Ecclesiasticis statutis, eorumque observatione diligens inquisitio fiat. Idcirco praedictum concilium Romanum, virum prudentem, et Ecclesiastica doctrina recte imbutum illuc dirigendum censuit, qui Theodoro et consilio futurus sit, et adjumento rei bene gerendae: electus ad id officii Venerabilis Joannes Arvhicantor Ecclesiae B. Petri Apostoli, et abbas Monasterii B. Martini, qui Synodi Romanae sub Martino Papa contra Monothelitas habitae exemplum Theodoro deferret. Biscopus rediens ex Urbe ad Monasterium suum, itineris socium habuit jam dictum archicantorem, qui et Monachis suis, et Anglis omnibus cantum Romanum, imo res Ecclesiasticas traderet: quod Joannes archicantor non solum in Wiremuthensi Biscopi Monasterio, sed et in aliis pene omnibus ejusdem provinciae fecit*. E nel seguente anno così prosiegue (2): *Joannes archicantor Ecclesiae Sancti Petri, et abbas Monasterii Sancti Martini, postquam explevit legationis suae munus, Romam reversurus cum exemplo Synodi Hæfeldensis jussu Theodori Archiepiscopi Cantuariensis, prout S. Agatho Papa ei mandaverat, ut fides catholica contra grassantem in Orientis partibus Monothelitarum haeresim coacti; quod exemplum Pontifici offerendum a Theodoro acceperat, oceano transmisso, morbo in Gallia interceptus, defunctusque est*. Un testimonio anche più autentico

(1) Ann. Bened. lib. 16. num. 84. ann. 679.

(2) Mabillon. an. Ben. ad an. 680. lib. 17. num. 5.

nel Vaticano. Sul fine del libro *de sex mundi aetatibus* all' anno del mondo 4670., che secondo le comune cronologia corrisponde all' anno 666. dell' era cristiana così scrive Beda: *Tyberis fluvius alveum suum egressus, multa Romanae fecit exitia civitati, ita ut in via lata ad unam, et semis staturam excresceret, atque a porta Sancti Petri usque ad Pontem Milvium aquae descendentes conjungerent, mansit autem diebus septem; donec agentibus litanias crebras civibus, octavo demum die revertit. His temporibus multi Anglorum gentis nobiles, et ignobiles viri, ac foeminae, duces et privati, divini amoris instinctu de Britannia Romam venire consueverant; inter quos etiam reverendissimus Abbas meus Ceolfridus annos natus* 74. *cum esset* Presbyter *annis* 47., *abbas autem* 35. *ubi Lingonas pervenit, ibi defunctus atque in Ecclesia Beatorum Geminorum martyrum sepultus est; qui inter alia donaria, quae adferre disposuerat, misit Ecclesiae Sancti Petri Pandectem a* Beato *Hieronymo in latinum ex hebraeo vel graeco fonte translatum*. Del Papa Stefano Sesto poi si legge in Anastasio (1): *Tribuit idem summus* Pontifex *in porticu Beati* Petri *Apostoli sermonum Sanctorum librum unum, et in schola cantorum, quae pridem Orphanotrophium vacabatur, Heptateuchum unum*.

Non vi è dubbio pertanto, che anche lo studio non fosse un' occupazione de' Monaci Vaticani. Non sappiamo, se s' impiegassero ancora anticamente nell' amministrazione de' Sagramenti, ma siccome San Leone Nono comanda, come si è veduto, che nel Monistero di Santo Stefano Maggiore vengan promossi al Sacerdozio due Monaci per l' amministrazione de' Sagramenti, e dall' altra parte sappiamo, che anche un secolo prima eranvi due Sacerdoti in quel Monistero, come in tutti gli altri oltre l' Arciprete, il che rendon manifesto le antiche carte dell' archivio vedute dal Dionigi, e da noi altrove citate, così possiam credere, che anche prima di San Leone i Sacerdoti, che vi erano

(1) Stef. VI. sgct. 649.

avessero lo stesso incarico specialmente nelle Chiese particolari annesse a ciascun Monistero. Anzi non è fuor di proposito il credere, che in queste Chiese celebrassero essi la Messa Conventuale, e le altre funzioni ordinarie; non però nella Basilica dl San Pietro, nella quale i Cardinali Ebdomadarj celebravano ogni giorno per turno la Messa conventuale; e molto meno le funzioni maggiori, le quali, si eseguivano con più solennità da' Vescovi di Selva Candida, e poi dagli Arcipreti. Di tutti questi, che in qualche maniera faceano anch' essi parte del Clero Vaticano, e massimamente de' Vescovi di Selva Candida, e degli Arcipreti, che n' erano i capi, non sarà inutile il dare una qualche notizia in un Capitolo a parte.

CAPITOLO SETTIMO.

De' Cardinali Ebdomadarj, de' Vescovi di Selva Candida, e degli Arcipreti Vaticani.

Il chiarissimo Francesco Banchini pensò (1), che lo stabimento di sette Vescovi Cardinali, e di sette Preti pur Cardinali i primi addetti alla celebrazione delle Messe conventuali nella Basilica Lateranense, i secondi nella Vaticana, si debba creder da principio introdotto sotto il Papa San Damaso, e confermato sotto San Simplicio. E' certissimo, che antichissimi monumenti fan menzione di questi Cardinali, i quali, perchè celebravano le Messe ripartitamente ciascuno in quel giorno della settimana, che gli era assegnato, si chiamavano Ebdomadarj. Non so peraltro la ragione, per cui volesse quell' erudito scrittore ascriverne l' origine a San Damaso, seppure, come pensa il Sig. Cancellieri, non fosse il testo di Anastasio altrove accennato, nel quale si dice, che quel Pontefice ordinò, *ut psalmi diu noctuque canerentur per*

(1) Tom. 3. Anast. pag. 176.

omnes Ecclesias, idque praecepit presbyteris, Episcopis, et Monasteriis. Ma in questo testo, come ognun vede, non si parla nè punto, nè poco di Messe, nè di ebdomadarj, ma solo si ordina la salmodia. Neppur nella vita di San Simplicio, che il Bianchini pretende aver confermato il costume introdotto da San Damaso, si parla mai di Messe; solo si ricorda, ch' egli stabilì de' Preti nelle Basiliche di San Pietro, di San Paolo, e di San Lorenzo per l' amministrazione de' Sagramenti: *Hic constituit ad Sanctum Petrum, et ad Sanctum Paulum, et ad Sanctum Laurentium hebdomadas, ut presbyteri manerent ibi propter baptismum, et poenitentiam petentes*. I Sacerdoti dunque stabiliti da San Simplicio in quelle Basiliche, sebbene potesser dirsi Ebdomadarj, perchè servivano *per hebdomadas*, non ebbero però l' incombenza di celebrar sagrifizj, ma solamente di amministrare i Sagramenti.

Con più fondamento si sarebbe potuta attribuire l' origine de' nostri Preti ebdomadarj a San Felice Primo, giacchè di lui si legge in Anastasio: *Hic constituit supra Memorias Martyrum Missas celebrari*: Ma io son di opinione, che il Bianchini per riguardo alla conferma attribuitane a San Simplicio si appoggiasse al testo recato di Anastasio, nel quale la parola: *hebdomadas*: potè indurlo a sospettare, che que' Preti fossero i nostri ebdomadarj; ma per riguardo all' origine, ch' ei ne ripete da San Damaso non credo, ch' egli si fondasse similmente sul testo di Anastasio, nel quale, come si è veduto, non si scorge vestigio nè di *settimane*, nè di *Messe*. Piuttosto da ciò, che dice San Girolamo contro Vigilanzio, che negava doversi alcuna venerazione ai Martiri, e alle loro ceneri, io penso, che il Bianchini s' inducesse a credere istituiti gli Ebdomadarj da San Damaso: *Male ergo fecit*, dice San Girolamo, *Romanus Episcopus, qui super mortuorum hominum Petri, et Pauli, secundum nos ossa veneranda, secundum te vilem pulvisculum, offert Domino sacrificia; tumulos eorum, Christi arbitratur altaria*: Ora

ognun sa, che San Damaso fu contemporaneo di San Girolamo, e su queste parole di San Girolamo, potè il Bianchini fondare il suo sospetto, sebbene ivi non si dica altro, se non che San Damaso stesso celebrava il sagrifizio sopra i corpi degli Apostoli, e non già, che vel celebrassero i sette Ebdomadarj, che furon facilmente istituiti più tardi. Il Bianchini ha creduto questa istituzione troppo antica, l'Holstenio al contrario l'ha creduta troppo moderna, giacchè, come può vedersi presso il prelodato Cancellieri, egli la ritarda sino a Stefano terzo, del quale un autore incerto delle vite de' Romani Pontefici attribuite falsamente a Luitprando, così scrive: *Hic constituit septem Cardinales Episcopos, qui alternatim in Ecclesia Beati Petri Apostoli hebdomadas celebrarent, et hymnum angelicum in Missarum solemniis decantarent*. Quest' antico scrittore, qualunque egli fosse, dovette senza dubbio cadere in quest' errore male interpretando quanto in Anastasio si legge di Stefano terzo: *Hic constituit, ut omni die dominico a septem Episcopis Cardinalibus Hebdomadariis, qui in Ecclesia Salvatoris observant Missarum solemnia, super altare Beati Petri celebraretur: et Gloria in excelsis diceretur*: Ma se ben si consideri tanto il testo dell'anonimo, quanto quel d'Anastasio, si vede bene, che nell' uno e nell' altro si parla de' Vescovi Ebdomadarj della Basilica Lateranense, e non già de' Preti della Vaticana; anzi non potendo supporsi, che nel giorno di Domenica si volesse dagli Ebdomadarj trascurata la Basilica Lateranense per venire alla Vaticana, convien credere, che quell' Altare di San Pietro, sopra di cui si ordina loro di celebrare, non fosse la Basilica Vaticana, ma fosse un' Oratorio, o Cappella della stessa Basilica Lateranense, e il Moretti lo dimostra evidentemente (1). Per la qual cosa converrà appigliarsi piuttosto alla via di mezzo, e stabilire dopo il dottissimo Sig. Cardinal Borgia imitato dal Sig. Cancellieri,

(1) De Presbyter. Part. 1. sect. 7. §. 7. et 8.

che questo servizio ebdomadario de' sette Preti Cardinali fosse istituito non già da S. Damaso, e molto meno da Stefano Terzo, ma da San Gregorio il Grande (1) Pietro Mallio lo attesta espressamente dicendo di S. Gregorio: *Hic constituit supra corpus Beati Petri, et Beati Pauli a Cardinalibus iugiter celebrari Missas*: Ma questo Autore del duodecimo secolo non sarebbe un gran testimonio di un fatto accaduto sul fine del sesto, o al più sul principio del settimo, s' egli non servisse a spiegare le testimonianze di Beda, e di Giovanni Diacono, e di Anastasio, che sebbene più oscuramente, tuttavia dicon lo stesso. (2) Il primo così si esprime: *Fecit inter alia Beatus Papa Gregorius, ut in Ecclesiis Beatorum Apostolorum Petri, et Pauli super corpora eorum Missæ celebrarentur*: Non altrimenti il Secondo: (3) *Super corpora BB. Petri, et Pauli Apostolorum Missarum solemnia celebrari decrevit*: Anche Anastasio non parla diversamente da quelli: *Hic præcepit ut super corpus B. Petri Apostoli Missæ celebrarentur*: La qual celebrazione di Messe accennata da questi tre Scrittosi non può intendersi certamente in maniera, che si abbia da credere, che S. Gregorio fosse il primo a volere, che si celebrasser sagrifizj sopra i corpi di quegli Apostoli, poichè non tanto ciò che cantò Prudenzio (4) del Pontefice Romano, che nella festività di quegli Apostoli celebrava nelle Basiliche dell' uno, e dell' altro, non esprimendo, che celebrasse sopra i loro corpi, ma ciò, che si è detto di S. Felice, che ordinò la celebrazione sopra i corpi de' Martiri, e molto più il testo di S. Girolamo, e cento altre testimonianze, che potrebber recarsi, dimostrano ad evidenza, che molto prima di San Gregorio si celebravan sagrifizj sopra il corpo di San Pietro.

(1) Pag. 79. et 80.
(2) Hist. Eccl. Angl. an. 735.
(3) In vit. S. Greg. lib. 2. c. 20.
(4) Transtiberina prius solvit sacra pervigil Sacerdos, mox huc recurrit, duplicatque vota. de Pass. Ap. Petri et Paul.

Per ispiegare pertanto lo stabilimento di San Gregorio attestato e dalle sue vite di Anastasio, e di Gio. Diacono, e da Beda in maniera, che non ripugni agli altri antichi monumenti, conviene spiegarlo nel senso di Pietro Mallio, cioè, ch' egli non introducesse già la prima volta il costume di questa celebrazione, ma che piuttosto questo costume, che si osservava solamente in alcuni giorni, e di rado, egli lo rendesse quotidiano, e ne desse l' incarico a determinate persone, cioè ai nostri sette ebdomadarj. Non si sa veramente, se questi ebdomadarj istituiti, com' è probabile da San Gregorio, fossero quegli stessi, a' quali un altro Gregorio, cioè il terzo di questo nome, comandò, che celebrasser la Messa nel celebre Oratorio, ch' egli aveva fabbricato nella Basilica di San Pietro, e riempito di sagre reliquie, e aggiungesser nel Canone queste parole (1) *quorum solemnitas hodie in conspectu tuae majestatis celebratur, Domine Deus noster, in toto Orbe terrarum*. (2) Il Moretti, come già si è altrove accennato, distingue i Preti Ebdomadarj rammentati dal Biografo di Gregorio Terzo da quelli istituiti da San Gregorio Magno, e se dovesse seguirsi l' altra lezione di Anastasio presso il Vignoli, nella quale non si dice: *jussit ut a Monachis vigiliae celebrarentur, et a Presbyteris Ebdomadariis Missarum solemnia* (3): ma senza nominare i Preti, si dà l'incarico così delle vigilie, come delle Messe ai soli Monaci, potrebbe credersi, che nell' ottavo secolo essendovi già certamente de' Sacerdoti ne' Monisteri Vaticani, questi fossero gli Ebdomadarj particolari della Cappella eretta da Gregorio Terzo. Checchè sia di ciò, è certo, che non solo i sette Ebdomadarj da San Gregorio istituiti dovevano celebrare ogni giorno per turno la Messa nella Confessione di San Pietro, ma che non poteano in quel luogo celebrare altri, fuorch' essi, attestandosi negli atti de' Vescovi di Toul, che i Mansionarj (4) risposero a San Gerar-

(1) Apud Anast. in Greg. 3.
(2) De Presb. par. 1. sect. 7. n. 6.
(3) Tom. 1. Vignol. pag. 47.
(4) Tom. 3. April. Boll. p. 206.

do: *nemini, nisi, summo Apostolico, ejusque Cardinalibus antiquo licitum more sacra ad illam aram mysteria peragere*: la quale assertiva si dee senza dubbio ristringere ai sette Cardinali Ebdomadarj, e al Vescovo di Selva Candida, giacchè agli altri Cardinali ancora era ordinariamente illecito di celebrare nella Confessione, come apparisce dalle due concesioni di Clemente Sesto (1) la prima a favore del Cardinale Aimerico del titolo di San Martino ai Monti, e la seconda del Cardinale Annibaldo Vescovo di Frascati, ai quali permette di celebrar la Messa nell'altare della Confessione. E' anzi da osservarsi, che al secondo, il quale, non avea certamente alcun titolo a questo privilegio, pur si concede direttamente, e senza alcuna restrizione, e al contrario al primo, che, come titolare di San Martino era uno de' sette Ebdomadarj destinati, nè si concede direttamente, nè senza limitazione, così scrivendo il Pontefice al Capitolo di San Pietro: *si retroactis temporibus extiterit consuetum per Cardinalem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ officio Legationis fungentem, vel alium in altari Majori Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe Missarum solemnia celebrari, super quæ vos habere supponimus notitiam pleniorem, per ipsum Cardinalem in eodem altari solemnia celebrari hujusmodi, vobis eidem circa hæc honorabiliter, ut decebit, assistentibus permittatis*. Imperciocchè questi sette Ebdomadarj anticamente destinati a celebrar le solenni Messe in S. Pietro erano i Cardinali di Santa Maria in Trastevere, di Santa Cecilia, di S. Anastasia, di S. Lorenzo in Damaso, di S. Marco, e di S. Martino ai Monti, come sappiamo dal Baronio (2), e da Pietro Mallio(3) Ora essendo quell'Aimerico *tituli Sancti Martini in montibus Presbyter Cardinalis*, come lo stesso Papa lo chiama, non può mettersi in dubbio, ch'egli non avesse il privilegio di celebrare nella Confessione senza bisogno di un indulto speciale. Per la qual cosa o convien pensare, che Cle-

(1) Bull. Vat. t. 1. p. 335. (2) Bar. an. 1057. (3) Mallius n. 72.

mente Sesto nato in Limoges, e risiedente in Avignone non fosse molto perito de' riti della Chiesa Romana, e ignorasse perciò il privilegio de' Cardinali di San Martino, ovvero, che l' ebdomadaria celebrazione de' Cardinali fosse già andata in disuso. In seguito è certo, che cotale celebrazione nell' Altare della Confessione fu sempre interdetta anche ai Cardinali senza una speciale licenza del Papa, e rari ancora nè sono gli esempj negli ultimi secoli, e il primo dopo Clemente Sesto è di un altro Cardinale titolare similmente di San Martino, cioè del Cardinal Guglielmo de Estouteville detto Rotomagense persona molto rispettabile per nobiltà di nascita, al quale Eugenio Quarto concesse *per una volta sola* questo privilegio. Prima però di Clemente Sesto mi par probabile ancora, che l' officio Ebdomadario de' Cardinali fosse da molto tempo intermesso, giacchè non mi par possibile, che nella corte del Papa, sebbene fissata in Avignone, s' ignorasse affatto il costume, che nella Confessione di S.Pietro potea celebrarsi la Messa da qualche Cardinale. Potea facilmente ignorarsi da Clemente Sesto, che uno de' sette Ebdomadarj fosse il Cardinale di S. Martino, ma l' esistenza degli Ebdomadarj in genere destinati a celebrar la Messa in San Pietro, non doveva essergli ignota, se l' officio degli Ebdomadarj si fosse mantenuto nel suo vigore sino alla traslazione della Corte Papale in Avignone avvenuta circa soli quarant' anni prima di Clemente Sesto. Nel passo arrecato non accennandosi affatto gli Ebdomadarj pare solamente, che il privilegio di celebrar la Messa nella Confessione si faccia dipendere dalla qualità di *Legato*, e si dubita anzi, se altri Cardinali vi abbian *mai* celebrato. La quale ignoranza sembra affatto inverisimile, se non suppongasi, che molto prima della traslazione della Corte del Papa in Avignone, l' officio almen quotidiano degli Ebdomadarj fosse andato in obblio. Infatti egli è ben difficile, che i Cardinali già molto prima del decimo quarto secolo costituiti in una dignità la più luminosa, e

ben diversi da' Preti titolari, a' quali S. Gregorio ordinò di celebrare nella Confessione Vaticana, seguitassero sino al detto secolo nel quotidiano Officio di Ebdomadarj tanto più, che ordinariamente impiegati in importanti legazioni, e in affari gravissimi della Chiesa, e dello Stato non avrebbero, anche volendo, potuto attendere a tale celebrazione. Convien riflettere ancora, che allorchè da San Gregorio furono stabiliti questi Ebdomadarj, i Canonici Vaticani erano generalmente laici, cioè Monaci non ancora iniziati negli Ordini Clericali, e se voleasi, che in San Pietro si celebrasse sagrifizio, era ben necessario, che tale incombenza venisse ad altri affidata. Ma in seguito allorchè i Monaci generalmente furono ammessi agli Ordini, anche fra i Canonici Vaticani vi furono più Sacerdoti, i quali poteano supplire a quell' Uffizio, senza che i Cardinali ogni giorno dovessero con grave incommodo muoversi da' loro titoli, e venire al Vaticano. Non per questo io credo, che ne fosse affatto cessato il costume sino al duodecimo secolo, giacchè Pietro Mallio Autore del secolo stesso ricorda ancora le oblazioni, delle quali erano partecipi que' Cardinali Preti, *qui ad sacrosanctum altare B. Petri per hebdomadam Missas celebrare debent*. E' certo però, che sotto Gregorio Nono, cioè prima della metà del secolo decimoterzo già i Canonici celebravano talvolta, e talvolta i Cardinali Ebdomadarj, poichè quel Pontefice in una sua costituzione ordina, che nella Basilica si conservi sempre: (1) *oportunus apparatus Canonicorum, et Cardinalium in ipsa pro tempore ministrantium*: e sotto Niccolò Terzo, vale a dire poco dopo la metà dello stesso secolo decimoterzo, convien credere, che l' officio degli Ebdomadarj fosse già affatto cessato, giacchè quel Pontefice nella sua Bolla delle nuove costituzioni non ricorda mai Ebdomadarj, e così stabilisce circa le Messe Conventuali. (2) *Statuimus*

M

(1) Bull. Vat. Tom. I. p. 123.

(2) Bull. Vat. tom. I. p. 195.

ut in singulis septimanis tres ex Canonicis edomadarii, vel septimanarii, scilicet Presbyter, Diaconus, et Subdiaconus, et in eisdem ordinibus totidem ex Beneficiatis ad ministrandum in Missis Conventualibus assumantur. Canonici siquidem ad ministrandum altari majori, cum Cardinalem in ipso contingeret celebrare: questo Cardinale non era certamente l'ebdomadario, ma il Vescovo di Selva Candida, che nelle funzioni più solenni celebrava nell' Altar maggiore, e ciò è manifesto da quel, che siegue: *Ipsi etiam edomadarii Canonici ministrent in Missis Conventualibus diebus Dominicis, et festivis solemnibus, quæ occurrent etc. Quod si plures Conventuales Missæ duabus interdum occurrerint celebrandæ, juxta prædictam distinctionem festivitatum, et dierum de Canonicis et Beneficiatis provideatur attente, ut nullus sit defectus in eadem Basilica Ministrorum*: e lo stesso avea detto poco prima Giovanni Vigesimo. Sicchè gli ebdomadarj molto prima del soggiorno de' Papi in Avignone non eran più i Cardinali, ma i Canonici, e i Beneficiati, e l'unico Cardinale, che celebrava talvolta coll'assistenza de' Canonici nell' *Altar maggiore* non era uno degli Ebdomadarj, e neppure il Cardinal Arciprete, il quale di quel tempo era un Diacono, ma il Vescovo di Selva Candida, che secondo l'antico costume eseguiva nella Basilica le funzioni più solenni. Anzi non incontrandosene mai alcuna menzione nè nelle costituzioni di Giovanni XX., nè in quelle di Niccolò Terzo, nè degli altri Pontefici anteriori, anzi trovandosi da molti di questi conceduta la quarta parte delle oblazioni ai Canonici di San Pietro, in premio delle fatiche, che sosteneano (1) *tam in Missarum celebratione, quam in Matutinis*, convien dire, che da molto tempo prima del secolo decimoterzo avessero già i Canonici incominciato a far l' offizio degli Ebdomadarj, sebbene in un altare diverso, e sebbene codesti Ebdomadarj non fossero affatto an-

(1) Bull. Vat. pag. 51. 54. tom. 1.

dati in dimenticanza, perchè forse, benchè non servisser più quotidianamente, tuttavia seguitavano ad esiggere, o a pretendere la loro parte delle oblazioni ricordata da Pietro Mallio. Neppure i Diaconi Ebdomadarj, che secondo lo stesso Pietro Mallio (1) furon similmente stabiliti da San Gregorio Magno per cantare gli Evangelj, e predicare nella Basilica, attendeano più probabilmente a tale officio nel secolo decimoterzo, giacchè Niccolò Terzo stabilisce gli Ebdomadarj anche Diaconi fra i Canonici, e i Benefiziati, e convien dire, che nelle vicende del secolo decimo si perdessero tali lodevoli costumanze, giacchè tanto Giovanni Vigesimo, che Niccolò Terzo si lagnano, che il culto della Basilica erasi da molto tempo notabilmente diminuito. Anzi non solamente San Leone Nono concedendo la decima parte delle oblazioni ai Canonici Vaticani, (2) nè Eugenio Terzo, ed Urbano Quarto, che lor ne concessero la quarta parte, ma ne anche (3) Innocenzio Terzo, che lor ne concesse l'intera metà, ricordano mai gli Ebdomadarj Cardinali, sebbene dovessero naturalmente nominarli, come quelli, che aveano un diritto sopra tali oblazioni al dire di Pietro Mallio. Sicchè io sospetto, che le oblazioni spettanti agli Ebdomadarj ricordate dal Mallio, che posson vedersi presso il (4) Cancellieri, sieno da lui state nominate come un'antica tradizione, o come una pretenzione di que' Cardinali, ma non già perchè que' Cardinali a tempo suo facesser più gli Ebdomadarj, almeno quotidianamente. Non può affermarsi lo stesso del Vescovo di Selva Candida, il quale certamente sino al secolo decimo quarto proseguì a celebrare nella Basilica Vaticana le funzioni solenni, e ad esiggere la sua parte delle oblazioni, che gli era stata assegnata.

M 2

(1) Pag. 80. edit. Pet. de Angelis: et constituit quatuor Diaconos Cardinales ad S. Petrum, qui legerent Evangelium, et prædicaret unusquisque in hebdomada sua:

(2) Bull. Vat. p. 35. tom. 1.

(3) Ibid. p. 77.

(4) Tom. 3. p. 1592.

E' fuor d' ogni dubbio, che gli antichi Pontefici, sebbene soggiornassero nel Patriarchio Lateranense molto dalla Basilica Vaticana distante, tuttavia frequentemente si portavano a San Pietro specialmente all' occasione delle Stazioni delle quali venti da antichissimo tempo erano stabilite nella Basilica Vaticana, (1) come altresì per altre funzioni maggiori ricordate da Maffeo Vegio. (2) *Tanta erga Basilicam Sancti Petri fuit summorum Pontificum affectio, tantaque devotio . . ut quamvis nullum apud eam, quod incolere Pontifices possent, esset habitaculum utpote extra Urbem, loco parum commodo, parumque tuto positam; ad ipsam tamen illi ex Laterano, ubi non tam commode, et tute, quam magnifice habitabant, cum quod magnum, caeremoniosum, solemne, dignumque memoria acturi essent, comitante omni clero, populoque cederent, quasi nullum negotium eorum rerum, quas agi oporteret, nisi in Basilica Sancti Petri virtutem habere putarent*: E prosiegue indi annoverando le diverse funzioni più solenni, che i Papi celebravano nella Basilica Vaticana. Ma è certo altresì, che attesa la distanza della loro abitazione da una parte, e dall'altra, attese le turbolenze, e la barbarie de' tempi, non poteano essi, come avrebber voluto, solennizzare la Basilica Vaticana massime in alcuni giorni, ne' quali soleano celebrare altrove. Nella settimana *maggiore*, che da noi chiamasi *Santa*, la Basilica Vaticana per la lontananza de' Pontefici era priva delle funzioni più venerande; non vi si facea la processione delle Palme, e nel Giovedì Santo non vi si cantava l' Inno *Gloria in excelsis Deo* per mancanza di un Vescovo, giacchè secondo il rituale di allora al solo Vescovo era permesso di recitarlo nella Messa. (3) Giovanni decimo nono pertanto diede la commissione di tali funzioni al Vescovo di Selva Candida:,, Quia usque ad nostrum tempus, egli dice, in prædicta Ecclesia

(1) Index solem. Collect., et Stationum e Mabbillone vulgatus tom. 2. mus. Ital.

(2) In præfat. n. 2. tom. 7. Jun. Boll.

(3) Bull. Vatic. tom. 1. p. 17.

,, Sancti Petri, a qua pene omnes Ecclesiæ doctrinam ac-
,, ceperunt sicut a magistra, et Domina, dies dominica
,, Palmarum, et dies Cenæ Domini et Parasceve tam irre-
,, verenter colebantur, ut nec processio cum palmis in ipsa
,, die Dominica ibi fieret, nec in die Coenæ Domini Gloria
,, in excelsis diceretur, et in Parasceve non tam reverenter
,, ut decebat, officium ibi fiebat, condoluimus, et me-
,, liorare hoc cupientes per vos, vestrosque successores
,, statuimus, ut omni annua die Palmarum cum processione
,, ab Ecclesia Sanctæ Mariæ in Turri exeatis, et venientes
,, ad Magnum Altare Sancti Petri, Missam celebretis. Si-
,, militer et omni anno, die Coenae Domini vos, ve-
,, strosque successores Missam super eodem altare San-
,, cti Petri celebrare, Gloria in excelsis Deo dicere, san-
,, ctum chrisma conficere, et quod ad Episcopum per-
,, tinet, agere volumus: et omni anno die Parasceve
,, super ipsum altare majus Sancti Petri totum officium
,, reverenter, ut decet, vos, vestrosque successores facere
,, volumus ,,. Stabilì inoltre, che questi Vescovi di Selva Candida, o sia di Santa Rufina eseguissero in avvenire nella Basilica Vaticana tutte quelle funzioni, che i Pontefici impediti dalle infermità, o dagli affari non potesser celebrare. ,, Nec non cuncta sacra officia, seu ministeria, quae
,, nos et successores nostri facere debemus, si aegritudine,
,, vel aliqua cura impediti facere non possumus tam in
,, supradicta Ecclesia Sancti Petri, et Monasteriis suis,
,, quam et per totam civitatem Leonianam per vos, vestros-
,, que successores fieri Apostolica auctoritate decernimus. ,,
Lo stesso ripete Benedetto Nono in altra simile costituzione (1). Questo è ciò, che al Vescovo di Selva Candida par che concedessero per la prima volta questi due Pontefici. Poichè riguardo alla giurisdizione ordinaria, ch' essi aveano non solo ne' Monisterj Vaticani, e nella Basilica, ma in tutta la città Leonina, pare che loro fosse concessa un se-

(1) Bull. Vat. tom. I. pag. 20.

colo innanzi dal Pontefice Sergio Terzo, accennandolo abbastanza tanto Giovanni Decimonono quanto Benedetto Nono (1): *Pariterque concedimus, et confirmamus vobis, vestrisque Successoribus in perpetuum, sicut a memorato sanctissimo Papa (Sergio III.) sive a caeteris Praedecessoribus nostris Pontificibus concessa et confirmata fuerunt; videlicet Monasteria quinque Sancti Stephani Majoris, et Minoris, Sanctorumque Joannis et Pauli, et Beati Martini, atque Jerusalem constituta juxta magnam Ecclesiam Sancti Petri cum omnibus eorum pertinentiis, omnemque consecrationem, quae ibidem, aut in præfata alma Ecclesia Sancti Petri, aut in caeteris Ecclesiis, quae sunt constituta in tota civitate Leoniana .... Paterentatum (potestatem) autem ejusdem Ecclesiæ Sancti* Petri, *et supradictorum Monasteriorum suorum, et cuncta Ecclesiastica judicia ipsorum, seu totius civitatis Leonianae, vobis, vestrisque successoribus concedimus, et confirmamus*. Sin quì la Bolla di Giovanni Decimonono. Lo stesso leggesi in quella di Benedetto Nono. Due cose adunque fra lor diverse furon concedute ai Vescovi di Selva Candida, cioè l'uso, e l'esercizio de' Pontificali nella Basilica Vaticana, e in tutte le Chiese della città Leonina, e la potestà ordinaria sulle persone, e le Chiese della stessa città. Rapporto al primo privilegio non vi è dubbio, che i Vescovi di Selva Candida la conservarono per qualche secolo, e allorchè il Vescovato di Selva Candida, o sia di Santa Rufina fu da Callisto Secondo unito, ed incorporato al Vescovato di Porto, non vi è dubbio, che ai Vescovi di Porto passasse anche questo privilegio, ciò raccogliendosi dalle costituzioni d'Innocenzio Terzo, e di Gregorio Nono, nelle quali si scorge appartenere ai Vescovi di Porto una gran parte delle oblazioni Vaticane nelle funzioni della Settimana Santa, nel giorno di Pasqua, e in quel di Natale, che prima al Vescovo di Selva Candida appar-

(1) Loc. cit.

teneano. Vero è però, che pel giorno di Natale, che non è nominato da Giovanni XIX., nè da Benedetto IX incominciò forse più tardi l'uso di celebrarsi i Pontificali nella Basilica Vaticana dal Vescovo di Porto, e probabilmente sotto Innocenzio Secondo, allorchè la stazione del Natale, che per l'addietro si facea da' Sommi Pontefici nella Basilica Vaticana, come era costume sin da' tempi di S. Ambrogio (1), fu poi *propter parvitatem diei, et difficultatem viæ* incominciata a celebrarsi nella Basilica Liberiana, come dicono gli antichi rituali, (2) e specialmente l'Ordine Romano composto da Benedetto Canonico di San Pietro sotto il Pontificato appunto d'Innocenzio Secondo. In quell'occasione adunque s'introdusse probabilmente il costume, che il Vescovo di Porto facesse le veci del Romano Pontefice anche nel giorno di Natale nella Basilica Vaticana. Del resto al Vescovo di Selva Candida aveano i Pontefici Giovanni Decimonono, e Benedetto Nono assegnato ne' cinque giorni della Domenica delle Palme, del Giovedì, Venerdì, e Sabato Santo, e della Domenica di Pasqua: *quidquid auri, vel argenti, vel Pallii, vel ceræ, sive aliarum rerum*: offrissero i Fedeli nella Confessione di San Pietro dal principio della Messa, e dell'officio sin al fine. Percepiva di più per concessione de' medesimi Pontefici dodici soldi nel Sabbato Santo per la cena, e cinque in tutti i Sabbati de' quattro Tempi, e due *cum candela Olei, et cereis* tutte le volte, che il detto Vescovo doveva pernottare nella Basilica. Qualcuno di questi Vescovi abitò per maggior commodo vicino alla Basilica, come Pietro Vescovo di Selva Candida, che successe a un altro Pietro nell'anno 1135., il quale come può vedersi nell'Ughelli (3) abitava vicino alla Chiesa di S. Vincenzo, ch'era situata presso la Basilica a Settentrione. Non per questo avrà egli preteso ogni sera il suo vaso di olio, e le sue candele, ma le avrà avute solamente,

(1) Lib. 3. de Virgin. cap. 1.
(2) Apud Mabill. t. 2. Mus. Ital.
(3) Ital. Sac. tom. 1. pag. 107.

come ordina Giovanni Decimonono *per unamquamque festivitatem in quibus ibidem pernoctare debebat*, le quali festività doveano esser senza dubbio quelle, in cui dovea celebrare pontificalmente. Nella festa poi di San Pietro, e nella sua ottava, nella Domenica terza dell'Avvento, nelle feste di Sant'Andrea, di Santa Rufina, nell'Epifania, nell'Ascensione, e nella Pentecoste aveva il Vescovo *triginta libras cerae, et duo congia de oleo, et duas libras de olibano, candelas vero pendentes cum clamastariis, et cicindellos ad sufficientiam*. Il dritto di percepire queste oblazioni, che abbiamo brevemente accennato fu nel 1057. da Vittore Secondo confermato a favore di Umberto Vescovo di Selva Candida assai celebre nell'Ecclesiastica storia per la sua pietà, e per le sue opere, ed essendo poi, come si è detto, da Callistó Secondo unito quel Vescovato all'altro di Porto, ai Vescovi di Porto fu trasferito anche questo privilegio.

Infatti Pietro Mallio, che scrisse il suo libro poco dopo seguita questa unione così parla delle oblazioni, che appartenéano al Vescovo di Porto da lui chiamato di Santa Rufina (1) „ Ex consuetudine in majori hebdomada Do„ minus Episcopus Sanctæ Rufinæ jus, quod consuevit „ habere, videlicet arcam, et altare ex quo pulsatur ad „ Matutinum, et usque ad finem, salva medietate Cano„ nicorum, et Cantorum, quam habent in altari cum „ Domino Episcopo, et usque dum finitur officium, et „ ex quo pulsatur ad Missam. Tota namque medietas „ oblationis, quæ venit in altare, est altaris, idest Domi„ ni Episcopi: altera medietas est inter prædictum Domi„ num Episcopum, et Canonicos Ecclesiæ, et Cantores „ æqualiter dividenda. Nam una pars est Domini Epi„ scopi, alia Canonicorum, alia Cantorum, si interfue„ rint constitutis officiis: si vero non interfuerint, est „ Canonicorum, servata prius consuetudine ad altare ser-

(1) Tom. 6. part. 2. jun. Bolland.

„ vientium; quae nimirum consuetudo debet esse de com-
„ muni omnium partium, et Domini Episcopi, et alio-
„ rum. Die Jovis Sancti, ex quo pulsatur ad officium
„ Matutinale, et ad Missam usque ad finem officiorum:
„ similiter et in die Veneris Sancti: similiter in Sabato
„ Sancto ex quo pulsatur ad officium Matutinale, et ex
„ quo pulsatur ad Baptismale officium nocte et die tota
„ habent jus suum, et usque ad finem Missae majoris in
„ Pascha „.

Lo stesso diritto fu a' Vescovi di Porto confermato, e da Gregorio IX., e da Innocenzo Terzo, (1) e può ben credersi, ch' essi il seguitassero a godere pacificamente sino alla traslazione della Corte del Papa in Avignone, e più oltre, sebbene a quell' epoca avendo i Cardinali seguito il Papa in Francia non potesser più celebrar le funzioni nella Basilica Vaticana. Infatti Urbano Quinto spogliò i Vescovi di Porto del diritto di percepire queste oblazioni con una costituzione del 1370., nella quale così si legge „ (2) Dudum per nos accepto, quod Epūs Portuensis
„ pro tempore existens in Festo Nativitatis Domini, nec non
„ in die Ramis Palmarum, et quinta, et sexta Feria, et Sab-
„ bato majoris hebdomadae, ac in festo Resurrectionis Do-
„ mini, oblationes in eadem Sancti Petri Basilica recipere
„ consueverat: nos ex certis causis ad hoc animum no-
„ strum moventibus, dilecto filio Joanni Chambareti Or-
„ dinis Fratrum Minorum Professori, Altarario dictae Ba-
„ silicae mandavimus, ut oblationes ipsas alicui officiali
„ venerabilis Fratris nostri Guidonis Episcopi Portuensis re-
„ cipere non sineret; sed eas reciperet, et deductis oneri-
„ bus, pro Fabrica dictae Basilicae convertere deberet.
„ Volentes igitur eidem Basilicae subsidium aliquod imper-
„ tiri .... constituimus .... quod idem Guido Episco-
„ pus, et Successores sui Episcopi Portuenses nullas umquam

(1) Bull. Vat. tom. 1. p. 85. et 114. (2) Bull. Vat. tom. 2. pag. 17.

„ oblationes in præfata Basilica recipere, petere, seu exi-„ gere possint; ac volumus quod oblationes prædictæ, „ quæ per dictum Episcopum Portuensem ibidem recipi „ consueverant, per altararium dictae Basilicae existentem „ pro tempore leventur, recipiantur, et etiam exigantur „. Sin qui Urbano Quinto, il quale sebbene non esprima alcuna causa, per cui si mosse a privare d'un privilegio così antico i Vescovi di Porto, ma dica di farlo generalmente *ex certis causis ad hoc animum nostrum moventibus*, tuttavia è facile l'immaginarsi, che uno e forse il principale di questi motivi era l'impossibilità, in cui erano allora i detti Vescovi di solennizzar più quelle funzioni, per cui quelle oblazioni eran loro state assegnate. Vero è però; che non più di due anni dopo lo stesso Guido Vescovo di Porto, ch'era stato da Urbano Quinto privato di tali oblazioni, fu reintegrato pienamente nel privilegio di esigerle da Gregorio Undecimo (1), il quale al Vicario di Roma, e all'Altarista Vaticano comandò di permettere ai ministri del Vescovo l'esazione delle oblazioni, che da tempo antico gli appartenevano, e che gli erano state tolte dal suo antecessore. Ma non ricordando mai Gregorio Undecimo nè al Vicario di Roma, nè all'Altarista le funzioni Pontificali, che doveano i Vescovi di Porto celebrare nella Basilica, e null'altro arrecando per motivo di questa reintegrazione, che l'antichità della consuetudine, si fa manifesto, che i Vescovi di Porto rimasero da indi in poi da quell'obbligo dispensati.

Ma se i Vescovi di Selva Candida, e que' di Porto, che ne' lor diritti successero, per ben tre secoli e più goderono quello de' Pontificali nella Basilica Vaticana, e forse più lungamente ancora quello di percepire le oblazioni ne' determinati giorni, cioè sino a tanto, che cotali oblazioni continuarono a costumarsi, non si conservarono

(1) Bull. Vat. Tom. 2. pag. 21. 22.

certamente per sì lungo tempo in possesso dell' altro diritto della giurisdizione ordinaria nella Basilica Vaticana, e in tutta la Città Leonina, che lor fu accordato contemporaneamente agli altri due da Giovanni XIX., e da Benedetto Nono. Anzi per riguardo almeno alla Basilica Vaticana non è disprezzabile la congettura del Grimaldi, che poco o nulla durassero a governarla forse perchè, com' egli sospetta, non si contentavano di usare di questa giurisdizione come delegata dal Papa, ma quasi fosse lor propria affettavano di comparire veri Vescovi della Città Leonina. La quale usurpazione in que' tempi, e specialmente nelle fazioni, che accompagnarono, e seguirono l' elezione di Benedetto Nono, non dovette esser riguardata con occhio d' indifferenza, ma dovette eccitare una ragionevole gelosia, per cui fu forse creduto di dovere in parte limitare a que' Vescovi un privilegio così pericoloso. Il vero si è, che dallo stesso Benedetto Nono, che al Vescovo di Selva Candida aveva confermato le concessioni del suo Antecessore, trovasi nominato un Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana, come può vedersi presso il Grimaldi nel suo libro *de Archipresbyteris Vaticanis* (1), che manoscritto si conserva nell' Archivio Capitolare. E sebbene non siasi conservata la Bolla di tal nomina, pure, come riflette il Gri-

N 2

(1) Archipresbyteralis dignitas in Vaticana Basilica initium sumpsit sub Benedicto Nono summo Pontifice ex sacro Cardinalium Collegio in eandem Basilicam introducta. Hic Pontifex potestatem dictae Ecclesiae Sancti Petri, et totius Leonianae civitatis consecrandi altaria, et Ecclesias, ordinandi Clericos, Sanctum Chrisma conficiendi atque alia agendi a Joanne XIX. concessam, et confirmatam in perpetuum Episcopis Sanctae Sylvae Candidae Ecclesiae (qui Portuenses sunt Episcopi) ut arbitror, abrogavit, quia ut ex probabili ratione elicitur, non suffraganeam, sed episcopalem omnimodam sibi auctoritatem vendicabant.

Ab eisdem vero Episcopis assumptam sibi fuisse Pontificalem dictae Basilicae superioritatem docet Orationale valde antiquum in membranis manuscriptum Bibliothecae ipsius Basilicae fol. 188., et 189. Nam in multis festivitatibus si Cardinalis in Basilica præsens erat,

maldi, è assai difficile il persuadersi, che la Basilica Vaticana dovesse esser governata nel tempo stesso da due capi, cioè dal Vescovo di Selva Candida, e dall'Arciprete. Per la qual cosa sembra molto più probabile, che lasciato ai Vescovi di Selva Candida l'esercizio de'Pontificali nelle funzioni maggiori, nel quale durarono per lungo tempo, come si è veduto, la giurisdizione passasse agli Arcipreti, ai quali, essendo molte volte Diaconi, non potè egualmente passare l'esercizio delle funzioni. Certamente Vittore Secondo, (1) che pochi anni dopo di Benedetto Nono confermò ai Vescovi di Selva Candida il dritto delle oblazioni, neppur fa motto della giurisdizione da Benedetto concedutagli, e quel ch'è ancora più notabile, prima di Vittore Secondo, San Leone Nono, che in diverse costituzioni novera e conferma i beni de'Monisterj Vaticani, non solo non indirizza cotali costituzioni al Vescovo di Selva Candida, che a tenore delle Bolle di Gio: XIX. e Bened. IX. dovea aver tutta la giurisdizione in que'Monisterj, ma indirizzandole al contrario a Giovanni Arciprete della Basilica, e ai Canonici, o Servitori della stessa Basilica, mai non fa menzione di quel Vescovo, nè di alcuna sua ingerenza in que' Monisterj, nè mai più simil giurisdizione comparisce nelle costituzioni de' Pontefici posteriori, sebbene molte fiate si trovino bensi ricordate o le oblazioni, o le funzioni de' Vescovi di Selva Candida, e poi de' Vescovi di Porto. Solo dopo quattro secoli trovasi un Vescovo di Porto aver nella Basilica Vaticana esercitata una piena giurisdizione, (2) ma egli

prima oratio in Missis de solemnitate, secunda de Ecclesia, tertia pro Episcopo Portuense celebrante recitabatur, quod in Catedralibus omnino vetitum est, nisi tantum anniversario consecrationis Episcopi. Hoc summo Pontifici Benedicto quantum displicuerit colligitur ex nova dignitate Archipresbyterali, quam in Vaticana eadem Basilica erexit ex Sacros. Romanae Ecclesiae Cardinalibus ampla cum potestate, ut ex antiquis Archipresbyterorum facultatibus a Summis Pontif. concessis manifeste colligitur. Grimaldi de Archipresbyt. p. 1. 2.

(1) Bull. Vat. tom. 1. p. 37.

(2) Bull. Vat. tom. 2. pag. 80.

era il Cardinale Angelo Corero nipote di Gregorio Duodecimo, che oltre l'esser Vescovo di Porto era altresì per una singolar combinazione Arciprete della Basilica. Anzi è da osservarsi, che nella costituzione, nella quale Martino Quinto dà a quest' Arciprete tutte le facoltà anche straordinarie per riformare gli abusi introdottisi nella Basilica, neppur di lontano accenna la minima giurisdizione ch'egli potesse avervi come successore de' Vescovi di Selva Candida, ed erede de' loro diritti, di modo che convien dire, che se ne fosse perfin perduta la memoria. Ma ci siamo già innoltrati senz' avvedercene a parlare degli Arcipreti Vaticani, ch' formavano il terzo oggetto, che al presente Capitolo ci eravamo proposti. De' quali volendo parlare ordinatamente è necessario di prenderne la traccia più da lontano.

In primo luogo non può dubitarsi, che i quattro antichissimi Monisterj contigui, e addetti alla Basilica Vaticana, de' quali abbiamo già replicatamente parlato, non avesser ciascuno il suo Abbate, e facilmente insignito dell'ordine Sacerdotale, come Sant' Agostino dice di aver veduto generalmente ne' Monisterj Romani. Questi Abbati doveano senza dubbio esercitare ne' rispettivi lor monisterj tutta l'autorità Abbaziale senza dipendere gli uni dagli altri tanto più, che sino a San Leone Nono veggiam questi monisterj riconoscer ciascuno le sue proprie rendite, e i suoi propri beni annoverati da quel Pontefice in diverse costituzioni. Ma l'autorità indipendente, che si esercitava dagli Abati de' quattro Monisterj dentro il loro chiostro, non pare, che potesse egualmente da tutti quattro esercitarsi, allorchè i Monaci di tutti i Monisterj si riunivano nella Basilica, e attendeano in comune alla sagra Salmodia. In quell' occasione era certamente necessario al buon ordine delle Sagre Funzioni, che un solo agli altri sovrastasse e gli altri a lui soggiacessero tanto più, che almen nel principio la Liturgia Sagra non aveva ancora presa una forma

costante e invariabile di modo, che non vi fosse sovente mestieri della viva voce di un Regolatore, e di un Arciprete. Sicchè mi sembra una conseguenza necessaria della destinazione di que' Monaci alla Salmodia la deputazione di una persona istruita, che col nome di Arciprete, o con qualunque altro, che più allor fosse in uso, presiedesse a' que' Monaci, e fosse loro di guida e direzione nel buon servigio della Basilica. (1) Io non so donde Maffeo Vegio traesse la notizia, che l'Arciprete di Santo Stefano maggiore fosse eziandio l'Arciprete di tutta la Basilica, notizia confermata dall'Alfarano, e dal Panvinio. Questa prerogativa però viene al Monistero di Santo Stefano Maggiore contrastata dall'eruditissimo Sig. Ab. Cancellieri, il quale in una concessione di Gio: XIX. del 1030. trova nominato col titolo di *Maggiore* anche il Monistero de' SS. Giovanni e Paolo, e trova sottoscritto „ *Stephanus Archipresbyter* SS. *Joannis et Pauli - Martinus Presbiter de Monasterio Joannis*, *et Pauli - Landolfus Presbyter de Mon*. SS. *Joh. et Pauli*. Il titolo di *maggiore* non fu dunque esclusivamente proprio del solo Monistero di Santo Stefano, poichè l'ebbe ancora quel di San Gio: e Paolo, ne può dirsi un errore, poichè tutti e tre quelli che sottoscrissero avrebber dovuto cadere nello stesso sbaglio di nominare il Monistero di San Gio: e Paolo invece di quello di Santo Stefano. Sembra, che il Sig. Cancellieri argomenti dal titolo

(1) Hoc omnium majus, et insignius erat, quod singulari etiam jure suo habebat Archipresbyterum, qui præerat toti simul Basilicae, quum singula tamen Monasteria suos Rectores ita appellatos haberent. Tom. 6. jun. Boll. n. 115. p. 80. Cujus Abbas ex singulari privilegio simul etiam Basilicae Vaticanae praeerat, cum singula tamen Monasteria suos Abbates haberent. Panvin. apud Cancellier. pag. 1514. Post hoc Monasterium Sancti Martini, aliud etiam multo majus Monasterium erat, cujus aliqua adhuc monumenta conspiciuntur, videlicet Sancti Stephani majoris, quod ante omnes Hadrianum I. legimus instaurasse, in quo etiam Archipresbyterum, qui reliquis quinque Monasteriis circa Basilicam existentibus praeesset, instituerat. Alpharan. Ap. Cancell. pag. 1514.

di *maggiore*, di cui lo trova fregiato in quell' antica carta, la prerogativa goduta allora dal Monistero de SS. Gio: e Paolo di avere l' Arciprete generale della Basilica; ma oltre che il titolo di *Maggiore* nè presso Anastasio, nè dalle Pontificie Costituzioni vien giammai attribuito ad altro Monistero, fuorche a quello di Santo Stefano di modo, che può ben credersi un'errore di chi scrisse quella carta l' attribuirlo a quel de' SS. Gio: e Paolo, e questo errore non fu di tre persone, ma della sola, che scrisse; di più deesi riflettere, come lo stesso erudito Sig. Cancellieri ha riflettuto, che il titolo di *Maggiore*, che si dava al Monistero di Santo Stefano Catagalla Patrizia, potea riferirsi, e dovea non già alla residenza dell' Arciprete, ma piuttosto alla necessità di distinguerlo dall'altro Monistero, che pur chiamavasi di Santo Stefano, e diceasi minore. (1) *Et sane usque ab aevo Leonis VII.. Monasterium Sancti Stephani cum Majoris adjectione, nominatum vidimus; quod epitheton nonnisi distinguendi caussa adhiberi potuit, et vero debuit*. Il titolo dunque di *Maggiore* era proprio del Monistero di Santo Stefano, e serviva a distinguerlo dall' altro minore: sicchè il trovarlo dato ad un altro Monistero dee supporsi uno sbaglio di chi scrisse la carta, e per questo forse i tre, che la sottoscrissero ripeteron tutti *de Monasterio SSñum Joannis et Pauli*, per non autorizzare lo sbaglio occorso nel corpo della concessione. Che se poi si volesse, che la residenza dell'Arciprete generale fosse allora nel Monistero de' SS. Gio: e Paolo per la ragione, che il primo a sottoscriversi in quella carta si nomina *Stephanus Archipresbyter*, io opporrei a questa interpretazione tutte quelle vecchie carte dal Dionisi vedute nell' Archivio Capitolare, e da me altrove citate, in una delle quali si legge (2): *Stephanus Archipresbyter Sancti Stephani majoris, Joannis Secund. Presbyter, Benedictus Tertio Presbyter*. In altra così trovasi

(1) Cancell. pag. 1546. (2) Caps. 61. fasc. 222.

scritto (1) : *Joannes Presbyter S. Stephani Majoris donat Petro Archipresbytero Sanctorum Joannis, et Pauli, Benedicto Archipresbytero Sancti Stephani, Sanctio Archipresbytero Sancti Martini, et Petro Archipresbytero S. Stephani Minoris vineam etc.* In altra carta dell 1033., vale a dire più moderna di soli tre anni di quella riportata dal Sig. Cancellieri trovansi sottoscritti (2) *Crescentius Archipresbyter Sancti Martini*; *Benedictus Presb. secun.*, *Petrus Presbyter*. (3) E in altra finalmente dello stesso secolo vien nominato *Petro Bibiaquam Archipresbytero Sancti Stephani majoris*: Da tutte queste carte rilevasi, che ciascun Monistero aveva il suo respettivo Arciprete, il quale sottoscrivevasi con questo titolo; sicchè il trovare così sottoscritto l' Arciprete di SS. Gio. e Paolo non può far supporre, ch' egli fosse allora il Superiore di tutti quattro i Monisterj.

Piuttosto a contrastare al Monistero di Santo Stefano Maggiore il privilegio della continua residenza dell' Arciprete maggiore, giovar potrebbe il titolo di *Arcicantore*, che veggiam dato negli antichi monumenti a quel Giovanni Abate del Monistero di S. Martino, che andò in Inghilterra per comando del Papa Agatone. Egli, come si è veduto, vien chiamato sì dal Venerabile Beda, che dal Concilio Romano *Arcicantore* della Chiesa di San Pietro, e Abbate del Monistero di San Martino. Or quest' officio di Arcicantore in altro non potea consistere a parer mio, se non che nella direzione de' sagri offizj, che si celebravano nella Basilica, e questa appunto esser doveva l' incombenza della persona deputata a presiedere a tutti que' Monaci a tali offizj destinati, giacchè al regolamento interno de' respettivj lor Monisterj è naturale, che pensasse ciascun Abbate. Nè può credersi, che l' Arcicantore presedesse solamente ai Cantori, e nulla avesse, che fare co' Monaci, mentre anche i Cantori nella loro scuola ave-

(1) Caps. 61. fasc. 390.
(2) Cap.1. 61. fasc. 222.
(3) Cap. 61. fasc. 223.

vano il lor Primicerio per l'interno regolamento domestico, come ciascun Monistero aveva il suo Abbate. Pare adunque, che quest' Arcicantore, sebbene con un nome, che non ha altri esempj nella Storia, non fosse altro, che un vero Arciprete destinato a sovraintendere alla liturgia della Basilica, e infatti egli non fu mandato in Inghilterra solamente pel canto, ma per l'ordine degli uffizj. Or non potendosi porre in dubbio, ch' egli non fosse Abbate del Monistero di San Martino, ed ivi non risiedesse, si rende perciò incerta la continua residenza del Superior maggiore nel Monistero di Santo Stefano. Checchè sia di ciò, dalla necessità di una persona, che presedesse alla recitazione degli offizj noi possiamo certamente argomentare, che quest' offizio s' introducesse sin dal principio nella Basilica Vaticana, sebbene diversi fossero i nomi, coi quali veniva distinto. Sin dal tempo di Sant' Ormisda, vale a dire al principio del secol sesto, non può dubitarsi, che non vi fosse nella Basilica Vaticana una persona rivestita di superiorità, e preeminenza, giacchè il Torrigio nelle sue Grotte (1) riporta un' antica iscrizione di quell' epoca, nella quale vien nominato *Trasamondo Preposito* (2) il quale dava licenza di seppellire i morti nella Basilica. Nel settimo secolo abbiamo il tante volte nominato Giovanni Arcicantore. Dell' ottavo secolo trovasi nel secondo Concilio Niceno più volte nominato un Pietro Legato del Papa, il quale, e negli atti del Concilio stesso, e nelle sue sottoscrizioni, leggesi sempre contraddistinto col titolo, o di *Archipresbyter Sanctissimæ Ecclesiæ, quæ Romæ est, scilicet Apostoli Petri, o di Protopresbyter*, o di *primus Presbyter Sanctissimæ Petri Ecclesiæ*. Il Torrigio nel suo libro manoscritto delle eccellenze della Basilica Vaticana, che

O

(1) P. 606.

(2) In una carta riportata dal Grimaldi nel suo libro de Archipresbyteris pag. 20. il Cardinal Rustico de Rustici Arciprete nel 1129. si chiama Canonicorum Beati Petri Præpositum.

conservasi nell'insigne Biblioteca Albani, dice, che molti han creduto questo Pietro Arciprete della Basilica Vaticana, sebbene altri lo stimino il primo Prete non già della Basilica, ma della Chiesa Romana. Io non mi porrò a decidere questa disputa, e seguiterò piuttosto ad osservare un altro titolo veduto dallo stesso Torrigio in una carta dell'Archivio, nella quale così si legge: (1) *Azzo Rector Sancti Petri, et quatuor Monasteriorum*. Ma questa carta è del tempo di Benedetto Nono, cioè di quel medesimo Pontefice, il quale stabilì, secondo il Grimaldi, che pur si fonda nelle memorie dell'Archivio, il primo Cardinale Orso figlio di Orso Arciprete della Basilica, dal quale senza interrompimento di successione trovansi sempre i nostri Arcipreti insigniti della dignitá Cardinalizia. Sarebbe inutile, e alla brevità ripugnante di questa storia, se io tesser volessi il ben lungo catalogo di tutti i Cardinali Arcipreti tanto più, che questo catalogo non solamente può vedersi nel libro delle Grotte Vaticane del Torrigio, e nell'Indice del Bollario Vaticano, ma nell'Archivio Capitolare conservasi un volume intero scritto dal nostro Grimaldi, e riempiuto non de' soli nomi, ma delle geste de' nostri Arcipreti. Chi sa, che non trovisi un giorno chi faccia pubblico questo volume, e lo accresca, e lo emendi: intanto chiunque avesse o il bisogno, o la curiosità di consultarlo, già sa il luogo, in cui si conserva. Noi parleremo piuttosto della giurisdizione degli Arcipreti, e anche di questa brevemente, tale essendo la norma del nostro istituto.

Prima de' Vescovi di Selva Candida, e di Orso primo Arciprete Cardinale costituito da Bened. IX. i Prepositi, gli Arcicantori, i Rettori, e gli Arcipreti, o con qualunque altro nome si chiamassero i Superiori del Clero Vaticano, ebbero essi probabilmente un'autorità assai limitata, e ristretta al buon ordine, e al buon servigio della

(1) Grot. Vat. pag. 606.

Basilica tanto più, che gli stessi Pontefici non lasciavano allora di dare direttamente le loro provvidenze ne' casi più gravi. Ma la medesima lontananza, i medesimi affari, e le difficoltà, che impedivan loro d' intervenire alle funzioni più solenni della Basilica, per le quali fu perciò deputato il Vescovo di Selva Candida, dovettero essere d' ostacolo eziandio al governo e alla direzione dellla Basilica stessa non meno, che di tutta la Città Leonina, e perciò oltre l' uso de' Pontificali fu a que' Vescovi accordata di più l' ordinaria giurisdizione in tutta quella Città. Ma per riguardo almeno alla Basilica Vaticana, cotal giurisdizione de' Vescovi di Selva Candida dovette ben presto o cessare del tutto, o soffrire una considerabile limitazione, allorchè stabilito per quella un Cardinale Arciprete, a lui passò l' incombenza di reggerla, e di governarla (1). „ Quare, dice il tante volte citato Grimaldi, abrogatio Bullæ Joannis XIX. ex supradicta ratione clare elicitur, „ quam procul dubio in medium afferremus, si Benedicti „ noni, suæque tempestatis Pontificum regesta reperi- „ rentur, Henrici Imperatoris Romanæ Ecclesiæ hostis „ infensissimi, qui Gregorium Papam VII. obsederat, La- „ teranensi incendio deperdita. *E altrove* (2) „ In scri- „ pturis dictæ Basilicæ a me spatio duodecim annorum „ evolutis in Indice conficiendo, et domorum catasto, num- „ quam inveni ante Benedictum Nonum aliquem Archi- „ presbyterum; argumentum ex supradicta Joannis XIX. „ Bulla, duo capita in eadem Basilica non extitisse, Epi- „ scopum scilicet Sylvae Candidæ, et Archipresbyterum „ Sancti Petri ambo Cardinales „ Infatti San Leone Nono promulgando alcune costituzioni riguardanti le rendite e le funzioni de' Canonici Vaticani, le (3) indirizza all' Arciprete, e ai Canonici stessi, e neppur nomina mai il Vescovo

O 2

(1) De Archipresb. p. 2.
(2) P. 8.
(3) Bull. Vat. t. 1. p. 29.

di Selva Candida. Innocenzo Secondo, Eugenio Terzo, Adriano Quarto, Alessandro Terzo, Urbano, Clemente e Innocenzo pur Terzi le loro costituzioni indirizzano similmente o all'Arciprete insieme co' Canonici, o a' soli Canonici, o a Rettori de' quattro Monisterj, senza mai nominare i Vescovi di Selva Candida, o que' di Porto che loro eran succeduti. Solo Gregorio Nono ne diresse due al Vescovo di Porto non meno, che all' Arciprete della Basilica, una perchè concedesser licenza ai Canonici di alienare alcune cose meno utili di quelle, che conservavansi *in capside ejusdem Basilicæ* pel valore di trecento lire da erogarsi in acquisto di Beni stabili, pur che però rimanesser sempre le opportune supellettili pe' Canonici, e Cardinali celebranti, l'altra perchè simile alienazione permettessero di dugento lire del Tesoro della Basilica, e in ciò solo consiste tutta la giurisdizone, che veggiamo da quei Vescovi esercitata dopo lo stabilimento degli Arcipreti. Anzi non nominandosi il Vescovo di Porto nella costituzione d'Innocenzio Terzo, nella quale propone alcune regole pel servizio del Coro, e Innocenzio Quarto dando all' Arciprete amplissime facoltà, *ut evellat, et destruat, ædificet, et plantet*, è chiaro, che il Vescovo di Porto non era più interpellato, se non allorchè si trattava di disporre di cose spettanti non già ai Canonici, ma alla Basilica, o perchè queste cose riconosceano la loro provenienza dalle oblazioni, nelle quali il Vescovo era interessato, o perche non si alienassero i mobili, che servivano ne' suoi Pontificali, o finalmente perchè egli conservava ancora una qualche giurisdizione non già sui Canonici, ma sulle cose appartenenti alla Basilica.

All' Arciprete era dunque passata l'intera soprintendenza sulle persone, e questa dovea consistere nella direzione, e nel regolamento del servizio della Chiesa, nella ispezione sui costumi, e sulla disciplina del Clero non

che sugli affari economici della mensa capitolare colla facoltà di fulminar le censure contro chi gli resisteva. Tal si mantenne l'autorità archipresbiterale sino a Giovanni Vigesimo, il quale meditando di fare una general riforma nella Basilica, dovette perciò ampliare l'autorità dell' Arciprete, e conferì la potestà ordinaria al Cardinal Orsini, che poi gli successe nel Sommo Pontificato col nome di Niccolò Terzo. Ma quest'ampiezza di giurisdizione non ebbe per allora altri esempj, poichè non solamente il Papa Giovanni ordinò, che non passasse ai successori, ma Niccolò Terzo medesimo, che da Arciprete l'aveva goduta, la ristrinse di nuovo alle facoltà di prima, e questo sistema durò constantemente sino al Cardinale Evangelista Pallotta, al quale Sisto Quinto, nel nominarlo Arciprete, non restituì solamente la potestà ordinaria, ma concesse di più l'uso de' Pontificali nella Basilica, e per la prima volta la Prefettura della Fabbrica.

Vero è però, che ne' tre secoli, che trascorsero dall' Arcipretura del Papa Niccolò Terzo a quella del Cardinal Pallotta, e specialmente nel secolo decimoquinto, l'autorità Arcipretale, sebbene ordinariamente ristretta ne' limiti fissati da Niccolò Terzo, ebbe tuttavia varie e diverse mutazioni. Imperciocchè Niccolò Terzo primieramente nel conferirla al Cardinal suo Nipote disse di conferirgli *curam, et reginen Basilicae et personarum*, Clemente Sesto nel conferirla al suo, si espresse in un altro modo insolito di parlare dicendo di conferirgli *Canonicatum et Praebendam, necnon Archipresbyteratum cum plenitudine juris canonici, ac omnibus juribus et pertinentiis suis*. Ma queste diverse espressioni non mutavano la sostanza dell'autorità. Gregorio Duodecimo però al Cardinale Antonio Calvi nel 1408. diede tutte le facoltà ordinarie, e straordinarie, e gli commise in somma le sue veci per visitare, e riformare la Basilica coll' autorità non solo di fulminare le ecclesiastiche censure, ma d'invocare eziandio, quando gli fosse d'uopo, l'ajuto del

braccio secolare. Lo stesso fu praticato da Martino Quinto in riguardo del Cardinale Antonio Corero, e siccome non è credibile quanto la barbarie de' tempi influisse nel disordine, e nello sconvolgimento del Clero Vaticano nel decimoquinto secolo, come si vedrà, s' introdusse a quell' epoca un altro costume, cioè di conferire amplissime facoltà, e le medesime, che questi due Pontefici avean conferite agli Arcipreti, ai Vicarj non già degli Arcipreti stessi, che appunto nel secolo decimoquinto incominciano la loro serie, ma a persone deputate direttamente dal Papa col nome di Vicarj Apostolici nella Basilica Vaticana. Così da Niccolò Quinto fu da principio creato suo Vicario Apostolico nella Basilica Antonio de' Fatati, e avendol poi fatto Vescovo, furono invece deputate altre due persone col nome di Visitatori. Così Pio Secondo deputò Vicario Francesco de Thomæis, ch' era già Canonico della Basilica con amplissime facoltà anche penali sopra tutte le persone addette al di lei servizio, delle quali egli si prevalse, come si vedrà, contro un suo collega. Nè dee far maraviglia, che cotal giurisdizione si concedesse a semplici Vescovi, o anche a semplici Canonici durante la vita de' Cardinali Arcipreti, poichè questi o distratti da altre cure più gravi, o perchè talora lungi da Roma si trattenevano in importanti legazioni, non poteano attendere al regolamento della Basilica. Pietro Barbo, che fu poi Papa Paolo Secondo, mentre era Arciprete al tempo appunto di Pio Secondo, era tutto immerso nell' incombenza addossatagli della guerra sagra. Ed egli stesso da Papa nominò prima Arciprete il Cardinal Riccardo Oliviero Longolio, ma avendol poi mandato Legato in Perugia, creò suo Vicario Apostolico un Vescovo, ordinandogli però, che non potesse privare alcuno del Canonicato senza il beneplacito Apostolico. La medesima riserva fu posta da Innocenzio Ottavo, allorchè le stesse amplissime facoltà de' Vicarj Apostolici conferì all'Arciprete Cardinal Battista Zeno, al quale accordò ancora un

privilegio sin' allora inaudito, e non più inteso di poi, cioè quello di conferire oltre tutti i Benefizj, anche tre Canonicati della Basilica. Alcuni Vicarj Apostolici erano stati eziandìo creati prima d'Innocenzio Ottavo da Sisto Quarto, e questa consuetudine erasi tanto radicata, che Sisto Quarto appunto nel nominare Battista Vescovo di Faenza suo Vicario, aggiunge: *ejusque successoribus pro tempore Vicariis*, come se tal dignità non fosse stata straordinaria, e dovesse durare perpetuamente. Pure dopo Innocenzio Ottavo tai Vicarj più non si veggono, seppure quel Beltrando Constabile, che s' intitola: (1) *Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe Vicarius generalis*: e che mai non nomina l'Arciprete d'allora Cardinale Ippolito d'Este, non fu anch' egli Vicario Apostolico contro il sentimento de' dotti editori del Bollario Vaticano, che lo credono Vicario dell' Arciprete. Dopo di lui però certamente cotal Vicariato andò in disuso, e non rimasero altri Vicarj, che quegli degli Arcipreti, e ciò facilmente accadde, perchè dopo la concordia stabilita nel Capitolo Vaticano da Giulio Secondo non fu più necessaria una persona rivestita di ampie, e straordinarie facoltà, come nel secolo precedente, nel quale oltre l'assenza dell'Arciprete, e le turbolenze dello Stato, anche le discordie domestiche aveano agitato i Capitolari.

La pace peraltro, che al Capitolo procurò il Papa Giulio non andò guari, che novamente fu sturbata da altre controversie, non cessando mai il maligno spirito di fomentare le divisioni, e riuscendo talora a sconvolgere le società più tranquille, e pacifiche. Per la qual cosa riconoscendosi necessaria una nuova riforma nella disciplina della Basilica Vaticana, Sisto Quinto nel crearne Arciprete il Cardinale Evangelista Pallotta, ch' era stato suo intimo familiare, e che avea conosciuto esser pieno della prudenza, ch' era alle circostanze necessaria, gli restituì

(1) Bull. Vat. t. 2. pag. 335.

la potestà ordinaria, che per tre secoli e più non era stata agli Arcipreti conferita. Le regole, che Niccolò Terzo, e gli altri Pontefici successori aveano stabilite tanto pel servizio del Coro quanto per la disciplina, e per l' economia, ben lungi dall' essere ridotte in forma di costituzioni capitolari, e proposte alla lettura de' Canonici, Beneficiati, e Chierici, si riteneano al più come tradizione, e poco ancora si osservavano, e questa non era l' ultima cagione delle turbolenze, e delle discordie, che sconvolgevano il Clero. Il Cardinal Pallotta, che conobbe a maraviglia la necessità di tali costituzioni, ne avea preparato un volume, ed usando delle facoltà dal Papa conferitegli, volea introdurne l' osservanza per ristabilire il buon ordine nella Basilica. Ma di ciò verrà altrove l' occasione di parlare più opportunamente, e seguendo intanto il nostro presente scopo, è necessario di aggiungere, che oltre la potestà ordinaria, fu da Sisto Quinto concesso a questo Cardinale l' esercizio de' Pontificali, che sin dal tempo, in cui si stabilirono i Papi in Avignone, erano andati in dimenticanza, attesa l' assenza de' Vescovi di Porto. Tanto però la giurisdizione ordinaria, quanto l' uso de' Pontificali non erano nuove istituzioni nella Basilica, essendosi e l' una e l' altra vedute ne' Vescovi di Porto, e di Selva Candida, e la prima anche negli Arcipreti. Quello però che non erasi peranche veduto si fu la Prefettura della Fabbrica, la quale per la prima volta fu annessa alla dignità di Arciprete da Sisto Quinto nella persona del Cardinale Pallotta. Clemente Settimo, il primo, che dopo il disegno, che ne concepì Giulio Secondo, e che per le difficoltà de'tempi non fu potuto se non lentamente eseguire da Leone Decimo, e da Adriano Sesto, Clemente Settimo, io diceva, che potè il primo tranquillamente promuovere, e innoltrar molto la Fabbrica della nuova Basilica, avea stabilito un Collegio di sessanta persone di Curia, scelte da tutte le nazioni, alle quali aveva affidata la cura, e l' amministra-

zione del vasto edifizio, ma per incoraggirle forse con privilegj, ed esenzioni le avea sottratte alla giurisdizione di qualunque Giudice, o Superiore, e perfino a quella del Cardinale Arciprete nelle cose relative alla Fabbrica assoggettandole immediatamente a se stesso, e alla santa Sede. (1) L' indipendenza di tal collegio non sembrò egualmente opportuna a Sisto Quinto, il quale sebbene l'assoggettasse alla sola persona del Cardinal di Cosenza finchè viveva, tuttavia da indi in poi rimase sempre dipendente dai Cardinali Arcipreti anche allora, che Clemente Ottavo sostituì alle persone di Curia una congregazione di Cardinali, e di Prelati (2). Tutto ciò vien narrato dal Pontefice Benedetto Decimoquarto nella Bolla, colla quale conferisce simil Prefettura al moderno Arciprete Serenissimo Cardinale denominato Duca di York con facoltà più estese ancora, che non aveano i suoi predecessori.

Ma un altro ben considerabile accrescimento aveva ricevuto anche prima del Cardinal di Cosenza la dignità Archipresbiterale dal Pontefice Paolo Terzo, il quale al Cardinale Alessandro Farnese aveva conceduta una piena giurisdizione in tutte le cause civili, e criminali di tutte le persone addette alla Basilica con facoltà amplissime anche economiche, come può vedersi nel Bollario Vaticano. Questa vastissima autorità confermata al medesimo Cardinal Farnese da Pio Quarto, da Sisto Quinto al Cardinal Pallotta, da Paolo Quinto al Cardinal Borghese, e al Cardinal Barberini da Clemente Nono seguì poi la sorte comune di tutti i Tribunali particolari annullati e soppressi da Innocenzio Duodecimo. Non accadde però lo stesso della potestà ordinaria spirituale, la quale sino ai dì nostri fu sempre agli Arcipreti conferita, e confermata Su de' quali non dovendomi io più lungamente trattenere, giacchè nell' accennato volume del Grimaldi possono

(1) Bull. Vat. t. 3. pag. 156. (2) Ibid. pag. 333.

i curiosi investigare ciò che manca in questo, rifletterò solamente, che se questa dignità fu in tutti i tempi luminosissima o per riguardo alla giurisdizione, che le fu sempre annessa, o per riguardo alle persone rispettabilissime, che ne furono rivestite, giammai però non giunse allo splendore, di cui presentemente l'adornano le sublimi virtù non meno, che il regio sangue dell'odierno serenissimo Cardinale denominato Duca di Yorch, che Dio conservi per molti lustri.

CAPITOLO OTTAVO

De' Canonici Vaticani prima di Niccolò Terzo.

Nel passare dalle cose a noi più vicine, che si sono esaminate sul fine del precedente Capitolo a discorrere novamente degli antichi canonici del secolo duodecimo, ai quali mi richiama la traccia della mia storia, mi risovvengo naturalmente dell'improvviso passaggio, che più volte mi è occorso di fare da un luogo ben chiaro e luminoso ad una stanza sotterranea appena illuminata da un angusto spiraglio. Poichè così appunto mi accade passando dalla luce de' vicini secoli all' oscurità de' bassi tempi; ma siccome l'opera resterebbe imperfetta, se non trascorressi ancora quell' epoca, converrà pure, che malgrado la scarsezza de' monumenti, e de' lumi, mettendo a profitto que' pochi, che la storia somministra, si faccia vedere quai furono i Canonici Vaticani dappoichè cessarono di esser Monaci.

Questo passaggio, come altra volta si disse, non fu già repentino, ma fu probabilmente l'opera lentissima, e quasi insensibile di qualche secolo. Convien qui risovvenirsi, che dopo l'ottavo secolo due cagioni furon quelle, che cospirarono al nascimento e alla istituzione de' Canonici, *primo* il rilassamento della disciplina Monastica,

per cui i Monaci mal soffrendo l'antico rigore della lor professione si ridussero più facilmente ad osservare una regola più leggera, ma non da per tutto uniforme, poichè i Vescovi e gli Abbati variarono le Costituzioni a seconda de' luoghi, e delle circostanze dove più dove meno ritenendo degli antichi istituti. Seconda cagione del nascimento de' Canonici fu la moltiplicazione degli Ecclesiastici, i quali non essendo più tutti obbligati, come ne' primi secoli ad attendere alle funzioni esterne del loro ministero, e restandone molti oziosi, si corrompevano in mezzo al secolo, e facilmente degeneravano dalle virtù proprie del loro stato; per la qual cosa si conobbe l' opportunità di allontanarli dalle occasioni, e di assoggettarli in un commun chiostro alla vita canonica. Questo fu l' intendimento de' Concilj Aquisgranensi degli anni 789., e 816., e del Turonense, e del Mogontino del 813., ne' quali fu inculcata l' osservanza della Regola, che Crodogango Vescovo di Metz avea scritta per direzione non sol de' Canonici, ma di tutto il suo Clero, che siccome dice Paolo Diacono: *ad instar coenobii inter claustrorum septa conservari fecit*: quindi frequenti sono in que' secoli gli esempj delle fondazioni della vita Canonica, che si fecero in varie Chiese, e molti ne annovera il dottissimo Cardinale Garampi nella sua dissertazione sopra la vita canonica, ch' è la nona fralle memorie della Beata Chiara di Rimini.

Nella Basilica Vaticana ambedue le sopraccennate cagioni concorsero forse egualmente al nascimento de' Canonici, sebben più tardi, che altrove, perchè la depravazione tanto de' Monaci, che del Clero secolare dovette effettuarsi più lentamente sotto la cura, e la vigilanza de' Pontefici. Il certo si è, che nel secolo duodecimo tutti i monumenti ci presentano nella Basilica Vaticana una congregazione di Canonici secolari, e non più di Monaci, come prima. Convien però quì distinguere un doppio genere di vita comune, cioè una vita comune più per-

fetta, che consisteva principalmente nella intera rinunzia di tutte le cose temporali, e ne' voti di povertà, castità, ed ubbidienza, che professavasi dai Monaci, ed anco da' Canonici Regolari, l'altra imperfetta, che abbracciava, bensì alcune regole de' Monaci, e de' Canonici Regolari, ma permetteva però la proprietà, e l'uso de' privati patrimonj. (1) Quest' ultimo genere appunto di comun vita era quello, che professavasi da' Canonici detti secolari per distinguerli da quelli, che osservavano un istituto più rigoroso: *Si Canonici, quomodo sæculares?* Dice Adamo Canonico Premostratense; (2) *Ut cignos nigros, sic audio dici Canonicos sæculares; sed esto nec ipsum culpemus modum loquendi. Sit quod sic appellentur non quia criminibus sæculi ipso sæculo conformati implicantur, sed pro eo quod tam arctum vivendi propositum non amplectantur, quam arctum illi tenere videntur, qui sæculares appellantur.* Tali erano i Canonici istituiti da Crodogango, poichè nella sua Regola, come attesta il Tomasino: (3) *Statuitur, ut si cui Presbytero, vel Clerico pecuniæ aliquid detur, vel eleemosynæ pro Missa, vel Confessione, vel psalmodia, possit ille eam sibi habere, suosque, et in quos volet usus impendere: nec prohibebantur Canonici vel fundos Ecclesiæ in beneficium, et in usumfructum possidere, vel domestica etiam patrimonia in proprietatem. Nec stabilitatis lege vincebantur Canonici, nec regulares vocabantur.* Doveano pe-

(1) Aberant Canonici plerisque in locis a perfecta vivendi forma, quam veri Monachi olim amplectebantur. Raro quippe sui patrimonii abdicatio plena, et fere nunquam germana paupertatis professio in Canonicorum coetibus obtinuit. Scilicet iis licuit, quamquam regularem societatem, unamque mensam ac tectum servarent, proprio patrimonio uti, ac frui. Et fortasse ne Arretii quidem, cujus Canonici, dum in Canonicorum consortium recipiebantur, offerebant Ecclesiae res omnes mobiles, et immobiles, secus factum est. Potuit enim offerri patrimonium, cum ejus tamen, dum vita comes foret, usus fructus esset penes offerentem. Murat. Tom. 5. antiqu. Ital. p. 214.

(2) Ap. Molan. lib. 2. cap. 15. de Canonicis.

(3) Part. 1. lib. 3. cap. 19.

rò questi Canonici, sebbene secolari, vivere nella medesima casa, come la stessa regola di Crodogango (1) prescrive, e come sì il Concilio Turonense, che l'Aquisgranense confermano (2). E generalmente vedevansi allora i Canonici abitare in comune in tutte le Chiese. Migesio Vescovo di Besanzone sin dal settimo secolo avea fabbricato un chiostro pe' suoi Canonici, come si legge negli atti de' Vescovi di quella Città presso i Bollandisti. (3) Nella Bolla, in cui Sergio Secondo alla metà del nono secolo conferma una donazione fatta a favore de' Canonici astensi dai Vescovi Audace, ed Eilulfo, si accenna, che que' Canonici abitavano un chiostro comune contiguo alla loro Catedrale. Ma il Sinodo Meldense dell'anno 845. si prese un pensiero più speciale dell'edificazione di tali Chiostri detti comunemente canoniche, prescrivendo al can. 53. „ ut Canonici in civitate, vel Monasteriis, sicut constitutum est in dormitorio dormiant, et in refectorio comedant, et in domo infirmorum necessario subleventur: et tam sani, quam infirmi canonice vestiantur, atque in claustris horis congruis degant, et sub custodia canonica lectionibus, et cœteris divinæ institutionis insistant officiis. Qui vero Episcoporum loci convenientiam, aut facultatem non habuerit, ut hoc perficere, et ordinare possit, Princeps secundum constitutionem Domni Imperatoris Ludovici annuat; idest, si vicina Episcopio terra de eadem Ecclesia esse reperta fuerit, et ab alio possidetur, Ecclesiæ Rectori ad claustra Clericorum, vel alia quælibet Ecclesiæ commoda facienda reddatur. Si autem de Fisco fuerit, regia liberalitas eamdem terram ad servorum Dei habitacula construenda largiri dignetur. Si autem de alia casa Dei aut de cujuslibet proprio fuerit ex convenientia commutandi licentia tribuatur. Et si paupertas loci ad ædifi-

(1) Cap. 12. (2) Canon. 117. (3) Tom. 1. jun. p. 671.

„ candas domos necessarias non suffecerit, eos ad adju-
„ torium ædificandi potestas regia cogat, qui res de ea-
„ dem Ecclesia in beneficiis retinent „. Nè mancano esempj anche in Italia di questo comun domicilio de' Canonici. Callisto Secondo componendo con una sua Bolla una discordia nata fra i Canonici, e il Vescovo di Cremona Alberto, fralle altre cose stabilisce: (1) *Quia Canonici domum in qua olim habitaverant, ad ampliandam Ecclesiam concesserunt, domum, in qua modo habitant, licet Juris Episcopi fuerit, pro concordia tamen, et charitate deinceps ad communis vitæ cohabitationem retineant* :„ Molti altri esempj anche dello stato Ecclesiastico posson vedersi nella citata dissertazione del prelodato Card. Garampi.

Alla comune abitazione erano annessi necessariamente da principio altri atti comuni, come quello del comune refettorio, e del dormitorio comune. Il sopraccitato concilio Aquisgranense fragli altri commodi destinati all' uso de' Canonici, che viveano in comune, novera *il Refettorio*, e nell' ultimo canone così prescrive: *Quibus etiam in Refectorio comedentibus, et religiose silentium tenentibus, continuatim legatur lectio*. Lo stesso si ordina e dal (2) Mogontino, e dal Turonense, e dal Meldense coerentemente alla Regola di Crodagango in essi inculcata. Nelle Chiese di Germania non altrimenti si praticava, e posson vedersene i documenti presso il Goldasto (3). I due Concilj Romani celebrati sotto Niccolò; ed Alessandro Secondi, prescrivono, che i Preti, i Diaconi, e Suddiaconi, (4) *juxta Ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos Clericos simul manducent, et dormiant*.

Or queste regole appunto si osservavano da' Cano-

(1) Murat. tom. 5. Antiqu. Ital. m. ac. pag.

(2) Mog. can. 9. Turon. can. 25. Meld. can. 53.

(3) Tom. 3. part. 1. Script. Rer. Alem.

(4) Can. 4.

nici Vaticani nel duodecimo secolo, e nel decimoterzo. Imperciocchè per ciò che riguarda il privato peculio, nel libro di Pietro Mallio si notano replicatamente le distribuzioni di danaro, che lucrava ciascun Canonico per mercede delle diverse funzioni. Anzi mi sembra di poter congetturare, che nello stesso secolo duodecimo o s'introducessero per la prima volta somiglianti distribuzioni, o si moltiplicassero, e se ne stabilisse più universalmente il costume da ciò, che Pietro Mallio, e il Canonico Romano raccontano delle vigilie per la benedizione de' Pallj. E' necessario premettere, che il Gianningo volendo pubblicare il libro del Mallio molto si affaticò per verificarne l'autore avendo molti per l'addietro creduto, che tanto Pietro Mallio, che il Canonico Romano, che in quell'opuscolo si nominano, non fossero che una sola persona. Fralle altre diligenze da lui fatte aprì carteggio col Fontanini pregandolo a consultare gli antichi codici, che in Roma esistevano dell'opuscolo, e questi uno fragli altri ne consultò, ch'era stato prima di Felice Contelorio, e che allora possedeva *Dominus Martorellus celebris in urbe Jurisconsultus*, com'egli dice in risposta al Gianningo (1). Questo Martorelli mio antenato egli è Pietro Valerio Martorelli, ch'esercitò con onore sul fine del passato secolo l'Avvocatura, ed ottenne poi dal Papa Innocenzio Duodecimo un Beneficiato nella Basilica Vaticana, pel quale dovette molto affaticarsi difendendone da se medesimo la collazione a se fattane dalla Dataria contro le pretenzioni di un Canonico ebdomadario, ed essendo poi da Clemente Undecimo promosso al Vescovado di Monte Feltro pubblicò diverse opere ecclesiastiche, delle quali si darà conto nel Catalogo degli Scrittori Vaticani.

Ora tornando alle diligenze del Gianningo dopo una

(1) Tom. 7. Jun. pag. 35.

brevissima digressione, che può perdonarsi alla parentesi la, scoprì egli, e provò, che due diverse persone furono Pietro Mallio, e il Canonico Romano, e il primo autore della massima parte dell'opuscolo, visse alla metà del secolo duodecimo, e lo dedicò ad Alessandro Terzo: il secondo poi non fece, che interporre, ed aggiungere poche notizie al testo del Mallio, e visse alla fine del secolo stesso sotto Celestino Terzo. Il Gianningo nella sua edizione distinse con parentesi i testi del Mallio dalle aggiunte del Canonico Romano, ed ecco come questi due Autori si esprimono diversamente sulla distribuzione goduta da'Canonici per la benedizione de'Pallj. Pietro Mallio dice: *et de antiqua consuetudine habemus de confessione ad bibendum abundanter optimum claretum*: Da questo passo ricavasi, che dopo le vigilie per la benedizione de'Pallj si dava ai Canonici abondantemente a bere del vino aromatico, così spiegandosi dal Bollandista quel *claretum*, e nessuno può mettere in dubbio, che al dir del Mallio non si distribuisse del vino in natura, sebben comprato co' danari provenienti *de Confessione*; al contrario il Canonico Romano così parla di tale distribuzione: *quoties has vigilias celebrant, dantur Canonicis tres solidi Provinienses, pro clareto*: Sicchè sembra, che nel mezzo secolo in circa, che trascorse fra Pietro Mallio e il Canonico Romano s'introducesse il costume di dare del danaro per le vigilie de' Pallj invece del vino, che soleva distribuirsi. Non può peraltro dubitarsi che i Canonici non avessero il loro privato peculio, giacchè molte altre volte ancora si rammemorano dal Mallio simili distribuzioni di danaro, e sebbene non sempre egli ricordi, che il danaro dovesse dividersi a ciascun Canonico, tuttavia bene spesso accenna ciò, che spettava agl' individui. Noi reciteremo qui le sue testimonianze, e gli altri monumenti, da' quali si conosce; non solo ciò, che aveano i Canonici ciascun per se, ma anche ciò, che

si apparteneva alla Camera Capitolare, giacchè e l'una e l'altra notizia ci gioverà per sapere quai fossero i Canonici del secolo duodecimo. „(1) Certum est, *egli dice*,
„ nos Canonicos Basilicæ Beati Petri, præter rationes,
„ et consuetudines, quas habemus, in oblatione missæ
„ Altaris Majoris Beati Petri de antiqua consuetudine
„ habere semper decimam hebdomadam de undecim hebdo-
„ madibus totius anni: quæ sic dividuntur: septem pri-
„ mas hebdomadas accipiunt septem Cardinales Sancti
„ Petri. Octavam hebdomadam accipiunt Diaconi Car-
„ dinales, præter dominicalia totius anni, quæ ad eos
„ spectant, excepta Dominica Palmarum, et Pascha,
„ et nisi forte sit statio. Nonam hebdomadam canto-
„ res. Decimam hebdomadam Canonici Ecclesiæ: Un-
„ decimam Schola Basilicæ. Qua finita, reincipiunt prae-
„ dicti Cardinales Sancti Petri a Capite, et sic fit per to-
„ tum annum. Oblatio itaque, quæ spectat ad hebdoma-
„ dam est illa, quæ venit ad manus Cardinalium, can-
„ tato Evangelio, et quæ venit ad altare posito Calice, et
„ donec Missa cantata fuerit. Illa tamen oblatio, quæ ve-
„ nit ad altare postquam Calix est potius, dividitur per
„ medium „ altrove parlando della Settimana Santa così si esprime (2) „ Ex consuetudine in majori hebdomada
„ Dominus Episcopus Sanctæ Rufinæ jus, quod consue-
„ vit habere, videlicet, et arcam, et altare, ex quo pul-
„ satur ad matutinum et usque dum finitur officium,
„ et ex quo pulsatur ad Missam usque ad finem, salva
„ medietate Canonicorum, et Cantorum, quam habent
„ in altari cum Domino Episcopo. Tota namque medie-
„ tas oblationis, quæ venit in altare, est altaris, idest
„ Domini Episcopi. Altera medietas est inter prædictum
„ Dominum Episcopum et Canonicos Ecclesiæ, et can-

Q

(1) Tom. 6. Jun. Pet. Mall. de Vatic. Basilica cap. 43. n. 133.

(2) Ap. Bolland. n. 124.

,, tores æqualiter. Nam una pars est Domini Episcopi;
,, alia Canonicorum, alia Cantorum, si interfuerint con-
,, stitutis officiis: si enim non interfuerint, est Canonico-
,, rum, servata prius consuetudine ad altare servientium,
,, quæ nimirum consuetudo debet esse de communi o-
,, mnium partium, et Domini Episcopi, et aliorum. Die
,, Jovis Sancto, ex quo pulsatur ad officium matutinale,
,, et ad Missam usque ad finem officiorum, similiter et in
,, die Veneris Sancto, similiter in Sabbato Sancto, ex quo
,, pulsatur ad officium matutinale, et ex quo pulsatur ad
,, baptismale officium nocte, et die tota habent jus suum,
,, et usque ad finem Missæ majoris in Pascha. Canonici
,, Basilicæ Beati Petri accipiunt decem libras ceræ pro fa-
,, cula de Sabbato Sancto, et tres denarios de balsamo ad
,, pondus et tres ampullas majores, et tres minores, et
,, tres fanones, et oleum pro Chrismate.

Ma nell'altro antico libro esistente nell' Archivio della Basilica, che si è altre volte citato, ed ha per titolo = (1) *Exemplum sive transumptum quorumdam Capitulorum contentorum in quodam libello antiquissimo super antiquitatibus et consuetudinibus Sacrosanctæ Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe per Petrum Mallii tempore fel. rec. Dñi Alex. Papæ Tertii compilato* = si parla anche più lungamente degli stipendj generali, e particolari de' Canonici, e specialmente nel penultimo Capitolo, nel quale così si legge = *Quoniam ea, quæ inter homines aguntur, nisi redigantur in scriptis, a memoria facile labuntur; ideo nos Canonici Beati Petri scribere curavimus in quibus stationibus vel festivitatibus rationes nostras, sive Presbyteria de Confessione Beati Petri habere consuevimus. In primis itaque in unaquaque statione noctis de antiqua consuetudine habemus de Confessione Beati Petri sex solidos lucenses pro statione, et tres solidos pro responsoriis. Veruntamen si Dominus Papa, vel*

(1) Caps. 2. fasc. 255.

Vicarius ejus præsens fuerit, tres prædicti solidi per manus Archidiaconi, si aderit, expenduntur hiis, qui incipiunt Responsoria, si vero aberit, per manus Domini Vicarii dantur. Quæ nimirum stationes noctis sunt septem (anticamente però erano otto, mentre prima di San Gregorio Settimo soleva farsi la stazione nella Basilica anche nella terza Messa della solennità del Natale, come altrove si è accennato) *Dominica scilicet de Gaudete, Epiphania, Ascensio Domini, Pentecostes, Festivitas S. Petri, et octava ejus; et Festum S. Andreæ. Et præter stationes istas in festo Natalis Domini habemus pro Presbyterio noctis tres lucenses, et tres solidos pro Responsoriis. In Litaniis majoribus octo solidos Lucenses pro Presbyterio, et decem solidos pro vestario* (colla qual parola può quì significarsi o la Sagrestia, nella quale si custodiscono le sagre vesti, ovvero una somma di danaro, che fosse stata surrogata alla somministrazione delle vesti) *In Dominica quoque Palmarum, ex quo pulsatur ad Matutinum, et donec finitur, accipiunt Canonici sextam partem totius oblationis, quæ venit super Altare Beati Petri, et ex quo pulsatur ad Missam et donec finita fuerit. Similiter in Cœna Domini. In Parasceve similiter; in Sabbato vero Sancto ex quo pulsatur ad Matutinum donec finitur similiter. Verum ex quo pulsatur ad Baptismale Officium, et donec Missa Dominicæ Paschæ cantata fuerit similiter. Oblatio Missæ sic dividitur. Tota medietas est Altaris, idest Domini Episcopi. Altera medietas est inter Dominum Epūm, et Canonicos Ecclesiæ, et Cantores, observata prius consuetudine ad Altare servientium.*

In nomine Domini. Amen. Hæc sunt rationes, et consuetudines, quas Canonici Beati Petri, ab antiquis temporibus de Altari eiusdem Apostoli usque ad tempora nostra perceperunt. In omnibus nocturnalibus stationibus, quæ sunt octo, Dominica de gaudete, Epiphania Domini, Ascensio Domini, Pentecostes, Festum Beati Petri, octava ejusdem, Festum Sancti Andreæ (ha detto, che sono otto,

perchè tante erano anticamente, ma poi ne numera sette; quante erano in quel tempo) *recipiunt Canonici ejusdem Basilicæ sex solidos provisin. et tres solidos provenien. pro Responsoriis, et duo paria facularum, unum in Choro, alterum in lectorio, et incensum pro unaquaque lectione ad incensandum corpus Beati Petri*. (così aveva ordinato Stefano Sesto per testimonio di Anastasio = (1) *Cum in Basilica B. Petri Apostolorum Principis, ubi sacro ipse corpore requiescit, cerneret nocturnis laudibus vix semel thymia Manatis incensum offerri, instituit, ut per singulas lectiones, et responsoria adoleatur, et incensum pro confessione ante Matis cum faculis illis, quæ ponendæ sunt in Choro; et unum par facularum in Missa, si Curia non interfuerit Missæ. Unumquodque par facularum esse solebat duarum librarum; modo reductum est a Ministris Altaris ad octo uncias ceræ. In festo vero Beati Petri candelam unam vitream* (cioè un vaso di vetro fatto a guisa di candela) *plenam puro incenso, quæ superponi debet thurribulo cum prunis, et deponi per foramen supra corpus B. Petri. In festo S. Andreæ sex solidos provenien. tantum, et unum par facularum in Missa; similiter in Missa festivitatis S. Lucæ. Sed utraque Missa finita prædictæ faculæ a Ministris Altaris redduntur. Ceramque in festo S. Andreæ fieri debent communes præfectu adimplere debent* (ad intender questo luogo scorretto per ignoranza di chi scriveva, giova consultare l'ordine Romano di Benedetto Canonico al num 75, nel quale parlando della Festa di S. Andrea, che si celebrava allora nella Basilica con una solenne stazione, così dice „ Præfectus urbis cum adjutorio decimæ „ illuminat Ecclesiam, et facit prandium Curiæ). In Nati„ vitate Domini, *prosiegue l'antico monumento*, unum par fa„ cularum in Choro, et in unaquaque lectione Vigiliæ in„ censum ad incensandum corpus Beati Petri, et tres so„ lidos proven. pro Responsoriis, et incensum pro omni-

(1) In Steph. VI.

„ bus nocturnis matutinalibus; et pro Presbyterio octo so-
„ lidos provenien; et in unaquaque missa solemnitatis ejus-
„ dem unum par facularum, et tertiam partem oblatio-
„ num, quæ venit ad manus Portuensis Episcopi, prius
„ servata ministeriorum (*forse dee leggersi ministrorum*)
„ consuetudine, si celebraverit. Quod si non celebrave-
„ rit, tota oblatio canonicorum est; sed missam mane
„ primam Sacerdos Canonicorum celebrare debet. Haec
„ sunt diurnæ stationes Basilicæ Beati Petri. Omnia sab-
„ bata quatuor temporum, Dominica de Quinquagesima,
„ Dominica de Passsione, Feria secunda post Pascha,
„ Dominica ego sum Pastor bonus, Letania major, De-
„ dicationes Basilicarum Petri et Pauli, Cathedra Beati
„ Petri. In hiis, et aliis omnibus stationibus scholæ reci-
„ piunt decem solidos proven. sed si aliqua illarum ab-
„ sens fuerit; canonici supplentes vicem absentium sicut
„ in labore, ita in emolumento succedant. In Dedicatio-
„ ne Beati Petri pro responsoriis tres solidos proven. et
„ duo paria facularum, unum in choro, alterum in le-
„ ctorio; et unum par in missa si absens est curia. In
„ festo cathedrae totidem faculas sed illæ, quæ ponuntur
„ in Choro, de oblatione Cathedræ fieri debent: Expletis
„ vero lectionibus ponuntur ante Cathedram. Oblatio quæ
„ offertur in Cathedra ex quo extrahitur usque dum re-
„ ponatur; medietas est Canonicorum, altera ministe-
„ riorum; quæ autem infra tempus ibi ponuntur, Ca-
„ nonicorum sunt; similiter fit de oblationibus sudarii
„ quando extrahitur usque dum reponatur: Ministri vero
„ altaris dant unum par facularum, et incensum cum
„ extrahitur, sed eo reposito, eis faculæ redduntur. Man-
„ sionarii Canonicorum prius habere debent tres proven.
„ pro parandis thurribulo, candelabris, et pluviali; man-
„ sionarii, qui dicuntur de oleo, tres proven. pro schala,
„ quam præparant: Canonici vero, qui intersunt, habere
„ debent de oblationibus pro unoquoque duos proven.,

„ residuum ministeriorum est. De votis vero; quæ ibi et
„ per totam Ecclesiam offeruntur, fit secundum volunta-
„ tem voventium, quae tamen ad ministeria spectant. Ve-
„ rumtamen si aliquod illorum aptum fuerit pro Eccle-
„ sia, pro ejus servitio Canonici custodiunt: sed vota
„ et oblationes, quæ in choro Canonicorum sive ad bra-
„ chium Beati Stephani, sive in Ecclesia Beati Martini
„ vel ad manus Canonicorum offeruntur, eorum sunt.
„ Schalæ autem, et tabulatum ante sudarium, et omnia
„ quæ spectant ad apparatum ejus, de oblationibus, quæ
„ ibi offeruntur, fieri debent, præter luminaria lampada-
„ rum. In Sabbato Septuagesimæ unum par facularum
„ pro epatico „ (forse si dee leggere *eptatico*, e allora si-
gnificherebbe un volume contenente i primi sette libri del-
la Sagra Scrittura, cioè la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i
Numeri, il Deuteronomio., Giosuè, e il libro de' Giudici,
il primo de' quali, cioè la Genesi, incominciavasi appunto
a leggere nell' Officio della Settuagesima) „ quod per totam
„ noctem sufficiat, et tantum cerei quod sufficiat simi-
„ liter. Lectores vero duodecim proven. pro clareto. In
„ omnibus Sabbatis quatuor temporum sex solidos proven.
„ recipiunt scholæ pro qualibet schola, quatuordecim pro-
„ ven., et unum par facularum in Missa; sed in Sabbato
„ mensis Martii decem solidos proven. recipiunt. In De-
„ dicatione altaris Beati Petri facta a Callisto Papa, et in
„ omnibus stationibus, et semper quando accenduntur
„ tres candelæ per capitulum, unum par facularum in
„ Lectorio, alterum in missa. In Dominica Palmarum
„ Mansionarii Canonicorum recipiunt duos solidos pro-
„ ven. pro ramis olivarum; ramos vero palmarum, quos
„ acolitus Domini Papæ ad altare Beati Petri defert reci-
„ piunt pro earum præparatione. Canonici duo paria
„ facularum, unum in Lectorio, alterum in processione,
„ et in Missa; et recipiunt tertiam partem omnium obla-
„ tionum, servata prius Ministeriorum consuetudine,

„ quae venit ad manus Portuensis Episcopi, in Domini-
„ ca Palmarum, in Cœna Domini, in Parasceve, in Sab-
„ bato Sancto, in Resurrectione Domini, in Nativitate
„ Domini nec non et sextam partem omnium oblationum,
„ quae offeruntur in Altare Beati Petri in Dominica Pal-
„ marum, ex quo pulsantur campanae in nocte ad Ma-
„ tutinos, et usque ad matutinas finitas; et ex quo pul-
„ santur ad missam, usque ad finem Missae. Similiter
„ in coena Domini, in Parasceve, et in Sabbato Sancto,
„ et ex quo pulsantur companae ad scrutinium facien-
„ dum per totum diem, et per totam noctem usquequo
„ sequenti die Dominicae Resurrecionis missa completa fue-
„ rit. Feria quarta quando passio Domini legitur unum
„ par facularum in lectorio, alterum in missa. Praedicti
„ vero Canonici percipere debent tres denarios provenien
„ de balsamo pro chrismate; et tres magnas ampullas, et
„ tres parvas plenas pro oleo, et tres fannones, et quatuor-
„ decim faculellas, quae portandae sunt in processione
„ pro ablutione pannorum Ecclesiae duos solidos pro-
„ ven. Si cortinae alicujus altaris, manutergia, camisi,
„ amicti, vel ~~hujusmodi~~ panni infra annum lavantur,
„ altare facit expensas. In Parasceve unum par facula-
„ rum in lectorio, alterum in missa. Oblationes autem,
„ quae offeruntur ad cruces, praedictorum Canonicorum
„ sunt. In Sabbato Sancto unum par facularum in le-
„ ctorio, alterum in Missa. Pro baptismo vero una fa-
„ cula unius decinae, et una gira Altare, quae involvi-
„ tur arundini (sembra qui indicarsi una piccola can-
dela, che si ravvolgeva alla sommità d' una canna, e ser-
viva per accendere le candele dell' altare) et viginti qua-
„ tuor faculellae, et quinque magna bata incensi pro cru-
„ ce faculae, et unum par bracialium ceratum, et unum
„ gausape, quo Sacerdos circumcingitur pro vestimento-
„ rum custodia, et candela una vitrea vacua, et nova,
„ quae impleri debet chrismate, et portari in processione

„ ad Fontes. Fontes impleri debent usque ad summum;
„ sed si non sufficit aqua, quae de monte fluit, custos
„ altaris adimplere debet. In Resurrectione Domini unum
„ par facularum in lectorio, alterum in Choro, et in una-
„ quaque lectione incensum, et in unaquaque Missa unum
„ par facularnm, et incensum pro Vesperis. Feria se-
„ cunda post Pascha unum par facularum in choro alte-
„ rum in Lectorio, et incensum sicut in Pascha. In missa
„ unum par facularum, si absens est curia. Semper quan-
„ do Canonici Dominum Papam cum processione reci-
„ piunt, incensum ab altari abundanter recipere debent.
„ In letaniis majoribus debent Canonici recipere pro
„ Presbyterio octo solidos proven. pro vestario decem pro-
„ ven., pro mansionariis duos solidos, pro processione
„ unam libram incensi. In omnibus Processionibus, quas
„ canonici faciunt infra Ecclesiam, sive extra habere de-
„ bent unum par facularum, et incensum. Peractis vero
„ Processionibus, praedictae faculae redduntur, quales
„ remanent. In Sabbato Penthecostes una facula quin-
„ que librarum, et septem faculellae pro processione, et
„ et minores fontes repleri debent a custodibus altaris.
„ Bracialia, gausape, et faculae in Missa, sicut in Sab-
„ bato Sancto. In assumptione Beatae Mariae habere
„ debent mansionarii Canonicorum duos solidos proven.
„ et unam libram incensi pro processione Imaginis. In
„ unoquoque die Quadragesimae Mansionarius, qui va-
„ dit ad Stationes cum cruce recipit duos proven., quan-
„ do et ad Patriarchias, quatuor proven. In unoquoque
„ Sabbato unum proven. pro Carbonibus thurribuli de
„ oblationibus Crucifixi. Praedicti Canonici recipiunt
„ lampadem plenam oleo, quae omni nocte ardet in dor-
„ mitorio eorum; et cotidie faculam super altare Canoni-
„ corum in Missa, et tantum incensi, quod populo suf-
„ ficiat, semper quando festum novem lectionum celebrant
„ incensum in Vesperis Vigiliae, et festivitatis, et in ma-

„ tutinos pro tribus noctibus recipiunt ; similiter infra
„ octavas in matutinis, et Vesperis, et omni nocte tan-
„ tum cerei quantum psalmis, et lectionibus sufficiat.
„ Sed cerei praedicti a ministris altaris sunt modo sub-
„ tracti. Quoties ad aliquod Ministeriorum vigiliae cele-
„ brantur, Custos altaris duodecim candelas ad minus
„ ibi ponere debet, et Canonicis de bono vino ad suf-
„ ficientiam cum suis vasis, et cereis propinare: In Mis-
„ sa vero unum par facularum; sed, ea celebrata, red-
„ duntur. Oblatio, quae offertur dum ibi divina cele-
„ brantur sive ad altare sive ad manus Sacerdotis, Ca-
„ nonicorum est. Claretum, recipiunt sicut in Instru-
„ mento Magistri Daferii apparet, unum congium in
„ Nativitate Domini, alterum in Sexagesima, alterum in
„ Quinquagesima; quando pro palliis Archiepiscoporum
„ ad corpus Beati Petri vigiliae celebrantur, recipiunt
„ unum par facularum cum cereis pro lectionibus, et
„ incensum, et tres solidos proven. pro clareto: oblationes
„ quae nuper altare Beati Petri offeruntur, quae spectant
„ ad ejusdem altaris ornatum, sive ad servitia divino-
„ rum, Canonici pro servitio praedicti altaris recipiunt
„ sicut per privilegium Leo IX. Papa nobis concessit. Si
„ vero aliqua vasa, quae deputata sunt ad servitia divi-
„ norum aliquo casu tranguntur, ab altari resarciri de-
„ bent. Omnes Ecclesiae expensae, videlicet nolarii, et
„ omnium campanarum, tam in funibus ferramentis, et
„ trabibus, quam etiam in ponendo eas, et deponendo
„ nec non expensae portarum, et similia ab altari fiunt.
„ Quando trabes Ecclesiae pro necessitate mutantur pro
„ una trabe in navi, et una in titulo per anuum quar-
„ tam partem expensarum canonici facere debent: nec non
„ instituunt, docent, et corrigunt mansionarios, qui di-
„ cuntur de oleo, qualiter Ecclesiae servire debeant, et
„ eos jurare faciunt reliquarum aliarum rerum custodiam;
„ et omnium, quae ad Ecclesiam spectare videntur. Quan-

R

„ do aliquis Cardinalis ad Altare Beati Petri celebrat,
„ Mansionarii Canonicorum recipiunt de oblationibus tres
„ proven., deinde unusquisque ministrorum duos pro-
„ ven. de residuis, sextam partem cantores; sed de ab-
„ sentibus, Canonici sextaticum recipiunt, sicut enim
„ in labore offitii sic et in remuneratione benefitii suc-
„ cedunt: quando aliquis episcoporum in Ecclesia Beati
„ Petri ordinationem facit, Canonici medietatem omnium
„ oblationum recipiunt; semper cum Ecclesia mirto spar-
„ gitur, tantum mirti accipiunt, quod ad ornatum do-
„ mus competenter sufficiat. Omnia, quæ ponderantur
„ cum hominibus, Canonicorum sunt; arma quæ in
„ Ecclesia pro memoria defunctorum suspenduntur, si-
„ militer Canonicorum sunt. „

Questo benchè lungo passo non sarà stato discaro agli amatori delle cose antiche, ed era anche necessario che io lo producessi come molto conducente a scoprire i regolamenti, e i sistemi de' Canonici del secolo duodecimo. In esso però si parla promiscuamente e delle distribuzioni generali, e de' diritti, che il Capitolo de'Canonici godeva sulle oblazioni, e delle particolari, che spettavano a ciascun Canonico, ch'era l'oggetto, che ci eravamo proposti a provare per dimostrar quindi, che ciascun Canonico aveva il suo privato peculio. Delle distribuzioni particolari però parla ancora più chiaramente un altro monumento esistente nell'Archivio Apostolico Vaticano, che sebben lungo anch'esso, sarà da noi riportato distesamente non solo per sodisfare la curiosità degli eruditi, ma altresì, perchè in esso si accennano molti usi, e costumi de'Canonici d'allora, e si accorda perciò a maraviglia coll'oggetto del presente nostro Capitolo. Esso è una carta scritta o poco prima o poco dopo di Niccolò Terzo. Ho detto poco prima, perchè non essendo, se non che poche volte accennati i Benefiziati, e alcune funzioni proprie de' Benefiziati leggendosi fatte dai Ca-

nonici, pare, che quando fu scritta, i Benefiziati non esistessero ancora, seppur molte cose non vi sono state aggiunte. Ho detto poco dopo, perchè nel codice dell'Archivio precede a questo monumento la Bolla di Niccolò Terzo scritta col medesimo carattere. E ben vero però, che l'identità del carattere altro non prova, se non che una sola persona copiò l'una, e l'altra, e potea quella esser recente, e questo antichissimo, come pare anche dal titolo, ch' è questo ". In nomine Domini. Amen.
" Infrascripta sunt quae Dominus Archipresbyter Cardina-
" lis, et Canonici Basilicae Principis Apostolorum de Urbe
" ante integralem divisionem oblationum majoris Altaris ip-
" sius Basilicae de ipsis oblationibus percipere consueverunt
" et usque ad ista tempora perceperunt a tempore cujus
" contrarii memoria non existit. *Prosiegue quindi così*.
" In primis XII stationibus majoribus permisse Basilice,
" videlicet in Epiphania Domini, in Cathedra S. Petri
" Dominica in quadragesima (così si legge, ma dee dir
" forse quinquagesima) Dominica de Passione, Die Lunae
" post Pascha, in ascensione Domini in festo Penteco-
" stes, in festo Apostolorum Petri et Pauli, in octava
" eorumdem, in Festo dedicationis Basilicarum Petri et
" Pauli, et in Dominica de Gaudete: et in premissarum
" XII stationum qualibet consueverunt premissi Domini
" Archipresbyter, et Canonici percipere XL sōllos usuales
" qui inter eos taliter dividuntur. De premissis XL sōllis
" X sōlli dentur Archipresbytero, et omnibus Presbyteris
" Canonicis inter eos communiter dividendi, alii decem
" solidi dentur omnibus diaconibus Canonicis inter eos
" modo simili dividendi: reliqui vero X sōlli dividuntur
" per choros, et V. solidi de eisdem dentur choro, et
" ministris pro responsoriis per canonicos in eisdem fe-
" stivitatibus decantandis, et facilis fit divisio in premis-
" sarum qualibet omni statutorum (dee dire stationum)
" Et consueverunt minores Canonici in acolitatus, seu

„ ceroferariorum officio constituti in stationibus cum di-
„ ctis de Candelabris, thure, et libro in dictis stationi-
„ bus administratur, recipere residua facularum, quae de
„ altaris oblationibus ministrantur. Item consueverunt pre-
„ missi Archipresbiter et Canonici in singulis mediis sta-
„ tionibus, que sunt xy simili modo recipere, et inter
„ se dividere ut supra xx. sollōs usuales, quae quidem me-
„ dietate omnes sunt in scriptis: In nativitate Domini, in
„ Circumcisione Domini, Dominica in qua cantatur o-
„ mnis terra, in qua ostenditur Sacra Veronica Fideli
„ populo Christiano, in conversione Sancti Pauli, in Do-
„ minica Palmarum, in annunciatione Beate Mariae Vir-
„ ginis, quo die altare majus ejusdem Basilice per Ca-
„ lixtum PP. II. fuit denuo consecratum, in festo Pa-
„ schae, in commemoratione S. Pauli, in festo ad vin-
„ cula S. Petri, in assumptione Domine nostre, in festo
„ omnium Sanctorum, et in festo beati Andree Apostoli
„ minores Canonici recipiunt de altari residua facularum
„ ut est moris.

„ Item in festo cathedre S. Petri hora matutinali con-
„ veniunt Canonici omnes in superliciis, et cum torciis
„ et incenso, et supra proprios humeros portant cum de-
„ bita reverentia devotione pariter, et honore, de loco
„ ubi manet, ipsam Cathedram ad altare, et eadem die
„ hora misse eandem cathedram ab altari reportant ad
„ eundem locum postquam cantatus fuerit Agnus Dei:
„ et pro hujusmodi ministerio de premissis oblationibus
„ majoris altaris consuevit dare pro singulis portantibus
„ et reportantibus Canonicis actu interessentibus Turo-
„ nensis unus, vel liliatus pro quolibet eorumdem.

„ Item Feria V. majoris ebdomade consueverunt d.
„ Canonici recipere de dictis oblationibus majoris altaris
„ pro benedictione crismatis, olei sancti, et olei infirmo-
„ rum tres fialas magnas, fialam plenam balsamo electis-
„ simo, et tres mimpas (vedi Du Cange vocab. mimifia)
„ subtilissimas de serico.

„ Item pro singulis cappellanis basilice, qui in plu-
„ vialibus consueverunt assistere Episcopo benedictionem
„ hujusmodi celebranti singulas faculellas de cera de tri-
„ bus unciis pro qualibet, quas in manibus tenent in-
„ censas dum officium celebratur: et dictas expensas con-
„ suevit facere Dominus Episcopus Portuensis, et S. Ru-
„ finæ, et in propria persona officium, et benedictionem
„ crismatis celebrare si præsens fuerit ipse Dominus Epūs
„ Portuensis, et si personaliter non interfuerit, consue-
„ vit dictus Dominus Epūs vel ejus Vicarius pro eo mit-
„ tere epūm, qui facit officium antedictum.

„ Item Feria VI. majoris ebdomade quando spolia-
„ tur altare dictus Dominus Epūs consuevit solvere vi-
„ num græcum, de quo lavatur altare prædictum, et per
„ se si præsens fuerit vel per substitutum Episcopum die-
„ bus quibus oblationibus hujusmodi recipit, facere of-
„ ficium Basilica celebrari, ut sicut in emolumento obla-
„ tionis Domino nostro P.P. subcedit, succedat in onere

„ Item in Sabbato Sancto facit idem Dominus Epi-
„ scopus vel ejus vicarius impleri aqua fontes magnos ejus
„ sumptibus, et expensis et officium vice Domini nostri
„ pp. per se vel per alium Episcopum, ac benedictionem
„ fontium celebrare, et necessaria ministrare de oblatio-
„ nibus antedictis.

„ Item consuevit Dominus Episcopus prefatus solve-
„ re tobaleas duas sericatas, unam presbyteris, et aliam
„ subdiaconibus Canonicis, vel solidos XX. pro qualibet
„ tobalea in benedictione Fontium prælibata.

„ Item consuevit solvere unum cereum magnum ad
„ minus in pondere X. librarum ad benedicendum per
„ Canonicum Diaconem, V. grana grossa incensi, et tres
„ cereos benedictos qui in arundine collocantur, qui cerei
„ remanent penes diaconum Canonicum, qui Cereum be-
„ dixit; et consuevit convenire cum omnibus Canonicis in
„ diaconii ordine constitutis.

„ Item consuevit dare idem Dominus Episcopus Por-
„ tuen. faculellas de tribus uncis pro qualibet singulis cap-
„ pellanis basilice assistentibus in pluvialibus Episcopo vel
„ Presbytero benedictionem fontium, ut moris est Sabbato
„ Sancto solemniter celebranti.

„ Item in Sabbato Pentecostes, in quo de more si-
„ milis fontium benedictio celebratur, consueverunt Ca-
„ nonici ab altari alium recipere cereum ad minus de li-
„ bris VIII. in pondere, et singulas faculellas cereas pro
„ cappellanis singulis, duas tobaleas sericas, una pro su-
„ bdiaconibus Canonicis, ut supra dictum est in Sab-
„ bato Sancto in domino Episcopo Portuensi.

„ Quotiescumque et pallia, quæ de corpore Beati Pe-
„ tri Apostolorum Principis assumuntur et vigilantur, et be-
„ nedicuntur, taliter observari consuetum est. De sero ad
„ sonum campanellæ, vel signi conveniunt omnes, et sin-
„ guli Canonici. et Beneficiati Basilicæ antedictæ, et facta
„ collecta ante altare beati Leonis, Sacerdos indutus plu-
„ viali recipit inter ulnas paleorum pannos laneos compli-
„ catos sindone involutos, et precedentibus torciis incensis,
„ ceroferariis cum candelabris argenteis, et faculis accensis
„ thure, et aqua benedicta pro hujusmudi consummatione
„ ministerii legendo septem psalmos penitentiales et letanias,
„ ad Confessionem B. Petri Apostoli accedunt processionali-
„ ter, ut moris est; et positis dictis pannis, sive palliis supra
„ corpus beati Petri, cujus umbra cuncti sanabantur infir-
„ mi, et in Actibus Apostolorum plenius reservatur, vigiliæ
„ de beato Petro solemniter decantantur, et fiunt, et medio
„ tempore dicta pallia cruce signantur, adolentur incenso,
„ aqua benedicta devotione sedula asperguntur, fiunt ora-
„ tiones, sicut in Ordinario basilice continetur: reportan-
„ turque in completis vigiliis, et benedictione cum psalmo
„ Miserere mei Deus, ac supra altare majus basilice collo-
„ cantur, et si Dñus noster Papa in Urbe fuerit, mane su-
„ pra illos in altari dicte basilice consuevit Missam suo or-

„ dine decantare, dictisque suam benedictionem infundere
„ consuetam; alias permanent in eodem altari quousque
„ omnes Missæ in dicta Basilica fuerint celebratæ, ut Dñi
„ Papæ absentia Dei, et Apostolorum Petri et Pauli presen-
„ tia repleatur. Deinde nuntio Domini nostri P.P. vel ejus
„ altarario, pallia benedicta redduntur, que Dñus noster
„ P. P. consuevit dare vel mittere Patriarchis, Archiepi-
„ scopis, et quibusdam Episcopis ex privilegio speciali in
„ pontificalis plenitudine potestatis. Et quotiescumque præ-
„ dicta pallia vigilantur, consueverunt predicti Canonici
„ et Beneficiati recipere pro presbyterio, et clareto de obla-
„ tionibus majoris altaris soll. xv. provis. pro quolibet pal-
„ liorum inter eos pro exceptis suo ordine dividendis.

„ Item Dominica II. post Epiphaniam in qua sacra ve-
„ ronica fideli populo demonstratur, de sero dominus Al-
„ tararius, et omnes et singuli Canonici dicte basilice in
„ habitu chori simul cum duobus Beneficiatis Camerariis,
„ quatuor custodibus altaris, ac officialibus aliis dicte Ba-
„ silice ad sonum campane, seu signum conveniunt ad
„ altare, et omnes, et singulas oblationes, quas reperiunt
„ in altari ipso die oblatas, et aperta archa communi, que de
„ preterito tempore usque ad illam diem obvenerant, cupa
„ mensurant, in saculis collocant; et dominus altararius ex
„ una parte, et Canonici ex altera parte communiter si-
„ gillant, et sigillata in alia communi cassa vel archa re-
„ ponunt oblationes prædictas, et communiter claudunt cas-
„ sam prædictam clavibus duabus, quarum unam sibi retinet
„ altararius, et alteram Canonici antedicti. Et quia mora
„ trahitur, et est tarde, consueverunt recipere omnes, et
„ singuli Canonici interessentes quatuor candelas cereas de
„ xvi. per libram pro quolibet eorumdem; et pro ista re-
„ collectione consueverunt Canonici omnes interessentes re-
„ cipere giliatum unum pro quolibet, et totidem venetos
„ quot interfuerant Canonici pro familiaribus eorumdem; et
„ ad hoc de more non consuevit infirmitas excusare Cano-

,, nicos, ad quod antiquissimi, vel podagrici se faciebant;
,, ne perderent, supra suorum famulorum humeros depor-
,, tare, et similiter in casu capituli infrascripti, et simili-
,, bus tum propter emolumentum, tum ne periret antiquus
,, mos, et ordo basilice prelibate; unde hujusmodi con-
,, sueverunt personalia nuncupari.

,, Mane vero sequenti in eodem habitu chori conve-
,, niunt premissi omnes in loco capituli consueto, et reper-
,, to numero sacculorum, atque cuparum, et recognitis si-
,, gillis per predictos altararium, et Canonicos in banchis
,, ad hoc deputatis fit electio monetarum, qua completa
,, singulis Canonicis interessentibus pro praedicta electione
,, datur unus grossus Turonensis, vel giliatus pro quoli-
,, bet, et facta cum Dno altarario examinatione, quanta
,, possit esse quantitas oblationum tunc temporis electarum,
,, Canonici segregant se ad partem, et deliberant quantum
,, ex consuetudine habere debent pro juribus canonicali-
,, bus, que eis debentur nomine gratiarum; et deliberato
,, et recordato cum domino altarario quantum pro tunc Ca-
,, nonicorum quilibet sit pro juribus hujusmodi canonicali-
,, bus seu pro gratia recepturus de dicto cummuni cumulo,
,, una cum aliis communibus oneribus Canonicorum contin-
,, gentibus segregatur, et dictis Canonicis, vel eorum alte-
,, ri cui commiserint, assignatur inter Canonicos dividen-
,, dum. Nec praetermittendum, quod praemissi duo Bene-
,, ficiati Camerarii consueverunt recipere de electione, et
,, recollectione quantum unus Canonicorum pro quolibet
,, eorumdem, et gratia inter ambos quantum unus ex Ca-
,, nonicis antedictis; et singuli quatuor custodum majoris
,, Altaris recipiunt quantum unus Canonicus de gratia an-
,, tedicta, et septem officiales basilice scilicet tres Mansio-
,, narii chori, et tres hostiarii, et unus cellarius habent
,, septem Venetos in premissis, et qualibet simili divisione
,, fienda. Et generaliter premissa jura Canonicalia sive
,, gratie ascendere consueverunt in totum plusquam ad ob-
,, lationum electarum decimam portionem, ne deinde fit

„ divisio integralis tocius restantis oblationis, de qua dictus
„ Dominus altararius recipit nomine Dni NN. PP., tres
„ partes; et Camerarii Canonicorum pro communi eorum
„ camera reliquam quartam partem. Et similis oblationum
„ recollectio, electio jurium canonicalium, seu gratiarum
„ receptio juxta quantitatem oblationum ut supra dicitur,
„ oblatarum, ac integralis, seu finalis divisio monetarum
„ consuevit fieri, et tantumdem pro recollectionibus, et
„ electionibus recipi, ut supra dictum est, in festo Ascen-
„ sionis Domini. Item et in festo dedicationis Basilicarum
„ Apostolorum Petri, et Pauli, et alias quotiescumque
„ contigerit fieri similis divisio monetarum.

„ Item et in Sabbato ante Dominicam Palmarum con-
„ suevit fieri de sero, ut supradictum est, generalis col-
„ lectio tam oblationum, quæ in altari reperiuntur, quam
„ et oblationum omnium, quae reperiuntur in archa; et
„ recipere consueverunt singuli Canonici singulos liliatos, et
„ singulas quatuor candelas pro quolibet eorundem, et fiunt
„ cetera ut supra prefertur. De quibus quidem die lune san-
„ cto sequenti fit electio monetarum, pro qua electione
„ recipiunt singuli Canonici, ut prefertur, singulos gilia-
„ tos, et pro juribus canonicalibus sive gratia plus vel
„ minus juxta quod fuerit quantitas monetarum, ut supra
„ in simili toties est expressum.

„ Et quia in septima (septimana) Sancta augeri con-
„ suevit oblatio, omni die dictæ septimanæ dicti domini
„ altararius, et Canonici consueverunt recollectionem fa-
„ cere monetarum, et Canonici pro qualibet recollectione re-
„ cipere pro singulis eorumdem diebus singulis singulos gi-
„ liatos, et singulos Venetos pro familiaribus eorumdem,
„ ac singulas candelas, ut supra in simili latius est ex-
„ pressum.

„ Et quia Dominus Episcopus Portuen. in dominica
„ Palmarum, feria v., vi. et Sabbato majoris ebdomadæ,

S

„ ac die sancto paschæ usque post missam completam; et
„ in die natalis Domini recipit oblationes majoris altaris
„ basilicae anted. de oblationibus eum contingentibus pro
„ dictis sex diebus consuevit dictis Canonicis recollectiones,
„ et electiones facientibus, ac pro juribus canonicalibus,
„ seu gratia juxta quantitatem ipsarum oblationum ne lar-
„ giflue satisfacere canonicis ante dictis ut supra in simili
„ est expressum. Et ita deinde non obstante quod ex pri-
„ vilegio deberent Canonici oblationum contingentium dñum
„ Portuen. tertiam, et sextam integralem recipere portio-
„ nem, tum ex consuetudine recipiunt quartam, rema-
„ nentibus tribus partibus de dictis diebus dño Portuen.

„ Pro feria vero secunda, tertia, et quinta (quarta)
„ majoris ebdomadæ, quia oblationes pro tribus partibus
„ contingunt dominum nostrum Papam pro tribus diebus
„ predictis, et dictis tribus recollectionibus consuevit Do-
„ minus Altararius satisfacere in simili forma, ut supra
„ dictum est, Canonicis antefatis.

„ Feria vero tertia post Pascha fit electio oblationum
„ permissis tribus feriis majoris ebdomadæ collectarum, et
„ pro electione singuli Canonicorum interessentium reci-
„ pere consueverunt singulos giliatos pro quolibet eorum-
„ dem: et juxta quod oblationes fuerint pingues vel tenues,
„ pro juribus canonicalibus fiunt gratiæ, et iidem Canoni-
„ ci recipiunt plus vel minus, ut supra in similibus est ex-
„ pressum. Tamen generaliter in his, et in aliis diebus,
„ quibus fit receptio jurium canonicalium sive et gratia-
„ rum, inconcusse consueverunt canonici recipere in com-
„ muni ultra decimæ quantitates. Post premissa vero fit
„ divisio generalis de ipsis oblationibus scilicet totius, quæ
„ restaverit quantitas, et Dominus altararius recipit tres
„ partes, et Camerarii ipsius capituli pro communi eorum
„ camera recipiunt reliquam partem.

Tale è il monumento, che conservasi nell' Archivio

Apostolico (1) Vaticano a me gentilmente comunicato dall' eruditissimo Sig. Ab. Gaetano Marini. Abbiamo in esso vedute oltre molti usi, e costumi, le particolari distribuzioni, che si lucravano da ciascun Canonico. Della comune abitazione, e del comun dormitorio fa fede il transunto, che abbiam già riportato del libro di Pietro Mallio, che conservasi nell'Archivio della Basilica ove dice: *Praedicti Canonici accipiunt lampadem plenam oleo, quae omni nocte ardet in dormitorio eorum*. Oltre a ciò nella Bolla, che ai Canonici Vaticani indirizza Adriano Quarto si accenna già una casa commune col nome di Canonica: *Dilectis filiis Bernardo tituli Sancti Clementis Presbytero Cardinali, et Archipresbytero Canonicae Principis Apostolorum, et ejusdem Canonicis etc.*: Questo Arciprete Bernardo Cardinale del titolo di San Clemente ci dà occasione di produrre un nuovo argomento della comune abitazione de' Canonici del secolo duodecimo, e di parlare dello scisma, che afflisse la Chiesa nell' elezione di Alessandro Terzo, nel quale avendo avuto parte i Canonici Vaticani non possiamo dispensarci dal ragionarne in questo capitolo, ch'è destinato appunto ad illustrare quell' epoca. Di questo Cardinal Bernardo dice il Grimaldi nel suo libro degli Arcipreti (2): *Hic Archipresbyter, ut dixi, fuit amicus Friderici Imperatoris, et simul cum Canonicis adhaesit eidem Friderico contra Papam Alexandrum Tertium, de qua re extat epistola Canonicorum Sancti Petri pro parte Victoris Pseudopapae missa ad conciliabulum*. Ora in essa lettera appunto, che i Canonici scrissero al Conciliabolo di Pavia, si trova accennata la loro comune abitazione dicendo essi: *Dominus Octavianus, et Dominus Rolandus Cancellarius ad domos nostras venerunt, et quidam alii*: (3) Radevico di Frisinga autore contemporaneo ci ha conservata questa let-

(1) Armar. VII. Tom. 43. Miscell. p. 25.

(2) Pag. 24.

(3) De reb. Frid. Imper. cap. 65.

tera, e siccome vien riportata dal Baronio all' anno 1160.; così ci pare inutile di quì inserirla. Ci fermeremo piuttosto sulle espressioni del Baronio stesso, che non fanno onore a que' Canonici, che la scrissero: *Hactenus*, dice egli dopo riportata la lettera, *Epistola Canonicorum*, *summam infamiæ notam suæ ipsorum æstimationi tanta mendaciorum aggregatione composita irrogantium*. Non sono io qui per difender certamente lo scisma, in cui que' Canonici ebber parte; mi unisco anzi nell' abborrirlo con quel rispettabile annalista. Ma a ben ponderare le circostanze, non può dubitarsi, che un superiore malvagio non abbia una grande influenza nella malvagità de' suoi sudditi, e che questi non sieno in parte scusabili, allorchè non si appigliano da loro stessi all' errore, ma vi son tratti anche loro malgrado dalla preponderante autorità, a cui soggiacciono. Tale appunto fu il caso di que' Canonici, che non avrebber forse sostenuto lo scisma senza l'impegno del Cardinale Arciprete, che volea farsi merito coll' Imperadore. Il Cardinale non volendo forse apertamente difendere l'Antipapa, ma desiderando nel tempo stesso d' intorbidare l' elezione di Alessandro Terzo, si servì del mezzo de' Canonici, che non solo avean qualche parte allora nell'elezione, ma poteano altresì passare per testimonj oculari, giacchè era stata trattata nella Basilica. Ognun sa la violenza dell' Antipapa Ottaviano che strappando a forza dal dorso del suo competitore il manto papale, se ne vestì con tanta fretta che sel pose a rovescio, e addattandolo alla meglio, fralle acclamazioni de' suoi partigiani s' intruse nella Catedra Pontificia, e si fece adorare per Papa. Potè in questa confusione di cose restare in molti qualche dubbiezza circa la legittimità della elezione, e fra questi furon forse i Canonici, i quali, come attesta lo stesso Radevico di Frisinga negli atti del Conciliabolo, che riporta, ne rimasero incerti per otto giorni (1) *Post promotio-*

(1) De gest. Frider. Imp. cap. 67.

nem Domini Victoris, Canonici Beati Petri miserunt ad Rolandum Cancellarium Canonicos suos, qui viderent an esset immantatus, sicut quidam credebant, aut aliquo modo promotus. Unde bis missi Inquisitores, bis retulerunt eum non esse immantatum, nec aliqua promotionis specie variatum. Sequenti vero die, ut omnis dubitatio tolleretur, miserunt Canonici quosdam de suis, ut mensae Cardinalium, qui intererant, interessent, et viderent si saltem in mensa locum digniorem solito obtineret, aut etiam benedicendo mensam primus esset, vel aliquo modo inter Cardinales loco vel dignitate seu veste dignior haberetur. In quibus omnibus nullo modo senserunt eum promotum, vel mutatum. Atque in hunc modum perscrutati sunt Canonici statum Cancellarii per singulos continuos octo dies: or supponiamo, che quegli esploratori da loro mandati per verificare, se Rolando era riconosciuto per Pontefice, fossero stati corrotti, e impegnati dal Cardinale Arciprete a riferire tutto il contrario di ciò, che avean veduto, come poteano que' poveri claustrali, che di rado uscivano dalla loro Canonica, e poco conversavano co' secolari, non cader nell' inganno, se il loro Arciprete, e i loro confratelli volean tradirli? Checchè sia di ciò, essi al loro peccato non aggiunsero certamente l' ostinazione, anzi il loro ravvedimento dovette esser prontissimo, giacchè troviamo, che Pietro Mallio dedicò la sua opera ad Asessandro Terzo medesimo per suggerimento de' suoi confratelli canonici, ed usò nella dedica le espressioni le più espressive della loro ubbidienza a quel Pontefice. E questi si mostrò poi propensissimo verso di loro, e confermando in lor favore il dritto di percepire la quarta parte delle oblazioni già conceduto da Eugenio Terzo, e da' successori ratificato, così si esprime affettuosamente: (1) *Cum igitur hi duo maxima luminaria (Petrus et Paulus) Dei Ecclesiam illustrantia pari, et amicabili splen-*

(1) Bull. Vat. Tom. 1. p. 65.

dore, et fraterno amore praefulgeant, aequitatis, et justitiae ratio persuadet, ut nos, qui licet indigni, Christi vices in terris agimus et in ejusdem Apostolorum Principis Cathedra residere conspicimur, domesticam Beati Petri familiam paterno diligamus affectu, et pia eam provisione in suis necessitatibus adjuvemus. Decise parimente a favore de' Canonici di San Pietro una controversia simile forse a quella, che sostennero nel passato secolo contro i Canonici di San Lorenzo in Damaso, che lor contrastavano la giurisdizione nella Chiesa di Santa Catarina della Ruota. Nel diploma di Annibaldo Senatore di Roma pubblicato a favore della Basilica Vaticana nel 1224., di cui conservasi l'originale nell' archivio capitolare così si legge: *Sancimus quoque decreto, et auctoritate sacri Senatus, sententiam a Domino Alexandro Papa Tertio inter ipsos Canonicos (Vaticanae Basilicae) et Clericos Sancti Laurentii in Damaso latam super Ecclesiam Sanctae Mariae, et Sanctae Catharinae, et quaecumque ab ipso, vel ab aliis catholicis Pontificibus Romanis, seu aliis pro eisdem Canonicis facta, vel scripta sunt, rata, et inconvulsa perpetuis temporibus permanere, et inviolabiliter observari*.

Si dovea da me questa breve apologia ad un Capitolo, che non ha mai cessato di dare in ogni tempo i saggi più luminosi di pietà, e di religione, e che se per poco si allontanò una volta dal diritto sentiero, vi fu a forza condotto da una prepotente autorità, e non tardò poi a detestare il suo errore, benchè momentaneo.

Ora tornando d'onde ci siam dipartiti non può mettersi in dubbio la comune abitazione de' Canonici, anzi il dormitorio, e la mensa comune, sebbene sia molto probabile, che nello stesso secolo duodecimo fosse incominciata a trascurarsi simil comunione; poichè Innocenzio Terzo sul principio del susseguente ne inculcò, e ne rinnovò l'osservanza con una sua costituzione. Infatti in quel tempo appunto anche in alte Chiese si rilassò la di-

sciplina canonica, o perchè, come riflette il lodato Card. Garampi, (1) i vizj, e la delicatezza del Clero mal si confacevano col rigore del chiostro, o per la poca vigilanza de' Pastori, o finalmente per la violenza delle guerre, e pe' pubblici, e privati infortunj. Di sorte che, egli continua, dispersi una volta i Canonici anche senza lor colpa dal chiostro, non più ebber poi bastante zelo per tornare a riunirsi insieme, dappoichè aveano gustati i commodi della vita privata, e secolaresca. Talvolta si sospese per mancanza di sufficienti rendite la vita comune, alla quale poi ritornare, cessato il bisogno, pareva troppo malagevole cosa; E così molte Canoniche di Regolari, ch' erano, divennero a poco a poco secolari. Non per questo però erano sciolte dal convitto claustrale, che a' Canonici secolari da tutti i Canoni era ingiunto. Ma anche questi incominciarono per le stesse ragioni a lasciare talvolta il comun refettorio, il quale al più si riserbò soltanto per alcuni tempi, o solennità maggiori dell' anno. Dal comune dormitorio si passò alle proprie celle. Dalla pernottazione, e residenza continua personale nel chiostro, si venne a dispensarne per qualche mese dell' anno, sin che a poco a poco decadendo la disciplina ora in un conto, ora nell'altro, si è giunto finalmente a perdere affatto ogni vestigio di quella canonica vita, e claustralità, che con tanto profitto del Clero già si osservava.

Lo stesso Innocenzio Terzo scrisse una lettera ai Canonici Remensi, che cavata dal loro Archivio fu pubblicata dal Belot (2), e da questa intendiamo in qual maniera l' istituto della vita comune mancasse a poco a poco in quel capitolo: *In frequentatione mensæ communis*, così loro scrive il Pontefice, *vos exhibetis non modicum negligentes, cum nec omnibus vobis, nec omnibus diebus, sed certis aliquibus communi refectorio ministretur*; *factumque sit*

(1) Mem. della B. Chiara p. 270. (2) In Eccl. Laudun. rit.

per negligentiam vestram interpolatum quod esse continuum prædecessorum vestrorum temporibus consueverat. Molti esempj riporta anche il Muratori (1) di tale rilassamento, e fra gli altri *ex charta*, egli dice, *spectante ad annum circiter* 1252., *quam protuli in Dissert.* 14. *de servis*, *evidenter colligitur*, *non multis ante annis Canonicos Ferrarienses divisisse possessiones Canonicæ inter se*, *quæ verba innuunt Jam sublatam fuisse vitam communem*. *Medio quoque sæculo præcedenti duodecimo floruit Gerohus Præpositus Reichespergensis*, *cujus librum de corrupto Ecclesiæ statu evulgavit Balutius lib.* 5. *Miscell. Is autem pag.* 96. *in hæc verba loquitur*: *Nonne et similiter Canonici Episcopalium Ecclesiarum vivunt de stipendio regulariter viventibus constituto? Et ipsi nullam penitus observant regulam, neque saltem illam dissolutam, quam sibi a Ludovico dicunt propositam, seu impositam; quæ cum eos Jubeat in claustris suis insimul habitare, nec permittat illos extra sua dormitoria dormire absque inevitabili causa, non ita fit, sed unusquisque discurrit, et dormit ubi vult*. Questo lamento si applicò da Geroo anche specialmente ai Canonici di Roma, (2), ma Innocenzio Terzo almeno per quelli della Basilica Vaticana usò le medesime cure, che aveva usate per li Remensi, sebbene forse di questi minor bisogno ne avessero. Abbiamo nel Bollario Vaticano la sua costituzione, nella quale cosi prescrive: (3) *Ad mensam autem omnes*, *vel major pars eorum simul accedant*, *simul cum modestia discumbentes*, *simulque surgentes a mensa intenti lectioni*, *quæ semper in prandio sine intermissione legatur*. *Procurentur autem omnes pariter in communi de proventibus signorum*, *et Valerani*, *et decem libris quæ de pensionibus assignentur*. *Cæterum si pro negotiis propriis aliquos oportuerit exire, sine Archipresbyteri, vel Prioris licentia non recedat*, *si extra Ecclesiam disposuerit aliquis ire pedes, absque socio solus non eat: extra septa vero Cano-*

(1) Tom. 5. antiqu. Ital. p. 229.
(2) Garamp. M. della B. ch. p. 295.
(3) Tom. 1. p. 87.

nicae sine Capa vel Toga nullus appareat, nisi forsan equitaverit extra urbem, et tunc nihilominus in habitu procedat honesto. In dormitorio autem postquam candela fuerit accensa nullus cum clamore loquatur, ne si clamaverit dormientes offendat. Si quis autem contra praesumpserit per subtractionem beneficii puniatur. Questo è quanto fu da Innocenzio Terzo ordinato riguardo alla vita comune de' Canonici di San Pietro sul principio del secolo decimoterzo. Doveano essi andare insieme alla mensa, e trattenervisi modestamente ascoltando la continua lettura, che vi si facea. Il vitto dovea esser comune, e alla spesa di questo era assegnata la rendita di Vallerano, Castello donato al Capitolo Vaticano dal Papa Adriano Quarto (1) nella Diocesi di Civita Castellana, dieci lire da prendersi nelle pigioni delle Case, che secondo il Grimaldi formavano la somma di scudi venticinque (2) e finalmente il provento de' segni di Piombo, ossia delle medaglie rappresentanti San Pietro e San Paolo, che da tutti i Pellegrini si compravano in attestato del loro pellegrinaggio a Roma (3). Lo stesso Innocenzio Terzo aveva ai Canonici di San Pietro conceduto la privativa di fondere queste medaglie di piombo, e di stagno, e di venderle ai Pellegrini, e non doveva esser di scarso emolumento, giacchè tanta era la folla de' Pellegrini, che accorrevano a San Pietro, che Pietro Mallio assicura, che molte volte i Canonici non potevano accostarsi all' Altare. (4) Io credo, che alla mensa de' Canonici si assegnasser tali rendite piuttosto che altre, perchè si percepivano in Roma, e in danaro, e il Castello di Vallerano non molto da Roma distante somministrar poteva le grascie; giacchè moltissimi altri possedimenti aveva il Capitolo Va-

T

(1) Tom. 1. Bull. Vat. p. 85. not. a.

(2) Ibid. p. 88. not. f.

(3) Ibid. p. 82.

(4) Multi ex diversis mundi partibus ob reverentiam ejusdem Apostoli huc conveniunt in tantum siquidem, quod multoties vix ad Altare possumus accedere. Apud Boll. tom. 6. Jun.

ticano per tutto lo stato Ecclesiastico e anche fuori, che sono annoverati dallo stesso Innocenzo Terzo, (1), e prima di lui da S. Leone Nono, e da Urbano Terzo. Nella Bolla di quest' ultimo fra gli altri beni del Capitolo si nomina perfino il Monte di San Pietro, che il Capitolo possedeva nel Territorio della mia patria: *Montem Sancti Petri cum Castello, et cum Ecclesia Sancti Petri juxta civitatem Osmi*: e vien pur nominato da Gregorio Nono nel 1228. Gli editori però del Bollario notano, che questo Monte, insiem colla Chiesa fu dal Capitolo conceduto nel 1261. a San Silvestro Guzzolini, e a' suoi Monaci dell' Eremo di Monte Fano col peso di un canone; e presentemente si chiama collo stesso nome, ed è posseduto dalla illustre Famiglia de' Sinibaldi. Tornando alle costituzioni d' Innocenzo Terzo, queste prescrivon di più, che alcuno non possa uscire anche dentro il recinto della Canonica senza licenza dell' Arciprete, o del Priore, sotto il qual nome s' intende il Canonico più antico, che dopo Sisto Quarto si nominò Decano, e se vorrà portarsi fuor della Chiesa, e fuori del recinto della Canonica, non possa andar solo, nè senza la Cappa, o la Toga, fuorchè se per caso cavalcasse fuori di città, e allora similmente debba esser vestito di abiti onesti, e proprj. Finalmente nel Dormitorio, accesa che fosse la lucerna, della quale parla anche Pietro Mallio, come si è veduto, si doveva osservare silenzio per non disturbare chi volea dormire. Queste regole, che ora posson sembrar rigorose per un Capitolo di Canonici, furono allora da' Canonici stessi fissate per suggerimento e alla presenza d' Innocenzo Terzo. *Ut igitur institutio*, egli dice ai Canonici, *quam suggerentibus nobis ad ampliandum Divini Nominis cultum in praesentia nostra fecistis, inviolabiliter observetur, eam auctoritate Apostolica confirmamus*.

(1) Bull. Vat. t. 1. p. 83. p. 57. p. 68.

Oltre la vita comune fu in quella costituzione stabilito un regolamento anche pe' divini uffizj. *Statutum est siquidem, ut de oblationibus, quae proveniunt ex quarta parte ministeriorum Beati Petri, quam nos pietatis intuitu vobis duximus concedendam, singuli Canonici, qui ad Matutinas surrexerint, accipiant per manus obedientialium, qui ad hoc fuerint instituti duos denarios singulis noctibus; unum autem ad Missam, et ad Vesperum unum. Qui vero ad Sextam non venerint, si fuerint praesentes, subtrahatur eis panis in prandio. Et qui ad Nonam non iverint, negetur eis panis in caena. Tertia quippe post matutinalem Missam continue decantetur. Si tamen quispiam Jacens in Dormitorio, semel in hebdomada propter necessitatem aliquam ad matutinale officium non surrexerit, praedicta poena minime teneatur; sciat tamen se redditurum Deo de negligentia rationem. Medicinati etiam per tres dies, et minuti per duos, et balneati per unum ab hujusmodi poena censeantur immunes. Illi autem, qui non intraverint chorum in Matutinis, et Vesperis, sexta quoque, ac nona usque ad Gloriam primi Psalmi, et usque dum Kyrie eleison cantatur ad Missam, denarios non percipiant praetaxatos. Intrantes igitur in Officio perseverent, ut non exeant ante finem, nisi forsan interim ex necessaria causa cogantur exire, sed quantotius poterunt revertantur; nec sedeant ociosi, sed singuli prout possunt, et sciunt se diligenter exerceant in cantilena, et psalmodia. Quicumque vero quolibet modo, praeterquam in obedientiis de mandato Capituli existentes, divinis non interfuerint offitiis, sicut superius est expressum, denariis careant praelibatis, ne praesens statutum variis occasionibus eludatur. Quod si praedictae oblationes sufficientes non fuerint, de oblationibus Sancti Peregrini, vel aliis quod defuerit suppleatur.* Da questa costituzione ricavasi adunque, che oltre le altre regole bastantemente rigorose, alle quali soggiacevano i Canonici, che sono state di sopra esaminate, erano altresì obbligati alla reci-

tazione notturna dell' officio, pratica lodevolissima, ma la più pesante di tutte le penitenze, nelle quali sogliònsi i Regolari esercitare. Questo pio costume, che i Monaci avevano imitato da' primitivi cristiani, e che fra essi era praticato universalmente non può dubitarsi, che non fosse in uso anche nella Basilica Vaticana non solo per tutto quel tempo, in cui proseguirono a servirla i Monaci, ma allora eziandio, che a questi successero i Canonici secolari. Rapporto ai Monaci e la generale osservanza del Monachismo, e le replicate testimonianze di Anastasio Bibliotecario, che non mai nomina i Monaci Vaticani senza ricordare, ch' essi erano consagrati a cantare i *notturni*, e i diurni offizj nella Basilica, ce ne assicurano pienamente. Per riguardo poi ai Canonici ce ne fanno egual fede non tanto le costituzioni di San Leone Nono indirizzate ai Canonici del Monistero di San Martino, e di Santo Stefano Maggiore, nelle quali si accenna similmente la loro destinazione a' *notturni*, e diurni offizj, quanto la costituzione d' Innocenzio Terzo, che andiamo esaminando, la quale certamente è di un' epoca, in cui non vi eran più Monaci nella Basilica. Abbiam già veduto, che i Canonici, che si levavano al matutino doveano avere due denari *singulis noctibus*, de' quali per altro non doveva esser privato chi per una volta alla settimana *jacens in dormitorio* se ne fosse dispensato. Nello stesso secolo decimoterzo però andò in disuso nella Basilica sì la recitazione notturna degli offizj, che la communione della mensa, e del dormitorio, come si vedrà. Non così peraltro si perdette l' altro uso di puntare gli assenti, e di privarli della distribuzione assegnata, che dovea loro darsi dagli *obedienziali*, vocabolo Monastico, che significava, come altrove si è notato, qualunque sorta di ministro addetto per ubbidienza ad un qualche impiego, e che nella Costituzione d' Innocenzio significa in quel luogo specialmente, l' offizio, che poi si chiamò de' *camerlenghi*, e che anche prima d' In-

nocenzio Terzo si trova così denominato dal Canonico Romano, il quale dice: *Faculae vero camerario Canonicorum remanent*: Anche la toleranza, che si usava di tre giorni per chi prendeva medicina, di due per chi cavavasi sangue, tale essendo il significato di quel *minuti*, e di uno per chi faceva il bagno, la vedremo continuata in appresso non meno, che l' uso di reputar come assente chi non entrava in Coro nel tempo prescritto, che anche al presente si osserva, e di considerar come presente chiunque, benchè assente, attendeva agli affari di qualunque specie per commission delCapitolo,tale essendo il significato di quell'*inobedientiis*, quello, che mi fa maraviglia in questa costituzione si è il dubbio, che le oblazioni della confessione di San Pietro, delle quali i Canonici aveano ottenuta la decima parte da S. Leone Nono, la quarta da Eugenio Terzo, e da Innocenzo Terzo l' altra quarta parte, cioè l' intera metà, non bastassero alle distribuzioni da farsi a ciascun Canonico, e la provvidenza di poter supplire a tal mancanza colle oblazioni della Chiesa di San Pellegrino, che S. Leone Quarto avea donata al Capitolo. Poichè le distribuzioni, che si accennano da Innocenzio Terzo da percipirsi da ciascun Canonico erano secondo il calcolo del Grimaldi tenuissime, così notando gli editori del Bollario: *Quilibet ex his denariis, si nostrum Grimaldum in oper. de Veron. pag.*38. *audiamus, tanti valet, quanti unus obolus, Italice bajocco, existimatur; emolumentum sane perquam tenue; quamvis, ut ex dicendis patet, ea ætate vitam in communi agerent Canonici, et quæ ad victum necessaria forent, eisdem Capitularis mensa suppeditaret.* Convien credere però, che queste oblazioni andassero scemando sin da Innocenzo Terzo, come ancora le altre rendite del Capitolo deteriorassero, giacchè come si osservò parlandosi de' Vescovi di Porto, Gregorio Nono nel 1240. dovette concedere ai Canonici la licenza d' alienare de' mobili men necessarj, che si conservavano nella

Guardaroba della Basilica per la somma di trecento lire per rinvestirle nella compra di beni stabili, ed altre dugento del Tesoro della Basilica similmente loro ne somministrò per lo stesso effetto. (1) Di più scrisse due lettere a due Abbati d'Inghilterra, affinchè ciascun di loro delle Chiese ai lor Monisterj soggette una ne assegnassero alla Basilica Vaticana, che rendesse almeno cento Marche annuali, che secondo il calcolo del Grimaldi equivalevano a circa scudi 260. Altra ragione dell'indigenza della mensa capitolare potè essere ancora nel secolo stesso decimoterzo l'accrescimento del numero de' Canonici, per lo quale non eran più sufficienti le antiche rendite. In fatti esposero i Canonici nel 1250. ad Innocenzio IV. (2), che la loro Basilica era troppo gravata dal numero de' Canonici, che avean dovuto ricevere, e quel Pontefice concesse loro, che per l'avvenire non fossero obbligati a ricevere alcuno, se la Sede Apostolica, o i suoi Legati non l'avessero espressamente comandato, e ciò ancor non bastando, poichè nel 1254. il numero de' canonici era giunto a trentasei, lo stesso Papa ne fissò con altra sua Bolla (3) il numero ordinando, che delle rendite capitolari si formassero venticinque porzioni, ventidue da percepirsi da altrettanti Canonici, una dal Cardinale Arciprete, e delle altre due la prima fosse chiamata la porzion della Camera, e servisse per le spese comuni del Capitolo, e l'altra detta la porzione della Meta fosse destinata al mantenimento de' soldati, che custodivano un castello di fortificazione situato nella strada detta Borgo Nuovo non lungi dal Castel Sant' Angelo, il quale edifizio prima che da Alessandro Sesto fosse diroccato, chiamavasi *Meta*. E convien notare, che lo stesso Papa avea prima di fissar questo numero (4) accresciute anch'egli le rendite capitolari, perchè, com'egli

(1) Bull. Vat. t. 1. p. 124.125.
(2) Bull. Vat. t. 1. p. 126.
(3) Bull. Vat. t. 1. p. 130.
(4) Bull. Vat. tom. p. 126.

dice, *redditus Basilicae, et proventus temporis excrescente malitia sint, ut accepimus, plurimum diminuti*. Malgrado però la diminuzion de' Canonici, il loro peculio seguitò nella scarsezza di prima, poichè non solamente Alessandro Quarto (1) dovette ad istanza loro accrescer di nuovo le entrate, ma anche dopo questo numento, sebben la Basilica Vaticana fosse esentata (2) dalla tassa a favore di Carlo Re di Sicilia, tuttavia troviamo, che nel 1267. (3) i Canonici impegnavano, ed alienavano le sagre suppellettili, e (4) un anno innanzi per comperare una Casa vicina alla Basilica dovettero vendere de' terreni. E' probabile però, che anche la cattiva amministrazione molto contribuisse ad impoverire la mensa, poichè oltre le rendite da' Papi accresciute, oltre il numero de' Canonici diminuito, la maggior parte di questi non risiedeva nella Basilica, e pochi anni dopo ridotto il numero a ventidue, appena dieci se ne contavano nel Chiostro della Canonica fra i sani, e gli infermi, ed i vecchj, il che avrebbe dovuto molto sgravare dalle spese la mensa. La legge d'Innocenzio Terzo, che obbligava tutti alla residenza fu per per quanto sembra, incominciata ben presto a trasgredirsi, sebbene non dovesse attribuirsi questa trasgressione alla sola negligenza de' Canonici, ma molti di questi fossero obbligati da altre incombenze più gravi a tralasciare talora la residenza, e il servizio del Coro. Poichè il Capitolo Vaticano era già in questo secolo fornito di soggetti per senno e per maturità riputatissimi, a' quali venivano addossati affari importanti della Chiesa, o dello Stato, per attendere a' quali era lor necessario indispensabilmente di lasciare talora la Canonica, e il Coro (5) Gregorio Nono nel 1252. commise ad un Canonico di

(1) Bull. Vat. p. 137.
(2) Ibid. p. 144.
(3) Ibid. p. 147.
(4) Ibid. p. 145.
(5) Garampi Mem. della B. Ch. p. 295.

S. Pietro la riforma generale del Clero Romano come si legge nella sua Bolla diretta *Joanni Baronis Basilicae Principis Apostolorum, et Astoni Presbytero B.Mariae Majoris Canonicis etc.* Clemente Quarto quindici anni dopo per trattar la concordia fra Carlo Re di Sicilia, e il Senato e il Popolo Romano prescelse un Berardo Canonico (1) di S.Pietro, il quale di più vien dal Papa nominato suo Cappellano, che come notano gli editori del Bollario significava in que' tempi lo stesso che Uditor di Ruota. Or questi Canonici così impiegati non poteano certamente essere assidui nella Residenza, e nel servizio del Coro. Non per questo è da credersi che la Basilica rimanesse priva delle consuete funzioni, le quali saranno state eseguite da' pochi Canonici, che ci restavano, e ne' giorni più solenni non saranno mancati d'intervenire anche gli altri. Fragli altri capi di riforma per il Clero Romano, che furono da Gregorio Nono raccomandati a quel Giovanni Baronis Canonico di S. Pietro, uno si fu quello di obbligare i Chierici alla residenza nelle loro Chiese; *Ut cum mulieribus suspectis in claustro Ecclesiae vel in cameris non loquantur, per annum eos, qui contra fecerint, suspendendo, quin potius in collegiatis Ecclesiis, prout ibi observari consuevit, in communi dormitorio jaceant, in communi comedant oefectorio etc.* la quale osservanza non avrà quel Canonico certamente lasciato d'inculcare come nelle altre Chiese, così nella sua stessa Basilica almeno per quelli, che non aveano un impedimento legittimo, che li potesse dispensare. Questo anzi c' iuduce a credere, che non solamente la residenza, ma la communione della mensa, e del dormitorio prescritta da Innocenzio Terzo si continuasse ad osservare nella Basilica Vaticana nel decorso del secolo decimoterzo sino a Niccolò Terzo, e per la mensa specialmente ne abbiamo un altro argomento nella Bolla di (2) Ales-

(1) Bull. Vat. t. 1. p. 146. (2) B. V. t. 1. p. 132.

sandro Quarto del 1255, nella quale conformando novamente la Processione istituita da Innocenzio Terzo, e confermata da Onorio Terzo, in cui doveano i Canonici portare all' Ospedale di Santo Spirito il volto Santo detto volgarmente *la Veronica* (1) oltre la distribuzione di danaro e il cereo, che dovea darsi a ciascun Canonico, ordina di più, che loro si somministrino cento soldi per il pranzo. Per quanto però si sforzassero i Papi, e i Riformatori di mantenere la disciplina Canonica nella Basilica Vaticana, è fuor di dubbio, che questa venne in gran parte trascurata circa la metà del secolo decimoterzo, e questa negligenza diede poi luogo alla salutare riforma, e alle sagge provvidenze di Giovanni Orsini tanto nel tempo, in cui fu Arciprete sotto il Pontificato di Giovanni Vigesimo, quanto e molto più allorchè fu innalzato alla Cattedra Pontificia col nome di Niccolò Terzo.

CAPITOLO NONO

Riforma di Niccolò Terzo. Accrescimento di rendite, e di Canonici. Istituzione de' Beneficiati, e nuove costituzioni.

Salito appena sul soglio Pontificio il Papa Giovanni Vigesimo detto Vigesimo primo nell' anno dell'era Cristiana 1276., e vacata per morte del Cardinal Riccardo Annibaldense l'Arcipretura della Basilica Vaticana, fu a questa dal Papa nominato (2) il Cardinal Giovanni Orsini Diacono di San Nicola in Carcere, e gli fu conferita in quella un' amplissima giurisdizione, la quale gli era indispensabilmente necessaria al disegno della riforma, e dell' accrescimento de' Ministri, e delle nuove costituzioni, che meditava. Il Cardinale trovavasi allora in Viter-

V

(1) B. V. tom. I. pag. 132. (2) Bull. Vat. pag. 154. 155.

bo, donde scrisse una lettera piena di dolcezza, e di unzione ai Canonici Vaticani, mostrando loro la necessità di provvedere al servizio, e al decoro della Basilica, nella quale il divin culto scorgevasi notabilmente diminuito. Questa lettera mandata al Capitolo per mezzo di Frate Bartolomeo da Santo Gemini viene riportata dal Grimaldi nel suo libro degli Arcipreti (1). Accolsero i Canonici, come dovevano, le esortazioni del Cardinale, e alcuni di loro partirono per Viterbo per trattare con lui non solo dell' accrescimento de' Ministri sagri, che pareva necessario alla grandezza d' un Tempio si augusto, ma eziandio delle costituzioni, e delle regole, che a tai Ministri era d'uopo di stabilire. Nel Settembre del 1276. era stato elevato al Pontificato Giovanni, e nel Novembre dell' anno medesimo il Cardinale Orsini era stato creato Arciprete. Ora nel Marzo del susseguente anno già egli aveva stabilito tuttociò, che riguardava e le costituzioni, e l'accrescimento de' Ministri, e le sue nuove providenze erano state con autorità Apostolica confermate dal Papa nella Bolla, che incomincia: *Vineam Domini Sabaoth*: allorchè dopo soli otto mesi di Pontificato cessò di vivere Giovanni Vigesimo nel Maggio dello stesso anno, e gli fu nel Novembre sostituito lo stesso Cardinale Orsini col nome di Niccolò Terzo. Sicchè non erano ancora incominciate ad eseguirsi le nuove ordinazioni ch' egli da Arciprete avea fatte, che si trovò in istato di farle egli stesso con maggior prontezza eseguire dappoichè fu assunto al Pontificato. Molte cose però gli sembrarono degne di esser migliorate, ed aggiunte, e perciò non si contentò d' inculcare l' osservanza di ciò, che aveva già prescritto da Arciprete, ma con una nuova Bolla, che incomincia *Civitatem Sanctam Jerusalem* volle riordinar novamente lo stato della Basilica. Imperciocchè, com' egli dice, le circo-

(1) Pag. 40.

stanze di essa non gli erano note abbastanza, allorchè era Arciprete. *Nec minus advertentes quod praeteritis temporibus dum ordinationi vacabamus eidem, conditiones dictae Basilicae Praedecessori praefato in suis quasi primordiis, et nobis propter brevitatem temporis suscepti tunc a nobis Archipresbyteratus Officii erant pro majori parte non cognitae; quodque Canonici tunc in Basilica ipsa degentes, quorum assensum in talibus volebamus, cum jam quasi in antiquatae deformitatis impressione calescerent, ad ea quae nostris inhaerebant affectibus de facili non poterant inclinari; conspicientes quoque, per nos sicut praedicitur haetenus ordinata, eaque postmodum, et earum circumstantias majori perlustratione palpantes tam ex illis ordinatis, quam ex aliis per nos postmodum visis, et consideratis attentius pro salubri. et solido statu sæpedictæ Basilicæ actus nostros in unum conflavimus, et restrinximus cogitatus.* Et *cum jam per Dei gratiam in plantatis de novo Canonicis, et Beneficiatis reformationem amplectentibus securiores simus effecti; et de observantia debita Deo, et nobis accepta, sub, provida cura regiminis dilecti Filii nostri M. Sanctæ Mariæ in Porticu Diaconi Cardinalis Archipresbyteri ejusdem Basilicæ, ac successorum ipsius in sic de novo plantatis et successoribus eorum plenius confidimus, ad infrascripta ordinanda maturius, distinguenda clarius, et solidius statuenda, ut in eadem Basilica praedicta ordinatione cessante, loco ejus ordinatio ista succedat, et quæ in ipsa connectimus, inviolabiliter inibi perpetuis temporibus observentur, sic duximus ad laudem divini nominis procedendum.* Noi nel riferire le regole prescritte nella costituzione di Nicolò Terzo faremo uso talora anche della costituzione precedente di Giovanni Vigesimo in ciò che opportuno potrà sembrarci alla maggior chiarezza della narrazione.

Avea Giovanni Vigesimo delle oblazioni dell' Altar maggiore di S. Pietro, delle quali godeano già i Canonici la metà per concessione de' Pontefici Predecessori, conceduto in oltre ai medesimi, che dell' altra metà, che ancora

apparteneva ai Pontefici, percepissero per venti anni cento annue lire proveniensi, che secondo il calcolo del Grimaldi costituivano la somma di annui due cento cinquanta scudi. Inoltre Niccolò Terzo fra i beni, che colla sua diligenza avea ricuperati, e quelli, che avea donati egli stesso da Cardinale, avea procurato alla Basilica un accrescimento di quatordici mila cento ottanta lire proveniensi, che secondo il calcolo medesimo ascendevano alla somma di trentacinque mila quattrocento cinquanta scudi, ch'erano già stati impiegati nell'acquisto di beni stabili. Di più esisteva nella camera capitolare la somma di mille lire proveniensi, cioè di due mila, e cinquecento scudi, e cinque mila lire proveniensi, ovvero dodici mila, e cinquecento scudi donò l'istesso Niccolò Terzo per suffragio delle anime de' suoi parenti, e de' Benefattori oltre quello, che avea già donato da Arciprete. Finalmente nel momento, in cui pubblicava la sua nuova costituzione, vi era fondata speranza di accrescere alla stessa mensa un altro capitale di cinquecento marche di sterlini, cioè di mille e trecencinquanta scudi. Le quali somme tutte doveano erogarsi nella compra di beni stabili per accrescere le annue rendite della Basilica. Siffatte magnifiche largizioni, che vengono annoverate sul principio della Bolla da Niccolò Terzo *non ad humanam extollentiam*, *sed ut praesentibus patere possit*, *et posteris*, *quibus initiis*, *et qualibus incrementis praesens ordinatio radicetur*, furono i fondamenti, su i quali piantar si dovea il nuovo edifizio, che dal Pontefice era stato disegnato.

Di venti due Canonici, che oltre la porzion della Meta, della Camera, e dell' Arciprete, aveva Innocenzo Quarto abilitati a percepire altrettante porzioni Canonicali, allorchè il Cardinale Orsini fu creato Arciprete appena dieci ne risiedevano nella Basilica *inter sanos*, *debiles*, *et infirmos*, e sebbene non risiedessero, percepivano tuttavia la loro prebenda in grave discapito della Ba-

silica che da una parte non era servita, e dall'altra non potea accrescendo le rendite moltiplicare il numero de' ministri, giacchè non era tassata la somma di ciascuna porzione, e tutta la rendita o maggiore o minore essa fosse, si divideva a proporzione in venticinque parti. Fissò pertanto Niccolò Terzo il numero delle porzioni a venticinque, come Innocenzio Quarto, cioè ventidue pe' Canonici, e tre per la camera, la Meta, e l'Arciprete, ma ordinò nel tempo stesso, che o minore, o maggior fosse la rendita generale, ciascuna porzione non potesse passare la somma di sessanta lire proveniensi, cioè di cento cinquanta scudi, eccettuate solamente alcune minute distribuzioni, che in quella somma non dovean comprendersi, le quali hanno dato il nome a quella, che anco a' dì nostri chiamasi *degli eccetti*. Ordinò inoltre, che non potessero percepire le loro porzioni que' canonici, che non risiedessero, e non fossero in *Sacris*, e questi ancora nel primo anno del loro servizio non potessero lucrarne, che la sola metà. Con queste salutari provvidenze egli non solo procurò il maggior servizio della Basilica privando della sua porzione chi non risiedeva, ma e coll'aver fissato la somma delle porzioni, e colla metà di quelle, che dovean lasciarsi nel primo anno, e molto più con quelle degli assenti assicurò alla Mensa un mezzo per accrescere le sue rendite, onde potere a poco a poco accrescere ancora il numero de' Canonici sino a trenta, come avea stabilito. Intanto affinchè que' Canonici, che non voleano ascendere agli ordini Sagri avessero nondimeno un premio, se voleano risedere, e servire la Basilica, comandò, che questi tali potesser lucrare le quotidiane distribuzioni solamente, ma non avesser nè voce in Capitolo, ne stallo in Coro. Potrebbe quì talun ricercare in qual maniera adunque questi Canonici servir poteano la Chiesa, se non poteano stare in Coro, come gli altri. Poteano, io rispondo, servirla esercitando gli ordini minori, ne' quali trovavan-

si costituiti. Infatti nel monumento, che conservasi nell' Archivio Vaticano, che si è riportato nel precedente Capitolo, si è veduto, che: *consueverunt minores Canonici in acolitatus, seu Ceroferariorum officio constituti in stationibus cum dictis de Candelabris, thure, et libro in dictis Stationibus administratur recipere residua facularum, quae de altaris oblationibus ministrantur*: Questa consuetudine convien credere, che durasse anche a tempo di Niccolò Terzo, poichè nella stessa Bolla, che andiamo esaminando fralle minute cose, che non vuol comprese nella porzione di sessanta lire, si conta ancora (1) *Residuum facularum, quas minores hactenus perceperunt*: cioè senza dubbio: *Canonici minores*: i quali non avranno certamente creduto di avvilirsi per alcun conto esercitando quell' Ordine, in cui si trovavan promossi nell' Ecclesiastica Gerarchia. E prima appunto del secolo decimo terzo, allorchè la disciplina canonica era in vigore, e tutto il Clero dovea vivere canonicamente, non vi era fra i Cherici altra distinzione, che quella, che loro dava l' ordine gerarchico, di cui erano insigniti, ed erano ancora ignoti i nomi di Cappellani, o Beneficiati, come riflette il Molano. (2) *Hi Sacellani, quando adhuc vigebat Canonicorum vetus disciplina, quae exigebat, ut omnis Clerus canonice viveret, non discernebantur a Canonicis neque nomine neque functione. Nulla tunc erat distinctio Canonicorum a Sacellanis, immo nec nomen Sacellanorum uspiam audiebatur, quod posteritas a Sacellis derivavit, quasi innuere volens hos esse minores Sacerdotes*. Vero è, che sin dall' undecimo secolo Pasquale Secondo proibì ai maggiori Prebendarj della Chiesa di Parigi, di esiger tributo dai minori, come dice il Tomasino. (3) *Prohibitum est a Paschali II. ne majores Praebendarii Ecclesiae Parisiensis hominium exigerent a minori-*

(1) Bull. Vat. tom. 1. pag. 183.
(2) Lib. 2. de Canonicis cap. 3.
(3) De Benef, p. 1. l. 3. c. 7.

bus. Epist. 77.: Ne fiat ulterius interdicimus, ut majores Præbendarii a minoribus hominia susciperent: di modo che sembra, che sin d'allora s'introducesse nella Chiesa questa distinzione di maggiori, e minori Prebendarj. Ma egli è molto probabile, che tali Prebendarj minori non fossero allora Sacerdoti, ma costituiti bensì negli ordini minori, come crede il Tomasino: (1) *Erant Semipræbendæ istiusmodi minoribus ordinibus affectatæ, cauto ne qui eas consequuti erant, ad ordines superiores eluctarentur. Ita ferebant antiqui mores Ecclesiæ, ut officio, et ordine quisque suo fungeretur non inferiori, nedum superiori, quo necdum quis donatus esset.*

Nasce qui opportunamente l'occasione di parlare dell'istituzione de' Beneficiati Vaticani, della quale già ci obbligava a dar contezza la Bolla di Niccolò Terzo. Non vi è dubbio, che a cotale istituzione non desse origine quasi in tutte le Chiese o la negligenza, o le occupazioni de' Canonici, i quali distratti da altre cure non risiedevano nelle lor Chiese, che sarebber rimaste senza servizio, se non si fosse supplito coll'istituzione di questo nuovo ordine di ministri. Sebbene però il motivo fosse da pertutto il medesimo, non fu però dapertutto uguale la condizione di simili Prebendarj minori, nè il nome, giacchè altrove si disser *Vicarj* dalle veci de' Canonici, che sostenevano, altrove *Assisii* dall'obbligo della Residenza, altrove *Portionarj*, *e Beneficiati* dalle Porzioni, e Beneficj che otteneano, e altrove finalmente *Cappellani* dalle minori cappelle, al servizio delle quali eran deputati, Innocenzio Terzo in una lettera ad Alfonso Vescovo d'Aurich così si esprime (2): *Significasti siquidem nobis quod, ut in Ecclesia solemnius Domino serviretur, de consilio capituli tui sex praebendarum proventus provida deliberatione conferre duodecim Portionariis stationariis statuisti, qui de-*

(1) Ibid. pag. 867. (2) Tomas loc. cit.

beant in eadem Ecclesia ad supplendum aliorum defectum continue residere: Negli statuti della Chiesa di Lione dell' anno 1251. così si legge: *Sunt in eadem Ecclesia majores Canonici, et alii minores Praebendarii, et iterum duodecim Cappellani, quorum nullus in in sua institutione percipit Beneficium temporale, praeterquam quotidianam Refectorii distributionem*: Negli statuti poi della Chiesa di Cipro, che sono della stessa epoca, come attesta il Tomasimo, *non pauca sunt, quae ad hos minores Praebendarios spectant qui Assisii ibi vocantur, forsan ob strictiorem necessitatem residendi et divinis officiis se nunquam subtrahendi*: Nel Concilio di Colonia del 1536. così si rimproverano i Vicarj de' Canonici: *Cujus enim vices gerent, nisi Canonicis adjutores accedant? Horum nimirum vices, qui vel adversa valetudine detenti vel negotiis necessariis avocati, interesse non possunt*. Dai passi sin qui citati si raccoglie non solo la diversa denominazione di simili minori Prebendarj, ma altresì la diversa condizion loro nelle diverse Chiese, poichè taluni non aveano altra mercede, che le semplici vettovaglie, tali altri godevano la metà di una porzione canonicale. Si potrebbero ancora addurre gli esempj di que' Cappellani, che stipendiati da ciascun Canonico per supplire alle sue veci, dipendevano dal cenno di chi li pagava, motivo per cui da' rancidi canonisti furon chiamati *Servitori de' Canonici*, con un nome assai poco conveniente alla dignità Sacerdotale. Ben diversi da questi furono i Beneficiati da Niccolò Terzo istituiti nella Basilica Vaticana, i quali, sebbene costituiti fossero in un grado minore de' Canonici, furono ciò non ostante considerati, come i Canonici, *Servitori* della Chiesa, e furono stabiliti per supplire o l'assenza, o la scarzezza del numero de' Canonici medesimi. Aveva il Papa stabilito, che il numero de' Canonici dovesse crescer sino a trenta, ma siccome questo accrescimento trattandosi di porzioni Canonicali, non potea così sollecitamente ottener-

si come quello de' Benefiziati, che ne dovean percepire la sola metà, così, affinchè la Basilica non fosse più lungamente priva de' necessarj ministri, comandò, che prima di aggiungere gli otto Canonici, si compisse l'istituzione di trenta Beneficiati. (1) *Verum quia octo portionum adjungendarum dictis vigintiquinque, non sic cito forsan proveniret augmentum, considerantes, vigintiduorum Canonicorum numerum non sufficere tantæ Basilicæ, ut est dictum, cum etiam vix, aut numquam accideret, quin multi ex eis diversis causis abessent, aciem mentis nostræ direximus, ut ex nostra præsenti ordinatione aliqui Clerici, usque ad triginta inclusive, perpetuo beneficientur in ea*. Per meglio conoscere la condizione di tali Beneficiati, giova quì proseguire a leggere quanto ne dice il medesimo Papa. *Quos, postquam instituti fuerint, licet ex institutione ipsa jus Beneficiatorum dictæ Basilicæ assequantur, ad solidioris tamen charitatis augmentum per Archipresbyterum, vel ejus Vicarium et Capitulum prædictos, ad pacis osculum recipi volumus in Beneficiatos Chori Basilicæ supradictæ, et ad ea omnia, quæ ex hac nostra ordinatione Beneficiatis hujusmodi conceduntur, et tandem institutos taliter, et receptos coeteri Beneficiati ad pacis osculum recipere teneantur. Prædicti vero Beneficiati non sint Canonici, et nullum jus habeant Canoniæ. Non tamen propterea sint, aut reputentur ab eadem Basilica alieni, sed in ipsa sint Beneficiati perpetuo, et etiam Beneficiati Chori Basilicæ Sancti Petri vocentur*. Ordina di più il Pontefice, che questi Benefiziati non sieno ammessi, ne abbian voce in Capitolo fuorchè nel caso, che si trattasse di alienazione di beni immobili, o diritti appartenenti alla Basilica, nel qual caso, siccome sarebbe facilmente accaduto, che nel Capitolo intervenisse un maggior numero di Beneficiati, che di Canonici, vuole, che tanti Beneficiati sieno ammessi a votare quanti sono i

X

(1) B. V. t. 1. p. 180.

Canonici presenti, restando i Beneficiati di più moderna istituzione senza voto. Proibisce loro di costituir Collegio, o Corpo, e di eleggersi un Superiore, e di aver sigillo o cassa comune, e in caso solamente di lite, vuole, che possano agire come Collegio, e difendere i loro diritti. Debbono essi avere il loro stallo nel Coro o dopo, o sotto i Canonici. A ciascun Beneficiato si assegna la porzione nella somma di trenta lire proveniensi, o sia di scudi settantacinque annui da non diminuirsi in alcun tempo, fuorchè se le porzioni Canonicali in qualche anno non potessero ascendere a cinquanta lire, o sia a cento venticinque scudi, nel qual caso si debbano diminuire le porzioni tanto de' Canonici, che de' Benefiziati di maniera, che i primi percepiscano il doppio di ciò, che percepiscono i secondi. Nè le porzioni però de' Canonici, nè quelle de' Benefiziati possono in alcun caso superare la somma fissata per le prime in sessanta lire, e per le seconde in trenta, dovendo il resto negli anni più fruttiferi erogarsi nell' acquisto di altri beni per l' accrescimento de' Ministri. In queste porzioni però, come si disse, non dovean comprendersi alcune minute distribuzioni, che sono a parte a parte accennate nella costituzione. Sarebbe inutile l' annoverarle quì, e forse anche nojoso; basterà solamente osservare, che fra queste si conta anche un pranzo, che alcuni Canonici solean fare nel giorno del loro ingresso ai Colleghi; se però invece del pranzo si desser danari, questi andavano in vantaggio della Camera Capitolare. Si eccettuavano similmente altri pranzi, che i Canonici avevano ne' giorni, ne' quali andavano alle Chiese filiali, uno de' quali sarà stato quello certamente, ricordato dal nostro Benefiziato Demetrio di Lucca nella Chiesa, che in oggi si chiama Santa Caterina della Ruota, alla quale, com' egli dice, (1) *in festo S. Catherinae debent ire septem*

(1) Bull. Vat. t. 1. p. 69. not. 6.

ex Canonicis cum septem Scutiferis, seu septem famulis, qui Canonici, seu alii, quibus placet committere, debent vigilias cantare. Qui omnes cum Scutiferis post vigilias debent cœnare, quibus in ipsa cœna debent Clerici bona fercula cum bonis vinis ministrare, et quibus placet remanere, debent bonos lectos præparare. In mane cantata ibi Missa, et prædicato, prandent ibi omnes, quibus praeparent bona cibaria, et diversa vina bona. Debet postmodum Archipresbyter rogare, quod si defectus fuit in cibis debeant parcere, alioquin parati sunt satisfacere in octavum: Et Prior Canonicorum, qui est ibi, si bene fuit eis in prandio, et coena regratientur: alioquin eos ad tempus ab officio, et beneficio suspendet. Un altro pranzo avevano ancora a San Leonardo alla Longara ricordato similmente dallo stesso Demetrio (2) *In Ecclesia Sancti Leonardi de Septignano in festo ejus septem de Capitulo, sive quibus placet committere, euntibus ad Vesperas, et vigilias debet Sacerdos bona musta sana, et dulcia ministrare, vel propinare. In mane ipsis septem cum septem Scutiferis cantata Missa praedicare: ibi Sacerdos de bonis cibis ministrore pabulum caritatis.* Diversi altri ne accenna lo stesso Demetrio nel suo catalogo delle Chiese soggette alla Basilica, e l'altro Codice che ha per titolo (1) *Sermones pro Matutino*, che conservasi nell' Archivio Capitolare. Sono parimenti eccettuati dalle porzioni i denari, che riceveano i Canonici nell' assistere alla revisione de' conti, e veggiamo perciò confermato l' uso di tale assistenza menzionato nel documento dell' Archivio Vaticano, e quelli che percepivano i Canonici, che trasportavano la Catedra di S. Pietro, e sappiamo perciò il costume di trasportar questa Catedra, che anche nel secolo decimo quinto era in vigore per testimonio del nostro Antonio di Pietro nel suo Diario pubblicato dal Muratori all' anno 1411. Non si vollero finalmente compresi nelle porzioni i meloni,

(1) Ibib. p. 78.

(2) Sig. lit. C. n. 107.

le uve, il zaffarano, e il pepe, che si donava, o si pagava al Capitolo, e tutte queste minute cose, e molte altre nella Bolla rammemorate col nome di *eccetti*, perchè non comprese nelle porzioni, dovevano similmente dividersi in maniera, che la metà percepisse un Beneficiato di ciò, che percepiva un Canonico.

L'istituzione poi de' Beneficiati, e la perpetua privazione de' lor Beneficj si volle, che appartenesse al Cardinale Arciprete insiem col Capitolo, cioè si volle, che la collazione de' medesimi spettasse, come spetta presentemente per alternativa di settimane, al Capitolo, e all' Arciprete, ma non già, che i Beneficiati potessero esser privati, come suol dirsi *ad nutum*; bensì ne' casi, ne' quali dovea procedersi alla privazione, come per esempio l'assenza di un' anno nella stessa Bolla stabilita per causa di privazione, si volle, che la cognizione della causa appartenesse all' Arciprete insiem col capitolo. La giurisdizione però sopra tali Benefiziati si concedette al solo Arciprete senza il Capitolo con piena autorità di correggerli, riformarli, e sospenderli. Anzi si proibì espressamente tanto nella Bolla di Gio: Vigesimo, quanto in quella di Niccolò Terzo, che „ Nullus canonicus per se jurisdictionem, seu „ imperium, vel dominationem, seu auctoritatem quam„ cumque exercere possit in aliquem de Beneficiatis eisdem „ e Niccolò Terzo aggiunse di più „ nec ipsos superbis, vel „ ampullosis verbis, seu factis injuriosis exasperet „ Si comandò però nel tempo stesso ai Benefiziati cosa molto conforme al dovere, e al buon ordine conducente, ch' essi dovessero ai Canonici, come maggiori, prestar segni di onore, e di venerazione „ Quamquam ipsi Beneficiati „ universos, et singulos Canonicos tamquam majores ho„ nore condigno prosequi debeant, sicut decet „.

Tornando ora alle porzioni, sebbene fosser queste tassate a sessanta lire pe' Canonici, e a trenta pe' Benefiziati, tuttavia, come osserva il dotto Cardinal Garam-

pi, (1) „ diversa era quella parte, che se ne assegnava
„ per ragione della residenza da quella, che davasi per
„ l'assistenza e servigio ne' divini ufficj. Questa pe' Ca-
„ nonici era di ventiquattro lire l'anno, o sia di scudi
„ sessanta, pe' Beneficiati di venti, o sia di scudi cin-
„ quanta „. E l'una e l'altra serviva per fare le quoti-
diane distribuzioni, le quali così eran divise pe' Cano-
nici. Ogni Canonico presente al Matutino percepiva tre
denari proveniensi, che equivalgono a tre bajocchi, a
Prima un bajocco, alla Messa tre, a Terza uno, a Sesta
uno, a Nona uno, a' Vespri tre, e a Compieta uno. Ogni
Beneficiato percepiva il medesimo fuorchè nel Matutino,
e ne' Vespri, in cui in vece di tre, come i Canonici, per-
cepiva due soli bajocchi. Sicchè ogni Canonico, che
frequentasse il coro lucrava quattordici bajocchi al gior-
no, ed ogni Beneficiato ne lucrava dodici, a' quali ag-
giunte le distribuzioni straordinarie, che solean farsi ne'
giorni, che ora diconsi comuni, e in alcune solennità,
che sono notate nella stessa Bolla, si veniva a formare la
somma di sessanta scudi per i Canonici, e di cinquanta
pe' Beneficiati a titolo di quotidiane distribuzioni, delle
quali si prescrive, che *nullus percipiat*, *nisi præsens in
Choro fuerit*, *et horae intersit*, *in qua distributio fuerit fa-
cienda*. Le altre trentasei lire poi, cioè novanta scudi,
che rimanevano dell'intera porzione di un Canonico, e
le dieci lire, o sieno scudi venticinque, che restavano
della porzione di ciascun Beneficiato così venivano dispen-
sate. Pe' Canonici si pagavan loro ogni bimestre sei lire
o sia quindici scudi, e in que' mesi, ne' quali si facea
distribuzione di vino, o di grano, si stimavano queste der-
rate, e loro se ne somministrava la quantità corrispon-
dente, e se avveniva, che se ne distribuisse di più, si
tenea da' camerlenghi esatto conto di quel di più, che

(1) Diss. sulla vita Can. mem. della B. Ch. p. 298.

ciascun percepiva oltre le sei lire, per calcolarlo nel pagamento del prossimo bimestre di modo, che al fine dell' anno nessun Canonico avesse introitato più di trentasei lire, oltre le ventiquattro delle quotidiane distribuzioni. Per riguardo poi ai Benefiziati le dieci lire, che rimanevano, e ch'erano assegnate per mercede non dell' assistenza al coro, ma della residenza nella Canonica, loro si pagavano nella festa di San Pietro, se nell'anno precedente avevan sempre risieduto, e se avean servito con assiduità il Coro. Non per questo, se talora fosser mancati al coro venivan privati di queste dieci lire, avendo gia perdute le distribuzioni quotidiane, ma se fossero stati troppo negligenti, oltre le distribuzioni, soggiacevano ancora alla perdita del resto. I Canonici poi, se talora non risiedevano nella Canonica, delle sei lire, che doveano percepire in ogni bimestre, perdevano due soldi provenienti per ogni volta, che non pernottavano dentro il chiostro, cioè circa baj. ventiquattro al giorno. Si riputava però, come presente, qualunque Canonico o Beneficiato fosse stato assente, per affari, o con licenza dell' Arciprete, e del Capitolo, o veramente fosse stato infermo, ovvero non avesse potuto servire *absque multum notabili et magna indecentia, quae posset horrorem, vel scandalum generare, scilicet ex ligaturis, et emplastris in locis patentibus vel hujusmodi*. Nello stesso codice dell'Archivio Vaticano, dal quale abbiam tratto l'altro documento spettante alla divisione delle oblazioni trovansi alla pag. 48. due dubbj che nacquero sulla percezione delle distribuzioni, e furon dati a decidere a un legale, del quale si riportano le risposte „ Duo dubia ex statutis venerabilis Basilicæ Sancti „ Petri oriuntur, primum est, utrum Canonicus pernoctans „ extra Canonicam et Claustrum ipsius tempore non per- „ misso, serviens tamen aliis horis diei in divinis officiis „ debeat habere quotidianas distributiones pro horis, in „ quibus servit, visis capitulis positis sub rubrica quando

„ Canonicus habendus sit residens, et qualiter puniendus sit Canonicus residens, qui pernoctaverit extra claustrum. Secundum dubium est, utrum Canonicus, qui est absens de mandato Archipresbyteri, vel Capituli, vel in ipsorum servitio, debeat habere quotidianas distributiones ac si esset praesens officio, viso Capitulo statuti sub rubrica, quod distributio detur iis qui sunt absentes propter servitia ecclesiæ.

„ Invocato nomine Jhesu Cristi, super primo dubio dico quod debet, et probo sic: licet enim primum statutum generaliter diffinierit qui Canonicus residens habeatur, et quod canonicus, qui non pernoctat habeatur pro non residente illo die, tamen poenam aliquam non distinxit, sed in secundo capitulo specialem rubricam de poena non pernoctantis expressit, in qua de quotidianis prebendis obmisit, que rubrica in rubro et nigro specialem non pernoctantis penam expressit et sic generaliter per specialem etc. Praeterea ista duo statuta non sunt sibi differentia, sed potius concordantia nam secundum statutum et pena non pernoctantis vult quod canonicus non pernoctans perdat duos sollos, quos habet de grosso, quantumcumque serviat de die, et tamen illi duo sōlli non dentur pro servitio noctis tantum, sed pro servitio totius diei naturalis qui includit diem, et noctem, et tamen perdit totum qnantumcumque serviat in die, et sic concordat cum primo statuto, quod habet pro vero residente tota die illa, et ita punitionem recipit in grosso, dicetur quod puniatur in quibus servit, esset pro eodem delicto duplici pena puniti, quod est absonum, esset etiam penam non expressam subintelligere; est tamen In istis penalibus sic non ampliato, sed restrictio facienda probatur et per ar. ab omisso, quia si voluisset propterea Canonicum non pernoctantem perdere distributiones expressisset sicut expressit de duobus solidis, et sicut in

„ simili et alia rubrica de Beneficiatis expressit, et sic concluditur; quod Canonicus non pernoctans, serviens tamen aliis horis debeat quotidianas habere. Super secundo „ dubio dico quod aut Canonicus est absens de mandato „ Archipresbyteri vel Capituli pro servitio Ecclesiæ, aut „ pro servitio particulari ipsius Archipresbyteri, primo casu „ de jure communi non deberet habere quotidianas, quia „ quantumcumque fingatur præsens, ut dicunt glose, cum „ tamen fingitur divinis interessens, sed ex forma dicti „ Capituli debentur, ut patet in rubro, et nigro ipsius. „ Secundo casu indubitanter non deberet, tamen quia „ statutum hoc non exprimit, sed solum quando est in „ servitio Ecclesiæ tamen si esset in servitio Papæ non „ tantum Cardinalis Archipresbyteri non deberet habere, „ ut patet in jure ad testum.

„ Sic videtur michi Johanni de Came . . . forma de „ juris dicendum super dubiis sibi dictis obmissis allegationibus juris, qui tum propter fastidium meæ infirmitatis, „ tum quia nota sunt instructis in jure tum, et ratione brevitatis obmisi veriori sententia semper salva „. Altra tolleranza si usava ancora per quelli, che prendean medicina, e a questi una volta all' anno si permetteva di assentarsi dal Coro, e anche dalla Canonica colla licenza dell' Arciprete per quattro interi giorni. A quelli poi, che cavavansi sangue per sei volte all' anno si permetteva l'assenza di due giorni per ogni sanguigna. Nella quale tolleranza due cose io trovo degne di maraviglia, cioè primieramente, che Nicoclò Terzo, il quale come dice l' eruditissimo Abate Gaetano Marini, (1) *da Cardinale in una sua infermità mostrò di far poco conto de' consigli de' Medici a segno, che si meritò, che il buon Papa Clemente Quarto, al quale importava grandemente, che guarisse, gli scrivesse una lettera sgridandolo perciò, e provandogli, che conveniva di*

(1) Degli Archiatri tom. I. pag. 26.

prestar fede ai medici, fosse poi tanto indulgente col Clero Vaticano, che permettesse sei sanguigne, e un purgante per ciascuno in ogni anno, seppure la lettera di Clemente Quarto nol persuase a far più conto per l' avvenire della Medicina. In secondo luogo non intendo, come parlandosi di cure preservative, e non già d' infermità attuali, per le quali nella Bolla si concede una generale dispensa, si permettessero ben sei sanguigne all' anno, e al contrario un solo purgante, giacchè se quella costituzione dovesse farsi presentemente, io credo, che si ordinerebbe tutto al contrario la tolleranza per sei purganti all' anno, e per una sola sanguigna, sebbene vi sia in molti l' opinione, che giammai sieno stati tanto prodighi i Medici del sangue umano quanto a' giorni nostri. Innocenzio Terzo, come si è veduto, avea stabilito, che i Canonici potesser mancare al coro, quando prendean medicina, per tre giorni, quando si cavavan sangue per due, e quando faceano il bagno per uno; senza però tassare il numero delle medicine, delle sanguigne, e de' bagni, lasciandol forse al giudizio de' medici, e al bisogno de' temperamenti. Niccolò Terzo al contrario tollera sei sanguigne all' anno, e un purgante, non parla del bagno, ed è ancor da osservarsi, che per le prime la tolleranza è di due giorni per volta, e pel secondo di quattro. Tuttociò, che per me è un enimma, nol sarà forse per i Medici, o per quelli che sanno la storia della Medicina, e conosceran forse le massime, che dominavano in quel secolo. Quello che posso io asserir con certezza si è, che tali tolleranze tanto si accordavano ai Canonici quanto ai Benefiziati, al contrario di quel, che sembrò all' eruditissimo Cardinale Garampi, che crede, che pe' Benifiziati (1) *non si ammettesse tolleranza alcuna come si avea pe' Canonici*, poichè nella stessa Bolla si legge (2): „ Casus autem, in quibus Beneficiati pro resi-

(1) Mem. della B. Chiara p. 300. (2) B. V. tom. 1. pag. 193.

„ dentibus, et in horis canonicis deservientibus, etiamsi
„ non deserviant, sunt habendi, sunt infirmitas, de-
„ bilitas, indecentia propter ligaturas, et hujusmodi,
„ sumptio medicinæ, et minutio sanguinis, prout, et
„ sicut de Canonicis est prædictum.

Due sole differenze passavano fra i Canonici, e i Beneficiati in questa parte, cioè, siccome questi *non solum principaliter, sed quasi penitus ad hoc tantum assumuntur, ut in divinis officiis, tam diurnis, quam nocturnis, pro vivis, et mortuis in eadem Ecclesia decantandis, ipsi Basilicæ, et choro eidem studeant jugiter, et continue deservire*, impiego veramente il più onorevole, che possa immaginarsi, perchè unicamente diretto al servizio di Dio, così riputandosi essi più strettamente de' Canonici obbligati al Coro, le loro distribuzioni quotidiane erano a proporzione assai più considerabili, e per conseguenza le puntature assai più gravose di quelle de' Canonici. Imperciocchè della porzione di sessanta lire fissata pe' Canonici, sole ventiquattro erano assegnate per le quotidiane distribuzioni, e delle trenta lire, che costituivano la porzione de' Benefiziati, venti, vale a dire due terze parti, erano interamente addette al servizio quotidiano. Oltre a ciò si accordò ai Canonici per grazia, che potessero per venti giorni o interrotti o continui pernottar fuori della Canonica senza esser multati de' due soldi al giorno „ De gratia tamen concedimus, quod si per totum
„ anni circulum pro suis, vel ara eorum suorum expe-
„ diendis negotiis, seu ex quacumque alia honesta causa
„ viginti diebus interpolatis, seu continuis extra cano-
„ nicam, seu claustrum ipsius voluerit pernoctare, libe-
„ re possit hoc facere absque dictorum duorum solidorum
„ defalcatione, seu diminutione facienda, sed hoc ad plu-
„ res dies quam ad viginti nullatenus extendatur. Avran però perdute senza dubbio le distribuzioni quotidiane in questi venti giorni, giacchè di quelle era privo chi non

interveniva al Coro. Siccome poi potea qualche Canonico, sebben risiedesse, e pernottasse nella canonica, esser tuttavia negligente nel servizio del coro, così come pe' Benefiziati era stato ordinato di privarli in simil caso delle lor dieci lire, pe' Canonici ancora si ordinò, che questa negligenza venisse punita *per subtractationem proventuum in toto vel in parte aliqua per Archipresbyterum, et Capitulum, prout eis secundum Deum videbitur expedire*. Imperciocchè, come già si è osservato, due diversi obblighi erano addossati tanto ai Canonici, quanto ai Benefiziati, cioè quello della Residenza, e quello del Coro. Al primo soddisfaceva quel Canonico, che pernottava nella canonica, o nel suo claustro, e quel Beneficiato, che pernottava *infra claustrum Canonicæ*; *infra quod Claustrum cuncti Beneficiati morentur in domibus pro ipsorum habitatione eis prout ordinatum est, vel ordinabitur assignandis*. Al secondo obbligo del coro sodisfacevano i Canonici, e i Beneficiati se entravano in coro alla Messa prima del Gloria, e nelle ore prima del Gloria Patri del primo salmo, come si usa anche adesso. Una delle più notabili differenze, che trovansi fralla Bolla di Giovanni Vigesimo, e quella di Niccolò Terzo, si è, che in quella oltre la residenza, e il servizio del Coro si ordinava ai Canonici eziandio la mensa, e il dormitorio comune, e in questa al contrario non se ne fa alcuna menzione. (1) *Omnes Canonici*, dice Gio: XX., *in eadem Basilica residentes in communi dormitorio dormiant, et refectorio prandeant, et in diebus jejuniorum coenent. Dum in mensa fuerit, lectionem habentes lectore in loco lectionis continue residente, et introeunte refectorium cum ebdomedario, et cum ipso etiam exeunte, nisi forte ipsorum aliquem infirmitas, vel debilitas, seu alia necessitas vel evidens utilitas excusaret. Hoc autem in eadem Ecclesia hactenus statutum extiit, et servatum. De refectorio quoque processu tempo-*

(1) B. V. Tom. 1. pag. 172.

ris superexcrescentibus facultatibus , dante Domino , utilius poterit ordinari quid in ipso Canonici recipere debeant de communi. Dalchè si raccoglie, che ciò, che da Innocenzio Terzo era stato ordinato riguardo alla mensa, e al refettorio comune era stato esattamente osservato nella Canonica Vaticana sino a Giovanni Vigesimo. Non era accaduto però lo stesso circa la comune somministrazione de' cibi da Innocenzio Terzo similmente prescritta. Ed é probabile, che pel motivo osservato dal prelodato Card. Garampi della diminuzione delle rendite, s' incominciasse a poco a poco a lasciare, che ogni Canonico pensasse da se, e si provvedesse a suo arbitrio de' comestibili, sebbene mangiasser tutti nello stesso refettorio. Questo costume volea lasciarsi in vigore da Niccolò Terzo mentre era Arciprete sotto Giovanni Vigesimo, e crescendo le entrate volea, come si è veduto, rimettere in osservanza anche l' uguaglianza, e la comunione delle vivande. Nella seconda Bolla però non nominandosi mai nè mensa, nè dormitorio comune, è da credere, che egli si avvedesse che questo sistema non potea durar lungamente senza che nascesser continui disordini, e litigj per la diversità delle vivande, che ciascuno avrebbe voluto a piacer suo. Prima di Giovanni Vigesimo, allorchè dieci soli Canonici fra i sani, e gl' infermi risiedevano nella Canonica, un simil sistema potè forse mantenersi senza disturbi, ma volendo accrescere il numero de' Canonici sino a trenta, sarebbe stato impossibile di voler continuare da una parte la communità del Refettorio, e dall' altra la particolarità delle vivande. Così egualmente non era più eseguibile il dormitorio comune per trenta Canonici, e per trenta Beneficiati come prima lo era per dieci. Sicchè Niccolò Terzo stimò meglio non obbligarli nè all' uno, nè all' altro, lasciando, che per il vitto ognuno se ne provvedesse a suo arbitrio, e pel soggiorno esigendo solamente, che tutti abitassero dentro il Claustro, o nella Canonica, o nelle case che lor ve-

nivano assegnate. In questa maniera terminarono dunque nel Vaticano quelle due consuetudini, e possiam dire, che al tempo stesso ne fu tralasciata anche un' altra ordinata, come quelle, da Innocenzio Terzo, e da Niccolò Terzo dispensata, cioè la recitazione notturna degli uffizj divini. Imperciocchè quanto nella prima, che nella seconda costituzione si ordina, che *ad matutinas sic tempestive pulsetur, quod distincte ad intelligentiam, quæ legenda fuerint, legi possint, et quæ cantanda, cantari*. Dovea dunque il Mattino recitarsi non più alla mezza notte, come prima, ma la mattina di buon' ora, nè le vigilie, che talora si celebravano o nella Basilica stessa, o nelle Chiese soggette, nelle quali abbiam veduto, che poteano i Canonici pernottare, debbon far credere, che fosse in certe solennità almeno ritenuto quest' uso; mentre queste vigilie, sebbene ritenessero l' antica denominazione, tuttavia non si celebravan più all' ora di prima, ma bensì nelle prime ore della sera. *In tempore æstivali celebrat Ecclesia nocturnum Officium in tempore primæ nocturnæ, licet aliquando tempestivius; quod quidem vigilias sub antiquo nomine vocant. Romani etiam adhuc in præcipuis festivitatibus totius anni in sero dicunt tres psalmos, et tres lectiones, quos vigilias vocant*. Così scriveva sin dal 1285. Guglielmo Durando riportato dal Card. Garampi nella sua Dissertazione (1) sopra i divini ufficj notturni, la quale potrà consultarsi da chi bramasse maggior contezza di quest' uso, e delle cagioni della sua decadenza. Resta solamente ad osservarsi, che, sebbene da molti Pontefici posteriori a Niccolò Terzo si veggano spesso nelle loro costituzioni ripetuti i diurni, e notturni ufficj, che dovean celebrare i Canonici, Beneficiati, e Chierici Vaticani, tuttavia non è da credersi, che l' uso della notturna Salmodia ritornasse mai in vigore, giacchè le parole di que' Pontefici si spiegano riflettendo, che anche gli odierni ufficj, come dice il Card. Garampi (2), sebbene celebrati unicamente di gior-

(1) Mem. della B. Chiara pag. 324. (2) Pag. 327.

no, ritengono tuttavia il nome di *notturni*, e *diurni*, e può sospettarsi ancora, che il nome di *notturni* venisse da que' Pontefici attribuito con maggior proprietà alle *vigilie*, che in alcune solennità si celebravano nelle prime ore della sera. Infatti nel secolo decimoquinto, nel quale per le turbolenze de' tempi si dovetter tralasciare simili vigilie, Sisto Quarto non usa più la frase di prima, ma senza accennare gli ufficj *notturni*, prescrive solamente, che tutto il Clero debba *singulis horis canonicis interesse* (1). Al contrario Innocenzo Ottavo alla fine del secolo, cioè cessati i motivi, che l'avean fatte tralasciare, di nuovo vuole, che si costringa il Clero (2) *ut divinis Officiis nocturnis, atque diurnis personaliter interesse debeant*; e Clemente Settimo, perchè forse le nuove turbolenze del suo Pontificato avean dato luogo ad una nuova intermissione di vigilie, tace affatto gli officj notturni, e comanda solo, che in coro si cantino (3): *horas Canonicas*: e la stessa espressione fu usata da Paolo Terzo (4), e probabilmente d'allora in poi andarono affatto in disuso le vigilie e per il pericolo di girar per Roma la notte mentre vi erano gl'inimici, e perchè il Clero già non risiedeva più nella Basilica.

Altre differenze ancor notabili si scorgono frall' una e l'altra costituzione riguardo ai Benefiziati novellamente istituiti, poichè in quella di Gio: Vigesimo non solamente non si concede loro la facoltà d'intervenire, e aver voce ne' capitoli, ne' quali si tratta di alienazioni, come poi fu da Niccolò Terzo ordinato, ma neppure nella revisione de' conti si dava loro alcun luogo; (5) al contrario Niccolò Terzo ordinò che *singulis computis faciendis*, cioè ogni due mesi, e alla fine dell' anno, *duo Priores Presbyteri, duo Priores Diaconi, et duo Priores Subdiaconi de ipsis Beneficiatis, qui præsentes tunc fuerint, et potuerint, eisdem computis debeant interesse*, e ciò fece, *ne dictos Beneficiatos*

(1) B. Vat. tom. 2. pag. 220.
(2) Ibid. p. 255.
(3) Ibid. 399.
(4) Ibid. p. 412.
(5) B. V. Tom. 1. pag. 59.

lateat status Ecclesiae: e ordinò, che si desse a questi Beneficiati la metà del premio, che si dava a ciascun Canonico, che fosse intervenuto. Finalmente nella prima Bolla, soppressi affatto, come nella seconda, gli offizj degli Obedienziali, s' istituirono quattro Camerlenghi Canonici, da scegliersi dal Capitolo coll' approvazione dell' Arciprete, a' quali si diede la facoltà di trattare tutti gli affari della mensa, di custodire il denaro, e di notare in un libro le mancanze, o sia le assenze tanto de' Canonici, che dei Beneficiati per averne conto nel pagamento delle distribuzioni. (1) Niccolò Terzo a questi quattro Camerlenghi Canonici due altri ne aggiunse da scegliersi fra i Benefiziati, a' quali diede le stesse facoltà degli altri, e volle, che tutto il fruttato della mensa si custodisse in un arca comune chiusa con sei chiavi, delle quali una ne ritenesse ciascun Camerlengo, e le assenze si notasser da ciascun de' sei Camerlenghi in un libro per averne conto nelle distribuzioni, prescrivendo a tutti e sei la stessa formola di giuramento da prestarsi nell' atto, in cui assumevano tale incarico. Un' altra differenza non risguardante però i Beneficiati si rileva nelle due Costituzioni, cioè, che nella prima si ordinava, che de' denari, che distribuirsi doveano negli anniversarj, e che non eran compresi nella somma delle porzioni, si facessero tante parti quanti erano i Canonici, e tante quanti erano i Benefiziati, osservata la proporzione, che i primi percepir dovessero il doppio de' secondi, e se mancavan Canonici, o Beneficiati, le parti di questi si applicassero alla camera Capitolare, come tutti gli altri sopravanzi: Niccolò Terzo al contrario ordinò, che le porzioni degli assenti dovessero andare in accrescimento di quelle de' presenti coll' anzidetta proporzione. Quello, in cui ambedue le Costituzioni convengono si è la formola del giuramento, che i Canonici, e Benefiziati con poca variazione doveano

(1) B. V. tom. 1. pag. 186.

prestare nel prender possesso delle loro Prebende, la precedenza, che doveasi fra loro osservare tanto in Capitolo, che in Coro, e l'abito, del quale dovean vestirsi. La formola del giuramento è inserita nelle Bolle, e sarebbe inutile il trascriverla qui: l'ordine della precedenza è quel medesimo, che anche adesso si osserva, cioè, che in ciascun ceto i Sacerdoti hanno il primo luogo, i Diaconi il secondo, e i Suddiaconi il terzo tanto in Capitolo, che in Coro. Riguardo poi all'abito abbiam già veduto nella Bolla d'Innocenzio Terzo, che nessun Canonico potea portarsi fuori del chiostro *sine Cappa vel Toga nisi forsan equitaverit extra Urbem* = Da i ritratti di alcuni antichi Canonici veduti dal Torrigio (1) dipinti in alcuni vecchj libri dell' Archivio Capitolare, s'indusse egli a credere, che la cappa ricordata dalla Bolla d'Innocenzio Terzo non fosse punto diversa da quella, che usavano i Canonici Lateranensi in quell'età. Nè solamente usavano i Canonici di andar colla Cappa per la città, ma dello stesso abito si servivano in Coro, ed altro essa non era al parere del Card: Tomasi nella prefazione all' Antifonario da lui pubblicato, se non che *vetus planeta, sive casula, quam una cum amictu, alba, et cingulo omnes ac singuli cujusque gradus clerici antiquitus induebant, assumpto præterea orario, sive stola a Diaconibus, Presbyteris, et Episcopis*. La Pianeta, quando era intiera, vale a dire, quando non vi era altra apertura, che quella dove entra la testa, dovea per necessità ripiegarsi sulle braccia, allorchè il Sacerdote dovea far uso delle mani. Quindi a poco a poco s'incominciò a far più corta da i due lati per maggior commodo di metter fuori le braccia, e finalmente si ridusse nella forma presente, restando solamente ai Greci il bisogno di ripiegarla da ambe le parti. La cappa rimase sempre intiera sul modello dell' antica pianeta, e la sola variazione, che vi si osservò talora, fu

(1) Grotte Vatic. pag. 310.

la minore, o maggiore apertura per metter fuori le mani, che vi si facea innanzi al petto. Il Concilio Arelatense del 1260. ordina, che i Chierici maggiori portino la cappa rotonda e chiusa per distinguersi dai Laici, che la portavano aperta. Innocenzo Quarto presso il Baluze (1) accenna come vesti proprie de' Cherici *Cappas rotundas, et largas*: Nel Concilio di Oxford del 1222., e in quello di Londra del 1237. si ordina, che i Cherici, e i Canonici *cappas clausas habeant*. E nelle costituzioni del Cardinal Gallone Legato in Francia si proibisce ai Prepositi, e agli Arcidiaconi, *ne Cappas foratas habeant*. Anche nel Sinodo di Rieti del 1303. riportato dal Martene (2) lo stesso vien prescritto ai Sacerdoti, e specialmente ai Parrochi, e ai Canonici. Generalmente gli Ecclesiastici, e specialmente i Parrochi usavano le cappe chiuse, eccettuato un picciol foro innanzi al petto per cavare le mani, ma Giovanni Grancolas (3) s' ingannò nel pensare, che le cappe aperte fossero affatto incognite all' antichità, nè così avrebbe pensato, se avesse letta la Bolla di Niccolò Terzo, che stiamo attualmente esaminando. In essa così si legge: *Statuimus, quod omnes Basilicæ supradictæ Canonici in Ecclesia, et in choro, quando divina offitia celebrantur, et etiam aliis horis praesertim in publico, cum est ibi advenientium multitudo, habitum habeant uniformem; a Vigilia scilicet omnium Sanctorum usque ad Sabbatum Sanctum super succas lineas deferant cappas nigras de sagia simplices, vel si voluerint foderatas a cingulo vel circa, ex parte anteriori fisas inferius, et apertas. Deinde vero usque ad Festum omnium Sanctorum lineis Togis superpelliciis, sive cottis absque capis utantur, quod et hactenus, ut accepimus, fieri consuevit. Sive autem pauci essent in Ecclesia, sive nulli, nunquam appareant in eadem, quin saltem succas habeant, et super eas clamides*

(1) Tom. 7. miscell. pag. 407.
(2) Tom. 8. Vet. script. p. 1497.
(3) Comment. hist. in Breviar. Rom. part. 1. cap. 52.

ante pectus , vel post collum annexas , licet gratius nobis esset , quod semper in eo , quem gestant in choro , habitu apparerent . Beneficiati autem nullo tempore appareant in Ecclesia praeterquam in habitu chori , quem omnino similem cum Canonicis omni tempore habeant , succis , et capae apertura exceptis . Ipsi namque super clausa vestimenta , clausas capas habeant , non apertas , modica dumtaxat in fine capae, et ante pectus apertura dimissa per quam brachium possit extrahi iuxta morem : Le cappe adunque de' Canonici erano aperte nella parte anteriore a guisa di quel che ora dicesi *Pluviale* , il quale allora chiamavasi pur *Cappa* come si raccoglie da Ruperto Abbate : (1) *Cappas quoque in majoribus festis superinduimus . Quae cappae bene ab anteriori parte patula sunt , et omnino praeter solam necessariam fibulam inconsutae* : e lo stesso Nicolò Terzo lo conferma nella sua costituzione ordinando , che *ad incensandum altare , cum hoc ex more fuerit faciendum non in capa lanea , sed serica , quae pluviale dicitur , Sacerdos accedat* . Le cappe de' Canonici erano simili nella lor forma agli odierni Piviali; non così quelle de' Benefiziati , ch' esser doveano all' uso antico tutte chiuse , fuorchè nel lembo , nel quale si permettea loro una picciola apertura forse per commodo di camminare , e innanzi al petto , dove si lasciava un altro forame per cavare le braccia , come hanno anche al dì d'oggi le cappe degli Emi Cardinali . Le cappe tanto de' Canonici , che de' Benefiziati esser doveano di saja , e di color nero , e convien notare , che non si accenna mai alcuna pelle , di cùi dovesse foderarsi il cappuccio , e convien creder perciò , che l' uso di tali pelli fosse posteriormente introdotto , e forse nel secolo decimoquinto da Niccolò Quinto , così egli prescrivendo : (2) *Statuimus , et ordinamus quod omnes , et singuli ejusdem Basilicae Canonici , Beneficiati , Cappellani, et Clerici praesentes pariter , et futuri de cetero a vigilia om-*

(1) Lib. 3. de divin. off. cap. 24. (2) Bull. Vat. tom. 2. pag. 150.

nium Sanctorum usque ad Sabbathum majoris hebdomadae, quando novum incipitur alleluja, tam in praefata Basilica, quam extra eam capitulariter, singulariter, aut collegialiter incedentes, capis violatis, sive pagonatii coloris, videlicet Canonici cum caputiis de pantiis grisiorum foderatis, supra Rocchetta more Praelatorum; Beneficiati vero, Cappellani, et Clerici capis coloris similis, minus tamen preciosis usque ad talos consutis, ante uno tantum foramine, per quod manus, cum opus fuerit, et non aliter, emittere possint, cum caputiis brevioribus de Schirolis nigris foderatis; ita tamen quod Capas ipsas levare, sed protensas tantum deferre temporibus consuetis, alias juxta ordinationem fel. record. Nicolai Papae Tertii Praedecessoris nostri super hoc editam, utantur: La fodera di pelli più o meno preziose fu dunque introdotta da Niccolò Quinto, o poco prima, sebbene la cappa anche prima avesse il suo cappuccio, ed io credo, che il cappuccio fosse quella clamide, che i Canonici dovean portar sempre nella Chiesa, allorchè non portavan la cappa. Quello poi, che introdusse certamente Niccolò Quinto fu il color paonazzo nelle cappe, che prima erano di color nero, e che anche da Gregorio Undecimo, che confermò le costituzioni della Basilica Lateranense, compilate da Pietro Arciprete Cardinale di Santa Maria Nuova, furono di color nero prescritte ai Canonici, e Beneficiati Lateranensi. E ciò sia detto per rapporto alle cappe. I Canonici, che le portavano aperte, dovean portarvi sotto il Rocchetto, tale essendo il significato di quella parola *succas* come ha dimostrato il dotto Domenico Giorgi nella sua Liturgia Pontificia (1) servendosi di varie testimonianze cavate dall' ordine Romano del Cardinal Giacomo Gaetano, che manoscritto conservavasi nella Biblioteca Imperiali. Fra gli altri luoghi da lui citati uno è quello, nel quale si descrive l' abito de' Cardinali, allorchè nel

(1) Tom. 1. lib. 2. cap. 2.

Giovedì Santo sedeano a mensa insiem col Papa : *Cardinales vero omnes tam saeculares quam regulares habebunt cottas cum succis , sive camisiis albis* . E quel che noi chiamiamo *Rocchetto* si chiamava dagli atichi comunemente *camisia Romana* , come può vedersi nel du Cange . S'ingannò dunque il Tomasino (1) allorchè pretese , che nella costituzione di Niccolò Terzo dovesse leggersi *saccos* invece di *succas* , e che con quel vocabolo dovesse intendersi una specie di Rocchetto senza maniche . Tanto i rocchetti, che le cotte erano anticamente assai lunghe , e non può dubitarsi , che gli uni e l' altre non riconoscessero la loro origine dalla veste bianca talare , che dicevasi *alba* , che ora è rimasta solamente ai Sagri Ministri , dopo tuttociò, che a questo intendimento hanno argomentato (2) il Grancolas , il Segni , il Desnos , il Benvenuti , e il Moretti . La cotta si chiamò *superpellicium* , perchè portavasi sopra le vesti tessute di pelli . Il Concilio di Colonia del 1260 proibisce ai Canonici di entrar nella Chiesa *sine chorali pellicio, vel veste canonicali sub superpellicio* . Una simile proibizione vediam fatta da Niccolò Terzo ai Canonici , e a'Beneficiati Vaticani di non entrare nella Basilica senza l'abito corale , che confermata da Niccolò Quinto , fu imposta nuovamente da Eugenio Quarto (3) sotto pena di scommunica . Questo punto di canonica disciplina fu sempre religiosamente osservato nella Basilica Vaticana , e solamente nel sacco di Roma a tempo di Clemente Settimo , alcuni Canonici , e Beneficiati entrarono talora nella Basilica *sine superiori veste linea , cocta nuncupata , ex inopia sua , et penuria dictarum coctarum* ; per la qual cosa pregarono Clemente Settimo a volerli dispensare dalle censure , ed egli non solamente li

(1) Part. 1. lib. 2. cap. 52.

(2) Grancolas . Comment. in Brev. Rom. artic. de vestib. Eccl. Ioan. Bapt. Signius lib. 3. de ordine ac statu Canonico . cap. 4. Caesar Benvenuti disquisition. 8. ad calcem discursus de vita comm. clericor. Moretti de Presbyterio nummer. 74.

(3) Bull. Vat. tom. 2. pag. 91.

assolvette per lo passato, ma concesse loro per l'avvenire, che *ob qualitatem temporum, et damna per eos passa, dictam Basilicam sine eisdem coctis ingredi, et in divinis sine eisdem coctis deservire usque ad Dominicam Palmarum* (dell' anno 1528.) *proximam, ac post Octavam Resurrectionis Dominicæ proximæ futuram usque ad duos menses ex tunc sequentes, interimque ad nostrum beneplacitum libere, et licite, et absque alicujus censuræ incursu possint, et valeant* (1). Ma cessate appena le disgrazie di que' tempi si ritornò all' antica disciplina, e forse nessun Capitolare entrò più nella Basilica senza gli abiti prescritti sino al momento, in cui disegnandosi da Pio Sesto una Sagrestia, che alla magnificenza del Tempio, e alla grandezza dell'animo suo fosse corrispondente, e intanto essendo stata destinata ad uso di Sagrestia quella parte di Basilica, che dall'altare della Beata Vergine detta della Colonna si stende sino al Mausoleo di Alessandro Ottavo, lo stesso Pontefice Regnante concesse a tutto il Clero l'indulto di poter entrar nella Basilica senza l'abito corale durante il tempo della fabbrica; con condizione però, per la maggior possibile osservanza delle costituzioni, che non potesse entrarvisi, se non che per la porta più vicina all'anzidetto altare, e da quella direttamente dovesse ciascuno portarsi alla Sagrestia interina. Tanto furon sempre con venerazione riguardate le costituzioni di Niccolò Terzo, sulle quali avendo ormai ragionato abbastanza, conchiudo, che le beneficenze di quel Pontefice verso la nostra Basilica saran sempre degne di eterna memoria, e sarebbe da desiderarsi, che la di lui vita, che al dir. del Grimaldi (2) fu scritta a tempo suo con molta eleganza da Bernardino Toni di Fabriano Beneficiato della nostra Basilica, uscisse alla pubblica luce, e servisse di un monumento perenne della nostra riconoscenza. I Canonici contemporanei del Pontefice, che furono i testimonj oculari

(1) Bull. Vat. Tom. 2. p. 394. (2) De Archipresbyt. pag. 55.

de' suoi benefizj, e i primi a parteciparne, non lasciarono certamente di mostrargli nel miglior modo la lor gratitudine (1) decretando molti suffragj per l'anima sua, e de'suoi antenati. Fu ben però una disgrazia pel Capitolo Vaticano, ch' egli fosse assai presto in istato di profittarne, giacchè molto si poteva da lui sperare, se il suo Pontificato non fosse stato più breve di tre anni. Vero è però, che le cose stabilite da lui, si mantenner, per quanto sembra, in vigore anche dopo la sua morte, e sino a Bonifazio VIII. non vi fu nel Capitolo Vaticano alcuna considerabile variazione. In que' pochi anni, che fra l'uno, e l'altro trascorsero, altro non trovasi da una parte, se non che un Canonico di S. Pietro nominato Alberto di Parma, incaricato dai Pontefici d' importanti commissioni, e dall' altra le rendite della mensa capitolare accrescersi notabilmente o per pontificie largizioni, o per legati privati. (2) Martino Quarto affidò al detto Alberto la provista de'grani nella carestìa di Roma dell' anno 1283., e nello stesso anno (3) gli diè pure la commissione di rimuovere dalla Basilica detta *Sancta Sanctorum* due cherici, che n' erano stati fatti Canonici senza il suo beneplacito. (4) Onorio Quarto raccomandò allo stesso Alberto di sopraintendere ad una permuta di beni, che dovea farsi fra 'l Monistero di S. Paolo, e quello di Palazzuolo nella Diocesi di Albano. (5) San Celestino Quinto concesse al Capitolo, come avea già fatto prima Innocenzo Terzo, la metà delle oblazioni tanto dell' altare di San Pietro, quanto dell' arca, ch' era una specie di cassa, nella quale i fedeli gettavano le limosine, e tal concessione fu da lui estesa a cinque anni. In un' altra Bolla del medesimo S. Celestino viene inserito il testamento di Latino Malabranca Vescovo di Ostia, il quale lasciò alcuni beni al Capitolo con diversi pesi, e fragli altri (6) *item quo sin-*

(1) Bull. Vat. T. 1. p. 198.
(2) Bull. Vat. T. 1. p. 203.
(3) Ibid. pag. 204.
(4) Ibid. pag. 205.
(5) Ibid. pag. 222.
(6) Ibid. pag. 223.

gulis annis in festo Beati Gregorii distribuantur inter Canonicos, et Beneficiatos, ac Mansionarios praedictae Basilicae, qui praesentes fuerint in officio ejusdem Festi, octo Floreni aurei ultra distributiones solitas. Il che sembra indicare, che anche i Mansionarj intervenissero alle funzioni corali prima, che da Bonifazio Ottavo fossero istituiti i Cherici, di cui parleremo nel sequente capitolo.

CAPITOLO DECIMO

Accrescimento del Clero sotto Bonifazio Ottavo. Istituzione de' Cherici Beneficiati. Notizie del secolo decimoquarto.

Benedetto Gaetani di Anagni, che fu poi Papa col nome di Bonifazio Ottavo era stato presente, ed aveva per Niccolò Terzo accettato, (1) come Notaro Pontificio, il decreto, che il Capitolo Vaticano avea fatto per istabilire de' suffragj per l'Anima di quel Pontefice, e de' suoi antenati tanto della Basilica benemeriti. L'esempio di Niccolò Terzo avea forse sin d'allora ispirato nell'animo di Benedetto il desiderio d'imitarlo, e trovandosi quindi dopo non molti anni innalzato al supremo Pontificato, si vide aperta la strada a sodisfare questo pio desiderio. Da Niccolò Terzo in poi, essendosi non solo eseguite le opportune determinazioni da lui fissate per l'accrescimento delle rendite, e de' Servitori della Basilica, ma avendo i Papi successori fattole nuovi doni di terre, e di possedimenti, dovea sul principio del decimoquarto secolo esser lo stato economico della medesima giunto al segno di poter sostenere tutti i ministri da Niccolò Terzo stabiliti. Lo stesso Bonifazio Ottavo donò nuovi fondi, ed io credo, che anche l'istituzione del Giubileo molto contribuisse ad arricchire la

(1) Bull. Vat. tom. 1. pag. 201.

mensa Capoitlare, giacchè consistendo le entrate del Capitolo in una parte delle oblazioni tanto dell' altare, quanto dell'arca di San Pietro, e sapendosi la prodigiosa moltitudine, che accorse in Roma da ogni parte nel 1300. per visitare la Basilica, è credibile, che la raccolta delle oblazioni montasse in quell' anno ad una somma la più cospicua. In fatti appunto nel 1301. si pensò da Bonifacio Ottavo all' accrescimento del Clero in ragione dell' accrescimento delle rendite. (1) *Cum itaque nostri Papatus tempore*, dic' egli, *de pecunia Cameræ nostræ, et ad ipsam Cameram pertinente in juribus, rebus, et bonis stabilibus, proventibus, fructibus, et redditibus ipsa Basilica multipliciter adaucta noscatur*; *et alias etiam eodem tempore, et ante illud aliunde jam excreverint facultates Basilicæ memoratæ, et adhuc sint in excrescendo de magna pecuniæ nostræ summa, quæ habetur, et de nostro mandato servatur collocanda et ponenda in emptione aliorum bonorum, jurium, et proventuum pro dicta Basilica, et ad utilitatem ipsius, quod multiplicari possunt servitores in ea, Nos felicis recordationis Nicolai Papæ Tertii &c.* = e passa quindi ad ordinare, che si accrescano gli otto Canonici, che mancavano al numero di trenta da Niccolò Terzo determinato, di modo che le porzioni canonicali fosser per l' avvenire trenta tre, cioè trenta per altrettanti Canonici, una pel Cardinale Arciprete, l' altra per la camera Capitolare, e l' ultima finalmente per la Meta. Ordinò, che degli otto nuovi Canonici quattro fossero Sacerdoti, due Diaconi, e due Suddiaconi. In tutto il resto volle, che la lor condizione fosse uguale a quella de' ventidue più antichi, se si eccettui una sola differenza, che fra quelli e questi stabilì nell' obbligo della residenza; cioè, che i più antichi rimasero obbligati a risiedere senz' altra vacanza, che quella di venti giorni in tutto l' anno loro accordata da Niccolò Terzo, e i nuovi otto non furono da Bonifazio Ottavo obbligati a

(1) Bull. Vat. Tom. 1. pag. 229.

risedere, se non, che otto soli mesi dell' anno. Avea Niccolò Terzo ordinato, che all' accrescimento di questi otto Canonici non potesse pensarsi prima, che il numero de' Benefiziati fosse giunto a trenta, e così fu eseguito, poichè quando Bonifazio aggiunse gli otto Canonici, già il numero de' Benefiziati era riempito. Egli però ai trenta da Niccolò Terzo stabiliti, ne volle aggiungere altri tre, che sebbene fossero in tutto uguagliati agli altri trenta, tuttavia li volle tutti e tre Sacerdoti, e li deputò specialmente a celebrare le Messe e le Vigilie nell' altare della cappella di San Bonifazio da lui fabbricata nella Basilica, in cui si preparò ancora il proprio sepolcro. Ma non cessarono quì le provvidenze di quel Pontefice per la Basilica Vaticana, mentre oltre i due ceti, ch' egli non fece che accrescere, ne volle ancora piantare un terzo di nuovo, cioè quello de' Cherici Benefiziati, ch' egli chiamò col nome di Cherici del Coro, e ne stabilì il numero a venti. Questi Cherici fuor che nel nome, furono da principio in tutto simili ai Beneficiati e per l' offizio, e per l' abito, e per l' obbligo della residenza, e anche per le entrate. Imperciocchè le distribuzioni quotidiane eran per questi di dodici danari, o siano bajocchi al giorno, come pe' Benefiziati, distribuiti nella stessa maniera da Niccolò Terzo prescritta per quelli. E per la Festa di S. Pietro, nella quale i Benefiziati percepivano dieci lire per la residenza, i Cherici lucravano cinque fiorini d' oro, i quali malgrado le variazioni diverse del loro valore, uguagliavano per lo più le dieci lire. Solo negli anniversarj, e nelle vigilie de' morti essi doveano percepire la metà di ciò, che percepivano i Benefiziati. A tutti poi gli accresciuti Canonici, e Beneficiati, e ai Cherici nuovamente istituiti ordinò il Pontefice, che si assegnassero le abitazioni dentro il claustro della Canonica, ed è da notarsi, che agli otto Canonici si vuole assegnata l' abitazione *sicut Canonicis aliis*, e a' Benefiziati *sicut Beneficiatis aliis*, e ai Chierici poi *prout facultas aderit*, di modo che possiam concludere,

A a

che diversa fosse l' ampiezza, e diversi i commodi delle abitazioni canonicali da quelle de' Beneficiati, e che i Cherici dovettero specialmente sul principio contentarsi di una abitazione forse inferiore, sebbene anch' essi fossero obbligati alla residenza, come i Benefiziati, e non si usasse loro altra toleranza, che quella, che pe' Benefiziati si usava. Insomma tale era allora lo stato della nostra Basilica, che trenta Canonici, trentatrè Beneficiati, e venti Cherici Benefiziati doveano servirla non solamente col loro intervento ai divini uffizj, ma eziandio colla loro residenza dentro il claustro della Canonica. Siccome però il canto degli uffizj divini era l' oggetto principale, per cui questi tre ordini erano stati istituiti, o accresciuti, così la somma delle distribuzioni quotidiane stabilite per mercede alle diverse parti della Sagra Salmodia, era quasi uguale per tutti, mentre un Canonico, che fosse presente in un giorno a tutta l'uffiziatura non lucrava se non due bajocchi di più di un Beneficiato, o di un Chierico similmente presente essendo la distribuzione d' un giorno per un Canonico di baj: quattordici, e di dodici per gli altri. Alla residenza poi può dirsi, che fossero più strettamente obbligati i Benefiziati, ed i Cherici, che i Canonici, mentre di questi i primi ventidue stabiliti da Niccolò Terzo aveano venti giorni di toleranza, e gli altri otto aggiunti da Bonifazio Ottavo aveano quattro interi mesi in un anno, quando al contrario pe' Benefiziati e pe' Cherici non vi era altra toleranza, che quella de' purganti, e delle sanguigne, e qualche altra rara volta nell'anno. Tuttavia convien considerare ancora, che se relativamente alla toleranza, eran meno obbligati degli altri i Canonici alla residenza relativamente però alla pena, che pagavano i non residenti, può dirsi, che i Benefiziati, ed i Cherici vi fosser meno obbligati di loro. Imperciocchè un Canonico che non risiedeva oltre la stabilita toleranza, perdeva le sei lire, che si pagavano al fine di ogni bimestre alla ragione di

due soldi al giorno, di modo, che un Canonico, che fosse mancato per due mesi avrebbe perduti quindici scudi. Al contrario un Benefiziato, ed un Cherico, se in tutto l'anno si prendeva qualche discreta vacanza, non per questo perdeva nulla, e solamente nel caso, che l'assenza fosse troppo notabile, era privato il Benefiziato delle dieci lire, e il Cherico de' cinque fiorini d'oro, che lor si pagavano nella festa di San Pietro per mercede della residenza.

Un sì gran numero di ministri addetti al servizio della Basilica Vaticana, e obbligati a risiedere, e ad intervenire agli officj divini in nessun tempo era tanto necessario, quanto sotto Bonifazio Ottavo, allorchè tanto crebbe la Basilica stessa di celebrità, e di frequenza per l'istituzione del Giubbileo, sebbene al dir di Pietro Mallio anche a suo tempo fosse tanto frequentata dai Fedeli, che molte volte, come si è sopra notato, i Canonici non poteano accostarsi all'altare. All'epoca però di Bonifazio Ottavo doveva esser anche maggiore la folla, e la divozione de' Popoli, mentre anche prima del 1300. troviamo, che i Regolari de' diversi ordini si disputavano fra loro l'onore e il vantaggio di predicare nella Basilica. Giova quì recitare un decreto Capitolare del 1299., che tratta appunto di questa controversia. „ In nomine Domini. Nos Petrus de Gualengis Vica-
„ rius R̃ndi Patris D̃ni Matthæi S. Mariæ in Porticu Diac.
„ Card. Archipresbyteri Basilicæ Principis Apostolorum de
„ Urbe, Pior, et Capitulum ejusdem Basilicæ deducimus
„ ad præsentium, et posterorum notitiam, quod cum re-
„ vocarentur in dubium inter religiosos viros Fratres Præ-
„ dicatores, et Minores Conventuum Urbis, quis eorum
„ deberet proponere verbum Dei ad prædicandum publice
„ in ipsa Basilica, et festis Ascensionis et Pentecostes, vel
„ altero eorumdem post Vesperas dierum ipsorum, pro eo
„ quod quilibet eorum ex quadam observantia, sive con-
„ suetudine hoc sibi competere vendicabat, in quibus et
„ diebus ea sequentibus usque ad Kalendas mensis Augu-

„ sti inclusive consuevit in dicta Basilica continue prædi-
„ cari per eosdem, et Heremitas, ita quod per quemlibet
„ super hoc in ordine vicis suae habitis diversis tractatibus
„ et collationibus inter eos; et iis perductis ad aures præ-
„ dictorum Conventuum per Religiosos viros Fratrem Ma-
„ thæum de Tostis Sub-Priorem, et Vicarium in conven-
„ tu Sanctæ Mariæ super Minervam, et fratrem Jacobum
„ Juvenalis Sub-Priorem, et Vicarium in conventu S. Sa-
„ binæ Ord. Prædicatorum, et Fratrem Henricum Transti-
„ berinum Vicarium Guardiani in conventu Sanctæ Ma-
„ riæ de Capitolio Ord. Fratrum Minorum, a quibus con-
„ ventibus asserebant, se plenam tractandi, et compo-
„ nendi potestatem.... de plenis et concordibus eorum
„ voluntatibus voluerunt, quod deinceps infrascripta or-
„ dinatio inter eos perpetuo observetur, scilicet, quod Fra-
„ tres Prædicatores in Festo Ascensionis semper incipiant
„ prædicare, et successive immediate per Minores, et post-
„ modum Heremitas continuatis diebus in ordine vicis suæ,
„ ita quod Prædicatores primo, Minores secundo, et Here-
„ mitæ tertio prædicent verbum Dei usque ad festum Pen-
„ tecostes exclusive: In festo vero Pentecostes et deinceps
„ usque ad Kal. Augusti superius memoratas, observetur,
„ quod uno anno incipiant Prædicatores, et alio anno inci-
„ piant Minores in eisdem festo, et hora, et quando Prædi-
„ catores assument sibi diem prædictam secundum ordina-
„ tionem istam competentem, Fratres Minores secunda feria
„ prædicent immediate sequente, et exinde alternatim in or-
„ dine vicis suæ prædicetur per eos, et Heremitas usque
„ ad Kal. prædictas inclusive. Insuper voluerunt quod si
„ die Pentecostes per aliquem Prælatum sæcularem, vel
„ Theologum cujusvis ordinis prædicaretur, quod dies
„ illa cedat, ac computetur illi ordini, cujus erat præ-
„ dicatio illo anno, et fratres alterius ordinis prædicent
„ secunda sequente feria, et exinde successive quilibet in
„ ordine vicis suæ usque ad Kal. prædictas; et ut dicta
„ ordinatio inciperet sic firmaverant hunc propressum, vo-

„ luerunt quod anno præsentis ordinationis Fratres Mino-
„ res assumerent instantem diem Pentecostes ad prædican-
„ dum, et pro suo anno computarent ita, quod dies fe-
„ sti prædicti in sequenti anno cedat Fratribus Prædi-
„ catoribus memoratis. Quam ordinationem nos dicti Vi-
„ carius, Prior, et Capitulum acceptamus, salvo semper
„ mandato sedis Apostolicæ, et Reverendi Patris Domi-
„ ni mathei S. Mariæ in Porticu Diaconi Card. Archi-
„ presbyteri dictæ Basilicæ et aliorum Cardinalium Ar-
„ chipresbyterorum dictæ Basilicæ, qui pro tempore fue-
„ rint: reservato etiam quod liceat nobis et successori-
„ bus nostris per nos vel per alios extra dictos ordines prae-
„ dicare vel facere prædicari quoties, et quando nobis pla-
„ cuerit, non tamen per hoc infringatur dierum ordina-
„ tio supradicta inter eos acceptata in diebus illis, quos
„ ad prædicandum relinqueremus eisdem. In quorum te-
„ stimonium, et munimen sigilla ñri Capituli, et dictorum
„ Conventuum præsentibus sunt appensa. Actum Romæ
„ apud ipsam Basilicam an. Nativitatis Dñi 1299. Ponti-
„ ficatus Dñi Bonifacii VIII. PP. an. 5. Indictione 12. die
„ 13. Mensis Junii (1). Ho voluto riportare distesamente
questo documento, perchè trattandosi di cose inedite, sempre vi trovan pascolo gli eruditi, e perchè serve anco per farci sapere, che i Canonici d' allora talor predicavano la divina parola essendosi riservato il diritto di farlo anche dopo lo stabilimento, che abbiam veduto. E certamente, come poc' anzi dicevasi, il divin culto dovett' essere in quel tempo molto accresciuto nella Basilica, e il Clero numeroso dovette aggiungerle un nuovo decoro massime dopo le munificenze di Bonifacio Ottavo, al quale, siccome a Niccolò Terzo, furon dal Capitolo decretati de' Suffragj in segno di gratitudine per tanti benefizj, ed egli stesso confermò poi con sua Bolla il decreto Capitolare, che sarebbe

(1) In Archiv. Vat. Bas. capt. 7. fascic. 267.

inutile di riportare trovandosi nel Bollario Vaticano (1). Riporterò piuttasto, perchè inedito, un' altro decreto capitolare dell' istess' epoca, col quale i Canonici, oltre i suffragi, che avean già stabiliti per Niccolò Terzo, e ch' egli stesso vivente aveva confermati, come si vede nel Bollario, ne stabiliron de' nuovi in gratitudine di quanto Niccolò Terzo aveva lasciato dopo morte alla mensa capitolare:
„ Nos Petrus Gualengi Prior, Petrus de consulis, Joannes
„ de Tuderto Altararius, Ranutius de Tuderto, Alexander
„ Joannes de Flajano, Lando de Velletro Presb., Leonar-
„ dus Jacobini Diaconus, Diomedes de Archionibus, Tho-
„ mas de Parleonibus, Oddo de Sancto Eustachio, Petrus
„ de Reate, Octavianus de Labro, et Joannes de Alperi-
„ nis Subdiaconi Canonici Basilicæ Princis Apostolorum de
„ Urbe, congregati ad sonum campanæ in locum, ubi solent
„ in Capitulo congregari tamquam Prior, et Capitulum dictæ
„ Basilicæ super contentis in præsenti Instrumento delibera-
„ tione et tractatu habitis præsente venerab. in Christo
„ Patre Domino Matheo Dei gratia S. Mariæ in Porticu
„ Diacono Cardinali Archipresbytero ipsius Basilicæ, ha-
„ bente ordinariam jurisdictionem in ea, nobisque præ-
„ bente consensum, maxime auctoritate SS. Patris et Dñi
„ Dñi Bonifatii divina providentia Summi Pontificis con-
„ cessa vivæ vocis oraculo super infrascriptis, ut idem
„ Dominus Cardinalis asseruit, omnes concorditer, et vo-
„ luntate unanimi ordinamus atque statuimus infrascripta
„ per nos ac successores nostros in eadem Basilica per-
„ petuis temporibus observanda. Videlicet quod singulis
„ septimanis ex Sacerdotibus Canonicis vel Beneficiatis,
„ seu Clericis Chori dictae Basilicæ unus Presbyter eliga-
„ tur ad celebrandam Missam de mortuis singulis diebus
„ pro anima fel. rec. Dñi Nic. Papæ III., et benefactorum
„ suorum in altari S. Mariæ de Cancellis, vel in altari S.Ma-

(1) Tom. 1. pag. 231.

„ riæ Prægnantis. Alius vero in quovis ordine constitutus
„ ad serviendum Præsbytero in dicta missa, præcedentibus
„ vigiliis mortuorum trium Lectionum pro dictis Dño N. et
„ Benefactoribus suis. Quibus Sacerdoti et alii decem de-
„ narii bonæ monetæ assignentur, sex scilicet Presbytero,
„ et quatuor ministro, et duos paranti dictum altare S. Ma-
„ riæ Prægnantis, et quod hujusmodi vigiliarum, et mis-
„ sarum onus per anni ebdomadas, et dies celebrandarum
„ inter ipsos Canonicos, Beneficiatos, et Clericos divida-
„ tur modo infrascripto, videlicet, ut Canonici faciant
„ unam ebdomadam, Beneficiati aliam, et Clerici aliam.
„ Possit tam defectus Canonici uniuscujusque ordinis per
„ Beneficiatos, et Clericos suppleri, et e converso. Et or-
„ dinamus, quod singulis diebus Pbrõ Canonico, vel Be-
„ neficiato, seu Clerico dicenti prædictas Vigilias, et cele-
„ branti Missam, dicti sex denarii Sacerdoti, et quatuor
„ ministro bonæ monetæ distribuantur, et dentur de
„ comuni cameræ Basilicæ supradictæ per eum, qui di-
„ stributiones distribuit quodque Presbytero hujusmodi
„ celebranti vasa, et alia utensilia ad celebrationem hu-
„ jusmodi oportuna de Sacristia, vel revestiario ejusdem
„ Basilicæ ministrentur. Statuentes nihilominus quod
„ in perpetuum die traslationis corporis prædicti Dñi N.
„ in nov... Missa conventualis solemnis de Mortuis præ-
„ cedentibus solemnibus Vesperis, et Vigiliis novem lectio-
„ num more solito celebrentur, et inter Vesperas, et Vi-
„ gilias præcedentes de Mortuis, et in ipsa Missa Mortuo-
„ rum distribuuntur per eum, qui distributiones distribuit
„ de Camera Basilicæ duodecim denarii bonæ monetæ sin-
„ gulis Canonicis., et sex singulis Beneficiatis, et tres sin-
„ gulis Beneficiatis chori, qui dictis Vesperis, Vigiliis no-
„ vem lectionum, et Missæ Conventuali Mortuorum inte-
„ rerint. Die tamen Veneris Sancti, et festivitatibus Nata-
„ lis Dñi, Pascæ, Pentecostes, B. Virginis, et Apostolorum
„ Petri et Pauli non dicantur Missæ Defunctorum, nec eo-

„ rum Vigiliæ, et Vesperæ diebus præcedentibus; sed Mis-
„ sæ de ipsis festivitatibus celebrentur, et similis nihilomi-
„ nus distributio fiat. Et licet die Veneris Sancti non ce-
„ lebretur pro Defunctis, nec Vigiliæ trium lectionum præ-
„ cedentes dicantur, nihilominus Presbyter, et Minister il-
„ lius ebdomadæ sanctæ recipiant distributionem ac si Mis-
„ sa pro Defunctis celebraretur, et dicerentur Vigiliæ trium
„ lectionum. Insuper ad observantiam prædictorum Nos
„ et Successores nostros Basilicam, et Cameram supradictas,
„ et ipsius Basilicæ bona specialiter obligamus, et ipsa pro-
„ mittimus nos et successores nostri perpetuo servaturos,
„ et tibi Notario infrascripto pro omnibus, quorum inte-
„ rest, vel interesse potest per stipulationem solemnem pro-
„ mittimus Nos et Successores nostros perpetuis observare
„ inviolabiliter temporibus. Prædicta autem ordinamus,
„ et facimus recognoscentes et attendentes quod nos, et
„ Basilica ipsa præter illa, quæ idem Dñus N. ipsi Basilicæ
„ contulit in vita sua, recepimus de bonis pertinentibus ad
„ executionem præfati Dñi N. post ejus obitum mille flor.
„ aur. seu mille libr. bonæ monetæ, adhuc vivente bonæ
„ memoriæ Dño Jacobo de Sabello tunc Diacono Cardina-
„ li postea Honorio PP. coexecutore Dñi M. Card. præ-
„ dicti, et postmodum ducentos florenos aur. quos posui-
„ mus in utilitatem Basilicae saepedictae. Praedictorum
„ autem interpretationem, declarationem, et correctionem
„ committimus præfato Dño M. Card. per scripturam quo-
„ tiens, et quando sibi videbitur faciendas. In praedicto-
„ rum autem testimonium praesens instrumentum publi-
„ cum per manum Giuili de Sangineto publici notarii scri-
„ bi, et publicari fecimus, et sigilli capituli dictae Basili-
„ cæ munimine roborari. Actum Romæ apud S. Petrum
„ in Capitulo dictæ Basilicæ 6. Kal. Febr. anno Dñi 1303.
„ Potñus Dñi Bonifacii PP. VIII. anno 9. Præsentibus Ven.
„ in Christo Patre Dño M. Card. prædicto, prudentibus
„ viris Dominis Bernardo Præposito Miniaten. Martino

„ Canonico Calagoritan. et Jacobo Codoronis de Assisio vi-
„ ris peritis , ac Magist. Johanne de Pontecurvo Dñi PP.
„ scriptore testibus ad præmissa vocatis , et rogatis .
„ Et ego Guillelmus de Sangineto publicus Imperiali aucto-
„ ritate Notarius prædictis omnibus una cum prædictis te-
„ stibus præsens interfui , rogatus scripsi , et publicavi , et
„ signum meum apposui consuetum . (1) Si può da questo istromento ripetere l' origine del quotidiano offizio de' Morti , e anche della Messa di esequie , che ne' semidoppj si canta anche al presente , colla differenza , che da principio furon questi pesi adossati a' Canonici , Beneficiati , e Cherici promiscuamente , di modo che poteano fra loro supplirsi a vicenda , e poi a poco a poco restaron questi a carico de' soli Beneficiati, e Cherici , essendone dispensati i Canonici , ed essendo andata in disuso la particolare distribuzione , che per quelli si somministrava . Due altre cose ancora sono da notarsi nel tenore dell' istromento medesimo , cioè l' asserirsi , che il Cardinal Matteo Orsini allora Arciprete aveva la giurisdizione ordinaria nella Basilica ; il che credo senza dubbio , che sia stato detto per errore , mentre Giovanni Vigesimo nel conferirla a Niccolò Terzo mentre era Arciprete , la conferì alla persona , e ordinò espressamente , che non dovesse passare ai successori , e Niccolò Terzo nella Bolla delle costituzioni , nè in altra Bolla non rinnova mai simil privilegio agli Arcipreti , i quali non lo riacquistaron più sino al Card. Pallotta . In secondo luogo è da osservarsi, che i venti Cherici da Bonifazio Ottavo istituiti col nome di Cherici del coro , già in quest' istromento, vale a dire soli due anni dopo la loro istituzione, sono chiamati = *Beneficiatos Chori* = di modo che convien credere , che sin d' allora incominciassero a chiamarsi or *Cherici* , ed or *Beneficiati* sino a tanto che per distinguerli da' Beneficiati invalse finalmente il costume di chiamarli *Cherici Beneficiati* come tuttora si chiamano .

(1) Archiv. Bas. Vat. caps. 7. fasc. 267.

In questa moltiplicità di ministri destinati al servizio della Basilica potè Clemente Quinto (1) successore di Bonifacio Ottavo essere co' Canonici più indulgente rispetto all' obbligo della residenza di quello, che fosse Niccolò Terzo, poichè concesse loro la facoltà di non pernottare nella Canonica per due interi mesi, in un anno senza perdere altro, che le quotidiane distribuzioni; indulto, che fu poi rinnovato verso il fine del secolo da Clemente Sesto. (2) Io sospetto anzi, che avendo Bonifacio Ottavo conceduto agli otto Canonici da lui accresciuti la libertà di assentarsi dalla Basilica per quattro mesi, di questa indulgenza si prevalessero anche gli altri ventidue Canonici, che secondo la mente di Niccolò Terzo non avrebber dovuto godere altra vacanza, che di venti giorni, e che i due mesi concessi da Clemente Quinto fossero aggiunti ai quattro di Bonifacio Ottavo di modo, che dopo Clemente Quinto un Canonico non fosse obbligato alla residenza, se non che per soli sei mesi nell' anno. A questo sospetto m' induce un' altra Bolla di Clemente Quinto, nella quale accorda ai Canonici, e ai Beneficiati il privilegio di poter godere altri benefizj oltre le loro Prebende Vaticane. (3) Aveva Niccolò Quarto accordato un simil privilegio ai soli Canonici, eccettuando però i benefizj parrocchiali. (4) Clemente Quinto li abilitò espressamente a godere anche i benefizj con cura di anime, e fece partecipi del privilegio anche i Benefiziati colla condizione però, se non volean perdere oltre le distribuzioni quotidiane anche il resto, che risedessero nella Basilica per lo spazio di sei mesi. *Auctoritate vobis præsentium indulgemus, ut singuli vestrum, et etiam Beneficiati chori ejusdem Basilicæ, nec non singuli futuri præfatæ Basilicæ Canonici, et Chori Beneficiati ejusdem fructus, redditus, et proventus omnium et singulorum Canonicatuum, Præbendarum etc. cum cura, et sine cura*

(1) Bull. Vat. t. 1. p. 241. (2) p. 330. (3) p. 216. (4) p. 245.

quæ in quibuscumque Ecclesiis sive locis obtinent, et quæ etiam in posterum obtinebunt, cum ea integritate, cotidianis distributionibus dumtaxat exceptis, residendo annis singulis per sex mensium spatium, vel ultra, continue, vel per vices in Basilica memorata, secundum morem residendi, qui inibi observatur, vel observabitur in futurum. Ricercavasi adunque da' Canonici la residenza di soli sei mesi, perchè potessero, oltre le Prebende che godevano nella Basilica, percepire i frutti anche delle altre, e la residenza di questi sei mesi *continue, vel per vices*, indica, che sin d'allora incominciò l'alternativa delle settimane, che nel secolo seguente vediam ricordata da Sisto Quarto. Sebbene però l'indulto di ritenere altri benefizj fosse da Clemente Quinto esteso anche ai Benefiziati e (1) da Gregorio Undecimo e da Urbano Sesto, e da Bonifazio Nono, anche ai Cherici Benefiziati, tuttavia la toleranza di sei mesi convien dire, che fosse da' soli Canonici goduta, giacchè questi ultimi Pontefici esiggono dai Benefiziati, e da' Cherici, che per godere degli altri benefizj debbano continuamente risedere nella Basilica (2) = *Dilectis filiis universis Clericis perpetuis Benefitiatis, Benefitiatis chori nuncupatis in prædicta Basilica Principis Apostolorum de Urbe præsentibus, et futuris indulsimus, ut singuli eorum in ea residendo, et ibidem in divinis offitiis continue serviendo, fructus, redditus, et proventus omnium, et singulorum Benefitiorum Ecclesiasticorum cum cura, et sine cura etc. percipere valerent.* E generalmente oltre che l'obbligo della residenza credevasi più strettamente addossato ai Benefiziati che ai Canonici, questi erano molte volte impediti dalle loro cariche, le quali talora richiedevano la lor lotananza anche da Roma non che dalla Basilica. Potrebbero qui portarsi molti esempj di pubblici impieghi da' Canonici occupati in questo secolo, ma troveranno essi un luogo più

(1) Bull. Vat. tom. 2. pag. 27. (2) Pag. 29.

opportuno nel Catalogo degli uomini illustri del Clero Vaticano. Quello, che dee far maraviglia si è la ragione, per cui que' Pontefici si mossero a concedere al Clero Vaticano il privilegio accennato di ritenere altri benefizj, cioè perchè come dice Gregorio XI. (1) *de redditibus, et proventibus Beneficiorum suorum, quæ in eadem Basilica obtinent, propter eorum tenuitatem nequeunt congrue sustentari*. Altra ragione di maravigliarsi trovasi similmente in una Bolla di Gio: XXII., (2) nella quale concede ai Canonici il diritto di percepire altre oblazioni oltre quelle, che già percepivano, perchè *a quibusdam temporibus proximis redditus, et obventiones dictae Basilicae sunt adeo diminuti, quod responsiones, et provisiones solitæ non possunt vobis fieri ex eisdem*. Non potrà non sembrare quasi incredibile siffatta diminuzione di rendite a chi si risovvenga di quanto alla Basilica donò Niccolò Terzo, e Bonifazio Ottavo, e a chi consideri, che nel secolo stesso decimoquarto non poco si accrebbero i fondi capitolari per le largizioni di Carlo I., e Carlo II. Re di Sicilia (3) confermate da Clemente Quinto, e per quelle di Giovanna Regina pur di Sicilia, e di Giacomo Secondo, e di Pietro Re di Aragona (4). Ma la maraviglia cesserà, se vogliasi riflettere, che trasferitasi la corte Papale in Avignone, Roma rimase in preda ai disordini delle fazioni, e dell' anarchia, e gl' interessi Capitolari seguirono la commun sorte di tutti gli altri, cioè soggiacquero alle prepotenze, e alle depredazioni di un popolo rimasto senza Capo. Infatti le Bolle de' Papi Avignonesi riguardanti la Basilica Vaticana posson dirsi, che non abbiano in vista, se non che due oggetti principali, cioè la ristaurazione del Tempio Vaticano, per cui Gio:XXII, e Benedetto XII. specialmente, e tutti gli altri ancora ebbero una singolare sollecitudine, e per cui si leggono moltissime lettere, e costituzioni nel Bollario (5), e la reintegrazione

(1) Bull. Vat. tom. 2. pag. 27.
(2) Tom. 1. pag. 254.
(3) T. 1. p. 241.
(4) T. 2. p. 8.
(5) Tom. 1. 2.

della mensa Capitolare in diverse maniere defraudata, la quale non meritò meno la cura, e la provvidenza di que' Pontefici. Giovanni XXII. (1) stabilì speciali Giudici, e li rivestì di amplissime facoltà perchè difendessero, e rivendicassero i diritti e i beni capitolari in diverse maniere usurpati da pubbliche e private persone. (2) La stessa deputazione di Giudici venne da lui ripetuta in altra Bolla del 1320. alla richiesta del Capitolo. Sin quì però si trattava di usurpazioni commesse contro la Basilica da persone estranee. Molto più deplorabili depredazioni dovette la Basilica soffrire dall' avidità, e scostumatezza de' suoi stessi ministri, per cui lo stesso Gio: XXII. (3) fu obbligato a minacciar loro le censure. Sulle oblazioni specialmente, delle quali doveano i Canonici avere la quarta parte, si esercitava l'avidità di alcuni di loro non solo appropriandosi ciò, che apparteneva a' loro colleghi, ma approfittandosi ancora di quello, che spettava ai Pontefici. Molte sono le Bolle de' Papi dirette a porre argine a somigliante rapacità (4). Io ne reciterò una sola d' Innocenzio Sesto del 1354., perchè manca nel Bollario Vaticano (5) *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabilibus Fratribus Pontio Urbevetano, et Stephano Castren. Episcopis, ac dilecto filio Guillelmo Abbati Monasterii S. Germani Antisiodoren, salutem etc. Perduxit ad nos molesta nobis admodum, et infesta relatio, quod quidam ex Canonicis, et personis Basilicae Principis Apostolorum de Urbe execrabilis ambitionis ardore succensi, in tantum facinus praecipites corruerunt, ut quamdam archam, in qua sub pluribus, et diversis serraturis oblationes factae in eadem Basilica a Christifidelibus servabantur, effregerint, oblationes hujusmodi inter se dividentes; ac duas insuper Cruces argenteas, quas ad Dei laudem, et ad decorem altaris, quod super ipsius Apostolorum Princi-*

(1) Tom. 1. pag. 251.
(2) Pag. 257. (3) Pag. 267.
(4) Bull. Vat. tom. 1. pag. 283. pag. 316. pag. 340. 341. 346.
(5) Ex Reg. an. 2. Epist. Secret. Innoc. VI. ap: Arc. Apost. Vatic.

pis, et Coapostoli ejus Pauli venerandis sanctisque corporibus erectum est, positas pro reverentia ejus qui crucis pependit in ligno, venerabatur pia religio devotorum, ab eodem altari furto non timentes reatum sacrilegii, abduxerunt. Ideo discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo, aut unus vestrum per vos vel alium, seu alios, vos de hiis summarie, simpliciter, et de plano, ac sine strepitu, et figura judicii, etiam secrete, si necesse fuerit, informantes, si repereritis ita esse, tanti sceleris patratores, et alias culpabiles in praemissis omnes, et singulos ex parte nostra peremptorie citare curetis, ut quinquagesima die post citationem hujusmodi immediate sequenti, quam eis pro peremptorio termino statuatis, conspectui Apostolico personaliter se præsentent, facturi, et recepturi super hiis justitiae complementum, et alias mandatis, et beneplacitis Apostolicis parituri. Praedicentes eisdem, quod si in hujusmodi termino contempserint forsitan comparere, nos contra eos super praemissis, et alias prout justum fuerit, et nobis expedire videbitur, procedemus, ipsorum absentia, seu contumacia non obstante. Diem vero hujusmodi citationis, et formam, et quidquid feceritis in præmissis, nobis per patentes literas formam praesentium continentes, fideliter intimare curetis. Datum Avenioni 4. Idus Aprilis, anno secundo. Due anni dopo dovette il medesimo Pontefice comporre una controversia vertente similmente sulle oblazioni frall' Altarista, e i Canonici (1). Cessate così le usurpazioni, e le controversie, che riguardavano più specialmente quella parte di oblazioni, che i Pontefici si erano riservata, ma non lasciavano però di pregiudicare anche agli interessi del Capitolo, sorse un'altra specie di controversia domestica, a terminare la quale fu chiamato il Cardinal Francesco Tebaldeschi per Giudice Compromissario, come apparirà dalla concordia, che nel 1378. pubblicò, e che tratta

(1) Tom. I. Bull. Vat. pag. 257.

dell' Archivio Capitolare (1) voglio qui trascrivere, come un monumento molto acconcio a farci conoscere lo stato del Clero Vaticano nel secolo decimoquarto.

„ Franciscus miseratione divina tituli Sanctæ Sabinæ „ Presbyter Cardinalis universis, et singulis ad quos præ- „ sentes nostræ litteræ pervenerint, salutem in Domino. „ Nuper venerabiles Viri Canonici, et Capitulum, nec „ non Beneficiati Basilicæ Principis Apostolorum; vide- „ licet dicti Canonici nomine et vice dicti capituli, et eo- „ rum quilibet in solidum pro se ipso, nec non dicti Be- „ neficiati pro eis omnibus in communi, et quilibet di- „ ctorum Beneficiatorum in solidum pro se ipso unanimi- „ ter, et concorditer compromiserunt in nos, tamquam in „ eorum, et cujuslibet eorum arbitrum arbitratorum, et „ communem amicum ad decidendum, ordinandum, ar- „ bitrandum, et amicabiliter componendum de et super „ omnibus, et singulis litis causis, quæstionibus, et contro- „ versiis, præsertim infrascriptis, quæ vertebantur, et pen- „ debant, vertuntur, et pendent, et quæ in futurum oriri „ possent inter eos communiter, vel inter singulares personas „ eorum, et promiserunt, et juraverunt stare decisioni, or- „ dinationi, et arbitramento nostris sub pœna, et pænis „ contentis, et latius declaratis in instrumento compro- „ missi super inde confecto manu Petri de montella pu- „ blici Apostolica auctoritate Notarii. Nos igitur cupientes „ quantum est nobis possibile pacem, et concordiam „ perpetuam componere inter eos omni modo, via, et for- „ ma, qua, et quibus melius possumus, et debemus virtute „ hujusmōdi compromissi in nos facti pro decisione litum, „ causarum, quæstionum, et controversiarum, declara- „ mus, ordinamus, et amicabiliter inter eos componendo „ arbitramur prout sequitur. In primis quod oblationes, „ quæ fiunt ante, seu in Capella Sudarii, tempore osten-

(1) Caps. 3. fasc. 6.

„ sionis ejusdem, pertineant ad Canonicos dumtaxat, quia
„ ipsi in ostensione ejusdem exhibent eorum ministerium
„ personale, et similiter oblationes, quæ causa, vel occa-
„ sione dictæ ostensionis Sudarii post vel ante dictam
„ ostensionem quandocumque vel ubicumque dentur, vel
„ mittantur a quibuscumque personis occasione prædi-
„ ctæ ostensionis, ad dictos Canonicos dumtaxat perti-
„ neant, quia sic fuit hactenus observatum. Oblationes
„ vero si quæ fiant, ut prædictum est, post vel ante di-
„ ctam ostensionem Sudarii, tunc demum et non aliter
„ intelliguntur fieri caussa, vel ostensione Sudarii, si offe-
„ rens, vel mittens in offerendo vel mittendo per se vel per
„ alium, verbo, vel in scriptis exprimat quod offerat, vel
„ mittat eas occasione prædicta, vel per alia signa, vel in-
„ ditia de hoc possit sufficienter constare sub testimonio dua-
„ rum personarum fide dignarum. Alioquin quidquid alio
„ loco, vel tempore datum, seu oblatum fuerit, comuni
„ Cameræ dictæ Basilicæ applicetur, seu inter Canonicos,
„ et Beneficiatos, ac etiam Clericos Chori dividatur secun-
„ dum formam statutorum felicis recordationis Nicolai
„ PP. III., vel secundum alias ordinationes, et observan-
„ tias dictæ Ecclesiæ rite factas, et introductas. Et ne circa
„ præmissa per aliquem, seu aliquos fraus aliqua de cetero
„ machinetur, monemus omnes, et singulos Canonicos, et
„ Beneficiatos dictæ Basilicæ, eisque sub pœnis perjurii,
„ et aliis in compromisso contentis præcipiendo manda-
„ mus, ut nullus eorum, videlicet si fuerit Canonicus per
„ se vel per alium, seu alios publice vel occulte, directe vel
„ indirecte animo seu intentione, ut detrahat portioni,
„ quæ alias posset contingere dictos Beneficiatos, audeat
„ præfatos offerentes, seu mittentes aliquas oblationes, vel
„ eas deferentes seducere, seu inducere præter et con-
„ tra primævam eorum intentionem, et voluntatem ad
„ dicendum, vel scribendum, seu alias exprimendum
„ quod hujusmodi oblationes offerant, vel mittant occa-

„ sione ostensionis sudarii. Per hoc tamen non intelliga-
„ tur esse prohibitum quin Canonicus, seu alius recipiens
„ hujusmodi oblationes tempore oblationis, et receptionis
„ hujusmodi ab offerente, vel portante, qui alias non de-
„ clararet suam intentionem, posset petere, vel interrogare
„ simpliciter, et pure, et qua de causa, seu occasione
„ hujusmodi oblationes faciat. Similiter si fuerit Benefi-
„ ciatus sub similibus poenis non audeat aliquam perso-
„ nam cujuscumque status, vel conditionis existat alias
„ dispositam et volentem aliquas oblationes facere, vel mit-
„ tere occasione ostensionis dicti sudarii, per se, alium
„ seu alios verbo, vel signo publice, vel occulte, directe
„ vel indirecte, seducere, vel retrahere ab hujusmodi eo-
„ rum dispositione et primæva voluntate. Nos insuper in
„ omnes, et singulos Canonicos supradictos, et Beneficia-
„ tos præsentes, et futuros, qui in totum, vel in aliqua
„ sui parte tenorem, seu mentem hujusmodi nostræ decla-
„ rationis, ordinationis, et arbitramenti violaverit, frau-
„ daverit, seu contrafecerit, de speciali mandato Sanctis-
„ mi Dñi nostri Dñi Urbani PP. VI. vivæ vocis Oraculo
„ nobis facto canonica monitione præmissa, excomunica-
„ tionis sententiam proferimus in hiis scriptis, a qua nisi
„ præmissa satisfactione debita nullatenus absolvatur. Item
„ quod claves antiquæ, seu majoris Sacristiæ, ubi repo-
„ nuntur jocalia, ac ornamenta, et alia prætiosa dictæ
„ Basilicæ remaneat penes Canonicos dumtaxat. De sex
„ vero clavibus, de quibus loquitur statutum felicis re-
„ cordationis Dñi Nicolai PP. III., duo Camerarii Bene-
„ ficiatorum habeant duas claves, ex illis videlicet, qui
„ sunt, vel fuerint in futurum deputati pro claudendo ar-
„ cham in qua pecunia comuniter dividenda reponi con-
„ suevit, alias vero claves teneant Canonici deputati, vel
„ in futurum deputandi. Item quod denarii consensuum
„ Canonicorum comuni cameræ applicentur, præterquam
„ provenientes ratione possessionum in Suvereta, et de

„ Monte Lauro, et alii a quadraginta annis et citra con-
„ tinue consueti dari Canonicis pro consensu, qui ad Ca-
„ nonicos dumtaxat pertineant, dum tamen ultra de-
„ bitum, et antiquum morem excessive, non exigant
„ dictos denarios pro consensu. Item quod Canonici de
„ cætero pro sigillo excessivam, et illicitam extorsionem non
„ faciant, nec recipiant ultra morem consuetum, quodque
„ emolumentum ex dicto sigillo licite proveniens ad Ca-
„ nicos dumtaxat pertineat, quia eorum dumtaxat sigil-
„ lum esse dignoscitur, sitque Beneficiatis per statuta dictæ
„ Basilicæ expresse prohibitum habere sigillum. Denarii
„ vero introituum Canonicorum, ac Beneficiatorum, et
„ Clericorum pro reparatione ornamentorum, et jocalium,
„ necnon oblationes, quæ fiunt in ostensione aliarum reli-
„ quiarum, sicut fieri est consuetum, Sacristiæ applicen-
„ tur. Item quod piper, quod percipitur annuatim a non-
„ nullis Ecclesiis, seu capellis pro recompensatione, et loco
„ procurationis, sive pabuli caritatis, quam et quod in vi-
„ no, et victualibus Rectores dictarum Ecclesiarum seu
„ Capellarum præparare, et exhibere tenebantur in festivi-
„ tatibus earumdem, spectet, et pertineat dumtaxat ad Ca-
„ nonicos, et inter eos dividatur, quia de Canonicis, et
„ non de Benefitiatis Statuta dictæ Basilicæ expressam fa-
„ ciunt mentionem. Sed præfati Canonici dictis Benefi-
„ ciatis, quos in dictis Festivitatibus pro Vesperis ibi de-
„ cantandis et Missa celebranda transmittent ad dictas Ec-
„ clesias, seu Capellas teneantur de condecenti, et hone-
„ sto salario providere, ipsorum Canonicorum dumtaxat
„ propriis sumptibus, et expensis, quoniam qui ad labo-
„ rem mittuntur, non sunt a praemio excludendi. Item
„ quod denarii pro Congregatione Canonicorum ad Ca-
„ pitulum de cætero eis non solvantur, nisi de pecunia
„ exceptorum ipsorum Canonicorum. Item declaramus,
„ et ordinamus quod Beneficiati Capellani Capellæ felicis
„ recordationis Dñi Bonifatii PP. VIII. de cetero tenean-

„ tuf celebrare Missas cum collectis, et vigilias dicere per
„ seipsos, si distributionibus, seu duodecim denariis, qui
„ eis pro hujusmodi Missis, et vigiliis dari consueverunt,
„ voluerint esse capaces; alias distributiones prædictas,
„ seu denarios petere non valeant, nisi fuerint cano-
„ nice impediti, quo casu faciendo per alios deserviri,
„ hujusmodi distributionibus seu denariis non priven-
„ tur. Item declaramus, et ordinamus quod Beneficiati
„ dictæ Basilicæ nihil possint petere de decima parte
„ oblationum, quæ in majori altari dictæ Basilicæ of-
„ feruntur, quia secundum declarationem, seu privile-
„ gium felicis recordationis Domini Innocentii PP. VI.
„ dicta decima pro juribus Canonicalibus debetur Cano-
„ nicis, et non Beneficiatis antedictis. Item præcipimus,
„ et mandamus, quod nullus Canonicorum, et Benefi-
„ ciatorum prædictorum quando simul conveniunt pro mis-
„ sarum solemniis celebrandis, seu pro aliis divinis offi-
„ ciis, et horis Canonicis in choro dictæ Basilicæ seu ali-
„ bi in dicta Basilica decantandis, de cetero audeat ali-
„ qua verba inhonesta injuriosa, seu contentiosa, vel scan-
„ dalosa proferre, vel aliquid tale facere, propter quæ
„ vel quod ab incoatione, seu continuatione hujusmodi
„ divinorum retrahantur, vel aliquatenus retardentur, quin
„ imo ipsi omnes, et singuli sic modeste, pacifice, et quiete
„ hujusmodi divina obsequia punctatim, distincte, et ab-
„ sque contentione, et jurgiis devote, et honeste, alter-
„ natim incipiant, continuent, et compleant, quod ne-
„ dum populi astantes ad hujusmodi divinorum auditio-
„ nem, et frequentationem devotius animentur, sed ipsi
„ etiam a Deo condignam retributionem expectent, qui
„ vero contrafecerit per superiorem, vel superiores, ad
„ quos spectat gravissime puniatur. Et insuper si forte alia
„ aliqua remanent, vel orirentur in futurum vel inter sin-
„ gulares personas eorum dubia declaranda, seu deciden-
„ da, hujusmodi dubia declarandi, decidendi, et super

„ eis arbitrandi juxta tenorem dicti compromissi in nos
„ facti, nobis potestatem omnimodam reservamus; et præ-
„ missa omnia, et singula prout superius sunt expressa
„ per nos sic decisa declarata, ordinata, et amicabiliter
„ componendo arbitrata, volumus, et ordinamus per præ-
„ dictos Canonicos, et Capitulum, nec non Beneficiatos
„ prout eos, et eorum quemlibet tangit, et tangere poterit
„ quomodolibet in futurum inviolabiliter observari sub poe-
„ na perjurii, et aliis poenis in compromisso contentis. Quæ
„ omnia et singula supradicta per nos, ut præmittitur de-
„ cisa, declarata, ordinata, arbitrata, præcepta, et man-
„ data, Reverendus in Xpō Pater Doñus Johan. Dei gratia
„ Archiepiscopus Corsiens procurator procuratoris nomine
„ Canonicorum, et Capituli prædictorum, ac venerabilis, et
„ circumspectus vir Dominus Nicolaus de Cremona Sacri Pa-
„ latii Apostolici causarum auditor procurator, et nomine,
„ procuratorio Beneficiatorum præfatorum, prout de eorum
„ mandato nobis constat Instrumento publico manu infra-
„ scripti notarii scripto, dictorum Canonicorum, et Ca-
„ pituli, ac Beneficiatorum nominibus, ibidem præsen-
„ tes, et incontinenti expresse emologaverunt, ratificave-
„ runt, et approbarunt. In quorum omnium, et singu-
„ lorum testimonium præsentes nostras literas, seu præsens
„ publicum Instrumentum manu notarii publici infrascripti
„ scribi, et publicari mandavimus, et nostri sigilli jussi-
„ mus appensione muniri. Dat. Romæ apud Sanctum Pe-
„ trum in Palatio Apostolico, in camera, ubi moram tra-
„ himus prope capellam magnam anno a Nativitate Do-
„ mini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, Indi-
„ ctione prima, die decima octava mensis Junii. Pon-
„ tificatus SSm̃i in Christo Patris, et Domini nostri Do-
„ mini Urbani divina providentia Papæ VI. anno primo,
„ præsentibus Reverendis in Christo Patribus Dominis
„ Francisco Dei gratia Archiepiscopo Pisan, Francisco ea-
„ dem gratia Episcopo Amelien, Domino Johanne de Cec-

„ cano Domicello, Jacobello Nitia de Thebaldescis de Ur-
„ be serviente armorum Domini nostri Papæ, Domino
„ Antonio Caprimaldi de Placentia Canonico Januen, et
„ Disellerto Honstat de Zautbmod diacono Trajecten dioec.
„ testibus ad præmissa vocatis specialiter, et rogatis.

„ Et ego Petrus de Montella Clericus Beneventan
„ publicus Apostolica auctoritate notarius, quia præmis-
„ sis omnibus et singulis, sicut præmittitur declaratis,
„ ordinatis, decisis, arbitratis, et amicabiliter componendo
„ præceptis, et mandatis, ac reformatis, omnibusque aliis
„ et singulis supradicta, dum per præfatum Reverendis-
„ simum in Christo Patrem, et Dominum Dñum Fran-
„ ciscum miseratione divina tituli Sanctæ Sabinæ Presby-
„ terum Cardinalem agerentur, et fierent una cum præ-
„ fatis testibus præsens fui, eaque omnia, et singula sic
„ fieri vidi, et audivi, et in notam recepi, eaque de man-
„ dato præfati Dñi Cardinalis propria manu scripsi et in
„ hanc publicam formam redegi, signumque meum una
„ cum appensione sigilli præfati Dñi Cardinalis apposui
„ consuetum, rogatus, et requisitus in fidem, et testimo-
„ nium omnium, et singulorum præmissorum &c.

Oltre la concordia del Cardinal Tebaldeschi, Bonifa-
cio Nono alla fine del secolo due Cardinali nominò, che
insieme coll' Arciprete visitassero, e riformassero la Basili-
ca, e il suo Clero (*Bull. Vat. Append. pag.* 8.) Di que-
sta visita così parla il Grimaldi nella sua serie degli Arci-
preti = *Hic*, cioè il Cardinal Cristoforo Maroni Arciprete,
*cum Francisco Carbono S. Susannæ Presbytero Cardinali, et
Angelo Acciajolo S. Laurentii in Damaso item Presbytero
Cardinali a Bonif. IX. ad statum Basilicæ reformandum de-
putatus, multa salubriter gessit circa Chori distributiones* =
Con siffatti regolamenti fu ristabilita la domestica concor-
dia nella Basilica Vaticana, e parea, che lo stato di quel
Clero dovesse nuovamente fiorire e in disciplina, e in
ricchezze dacchè Bonifazio Nono per compensarlo delle

molte perdite, e depredazioni, che avea sofferte nel decorso del secolo, donò, ed incorporò alla mensa capitolare amplissime possessioni, come apparisce dalle sue costituzioni. Ma tale è la condizione di tutte le umane cose, che poichè son giunte al colmo della grandezza, e della felicità, debbono per necesità tornare indietro; e per lo più tanto è rapida la loro rovina, quanto fu lento l'innalzamento. Così la storia ci mostra essere avvenuto anche delle più potenti Monarchie, e così veggiamo ogni giorno avvenire di tutte le umane istituzioni, e così appunto accadde ancora al Clero Vaticano, il quale cresciuto a poco a poco in numero, ed in facoltà, parea sotto Bonifazio Ottavo esser giunto a tutta quella grandezza, di cui era capace. Ma morto appena quel Pontefice non solo le estranee usurpazioni, ma anche le controversie domestiche molto contribuirono a diminuire il suo splendore, e sebbene sotto Bonifazio Nono sembrasse respirare da' lunghi affanni sofferti, tuttavia al principio del seguente secolo precipitò all' improvviso verso la sua decadenza.

CAPITOLO UNDECIMO

Vicende del Secolo XV.

Ladislao Re di Napoli, che o per la stima, e l'amicizia, che avea per Bonifazio Nono, o perchè non vedevasi ancora sicuro possessore del regno, non avea, durante il Pontificato di lui, osato mai d'infestare le Terre della Chiesa, morto appena quel Pontefice, e debbellati nell' interno del Regno i suoi emoli, e specialmente la potente casa di San-Severino, ch' era il maggior sostegno del partito degli Angioini, si rivolse bentosto all' ardito progetto d' impadronirsi di Roma, ed avanzarsi poi, se non al dominio assoluto, almeno ad un arbitrio sovrano delle cose d'Italia. Levatisi contro il nuovo Papa Innocenzio Setti-

mo i Romanj, il Re che forse ebbe parte nell'eccitar que' tumulti, corse subito a Roma con buona scorta di gente armata, facendo sembiante di venirvi per assistere colle sue forze il Pontefice e metter freno all'insolenza de' Romani. Ma fece egli tai patti co' Romani, che mostrarono assai chiaro qual fosse l'animo suo nell'impacciarsi di quelle brighe. Accessosi intanto il popolo Romano in maggior furia per la strage, che Ludovico Megliorato nipote d'Innocenzio Settimo fece di alcuni Romani, il Papa da un canto fu costretto di fuggire a Viterbo, e Ladislao si ritirò nel regno; ma sotto pretesto poi d' estinguere lo Scisma, trovò occasione di occupar Roma di nuovo, ed ora proteggendo Gregorio Duodecimo, e poi Giovanni XXIII. or mancando a questo di fede, fortemente la travagliò; e la città Leonina specialmente, e la Basilica Vaticana furono oltremodo danneggiate dalle sue armi. In queste vicende quanto per ogni riguardo soffrisse e la disciplina, è il patrimonio del Clero Vaticano ci vien narrato abbastanza da Antonio di Pietro Benefiziato della nostra Basilica Autore contemporaneo nel diario, che scrisse dall' anno 1404. sino al 1417., che fu pubblicato dal Muratori. (1) Noi riferiremo colle sue stesse parole tuttociò, che riguarda lo stato della Basilica al principio del secolo decimoquinto sicuri di far cosa grata ai leggitori, che nel suo stile, benchè rozzo, ed incolto troveran pure una certa grazia, e naturalezza, che non potrà disgustarli.

All' anno 1405. le funzioni del Clero non erano state peranco interrotte narrando egli: *Die Sabbati 25. dicti mensis Aprilis. Isto die supradicto fuit maxima tempestas venti et aquæ, et nos de Sancto Petro fecimus processionem cum cottis sine pluvialibus de Sancto Petro ad Sanctum Marcum*: Nell' anno seguente però già essendo incominciate le turbolenze, non era più libero il passaggio del

(1) Murat. Tom. 24. Script. Rer. Italic. pag. 979.

Ponte per portarsi alla Basilica, se non che in alcuni giorni di tregua: *Die Martis 29. Junii in festivitate Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli transivimus per Pontem, durante dicta tregua. Die Mercurii 30. et ultimo dicti mensis junii, in quo die fit commemoratio Sancti Pauli Apostoli, fui ego Antonius una cum Blasiolo Beneficiato nostro ad Sanctum Paulum* = E convien credere, che la libertà di passare per il Ponte non fosse senza eccezione, poichè più sotto soggiunge = *Die supradicto Sabbati 17. Julii incoepimus omnes transire per pontem Sancti Petri tam Romani, quam cortesciani, equestres, et pedestres*.

Nell'anno seguente però assai crebbero le turbolenze, così scrivendo il nostro Antonio di Pietro. *An. 1407. mensis Junii die Veneris 17. media nocte fui vocatus ego Antonius Petri per Petrum Simeotii, et per Joannem Mandutii nostros Beneficiatos. Tunc ego statim surrexi, et dixi: quid est: mihi responderunt supradicti: inimici intraverunt Romam*. E in tutto quell'anno narra più volte di avere incontrato per la città drappelli di gente armata, che andavano infestando le contrade, e le case de' particolari. Ma nel 1408. tanto si avanzarono le ostilità, che dovetter tralasciarsi le funzioni Ecclesiastiche = *Item incoeperunt dictae Parochiae una cum camerario totius clericati non pulsare campanas, nec dicere officium per totam Urbem, et sic fuit factum incipiendo hora vesperorum die ut supra (1. januarii) durante usque in die mercurii quarta supradicti mensis. Item die mercurii incoepimus dicere officium, quia multi fuerunt capti de Canonicis, et clericis per totum clericatum*. Fu imposta una gabbella a tutto il Clero, e il Capitolo Vaticano per pagarla dovette vendere de' mobili preziosi, e furon deputati per assistere a questa vendita i Camerlenghi ed altri Canonici = *Item commissarii facti per Capitulum ad vendendum dona supradictae Basilicae, videlicet pro solvendo dictam datam fuerunt isti Dñus Petrus Saccus Sacrista, Dñus Jacobus de Thedalliinis Vicarius Dñus* Joannes *Paulus Camerarius, et Dominus Matthias de*

Gratulis Sacrista omnes Canonici Sancti Petri camerarii, C.... Mandutii ambo beneficiati supradictæ Basilicæ. Ma non avendo potuto vendere i mobili preziosi, e non avendo per conseguenza pagata l' imposizione nel tempo prescritto, furono carcerati tre Canonici, cioè *Dominus Laurentius Octaviani, Dominus Jacobus de Tedallinis, et Dominus Petrus de Pellegrinis*. Alla calamità della guerra si aggiunse anche quella fame, e il povero Antonio racconta = *Item isto die Mercurii videlicet* 28. *dicti mensis Februarii ego Antonius emi panem grossum; quem canes alio tempore non comedebant, pro persona mea, qui primo non valebat nisi duos denarios, modo emi pro quatuor denariis, et non potui emere nisi unum pro persona mea*. La processione di San Marco fu fatta anche in quell' anno, ma il Clero si affrettò di tornar subito alla Canonica per timore degl' inimici. *Die Mercurii* 25. *dicti mensis Aprilis, quæ fuit festum Sancti Marci Evangelistæ, de mane bona hora fecimus Processionem de S. Petro usque ad Sanctum Marcum, ut moris est, et statim fuimus reversi propter timorem domorum, quod stipendiarii Domini Regis non reciperent nobis*.

Nel mese di Settembre il Papa Gregorio XII. creò Visitatore (1) della Basilica il Cardinale Antonio Calvi, che già n'era Arciprete, e questi nominò a tale effetto suo Vicario Giacomo Calvi suo Nipote, che già n' era Canonico, e che trattenevasi a Siena presso la Corte del Papa insieme con un'altro suo collega. Il ritorno di ambedue da Siena viene accennato nello stesso mese di Settembre da Antonio di Pietro, aggiungendo che il primo fu fatto Vicario nella Basilica. *Die Dominica secunda mensis Septembris Pont. Dñi Gregorii Papæ XII. post Missam majorem nostræ Basilicæ fuit reversus de Curia, videlicet de Senis, Dominus Jacobus de Calvis, et Angelus Pauli. Item hic incoeperunt pernoctare, et die sequenti servire, ut moris est. Item*

D d

(1) Bull. Vat. tom. 2. pag. 67.

congregarsi, ed eleggere i lor Camerlenghi, e questi venivan nominati dal Cardinale Arciprete = *Item die Sabbati* 8. *supradicti mensis fuit denunciatus Camerarius Vinearum per literas Domini Cardinalis Archipresbyteri transmissas de Curia supradicta, videlicet Dominus Petrus de Panolphinis = Anno Dñi* 1409. *mensis Januarii die Lunæ* 21., *quæ fuit festum Sanctæ Agnetis Virginis, et Martyris, venit unus ex familiaribus Domini Cardinalis Tudertini de Arimino, et portavit unam Bullam, in qua Bulla continebatur de facto Camerariatus Cameræ Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, videlicet tam Dominorum Canonicorum, quam etiam Beneficiatorum electorum per supradictum Dominum Cardinalem Tudertinum Archipresbyterum dictæ Basilicæ propter defectum Dominorum Canonicorum. Item die supradicta hora vesperorum fuit lecta in Capitulo dicta Bulla, et fuerunt publicati dicti Domini Camerarii tam Canonici, quam etiam Beneficiati pro uno anno proxime futuro, quorum nomina sunt hæc. In primis: Dominus Petrus Nardoli Doctor, Dominus Matthias de Grattulis, Dominus Laurentius Lelli, et Dominus Antonius Laurentii Canonici: Guillelmus Petri, et Cecchus Mandutii Beneficiati omnes Camerarii, nemine contradicente de Capitulo, immo acceptati per supradictum Capitulum* = E questi Camerlenghi in que' tempi tanto calamitosi non eran sempre fedeli nella loro amministrazione = *Die Martis* 12. *supradicti mensis fuit positus absens de die octavo Stephanus Pauli Rodi de mandato Dominorum Canonicorum, et Vicarii, ac etiam Dominorum Syndicorum, videlicet Domini Petri de Paulis, et Domini Matthiæ de Tostis, quia defraudavit tempore sui camerariatus, videlicet vinearum in anno Domini ut supra, libras sexaginta Prov. Senatus, et dicti Domini Syndici condemnaverunt eum in triduplum. Item etiam positus est absens in tabula missarum, et hoc fuit mandatum post Missam majorem*. E tanta fu la miseria, e la perversità di quel secolo, che in altri delitti, e in altre rapine furono strascinate le

persone del Clero dalla povertà, a cui la guerra, e la carestia le aveva ridotte = *Mensis Aprilis die dominico* 14., *quæ fuit octava Resurrectionis Domini Nostri Jesu Christi de sero hora Vesperorum, vel quasi, Lucas Pippi intravit per unam fenestram retro domus Guillelmi Furnarii morantis in platea Sancti Spiritus, et intravit ejus cameram, et franxit duas cassas unam magnam, et unam parvam, et derobatus fuit unam corrigiam de argento cum certa pecunia dicti Guillelmi. Item sicut Deo placuit uxor Scalzi audivit eum frangentem dictas cassas, et statim incoepit clamare ita, quod omnes vicini currerunt, et invenerunt dictum Lucarellum in dicta domo, et dixerunt sibi aliqua verba: quare hoc tu facis? Et ipse Lucarellus nihil eis respondit, et vicini iverunt ad clamandum Dominum Guillelmum, quia non erat domi, et erat ad faciendum festum cum aliis certis vicinis in Thebulario Ancelini. Tunc recessit dictus Lucarellus de dicta domo per dictam fenestram. Item die Lunæ* 15 *dicti mensis restituit omnia per dictum Lucarellum furata dicto Guillelmo per manum Fanutii Tignosi*. Questo Luca Pippi è da credersi, che fosse uno scelerato di professione, poichè, restituito il furto, lo troviamo in seguito autore della più nera calunnia contro di un suo Collega = *Item die Mercurii* 22 *dicti mensi de mane Dominus Jacobus de Calvis Vicarius* Basilicæ *Sancti Petri hora Missæ majoris Sancti Petri fecit capere Johannem Catolanum* Beneficiatum *dictæ* Basilicæ, *et ponere eum in carceribus, et in cippis in Sacristia majori dictæ* Basilicæ *cum ambobus pedibus, et hoc fecit supradictus Dominus Vicarius, quia dictum fuit, quod debebat interficere dictus Johannes Cattolanus supradictum Dominum Vicarium, et hoc probavit sibi Lucas Pippi dum stabat in compedibus positus supradictus Johannes Cattolanus ad faciem facie. Et supradictus Johannes Cattolanus respondit sibi sic dicendo: te nementi come falso traditore; questo non potria mai esser vero, e non se potria mai trovare questo, che dici = Die Veneris* 24 *dicti mensis de mane hora Missæ majoris Sancti Petri re-*

cessit supradictus Lucas Pippi de Roma cum patre, matre, et fratre, ac etiam cum sorore moniali in Sancta Catherina Sancto Cosmate de Regione Transtyberim per flumen, et iverunt versus Neapolim; et sic remansit supradictus Johannes Cattolanus in carceribus, et in compedibus ut supra dictum est. Die Dominico 26. supradicti mensis de mane hora Missæ majoris Sancti Petri fuit extractus supradictus Johannes Cattolanus de carceribus, et compedibus, et dimissus ad petitionem et instantiam Dominorum Beneficiatorum, quia verba, quæ dixit Lucas Pippi non fuerunt vera, et mentitus est. Ma colla partenza del Pippi non fu la Basilica liberata affatto dalle persone malvagge, mentre così prosiegue il nostro Antonio di Pietro a raccontare = *Die Jovis 15. dicti mensis Petrus Simeotii reddebat calculum, ut moris est, in Sacristia Sancti Petri, videlicet de Mensibus Novembris, et Xmbris, quia tunc tempore erat dictus Petrus Camerarius Cameræ: statim post calculum Dominus Vicarius retinuit dictum Petrum Simeotii, et incarceravit eum in dicta Sacristia. Item die Veneris 16. dicti mensis Dominus Vicarius incarceravit dictum Petrum in Sacristia majori, et hoc fecit dictus Dominus Vicarius dicto Petro quia violavit in Capella Bonifacii Papæ Octavi sepulcrum Nepotis dicti Domini Bonifacii et franxit lapidem dictæ sepulturæ. Item post aliquos dies dictus Dominus Vicarius, fecit capere Johannem Mandutii, et Johannem Magistri Pauli propter causam supradictam quia fuerunt una cum dicto Petro ad frangendum dictum sepulcrum, et hoc fuit factum de mense Octobris anni Domini 1410., de nocte tamen hoc fecerunt. Item isto sero fuit martyrizatus Johannes Magistri Pauli. Item die Veneris 30. dicti mensis de mane fuerunt martyrizzati Petrus Simeotii, et Joannes Mandutii in Capitulo ante Sacristiam majorem Sancti Petri propter caussam sepulturæ, quam franxerunt Nepotis Domini Bonifacii Papæ Octavi. Item die Sabbati fuerunt dimissi de carceribus omnes cum fidejussionibus.*

Non so qual fosse il martirio, cioè il castigo, che

dovetter soffrire questi violatori del sepolcro del nipote di Bonifazio Ottavo. Fu ben però molto più mite di quello, a cui soggiacquero nello stesso secolo alcune persone del Clero Lateranense, nel quale, come in quello di San Pietro, l' universal corruzione de' costumi, e la miseria, e la carestia avea pervertiti alcuni individui; a segno di far loro commettere de' furti sacrileghi. Nella miscellanea istorica di Paolo Petronio pubblicata dal Muratori si legge un esempio assai lugubre di simil delitto, e del castigo de' delinquenti: (1) „ Giovedì a' dì quattro di Settembre, e „ del presente anno, uno chiamato Messer Niccola di Val- „ le Montone Canonico di Santo Giovanni Laterano con „ due altri Beneficiati della detta Chiesa furono degradati „ in Santa Maria dell' Aracoeli secondo la usanza Eccle- „ siastica, i quali Beneficiati uno era chiamato soprano- „ me Capococciola, e l' altro Garofalo. E poi data la „ sentenza per lo Vicario del Papa, il quale si chiamava „ Andrea Vescovo di Osmo, che sta nella Marca, furo „ menati in campo di Fiore, e li furo messi ciascuno in „ gabbia rilevata quanto una lancia sopra terra, e lì stet- „ tero fino al Lunedì a dì 8. del detto mese, e furono la „ Domenica a quattr' ore di notte menati in Campidoglio, „ e li stettero fino allo Giovedì a dimane a dì 18. di Set- „ tembre, e il detto Messer Nicola Canonico fu messo a „ cavallo in un Asino colla mitra di carta penta con due „ diavoli in capo, e i detti Capococciola, e Garofolo fu- „ ro legati in due tavole e così trascinati furo menati die- „ tro al detto Messer Nicola fino alla piazza di San Gio- „ vanni. E come furo giunti il detto Messer Niccola co- „ me meno peccatore fu appeso in l' olmo, che sta nella „ Piazza, e alli altri due a ciascuno fu prima tagliata la „ mano ritta, le quali mani per memoria furo chiavella- „ te in quella Torre appresso all' olmo di sopra ad una

(1) Murat. Tom.24. Script. Rer. Italic. pag.1119. an.1438.

„ sepa di metallo, che sta nella detta Torre. E poi furo-
„ no insieme ferrati ad un legno, e furono arsi per lo abo-
„ minevole peccato, che fecero, cioè questo, che a tutti
„ Cristiani è manifesto; l'ornamento di quelli gloriosi
„ Apostoli, che stanno in Santo Gianni, ciò sono Santo
„ Pietro, e Santo Paolo, che l' ariento pesa mille, e du-
„ cento marche, ed è inorato, e tutti son pieni di pie-
„ tre preziose, e perle; e questo è veduto visibilmente,
„ e vedesi tuttavia da ogni persona, che'l vuole vedere.
„ Avvenne, che i detti Capococciola, e Garofolo vole-
„ vano mostrare le dette Reliquie, ciò sono le Teste de'
„ gloriosi Apostoli lo Lunedì di Pasqua, che fu di Aprile.
„ La notte diabolicamente cavarono dalla mitra, che tiene
„ S. Pietro in capo, due finissimi balassi, un finissimo zaf-
„ firo, tre finissimi diamanti, ventidue perle grosse; i quali
„ balassi dopo che vennero alle mani del Reggimento, 48. ca-
„ rati pesavano uno, e l'altro 47., e mezza, e volea il
„ carato 28. ducati, e più era stimato, che valevano,
„ o che potevano valere lo zaffiro, i diamanti, e le per-
„ le; E non contenti i ribelli di questo, lo dì di Santo
„ Pietro, e di Santo Paolo di Giugno seguente, ne tolse-
„ ro 18. altre pietre finissime d' infinita valuta. E tutte
„ queste cose furono ritrovate, e riposte ne' luoghi, on-
„ de furono tratte. Ma il detto messer Niccola ricettava
„ quelle, che aveva avuto il detto Garofolo suo nipote,
„ e giurò alli Santi Dio Evangelj, che di tal cosa non sa-
„ peva niente, sicchè perciò morì. „

Tornando al nostro Antonio di Pietro, verso il fine dello stesso anno 1410. molto si accrebbero le calamità del Clero Vaticano. Quella stessa miseria, che conduceva alcuni a rubare, obbligava i più onesti a far debiti, come egli stesso di se racconta dopo avere accennato, che que' pochi, ch' eran rimasti nella Canonica non poteano neppure avere il pane, che loro era necessario. „ Item die
„ Lunæ 28. supradicti Mensis Octobris venit Presbyter

„ Butius Beneficiatus Sancti Petri ad Portam de Septigna-
„ no, videlicet de Regione Transtyberim pro pane pro il-
„ lis, qui custodiebant Ecclesiam Sancti Petri de Urbe;
„ fuit expulsus de dicta Regione Transtyberim sine pane,
„ capite Regionis Transtyberim sic dicente: Va a reto, e
„ corre tosto, he vui siti quilli, che daete grassa a quilli
„ de Castiello: Isto die recepi ego Antonius per manum
„ Antonellæ ad usuram florenos quinque „.

La carestia era giunta a segno, che cenando una sera insieme col Vicario del Capitolo dovetter dividere prima il pane a ciascuno: *Die totis 3. dicti mensis octobris de sero comedimus in Sacristia majori cum Domino Iacobo de Calvis nostro vicario, et divisimus panem propter magnam carestiam, quae erat in Portica Sancti Petri propter Gentes armorum. Eodem die fecimus fieri panem in domo Joannis de oleo, et fecimus eum coquere in Paradiso Sancti Petri in domo Nutii mansionarii propter multam necessitatem*: Si era più volte mostrato il volto Santo, ed esposto alla venerazione del popolo per impetrare da Dio soccorso nella carestia, ma allorchè le ostilità incominciarono ad esser maggiori al Vaticano, che altrove, si pensò di trasportarlo in luogo più sicuro dalle profanazioni degl' inimici, come apparisce da ciò che soggiunge il nostro Antonio.
„ Die martiis 8. d. mensis de mane hora missae Sancti
„ Petri Dominus Cardinalis Sancti Eustachii tamquam le-
„ gatus Domini Papae Alexandri misit Petrum Marutii ad
„ Dominos de Sancto Petro, quod dicti Domini deberent
„ ostendere Veronicam sibi, et Domino Regi Luisio,
„ et aliis Dominis cum eis venientibus, qui erant in Por-
„ tica Sancti Petri. Responsum fuit sibi datum per Do-
„ minum Nicolaum Guadagnolum cum aliis sociis tunc
„ tempore in Ecclesia existentibus, quod Veronica non
„ erat in Ecclesia Sancti Petri propter guerras, sed erat
„ ultra pontem. Item Petrus Marutii dixit quod dicti Do-
„ mini vadant in Palatio Apostolico, ubi dictus Dominus

„ Cardinalis faciebat residentiam, ad faciendam eorum
„ excusationem. Item Dominus Nicolaus Guadagnolus cum
„ Antonio Petri, et Petro Simeotio iverunt ad Dominum
„ Cardinalem pro dicta excusatione dictae Veronicae,
„ et steterunt incipiendo post missam majorem Sancti Pe-
„ tri, quod non potuerunt loqui Domino Cardinali us-
„ que post Vesperas: causa fuit ista: Dominus Cardi-
„ nalis non surrexit usque ad meridiem, audivit missam,
„ post missam voluit se radere.

Alla carestia si era aggiunto il saccheggio, e già la maggior parte del Clero aveva abbandonata la Basilica. Sin da' 29. Settembre del 1409. così si esprime l'autore del Diario: *Item isto die 29. Septembris fuit posita tota portica Sancti* Petri *a saccomanno per gentem armorum Dominorum supradictorum, et omnes habitantes in Portica Sancti Petri fuerunt expulsi de mandato Domini Senatoris et aliorum Dominorum tunc tempore Urbis. Item in Sancto Petro non cantabatur nullum officium tunc tempore propter multam tribulationem.*

Novera quindi i nomi di que' pochi più zelanti, che malgrado il pericolo, vollero rimanere nella Basilica, fra' quali fu anche egli stesso: *Item in Sancto Petro remansit Nicolaus Guadagnoli, Antonius Petri, Petrus Simeotii, Johannes Mandutii, Paulus de Thebaldeschis, Johannes Magistri Pauli, Johannes Liberati, Lellus Malagruma, Antonius Cortello, Blasiolus, et aliqui alii laici.* I Canonici già avevano affatto lasciata la Basilica, e si radunavano per far Capitolo a San Tommaso in Formis. *Item eodem die statim post prandium Domini Canonici Basilicæ supradictæ fecerunt Capitulum in Sala Majori dictæ Ecclesiæ Sancti Thomæ in Formis, et elegerunt supradictum locum pro Capitulo eorum, quia non poterant capitulare in Basilica Sancti Petri in loco consueto eorum propter maximam guerram.* Anche que' pochi, che vi eran rimasti, convien credere, che fosser poi costretti a partire dalla Basilica, giacchè An-

tonio di Pietro, ch' era uno di quelli, così racconta di se stesso agli 11. di Decembre: *Die Mercurii 11. dicti mensis ego Antonius ivi ad Sanctum Petrum pro certis meis rebus, et in via vidi projicere domos totaliter Porticae Sancti Petri*. E accenna più sotto, ch' egli ancora era andato a fare la sua residenza a San Tommaso in Formis: *Item die Lunae fuit de nocte maxima tempestas, videlicet venti, tonitrui, et aquae, ac etiam coruscationes, et tunc tempore ego Antonius Petri faciebam residentiam in Sancto Thoma in formis propter tribulationem Porticae Sancti Petri*. Narra poi la carcerazione di un Canonico: *Item isto die fuit captus Dominus Petrus de Pellegrinis Canonicus Basilicae Sancti Petri, et positus in Cancellaria Capitolii*. In quella prima devastazione però, ch' egli attesta di aver veduto delle abitazioni vicine a S. Pietro, possiam congetturare, che fossero risparmiate le case della Canonica, poichè ciò che soggiunge in seguito mostra, che ancor sussistevano „ Item isto die hora nonae „ de mandato Dñi Comitis Trojae, Dñi Senatoris, Dñi „ Nicolai de Columna, et Dominorum Conservatorum Ur- „ bis, videlicet Sabbae Nisii cum sociis, mandaverunt toti „ Capitulo Basilicae Sancti Petri, quod intra dictum diem „ videlicet 24., et 25. sequentem debeant dicti Domini „ Canonici dictam Basilicam scommorare, et si non facitis „ ponetur ad saccomannum. Item dicti Domini Canonici „ statim fecerunt Capitulum in domo olim Domini Firma- „ ni, et deliberaverunt Dominum Franciscum Capodezzuc- „ cam, Dominum Matthiam de Tortis, Dominum Anto- „ nium Laurentii, Nicolaum Guadagnolum, et Simeonem „ Shapi quod debeant ire ad Capitolium ad loquendum „ cum supradictis Dominis Urbis. Multum esset scriben- „ dum quod dimitto in calamo „. Con questa conclusione il nostro Antonio di Pietro suole spesso interrompere nel più bello le sue narrazioni; ma per questa volta ci è lecito di congetturare, che la deputazione mandata in Campidoglio ottenesse ciò che domandava, mentre le case della

Canonica sussistevano ancora almeno in gran parte nell' anno seguente allorchè furono saccheggiate. „ Die Jovis 16. „ dicti mensis Octobris 1410., Lellus Capociæ recepit per „ vim omnes domos dimissas per Dominum Episcopum Firmanum Basilicæ Sancti Petri. Item dictus Lellus cum „ aliis suis sociis venit ad dictas domos cum panisiis, rotel-„ lis, picconis, scalis, et intravit in dictas domos contra „ voluntatem totius Capituli Sancti Petri, et verberavit „ multos de Dominis Canonicis, Beneficiatis, et Clericis „ dictæ Basilicæ cum effusione sanguinis. Item ibi erant „ omnia bona dictæ Basilicæ Sancti Petri tunc tempore ita „ quod totaliter Domini Canonici dimiserunt sibi, vide-„ licet dicto Lello omnes domos cum totis bonis dictæ Ba-„ silicæ. Die veneris 17. dicti mensis Octobris propter cau-„ sam supradictam Basilica Sancti Petri non pulsavit cam-„ panas, nec fuit dictum Officium in dicta Basilica.

Nell' anno susseguente 1411. si vide risplendere qualche raggio di pace, allorchè il Re Ladislao cercò di pacificarsi col Papa Giovanni XXIII. togliendo l' ubbidienza, e la protezione al suo emolo Gregorio XII. Dopo la battaglia di Roccasecca, il Re Luigi di Angiò, che rimase vittorioso, non potè proseguire l' impresa, perchè mentre egli avea vinto per terra, la sua armata navale era stata disfatta nelle vicinanze di Napoli dalla flotta di Ladislao, e perchè i suoi soldati non vollero andar più avanti senza esser pagati, e la grande inopia di danaro non li fece pagare. Il Re Luigi si ritirò a Bologna, e quindi partì d' Italia lasciando Ladislao senza rivale pacifico possessore del Regno, ed in istato di tentar cose maggiori. Ma essendosi Ladislao pacificato col Papa Giovanni, Roma per qualche mese fu tranquilla. Il nostro Antonio di Pietro dopo aver narrato questa pace, aggiunge, che col consenso del Cardinale Arciprete furono abruciati nella sagrestia i fogli dell' assenza, cioè le puntature, e parea certamente ragionevole, che non dovesser considerarsi le mancanze in tem-

po di guerra, e allorchè non potea senza pericolo della vita soggiornarsi nel Vaticano. „ Die Jovis ultimo dicti
„ mensis Junii, quae fuit festum commemorationis Sancti
„ Pauli Apostoli de mane fuerunt cremati in Sacristia ma-
„ jori Basilicae Sancti Petri omnes cartaboli absentiae di-
„ ctæ Basilicæ de consentimento, et voluntate Domini
„ Cardinalis de Hispania tunc-tempore Archipresbyteri
„ dictæ Basilicæ „ Ma anche in mezzo alla pace non si lasciava di provare gli effetti della guerra, la quale avea inferociti gli animi degli stessi Ecclesiastici, e il povero Antonio di Pietro fu un giorno la vittima della crudeltà d'un Canonico. „ Item isto die 16. Octobris divisum fuit
„ granum, quod venit de Attigliano. Item isto die ego
„ Antonius Petri tamquam Camerarius cameræ Basilicæ
„ Sancti Petri pro bono Ecclesiæ habui verba cum Domino
„ Angelo de Vetralla, videlicet in divisione dicti grani de
„ Attigliano. Tot et tanta verba fuerunt, quod dictus
„ Dominus Angelus verberavit me Antonium, et ego An-
„ tonius habui multam patientiam.

Ma non tardò guarì Ladislao a mancar di fede a Giovanni XXIII. tosto che non ebbe più bisogno di averlo amico. Pochi mesi appena eran passati dal seguito accordo, quando Ladislao rivolse le sue armi alla conquista della Marca d'Ancona, e poi di Roma stessa, costringendo il Papa a fuggire a Viterbo, e di là a Firenze. Insiem colla guerra incominciaron di nuovo i saccheggi nella Basilica Vaticana „ Anno 1413. die 10. mensis Junii. Item
„ sciatur quod eadem die fuit posita tota Portica Sancti
„ Petri a saccomanno per dictam gentem armorum dicti
„ Domini Regis, et specialiter Sacristia major dictæ Ba-
„ silicæ Sancti Petri, videlicet de multis reliquiis, et or-
„ namentis prædictæ Basilicæ Sancti Petri. Isto die in-
„ coepimus non dicere officium in Basilica Sancti Petri,
„ et duravit per dies undecim „ Il povero Antonio di Pietro fu un altra volta fieramente bastonato nella pu-

blica strada ,, Die martis 8. mensis Augusti Johannes
,, Paulus verberavit me Antonium Johannis Petri in via
,, publica ante domos olim Domini Episcopi Firmani hora
,, mane coram Domino Antonio Laurentii, Petro Nevolì
,, et multis aliis vicinis de dictis domibus, et istud fecit
,, propter maximam superbiam, quam ipse habet propter
,, dominium Domini Regis Ladislai ,, Nel seguente anno
ancora duravano le calamità, così narrando lo stesso Antonio ,, Die Jovis d. mensis Junii 1414. fuit festum Corporis Christi. Fecimus dictum festum cum magna paupertate propter guerras, et tribulationes, quae tunc tempore erant in Portica Sancti Petri. Item portavimus corpus Christi usque in pedes plateae Sancti Petri cum Tabernaculo parvo, videlicet de Cristallo, et dictum Tabernaculum cum Corpore portavit Dominus Angelus de Vetralla ,,
che fu il Canonico che tre anni innanzi bastonò Antonio di Pietro. Vero è, che nell'Agosto dello stesso anno 1414. morì il Re Ladislao, come accenna lo stesso Antonio con queste curiose parole ,, Die veneris 3. mensis Augusti hora Tertiarum
,, noctis, obiit de bona morte in littore maris Dominus
,, Rex Ladislaus, cujus anima benedicatur per contrarium,
,, quia multa mala operatus fuit in hoc mundo, specialiter in tota Roma, ac etiam in Ecclesiis Urbis, videlicet in Ecclesia Sancti Petri, et ejus Burgo, ut apparet.
Ma questa morte, sebbene facesse cessar la guerra, non fece però cessare le insolenze di alcuni prepotenti, e i disordini, che già si erano introdotti nel Clero della Basilica. Giunge a dire Antonio di Pietro, che la Basilica in quel tempo era mal servita in tutto, fuor che nel suono delle campane ,, Item sciatis quod tunc tempore Basilica Sancti
,, Petri in divinis male erat servita, nisi de pulsatione campanarum bene. Anche dopo la morte del Re Ladislao furono inquietate le case della Canonica: ,, Item sciatis
,, quod isto die 4. Novembris 1414. Lellus Capoza incoepit molestare Capitulum Sancti Petri de domibus olim

„ Domini Episcopi Firmani. Item sciatis quod multi Do-
„ mini Canonici, et omnes Beneficiati, et Clerici de hoc
„ fuerunt male contenti. Item sciatis quod ego Antonius
„ Petri tunc cognovi, et vidi totaliter Ecclesiam nostram
„ Sancti Petri derelictam per totum Capitulum, et ita fuit
„ veritas, quod in totum, et per totum Basilica Sancti
„ Petri fuit derelicta, et abbandonata. Item sciatis quod
„ die omnium Sanctorum, die Defunctorum, nec nullum
„ diem festum, vel Apostolorum duplex, nullus Canoni-
„ cus accedit ad dictam nostram Basilicam, idest ad cele-
„ brandum, nec ad officium tam de mane, quam in Ve-
„ speris. Item sciatis quod si ego Antonius Petri possem
„ explicare, et notificare tristitiam omnium Dominorum
„ Canonicorum tunc tempore pro nostra Basilica, multum
„ esset notandum quomodo totaliter fuit derelicta, et per
„ totum capitulum; et hoc quatenus omnes Canonici ha-
„ bent Ecclesias Parochiales per Urbem, et ideo non cu-
„ rant de nostra venerabili Basilica. „ E poco appresso
soggiunge „ Die Martis 11. dicti mensis de mane fecimus
„ Missam pro defunctis in supradicta Ecclesia S. Mariæ,
„ et Catherinæ de Regione Arenulæ de mandato supradi-
„ ctorum dominorum, in quo quidem anniversario fue-
„ runt expensæ pecuniæ, quas portaverunt Dominus An-
„ gelus de Vetralla, et Johannes Mandutii de grano ven-
„ dito in Attigliano, de qua pecunia recepit quilibet Ca-
„ nonicus florenos quatuor, Beneficiatus florenos duos,
„ Clericus Florenum unum; et sic in totum, et per to-
„ tum fuit Basilica nostra tunc tempore per totum capitu-
„ lum derelicta. Multum esset scribendum, quod dimit-
„ to in calamo. Item sciatis quod tunc tempore omnis ho-
„ mo, qui volebat transire per Pontem Sancti Petri, au-
„ dacter transibat, et Domini Canonici nolebant transire,
„ et dicebant: adhuc non habemus castrum Sancti An-
„ geli, et ponebant istam excusationem „. In questa de-
plorabile situazione non solo la Basilica non era servita, ma

le rendite della mensa capitolare eran male amministrate, e derubate da' Camerlenghi di modo che nell'anno 1417. invece di nominare i Camerlenghi, fu creato un solo Economo, ed Amministratore come nella Repubblica Romana si creava il Dittatore nelle circostanze più critiche:

„ Item eodem die Lunæ 1 Martii 1417. fuit factum Ca-
„ pitulum per omnes Dominos Canonicos Basilicæ Princi-
„ pis Apostolorum de Urbe in Basilica prædicta, in quo
„ quidem Capitulo Domini Canonici non fecerunt Came-
„ rarios, ut moris est, nec Canonicos, nec Beneficiatos
„ propter maximam derobationem, quæ fiebat per Came-
„ rarios Cameræ supradictæ Basilicæ. Item sciatis quod
„ dicti Domini Canonici eodem die fecerunt, et elegerunt
„ venerabilem Virum Dominum Jacobum de Tedallinis to-
„ tius Basilicæ Gubernatorem, Factorem, et Vicarium ipsius
„ Basilicæ ad recipiendum, et exponendum omnia bona
„ mobilia, et immobilia supradictæ Basilicæ inter Canoni-
„ cos, Beneficiatos et Clericos. De ista materia multum
„ esset scribendum quod dimitto in calamo.

Qui ci lascia il nostro Antonio di Pietro, che ben pochi anni illustrò col suo diario, e anche in que' pochi molte cose tralasciò sotto quella frequente preterizione: *Multum esset scribendum quod dimitto in calamo*. Innanzi però, che noi lasciamo lui, resta ad osservarsi quanto egli accenna delle sepolture delle persone del Clero Vaticano. Si sà già, che nella Basilica Vaticana non potea alcuno esser sepolto senza una special licenza della Sede Apostolica, come mostra (1) l'eruditissimo Sig. Cancellieri. Nel decimoterzo secolo però erasi introdotto l'abuso di sepellirvi ogni sorta di persone, abuso, che meritò i rimproveri di Urbano Quarto in una lettera diretta al Capitolo, la quale manca nel Bollario Vaticano, ma è stata nel medesimo luogo sopraccitato

(1) Tom. 3. pag. 1239.

pubblicata dal prelodato Sig. Cancellieri, che ne riconosce la notizia dall' universale erudizione del Sommo Pontefice felicemente Regnante, che gliela somministrò. Ora nel secolo decimoquinto, nel quale convien credere, che la lettera di Urbano Quarto fosse ancora in vigore, mentre nel Diario di Antonio di Pietro non troviamo alcuna memoria di persone estranee sepolte nella Basilica, troviamo però fatta più volte menzione della sepoltura accordata nella medesima alle persone del Clero. Anzi questo privilegio era universale per tutto il Clero Vaticano, essendovi una sepoltura comune per tutti i Canonici, Beneficiati, e Cherici, sebbene alcuno talora se ne tumulasse in qualche altro luogo dentro la stessa Basilica. Un esempio di questa particolarità trovasi nel Diario all'anno 1416. (1) „ Die Dominica „ 15. dicti mens. Martii, quae fuit festum Sancti Longini Episcopi, et Martyris, hora una noctis obiit Dominus Nicolaus Guadagnoli de morte subitanea, et fuit sepultus in „ Basilica Sancti Petri ante Capellam Sancti Angeli, et dictus Dominus Nicolaus erat Prior Beneficiatorum dictae „ Basilicae Sancti Petri, et Camerarius Exceptorum tunc „ tempore „. La sepoltura comune poi viene da Antonio ricordata nell'anno innanzi 1415. „ Die Martis 22. dicti „ mensis Januarii de nocte hora quinta noctis fuit vulneratus Jacobus Johannis Roddi noster Beneficiatus, et vulneravit eum Frater Alexius, et hoc fuit ante domum Domini Stephani Pauli in Regione Transtyberim. Item „ sciatis quod die Mercurii 23. dicti mensis hora Vesperorum fuit defunctus supradictus Jacobbus Roddi, et sepultus in Porticali Pontificum, videlicet in tumba communi Dominorum Canonicorum, Beneficiatorum, et Clericorum: „ Tanto era grande la barbarie di que' tempi, che molti del Clero Vaticano ne furono la vittima, come si è veduto in tutto il diario, e come convince anche quest'

(1) pag. 1056.

ultimo esempio del Beneficiato ferito, e morto nel giorno seguente, e sepolto nella sepoltura comune. Nel 1417. fu ucciso anche un Canonico. „ Die Jovis 22. dicti mensis
„ Aprilis, quæ fuit Vigilia Sancti Georgii militis et martyris
„ de nocte hora post pulsationem Campanæ Capitolii, quæ
„ dicitur Raccolta, Dñus Stephanus Barbarini Canonicus
„ Basilicæ Sancti Petri loco olim Domini Bernabei ascen-
„ dit Sannulam pro Regione Arenulæ. Conductor Sannu-
„ læ fuit Petrus Gemma de Regione Transtyberim, et di-
„ ctus Petrus Gemma conduxit per flumen dictum Domi-
„ num Stephanum in regione Transtyberim. Item sciatis
„ quod statim quod supradictus Dominus Stephanus Bar-
„ barini descendit de Sanula, fuit interfectus absque ulla
„ mora, et hoc fecerunt familiares Domini Cardinalis de
„ Sancto Angelo &c. „ Tanto si radicò il disordine, e la mala disciplina in que' primi anni del secolo decimoquinto, che in tutto il decorso di esso altro non troviamo, che riforme, e visite ordinate da' Pontefici; e Vicarj, e Visitatori stabiliti, e Arcipreti rivestiti di straordinarie facoltà per rimettere in vigore l'antica osservanza, e ricondurre il Clero Vaticano all' esemplarità de' secoli trascorsi.

Appena restituita la pace alla Chiesa coll' elezione di Martino Quinto, questo Pontefice nel 1421. commise (1) al Cardinale Antonio Corero Vescovo di Porto, e Arciprete della Basilica, la Riforma della medesima, e concedendogli le facoltà le più ampie sopra tutte le persone del Clero. Lo stesso Martino V. nel 1428. commise (2) la Visita della Basilica al medesimo Cardinale Eugenio IV. nel 1437. (3) tolse con una sua Bolla diversi abusi particolari, cioè l' ingresso nella Basilica senza gli abiti Corali contro lo stabilimento di Niccolò III., l' uso profano, che si facea delle sagre suppellettili, che si prestavan talora anche ai laici, e ordinò, che si pagassero alla sagrestia la metà delle rendite del primo anno, come avea

(1) Bull. Vat. t. 2. p. 80. (2) pag. 83. (3) pag. 91.

prescritto Niccolò Terzo, e la proibizione di entrare nella Basilica senza gli abiti corali fu da lui per la prima volta emanata sotto pena di scomunica *latae sententiae*. Malgrado queste sagge providenze, Niccolò Quinto nel 1447. si trovò obbligato a stabilire nella Basilica un Vicario Apostolico con facoltà, che mai non si erano accordate sin'allora (1) *corrigendi, castigandi, carcerandi ac suis pro tempore canonicatibus, et praebendis, nec non Beneficiis, et officiis praefatae Basilicae privandi, et ab illis realiter amovendi*. E tanta era la confusione anche nelle cose economiche, che nella stessa Bolla ordinò Niccolò Quinto, che si richiamasse ad esame la passata amministrazione, si annullassero i contratti dannosi, e i Canonici non potessero radunarsi in Capitolo in assenza del detto Vicario. Le medesime facoltà furon da Niccolò Quinto accordate poi nel 1452. a due Visitatori, (2) e somiglianti Vicarj, e Visitatori troviamo sotto Pio Secondo, (3) e perfine sotto Innocenzio VIII. (4) allorche la disciplina della Basilica potea dirsi in gran parte ristabilita. Francesco dell'Aquila Vicario Apostolico della Basilica sotto Pio Secondo non dubitò di usare delle sue facoltà sino a privare del Canonicato Oddone de'Marcellini per pretesa complicità in un omicidio. Domandava questo Canonico a Cristofaro Santi Benefiziato Camerlengo la sua porzione, ed essendo venuti fra loro a parole ingiurose, un certo Giacomo parente del Beneficiato si scagliò con una lancia contro il Canonico. Il che mal soffrendosi da Marco de' Marcellini nipote del Canonico Oddone, accorse con un pugnale, e uccise il padre di quel Giacomo, che primo gli si fece innanzi. Nel quale omicidio credendosi dal Vicario avere avuto parte il Canonico, fu privato della sua prebenda, che gli fu poi restituita da Pio Secondo, (5) allorchè costò, che il nipote omicida non fu nè chiamato

(1) pag. 112. (2) pag. 139. (3) pag. 159. (4) pag. 189. (5) pag. 168.

nè spinto a commetterlo da suo zio. Ma somiglianti misfatti, e spargimenti di sangue non furono nel decorso del secolo così frequenti come nel principio. Il disordine, che perseverò, e fu più difficile a ripararsi fu la pessima amministrazione degli affari economici, e la povertà, in cui la Basilica era ridotta per le domestiche, e per l'esterne occupazioni. Il Borgo vicino alla Basilica dopo i disastri narrati da Antonio di Pietro era rimasto quasi senza abitatori, ch'eran passati ad abitare quartieri, che credeano più sicuri. Questa emigrazione era al Clero Vaticano dannosa per due motivi, cioè perchè le case del Borgo, ch'erano in gran parte di proprietà della mensa Capitolare, non rendevano più alla medesima alcun frutto, e andavano rovinando, e perchè la popolazione del Borgo diminuita, diminuiva ancora le oblazioni nella Basilica. Eugenio Quarto per ripopolare il Borgo, e rindennizzare il Capitolo di questi pregiudizj confermò (1) nel 1437. le amplissime esenzioni, e i privilegj accordati già dal Cardinal Giovanni Vitelleschi Legato Apostolico a chiunque fosse tornato a soggiornare nel Borgo medesimo. Lo stesso Eugenio Quarto fulminò nel 1444 (2) le più terribili censure contro gli occupatori de' beni della Mensa Capitolare. E' incredibile poi la diligenza, e la generosità, colla quale tanto Eugenio Quarto, che Niccolò Quinto, e Pio Secondo, e Sisto Quarto o regolarono l'amministrazione degli antichi, o donarono nuovi beni, come può vedersi nel Bollario Vaticano, dispensandoci noi dal riportarne il dettaglio, perchè non potrebbe riuscir che nojoso. Le providenze piuttosto, che questi ed altri Pontefici di quel secolo stimarono opportune sul regolamento della disciplina capitolare meritano da noi una più precisa menzione, giacchè l'oggetto di questa storia non riguarda gli affari economici, ma piuttosto le regole ecclesiastiche del Clero. Si è già veduto co-

(1) pag. 92. (2) pag. 102.

me Eugenio Quarto ordinasse sotto pena di scommunica di entrar sempre nella Basilica cogli abiti Corali. Questi abiti corali, ch'erano stati minutamente descritti da Niccolò Terzo, eran forse a poco a poco andati in disuso, e avean sofferta qualche notabile variazione massime al principio del secolo decimoquinto, allorchè furon forse colle altre suppellettili rubati da' soldati. Tali saccheggi uniti all'estrema povertà, e carestia, che dovette il Clero Vaticano soffrire in quel tempo furon forse cagione, che ciascuno entrasse nella Basilica, come meglio poteva, vestito, e si scorgessero nel clero delle mostruose diversità, per cui Eugenio Quarto si mosse a prescrivere l'uniformità di prima. Ma Niccolò Quinto perfezionò questo regolamento, ordinando, che tutti i Canonici, Beneficiati, e Cherici (1) *tam in præfata Basilica, quam extra eam capitulariter, aut collegialiter incedentes, Capis violatis, sive pagonatii coloris, videlicet Canonici cum caputiis de pantiis grisiorum foderatis, supra Rocchetta more Prælatorum, Beneficiati vero, Cappellani, et Clerici capis coloris similis, minus tamen pretiosis usque ad talos consutis, ante uno tantum foramine, per quod manus, cum opus fuerit, et non aliter, emittere possint, cum Caputiis brevioribus de schirolis nigris foderatis; ita quod tamen capas ipsas levare, sed protensas tantum deferre temporibus consuetis, alias juxta ordinationem felicis recordationis Nicolai Papæ Tertii prædecessoris nostri super hoc editam, utantur*. Nelle quali parole di Niccolò Quinto diverse cose occorrono ad osservarsi. In primo luogo è da notarsi la differenza delle cappe da lui prescritte da quelle di Niccolò Terzo, ch'eran tutte di color nero, e queste al contrario di color paonazzo co' cappucci pe' Canonici di color diverso da quello de' Beneficiati. Pretende il Grimaldi (2) nella sua serie degli Arcipreti, che le pelli de' Canonici fossero anche dopo di Niccolò quinto di fon-

(1) pag. 150. (2) Grimal. pag. 116.

do bianco bensì, ma con degli interposti fiocchi di color diverso, come veggiamo ne' ritratti de' Vescovi Principi di Germania, e de' Dogi di Venezia. Se ciò è vero, possiam credere, che anche dopo Niccolò le cappe Canonicali soggiacessero a mutazione essendo diventate affatto bianche; e potrebbe ciò congetturarsi anche di quelle de' Benefiziati, le quali secondo Niccolò Quinto doveano avere i Cappucci affatto negri, eppur le veggiamo presentemente foderati di una pelle, che sebbene sia più oscura di quelle de' Canonici, tuttavia non può chiamarsi negra. Una variazione indotta certamente o da Niccolò Quinto, o poco prima, si è quella di potere portare le cappe alzate come si portano presentemente, e non già distese fino a terra, come erano a tempo di Niccolò Terzo. Vero è però, che egli accenna, che doveano portarsi spiegate nè tempi consueti, di modo che dee dirsi, che da Niccolò Terzo in poi incominciarono a spiegarle in alcune determinate parti dell'anno, e quindi dopo Niccolò Quinto s'introdusse l'uso di non ispiegarle giammai, nemmeno nel Venerdì Santo come in diverse Chiese ancor si costuma. Finalmente non è da tralasciarsi un'altra osservazione, che naturalmente si eccita leggendo la Bolla di Niccolò Quinto, cioè l'essere stato da lui conceduto l'uso della cappa ai Canonici, Beneficiati, e Chefici Vaticani *tam in praefata Basilica quam extra eam*. Da questa clausola ognun deduce ragionevolmente, esser lecito al Clero Vaticano, se in tempo d'Inverno abbia occasione di portarsi fuori della Basilica di usare la Cappa senza bisogno di nuovo indulto Pontificio. Il che peraltro non si accorda coll'opinione oggi mai comune specialmente presso i Maestri delle Sagre cerimonie, i quali credendo, che l'uso della cappa sia un segno di giurisdizione, pensano, che senza una special facoltà non sia lecito di portarla fuori della Basilica. L'eruditissimo Pietro Moretti nella disser-

tazione (1) *de ritu variandi chorale indumentum* crede, che l'uso della cappa sia presentemente un segno di giurisdizione, e che ai Capitoli delle Patriarcali, e delle Collegiate di Roma non sia *de jure* permesso l'usarla se non che dentro le lor Chiese. Questa sentenza peraltro, che presentemente prevale, ha contro di se molti esempj, e quel ch'è più le illimitate concessioni de' Pontefici, come questa di Niccolò Terzo, ed altra che può vedersi (2) presso l'Ughelli. Paolo Alessandro Maffei nella vita di San Pio Quinto narrando la traslazione del corpo di questo Pontefice dalla Basilica Vaticana alla Liberiana seguita nel 1588. ai nove di Gennajo, così si esprime (3) *Dalla Basilica Vaticana fin presso la Chiesa di Santa Cecilia a Monte Giordano fu portato il feretro dà i Canonici di S. Pietro con rocchetto e cappa vestiti*: e sebbene sia molto diligente nel riferire le più minute circostanze relative alla sua storia, non fa motto di alcun permesso, di cui si premunissero i Canonici Vaticani per usare le cappe in quell' occasione, e in verità non saprei fissar l'epoca, in cui somiglianti indulti Pontificj s'incominciassero a creder necessarj per l'uso delle Cappe fuori delle proprie Chiese, poichè nè monumenti riportati dal Crescimbeni nella sua Storia Ecclesiastica di San Giovanni *ante Portam Latinam* (4) veggo che nel 1550. ai 23. di Febbrajo i Canonici, e i Beneficiati Lateranensi andarono colle Cappe alla Processione per aprire la Porta Santa, e nel 1553. per portare il Cadavere del Cardinal Domenico de Cuppis loro Arciprete alla Chiesa di Sant' Agostino andaron senza cappe

Ritornando poi al secolo decimoquinto, i Pontefici non pensarono solamente alla decenza delle vesti del Clero Vaticano, ma procurarono ancora di ristabilire la vita canonica da Niccolò Terzo prescritta. Questa sotto Bonifacio Nono ancora si mantenea nell' antica osservanza, tro-

(1) num. 82.
(2) In Maceratensi Episcopo 27.
(3) lib. 8. cap. 1.
(4) pag. 343. e 377.

vandosi in una pergamena originale (1) del 1402. fralle altre ordinazioni de' tre Cardinali da quel Pontefice deputati per riordinare l'economìa della mensa capitolare scritto così = *de solvendis pensionibus domorum, quas Canonici, Beneficiati, et Clerici pro eorum habitatione ab ipsa Basilica tenuerunt*. Ma perchè la Canonica ristaurata da Niccolò Terzo era ormai rovinata, e molto più perchè le fazioni, e i tumulti, che infestarono la città Leonina durante il lungo scisma, che fu estinto dal Concilio di Costanza, diedero occasione a molti di abbandonar la Basilica, questa, come dice Antonio di Pietro, rimase quasi derelitta, e non vi si conservò più alcun vestigio dell'antica vita canonica. Martino Quinto, che, appena restituita la pace alla Chiesa, abbiam veduto rivolgersi alla riforma della Basilica Vaticana nella sua seconda Bolla del 1428. vuole, che le persone del Clero Vaticano sieno obbligate *ad residendum apud dictam Basilicam, et ibidem in divinis interessendum*. Ma forse questo regolamento non potea più così facilmente eseguirsi per la mancanza delle opportune abitazioni, la quale fece nascere il pensiero a Niccolò Quinto di rifabbricare in un col nuovo Tempio Vaticano le abitazioni opportune pel Clero, come narra Giannotto Manetti Autore contemporaneo nella Vita di quel Pontefice presso (2) il Muratori. Ma checchè ne dica il Diario di Stefano Infessura, che nel 1451. asserisce, aver Niccolò Quinto rifabbricata la Canonica, è certo, che quel Pontefice prevenuto dalla morte non potè eseguire il meditato disegno. Ciò chiaro apparisce dalla petizione, che fecero i Canonici al Pontefice Paolo Secondo esponendogli, che *Canonici, Presbyteri, et Clerici Beneficiati dictæ Basilicæ pro majori parte non habent cameras pro eorum residentia apud Basilicam prædictam, et propterea diurnis et nocturnis horis in eadem sine magna eorum incommoditate tempore debito interesse non possunt*.

(1) Arc. Vat. Bas. cap. 7. fasc. 268. (2) T. 3. Script. Rer. Ital. par. 2. p. 935.

Perciò Paolo Secondo (1) concesse al Capitolo il Monistero di Santa Catarina contiguo alla Basilica, ch' era rimasto senz' Abbadessa, e senza Monache, ad effetto di stabilirvi le abitazioni per il Clero. Questa concessione però di Paolo Secondo non ebbe mai il suo effetto, mentre dopo di lui mai non s' incontra monumento alcuno, che accenni la comune abitazione del Clero Vaticano, anzi Sisto Quarto vuole, che le distribuzioni sieno somministrate (2) *cuilibet ex illis, qui usque tunc residentiam fecerint in Urbe*, e non già *in Claustro*, come avrebbe detto se l' abitazione fosse stata comune. Sebbene però non vi fosse più vita canonica, molti del clero tuttavia seguitarono ad abitare presso la Basilica, e molti canonicati, e molte prebende anche minori ebbero anche in seguito annessa la loro camera, che si conferiva insiem col Beneficio. Il celebre Maffeo Vegio Canonico sotto il Pontificato di Niccolò Quinto abitava in un avanzo dell' antico Monistero di Santo Stefano maggiore. Innocenzio Ottavo nel conferire a Giacomo de Capotiis (3) un canonicato gli conferì anche la camera derogando alla consuetudine, che aveano i Canonici di ottare a simili camere a mano a mano, che restavan vacanti. La stessa indulgenza usò Alessandro VI. (4) con Marcello dell'illustre famiglia del Bufalo de'Cancellieri. Talora i Pontefici concessero ancor la facoltà di ritenere la camera dopo dimesso il canonicato; come Sisto IV. a Giacomo Sclaffinato (5) dopo averlo promosso al Vescovado di Parma. Nello stesso secolo il Cardinal Riccardo Longolio Arciprete della Basilica aveva rifabbricata l'abitazione opportuna per gli Arcipreti, che da lui fu brevemente goduta perchè morì, ma fu abitata dal Cardinal Battista Zeno suo successore come attesta un'Autore contemporaneo pubblicato dal Muratori (6) = *Cardinalis Baptista Zeno, Ecclesiæ Vicentinæ Præfectus, et in Pe-*

(1) Bull. Vat. tom.2. pag.192.
(2) pag. 218.
(3) Bull. Vat. tom.2. pag.231.
(4) pag. 285.
(5) pag.219.
(6) Tom.23.Script.Rer.Ital.p.132.

tri Basilica Archipresbyter, ædes Archipresbyteratus inhabitat supra gradus Basilicæ sitas, quas regnante Paulo, Ricardus Cardinalis Constantiensis a fundamentis pene instauraverat, quibus absolutis occumbens, parvo admodum tempore illis frui potuit = Tiberio Alfarano nella spiegazione della sua Tavola Icnografica (1) della Basilica narra, che prima della costruzione della nuova Basilica ancora abitava nel Vaticano una terza parte del clero presso la Chiesa di Santo Stefano degli Ungari, *juxta quam*, egli dice, *adhuc aliqua Canonicæ sive Monasterii vestigia visuntur, a Nicolao III. restaurata, in qua Canonici, Beneficiati, et Clerici beneficiati commode habitabant, antequam ob novæ Basilicæ constructionem demoliretur. Sed in aliquibus cubiculis Paulus Palellus Canonicus, et Bertinorus Urapighettus Beneficiatus, et nonnulli alii Clerici habitant; reliquam vero Canonicae partem in novae Basilicae extructione fuisse disiectam, senior herus meus referebat, quam integram propriis oculis vidisse affirmabat, et in aula patrui sui habitasse aliquando recensebat*. Che poi quasi tutte queste Camere Canonicali fossero demolite per la fabbrica della nuova Basilica, l'accenna il Pontefice Paolo Terzo (2) nel separarne dalla mensa capitolare una, che n'era rimasta per unirla alla Cappella Giulia, dicendo: *cum fere omnes aliæ domus, seu Cameræ Canonicales dictæ Basilicæ propter novam præfatæ Basilicæ constructionem sint dirutæ, et solo aequatæ, ac nullus Canonicus aliquam ex domibus, seu Cameris Canonicalibus superextantibus inhabitet*.

Così terminò nel decimo quinto secolo l'istituzione lodevolissima della vita Canonica, che Niccolò III. avea stabilita, e l'obbligo della Residenza dentro il Claustro della Basilica. Ma anche l'altr'obbligo del servizio della Chiesa soffrì nel secolo stesso un notabile detrimento. Si è già sentito da Antonio di Pietro, che la Basilica pe' tumul-

(1) lett. 9. (2) Bull. Vat. Tom. 2. pag. 449.

ti, a' quali soggiacque, era quasi rimasta derelitta, e che i Canonici occupati nelle Chiese Parrocchiali per la città poco più si curavano della Basilica Vaticana. Parea però, che cessati i tumulti, e intimata la riforma, tutto dovesse di nuovo conformarsi agli antichi regolamenti. Ma l'indulto, che i Pontefici accordarono di poter godere benefizj residenziali, e curati fuori della Basilica, doveva a parer mio o presto o tardi nuocere considerabilmente al servizio della medesima, mentre sebbene fosser dispensati dalla residenza nelle altre Chiese, tuttavia era ben difficile, che se non per motivo di zelo, almeno per interesse non dovessero bene spesso trattenervisi in pregiudizio del coro Vaticano. In fatti Niccolò Quinto per provedere al buon regolamento delle Parrocchie a' Canonici affidate, dovette dispensarli dall' intervenire alle Ore minori del divino Offizio con un suo Breve del 1454. (1) che conservasi nell'Archivio Capitolare. Rimasero sin d' allora i soli Beneficiati e Chierici obbligati a tutta l'uffiziatura, e i Canonici non eran tenuti ad intervenire se non al Matutino, ed ai Vespri. Di questa disposizione di Niccolò Quinto fa menzione anche Callisto Terzo in una sua Bolla del 1455, (2) nella quale regola le distribuzioni quotidiane, e vuole, *quod cuilibet Canonico octo bolendini, quorum septuaginta duo florenum de Camera, Beneficiatis vero decem, et novem, et Clericis prædictis duodecim cum dimidio quatrini, quorum quatuor unum bolendinum valeant, ac de dictis octo bolendinis in matutinali quatuor, in majoris missae duo, et in vesperorum officiis reliqui duo. Canonicis, qui ad interessendum aliis horis hujusmodi ex privilegio Sedis Apostolicae eisdem concesso non stringuntur*. Passa quindi a prescrivere le stesse regole per le distribuzioni de' Benefiziati, e de' Cherici, ma non può negarsi, che dal privilegio conceduto ai Canonici di non intervenire alle ore

(1) Caps. 6. fascic. 265.   (2) tom. 2. Bull. Vat. pag. 153.

minori non incominciassero sin d' allora ad eccitarsi delle controversie fra i diversi ceti, pretendendo i Benefiziati, ed i Cherici di dovere a proporzione percepire più de' Canonici in ragione del lor maggior servizio. Di tal controversia, che vedrem continuata in appresso ne accenna il principio Callisto Terzo nella Bolla stessa, così conchiudendola: *Hortamur insuper, quod singuli Canonici, et Beneficiati prædicti a quibusvis inter se rancoribus, odiis, et invidiis abstineant, et Clerici ament se sub eadem poena, ut pacis, quietis, et amoris tranquillitate attentius, et devotius pacis auctori valeant famulari*. Altra diminuzione soffrì pure il servizio del Coro Vaticano nello stesso secolo, giacchè se l'obbligo n'era prima quotidiano, e continuo, eccettuati solamente pochi giorni dell'anno, che son notati nella Bolla di Niccolò Terzo, troviamo sotto Sisto Quarto già introdotto l'uso delle settimane, ordinando egli, che i Canonici, Beneficiati, e Cherici intervengano al coro (1) *suis hebdomadis*, e questa dovette essere facilmente una conseguenza naturale dello scioglimento della vita canonica, poichè disperse le persone del Clero per tutti i quartieri della Città anche i più lontani dalla Basilica, si stimò ragionevole di accordar loro alternativamente il riposo, e non obbligarli al servizio continuo, che per la nuova lor situazione doveva riuscire pesantissimo. Ma se il servizio del Coro della Basilica dovette perdere considerabilmente per la parte dell' intervento de' suoi Ministri, acquistò però ancora non poco per la parte del numero de' medesimi, poichè possiam dire, che in quel secolo il Clero Vaticano fu accresciuto al numero, in cui presentemente lo veggiamo. Bonifazio Ottavo aveva compiuto il numero di trenta Canonici prescritto da Niccolò Terzo, e il numero di trenta Benefiziati avealo accresciuto sino a trentatre, e istituito avea di nuovo venti Cherici Beneficiati. Ora nel secolo deci-

(1) B. V. t. 2. pag. 217.

moquinto il numero de' Benefiziati fu portato a trentasei, a ventisei quello de' Cherici Benefiziati, e furon fondate di nuovo quattro Cappellanie, che si dissero Innocenziane da Innocenzo Ottavo, che le istituì. L'origine del trentesimo quarto Benefiziato è la seguente. Un certo Paolo chierico della Camera Apostolica nella Cappella detta della Santa Croce nella Basilica Vaticana avea fabbricato un altare, ed avealo dotato di rendite, colle quali potesse sostentarsi un Cappellano all'altar medesimo addetto, da nominarsi da' Canonici. Morto il primo Cappellano, il Capitolo nominò *Pietro de Cassano*, il quale si obbligò per concordia col Capitolo medesimo a servire il Coro come gli altri Benefiziati, lucrando quanto gl' altri Benefiziati lucravano, tolta la distribuzione degli eccetti. Unito così al ceto de' Benefiziati il Cappellano dell' altare della Santa Croce, s' incorporò ancora più stabilmente fra loro, allorchè Niccolò Quinto meditando di rifrabbricar la Basilica, demolì la cappella della Santa Croce con tutti gli annessi Altari. Tuttociò essere accaduto prima dell' anno 1462. l'attesta Pio Secondo in una sua Bolla (1) de' 19. Febbrajo dell' anno medesimo, colla quale ammette la rassegna fatta da quel medesimo *Pietro de Cassano* della sua Cappellania a favore di *Franceschino de Magnabaffi* di Siena, e approva con autorità Apostolica l'unione del Cappellano della Santa Croce al ceto de' Benefiziati, che nella persona di *Pietro de Cassano* era stata fatta coll' autorità Capitolare. Debbonsi le notizie di questo nuovo Benefiziato agli eruditi editori del nostro Bollario, essendo, com' essi notano, state ignorate perfin dal Grimaldi, benchè peritissimo delle cose Vaticane. Gli altri due Benefiziati finalmente furono da Sisto Quarto istituiti nel 1483., allorchè fabbricata da lui la Cappella del coro, volle, che quattro Sacerdoti, cioè due Benefiziati, e due Cherici Beneficiati vi celebrassero quotidianamente la Messa, e istituì per questo quattro nuove

(1) B. V. t. 2. p. 173.

Prebende sborsando al Capitolo sei mila fiorini per fondarle, uguagliando nel resto la condizione de' due nuovi Benefiziati e Cherici agli altri Benefiziati, e Cherici, che già esistevano. Di questa istituzione, oltre la Bolla (1) di Sisto Quarto, se ne trova menzione anche in un Breve d'Innocenzio Ottavo, che conservasi nell'Archivio Capitolare, (2) nel quale si comanda ai Canonici di eseguire quel tanto, a cui eransi per pubblico Istromento obbligati, allorchè per la fondazione delle nuove prebende avean da Sisto Quarto ricevuta la somma di sei mila fiorini.

Per ciò, che riguarda poi i Cherici Beneficiati il loro numero di venti fissato da Bonifazio Ottavo fu nello stesso secolo di Bonifazio accresciuto sino a ventitre dal Cardinal Francesco de' Tebaldeschi, del quale così si legge in un antico Necrologio citato dal Torrigio (3) *Anno Nativitatis Domini 1378., die vero 6. mensis Septembris obiit bonæ memoriæ Reverendis. Pater, et Dominus D. Franciscus de Tebaldescis tit. S. Sabinæ Presb. Card. Prior, et Concanonicus noster, qui nostram Basilicam multum dilexit. Nam juxta majus Altare construi, et erigi fecit Capellam suam, in qua requiescit, quæ vocatur de ossibus Apostolorum, in qua instituit, et ordinavit tres Presbyteros Clericos Chori ultra numerum viginti Clericorum institutum per fel. rec. Dominum Bonifacium Papam VIII.* A questi due altri ne aggiunse Sisto IV., come dimostrano e la citata sua Bolla, e il Breve d'Innocenzio VIII. Finalmente il vigesimosesto chiericato riconosce la sua istituzione da Pietro di Benevento Canonico di S. Pietro, il quale arricchì di rendite (4) l'Altare de' Morti, e vi stabilì un Cappellano coll'obbligo d'intervenire al coro, e di soggiacere a tutti i pesi de' Cherici beneficiati. Ciò accadde nel 1440., come apparisce dall'istromento di fondazione esistente nell'Archivio Capitolare, citato dagli editori

(1) B. V. t. 2. p. 220.
(2) In libro Exituum, et Introituum Bas. Sign. lit. A. p. 105.
(3) Grotte Vat. pag. 235.
(4) B. V. to. 2. pag. 215.

del Bollario. Innocenzio Ottavo poco prima di morire ordinò ai Cardinali Lorenzo Cybo, e Antoniotto Pallavicini la ristaurazione del celebre Altare della B. V. del Convento, che trovasi nominato sin da Anastasio Bibliotecario nella Vita di Gregorio III., così chiamato, perchè innanzi a quello convenivano i Monaci, (1) ed i Canonici per celebrare le sagre vigilie, e le altre funzioni. In questo Altare; nel quale già conteneansi molte sagre Reliquie, volle Innocenzio, che si custodisse la sagra lancia, che avea da Bajazete II. ricevuta in dono, e si fondassero quattro Cappellanie per quattro Sacerdoti, che oltre gli obblighi annessi all'Altare, e ricordati nella Bolla di Alessandro Sesto, (2) dovessero intervenire in tutti i giorni festivi alle Messe e ai Vespri, e alle pubbliche Processioni, che si faceano dal Clero della Basilica *ad instar aliorum ejusdem Basilicæ antiquorum Beneficiatorum, absque tamen illorum præjudicio*. Tuttociò fu eseguito dal Cardinal Cybo, come apparisce dalla Bolla di Alessandro Sesto del 1499. Dall' obbligo però d'intervenire al Coro ne' giorni festivi li aveva lo stesso Alessandro Sesto dispensati, perchè il Capitolo non voleva ammetterli nè fra i Benefiziati, nè fra i Cherici, e volea farli sedere dopo di tutti. La medesima dispensa fu loro accordata da Giulio Secondo (3) nel 1505., e non sappiamo in qual epoca essi incominciassero a precedere i Cherici Beneficiati, sebbene di tal precedenza sieno presentemente in possesso pacificamente. In qualunque tempo fosse loro accordato l'onore di sedere dopò i Benefiziati, e precedere i Cherici, per cui dovettero finalmente adempire all'obbligo d'intervenire al Coro ne' giorni festivi, è sommamente probabile, che simile stabilimento si appoggiasse alle parole sopracitate della Bolla di Alessandro Sesto, colle quali si vuole, ch' essi sieno considerati come gli antichi Benefiziati, senza però pregiudizio di questi.

(1) B. V. t. 2. p. 334. (2) P. 291. (3) B. V. t. 2. p. 334.

Nè solo acquistò la Basilica Vaticana un maggior numero di Ministri, ma questi furono eziandio decorati nello stesso secolo decimoquinto in molte e diverse maniere. Primieramente Sisto Quarto stabilì il primo nel Capitolo tre dignità. Sino a quel tempo il Cardinale Arciprete era stata l' unica dignità, seppur dignità può chiamarsi un Superiore, che ha il governo, e molte volte aveva avuto la giurisdizione ordinaria, e spesso ancora facoltà straordinarie ed amplissime sopra il Clero Vaticano. Ma poichè Sisto Quarto medesimo nell' istituire le tre nuove dignità aggiunge (1): *ultra Archipresbyteralem, quæ inibi principalis existit*: ancor noi considereremo l' Arciprete come la prima dignità del Capitolo, e la sola, che nel Capitolo esistesse prima di quel Pontefice. Il Canonico più antico chiamavasi veramente *Priore*, e con questo titolo l' abbiamo più volte veduto specialmente nominato negli antichi monumenti da noi citati in tutto il corso di questa nostra storia. Ma questa dignità, o questo titolo di *Priore* era nato naturalmente, nè traeva origine da alcuna concessione, o istituzione Apostolica, osservandosi ordinariamente in tutti i corpi, che il membro più antico riscuote naturalmente dagli altri una certa venerazione, e sembra rappresentare tutto il corpo, e perciò negli atti pubblici suole specialmente esser nominato, sebbene in sostanza sia eguale agli altri. Sisto Quarto, *suppresso penitus inibi nomine, seu dignitate Prioris*, istituì tre nuove dignità, cioè il *Decano*, l'*Arcidiacono*, e l'*Altarista*. Le prime due dovevano ottenersi per anzianità, ed ottarsi da' due più antichi Canonici, e perciò al Decano fu assegnato il luogo più degno dalla parte destra immediatamente dopo l' Arciprete, e all' Arcidiacono il più degno dalla parte sinistra. L' Altarista poi fu stabilito di nomina de' Pontefici coll' obbligo di visitare ogni giorno gli Altari della Basilica, o almeno tre volte la settimana, e provvederli degli

(1) B. V. t. 2. p. 207.

opportuni arredi. Quest' uffizio di Altarista non era nuovo nella Basilica Vaticana; anzi, sebbene con altri nomi, trovansi ne' secoli anche più remoti persone addette alla custodia degli Altari, come abbiam dimostrato trattando de' Mansionarj Vaticani. Nel decimoquarto secolo, in cui prevalse l' uso di chiamarli *Altararj*, o *Altaristi* fu anche il loro impiego più esteso, giacchè dalle Bolle Papali di quel tempo si scorge, ch'essi avean cura della Fabbrica della Basilica, e facean le veci de' moderni Economi, e Giudici della Fabbrica, e talora furono anche loro accordate da'Pontefici privilegj, e commissioni importanti. Sino a Sisto Quarto però non era questa carica radicata nel Capitolo, e talora fu goduta anche da qualche Regolare, e solo per accidente ne fu talvolta rivestito un Canonico come sotto (1) Niccolò Quinto. Ma d' allora in poi essendo stata dichiarata una dignità del Capitolo, non uscì più dal corpo de' Canonici, e fu anche dotata di rendite, come si mostrerà nella serie degli Altaristi, alla quale se ne dovrà premettere una breve Storia.

Oltre queste tre dignità, dalle quali fu il Capitolo Vaticano decorato di un nuovo splendore, tutto il corpo de' Canonici fu arricchito dal medesimo Pontefice di sommi onori, e privilegj. Furon primieramente tutti i Canonici nella stessa costituzione dichiarati Protonotarj Apostolici senz' altr' obbligo, che quello di prestare il solito giuramento innanzi al Camerlengo di Santa Chiesa, dopo del quale senz' altra spesa, o formalità potean valersi delle insegne, e de' privilegj de' Protonotarj e di tal'onore non rimanevan privati ne anche allora che avesser lasciato il Canonicato. Molti Scrittori han parlato di questa luminosa dignità di Protonotarj della Chiesa Romana, e fra gli altri Girolamo Fabri, e Andrea Andreucci. Il Cardinal Baronio (2) la chiama *insignem dignitatem*, ed es-

(1) E.V. t. 2. p. 109. (2) Ann. 1596.

sendone egli stesso decorato da Clemente Ottavo. ricusandola per modestia, non senza un espresso comando di quel Pontefice l'accettò. Confermò inoltre Sisto Quarto non solo ai Canonici, ma anche ai Benefiziati, e Cherici l'antico privilegio di ritenere anche altri benefizj residenziali con cura, e senza cura di anime, purchè però i pesi di questi fossero esattamente adempiti per mezzo di altre idonee persone, obbligando però al diligente servizio della Basilica, e privando delle distribuzioni chiunque per qualunque causa non fosse intervenuto, e con condizione che ciascun Canonico, Beneficiato, o Chierico dopo il possesso della sua Prebenda dovesse lasciare una certa somma in favore della Sagrestia. Concesse inoltre Sisto Quarto il privilegio al Capitolo Vaticano, ma non già alle singole persone, per cui qualunque grazia, o concessione Apostolica si ottenga dalla Basilica, o dal Capitolo stesso, le Bulle si debbono gratuitamente spedire nell'officio degli Abbreviatori. Finalmente a tutti e singoli Beneficiati, e Cherici accordò la facoltà di potersi una volta in vita, e una volta in punto di morte eleggere un idoneo Confessore, e potersi dal medesimo fare assolvere da tutti i casi riservati alla Sede Apostolica.

Anche il ceto de' Benefiziati può dirsi di privilegj accresciuto da Sisto Quarto, (1) poichè sebbene egli ordinasse, che un solo Camerlengo si prendesse fra essi, non ostante, che Niccolò Terzo ne volesse due, e al contrario stabilisse cinque fra Canonici col nome di *Conservatori*, che facesser le veci de' quattro Camerlenghi Canonici di Niccolò Terzo, tuttavia se il Ceto de' Benefiziati perdette in tal maniera un Camerlengo, ne acquistò però altri due di nuovo istituiti da Sisto Quarto col nome di *Camerlenghi dell'Assenza* e coll' obbligo di notare in un libro tutte le mancanze tanto de' Benefiziati, e Cherici

H h

(1) B. V. t. 2. p. 217.

quanto eziamdio de' Canonici, il quale officio sussiste anche al dì d'oggi, ma non si esercita se non che ne' soli giorni comuni, quando cioè ai Canonici riuscirebbe troppo incommodo l'universale registro di tutto il Clero, e anche ne' giorni communi si credette molto tempo dopo di Sisto Quarto conveniente, che i Camerlenghi Beneficiati prima di puntare i Canonici facesser loro un atto di riverenza come per chieder loro la facoltà di segnarli.

Generalmente può dirsi, che non essendo concesso ad alcun'opera umana di giunger giammai alla perfezione ciò si verificò esattamente anche nel Clero Vaticano, poichè se quest'illustre società si avanzò mai verso il colmo del suo splendore, o per copia di ricchezze, o per esemplarità di disciplina, le calamità della guerra, e i disordini, che sogliono accompagnarla non tardarono di arrestare i progressi della di lui grandezza, e se mai cessarono i disastri, e i saccheggi, e l'esterne disgrazie, non mancaron tosto le interne discordie e le controversie domestiche di sturbare, benchè in altra forma, la pace, e di opporsi agli avanzamenti i più rapidi, che questo nobil corpo avrebbe fatti nel cammino della gloria. Il principio del Secolo decimoquinto, fu come si è veduto, un'epoca lagrimevole di disgrazie, e di mali. Appena ricomparve il bel sereno della pace, e sedato lo scisma non cessarono solamente le offese ostili, ma anche la disciplina fu ricondotta all'antica osservanza, sorsero alla fine del secolo le discordie domestiche, a comporre le quali si volse non tanto Sisto Quarto colla Bolla, che ne abbiamo accennata, quanto Giulio Secondo confermando una concordia, che si esaminerà nel seguente capitolo.

CAPITOLO DUODECIMO

Si prosiegue la Storia sino a Paolo V.

Sin dall'istituzione de' quattro Cappellani Innocenziani erasi incominciata a manifestare nel Clero Vaticano quella gara di precedenza, della quale non v'ha cosa più propria, introdotta che sia in un corpo qualunque, a raffreddare la fraterna carità, e a fomentare litigj, e dissenzioni. Non si volle per un certo tempo accordare alcun luogo onorevole ai quattro nuovi Cappellani di maniera che tanto Alessandro Sesto, che Giulio Secondo (1) stimarono di doverli dispensare dall' intervento nel Coro piuttosto che esporli a disgustosi trattamenti. Se poi a tal gara si uniscano delle questioni anche pecuniarie, allora sì, che la concordia tanto necessaria al buon servizio della Chiesa si vede affatto languire. Sin dalla metà del secolo decimoquarto abbiam veduto il Cardinal Tebaldeschi entrare come Giudice compromissario a comporre diverse dispute insorte fra i Canonici, e i Beneficiati per cagion d'interesse. Al fine dello stesso Secolo i tre Cardinali da Bonifazio Nono nominati molte altre cose stabilirono circa le cotali distribuzioni al dir del Grimaldi. Quindi i soldati del Re Ladislao fecero dimenticare la domestica guerra nel principio del decimo quinto. Ma cessata appena la guerra, vedesi Callisto Terzo dar nuovi regolamenti sulle distribuzioni, e malgrado tante provvidenze sappiamo da Giulio Secondo, che (2) *diutius litigatum fuit in Romana Curia inter Canonicos ex una, et Beneficiatos, et Clericos ex altera parte*.

Non può negarsi però, che a somiglianti controversie non accorressero sempre i Pontefici facilitando per mezzo della loro mediazione, ed autorità la concordia, e la tran-

(1) B. V. t. 2. p. 341. (2) B. V. t. 2. p. 235.

quillità. Così fece appunto Giulio Secondo. Le distribuzioni, che da Niccolò Terzo erano state stabilite quasi egualmente pe' Canonici, e pe' Benefiziati, e da Bonifazio Ottavo anche pe' Chierici Beneficiati non potean più mantenersi nel sistema di prima, dappoichè sciolta la vita canonica, le persone del Clero non abitavano più al Vaticano. La dispensa accordata ai Canonici prima di Callisto Terzo dall' intervento alle Ore minori doveva ancora indurre de' ragionevoli dubbj circa le distribuzioni a quelle ore assegnate. Le oblazioni, che si faceano, allorchè mostravasi il Volto Santo, detto volgarmente la Veronica, sin dal tempo del Cardinal Tebaldeschi erano state un oggetto di varie dispute; tuttociò massime duranti le turbolenze, e le calamità della guerra, aveva sconvolto l'ordine, e posto lo stato economico della Basilica in un' orribile confusione. Ciascun ceto lagnavasi delle usurpazioni dell' altro, e avendo forse tutti qualche torto, nessuno però volea punto recedere dagli usi a se favorevoli, ch' erano invalsi. Già Beltrando Constabile Vicario (1) del Cardinale Estense allora Arciprete avea decretato quanto era necessario circa la disciplina del coro, e aveva di nuovo obbligati i Canonici ad intervenire a tutte le Ore anche minori; ma poichè le controversie pecuniarie si agitavano innanzi a diversi Tribunali, come afferma Giulio Secondo, per terminare tanti litigj fu d' uopo, che vi s' interponesse la Pontificia mediazione, persuadendo il Clero alla concordia, e la concordia medesima confermando con Apostolica autorità. Il temperamento, che fu preso per estinguer non solo le dispute passate, ma per prevenire eziandìo le future, fu semplicissimo, e perciò molto commendabile; si stabilì, che di tutte le rendite della mensa non si dovesse fare per l' avvenire che una sola massa, e di questa dovesser farsi sette parti eguali, delle quali quattro percepir ne do-

(1) B. V. t. 2. p. 335.

vessero i Canonici, due i Beneficiati, ed una i Cherici Beneficiati. Tanto è vero, che la semplicità maggiore delle ordinazioni ne assicura una maggiore e più lunga osservanza, che niun'altra legge si osserva presentemente nella divisione de' beni, che quella prescritta allora da Giulio Secondo, senza, che mai non abbia sofferta alcuna alterazione. Questa fu la somma della concordia confermata da quel Pontefice. Molte altre cose meno importanti furono ancora determinate, cioè una porzione da aggiungersi alle trenta porzioni Canonicali, e da assegnarsi al Cardinale Arciprete, se mai la richiedesse, e in caso diverso da dividersi fra i Canonici. Niccolò Terzo, e dopo di lui Bonifacio Ottavo avevano fissato trentatre porzioni canonicali, cioè trenta pe' Canonici, e le altre per la Camera, per la Meta, e per l' Arciprete. La Meta fu da Alessandro VI. demolita per fare la strada di Borgo nuovo, che da lui si disse *Alessandrina*. Gli Arcipreti sin dalla traslazione della corte Pontificia in Avignone, non risedevano più nè in Roma, nè nella Basilica. La Camera finalmente, o sia la Mensa Capitolare erasi talmente impoverita, che non potea più supplire al sostentamento del Clero non che ad accumulare una porzione separata per le spese comuni. Sicchè erasi introdotto l'uso di non dividere più in trentatre, ma in trenta sole porzioni le rendite canonicali. Or non esistendo più la Meta, e per le spese communi sembrando più opportuno supplirvi colle comuni rendite prima di dividerle, anzichè assegnarvi una porzione, che talora potea riuscire insufficiente, si ordinò da Giulio Secondo, che le porzioni Canonicali fosser trent' una compreso solamente il Cardinale Arciprete. Un' altra porzione si aggiunse ancora a quelle de' Cherici Beneficiati, le quali, oltre il Chericato fondato da Pietro Beneventano, erano venticinque, giacchè ai venti istituiti da Bonifacio Ottavo tre ne aveva aggiunti il Cardinal Tebaldeschi, e due Sisto Quarto. Questa porzione doveva dividersi, e si divide anche al

presente fra i Chierici Beneficiati, e fu forse stabilita per compensarli in parte della diminuzione delle distribuzioni quotidiane, che da principio ebbero eguali a quelle de' Benefiziati, e furon poi da Giulio Secondo sottoposte alla legge universale della triplice divisione da lui determinata. Furono assegnati eziandio gli emolumenti de' Camerlenghi Canonici, e de' Beneficiati, e anche de' nuovi detti *dell'assenza*, e si ordinò, che gli stipendj di tali Officiali non potesser mai accrescersi senza il consenso di tutto il Clero. Si concesse ai Beneficiati la facoltà di eleggere dal loro ceto due Revisori, che potessero assistere insiem co' Revisori Canonici al rendimento de' conti invece de' due primi Benefiziati Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi, ai quali Niccolò Terzo aveva accordato il diritto di tal revisione, la quale doveva farsi in luogo pubblico, e poteano intervenirvi, oltre i Revisori, tutti anche gli altri Benefiziati, e Cherici, senza però interloquire. Anche questa ordinazione di Giulio Secondo si è sempre osservata sino al presente colla sola differenza, che una sola volta all'anno si assiste alla medesima, e prima una volta al mese; e invece di farla in luogo pubblico, si è anche ai Cherici Beneficiati accordato il diritto di farvi assistere due Revisori del loro ceto. Si ordinò finalmente, che il libro Censuale della Mensa Capitolare fosse posto in luogo tale, che tutti i Canonici, Beneficiati, e Cherici potesser vederlo, ed esaminarlo a lor piacere.

Le beneficenze di Giulio Secondo verso la Basilica Vaticana terminaron poi colla fondazione della Cappella Giulia, la quale a guisa delle antiche scuole de' cantori istituite da San Gregorio doveva essere un collegio di cantori, nel quale i giovani potessero istruirsi nel canto Ecclesiastico. Avea già Sisto Quarto ordinato, (1) che nella Basilica Vaticana si eleggessero dal Capitolo dieci canto-

(1) Bull. Vat. t. 2. p. 208.

ri, e aveva a questi conceduto gli stessi privilegj de' cantori della Cappella Apostolica; ma Giulio Secondo, oltre l'avere accresciuto il numero de' cantori a dodici, volle che vi fossero anche dodici discepoli, e due Maestri uno di Musica, e l'altro di Grammatica, per potere istruire la gioventù, giacchè Roma, che a tempo di San Gregorio era stata la maestra del canto Ecclesiastico a tutta l'Europa, si era nel decimo quinto secolo ridotta(1) alla necessità di far venire dalla Spagna, e dalla Francia i cantori per la Cappella Pontificia. Arricchì inoltre Giulio Secondo questo collegio de' beni necessarj al mantenimento de' cantori, e nominò un commissario per amministrarli, il quale fu poi chiamato Prefetto della Cappella Giulia, e scelto dal Capitolo. Anche questa istituzione di Giulio Secondo è sino a noi pervenuta, e sebbene Sisto Quinto ne incorporasse tutti (2) i beni alla Mensa Capitolare, Clemente Ottavo (3) li separò di nuovo, e si può dire, che altro cangiamento non ha sofferto, che un privilegio del medesimo Clemente Ottavo (4), per cui fu accordata ai cantori la libertà di servire per mediaria.

Giulio Secondo pertanto non solo diè principio all'edifizio materiale della Basilica Vaticana; ma molto eziandio contribuì alla morale edificazione del Clero per mezzo delle sue sagge istituzioni. E la concordia da lui stabilita ferma si mantenne sino a Clemente Settimo, ed era forse per durare più lungamente, se i disastri, che afflisser Roma in quel Pontificato non avesser seco portati nuovi disordini anche nella Basilica. Anzi sotto Leone Decimo non solo durò la tranquillità, ma accrebbersi ancora le rendite (5) della Basilica per nuove concessioni di quel Pontefice. Fralle altre cose da lui ordinate in favore del Clero Vaticano leggesi una Bolla (6), nella quale con-

(1) Bull. Vat. tom. 1. pag. 349.
(2) Bull. Vat. tom. 3. pag. 171.
(3) Pag. 190.
(4) Pag. 200.
(5) Bull. Vat. tom. 2. p. 366.
(6) Pag. 359.

ferma al medesimo il diritto di esiggere da' Mercanti, e da' Giocolieri della Piazza di San Pietro le pensioni de' luoghi, che occupavano, e che da qualche anno si erano appropriate ingiustamente i soldati stipendiarj, che custodivano il Palazzo Apostolico. In quel tempo, mediante la pace riacquistata, il gusto degli spettacoli dalle guerre interrotto, si era novamente eccitato negli animi de' Romani, che sin dagli antichi tempi erano stati sempre trasportati alle pubbliche rappresentazioni di modo che si disse, che altro essi non bramavano che „ Panem, et Circenses „ erano dunque frequentissime nelle pubbliche Piazze le farse de' Ciarlatani, che trattenevano il popolo, e queste insieme con i Fondachi de' Mercatanti nella Piazza di S. Pietro formavano una parte della rendita Capitolare. La tranquillità, e l' allegria, e il gusto del Teatro erasi tanto radicato sotto quel Pontificato, che troviamo un Canonico di San Pietro assai celebre per rappresentanze teatrali. L'Ippolito di Seneca fu rappresentato avanti il Palagio del Cardinal Raffaele San Giorgio, e sostenne il personaggio di Fedra con tanta eccellenza il Canonico di San Pietro Tommaso Inghiramo Professor d'eloquenza, e grande Oratore, che sin che visse gli restò il soprannome di Fedra. Così narra il Signorelli (1) nella sua storia de' Teatri traendo tai notizie da Erasmo, dal Parrasio, dal Giovio, e dall'Alberti. Era certamente ben diversa la condizione de' Canonici Vaticani al principio del secolo decimo sesto da quella de' Canonici del principio del decimo quinto, che nel Diario di Antonio di Pietro abbiam veduto scarseggiare perfino del pane necessario, e soggiacere a violenze, e a carcerazioni. Ma tali sono le vicende del mondo, che non tardò molto a cangiarsi la scena. Al Pontificato di Leone Decimo pieno di magnificenza, di piaceri, e di pace, successe per poco quello di Adriano Sesto pacifico

(1) Lib. 3. p. 88.

si, ma più severo, e quindi l'infelice Clemente VII. vide due volte saccheggiare il proprio Palazzo e le case de' suoi Cardinali, e le Chiese di Roma. Fra queste tanto soffrì la Basilica Vaticana nel primo saccheggio, che abbiamo una lettera Enciclica dello stesso Clemente, in cui ordina a tutti i Vescovi, ed Arcivescovi (1) di pubblicare Bando generale contro i Derubatori della Basilica, e nel Diario di Biagio Baroni Giureconsulto, e Maestro di ceremonie così leggiamo (2): *A dì 26. di Settembre fu dal Cardinal Colonna saccheggiato il Palazzo Apostolico, e la Cappella, e la Sagrestia, e la Chiesa di San Pietro*: e il Guicciardini così si esprime (3): *Saccheggiavano il Palazzo, e le cose, e ornamenti sagri della Chiesa di San Pietro, non avendo maggior rispetto alla maestà della Religione, e all' orrore del sagrilegio, che avessero avuto i Turchi nelle Chiese del Regno d' Ungheria. Entrarono di poi nel Borgo nuovo, del quale saccheggiarono circa la terza parte non procedendo più oltre per timore dell' artiglieria del Castello*: Il secondo saccheggio del 1527. fu ancor più terribile. (4) La Basilica fu violata dalle stragi, (5) un Benefiziato rimase ucciso, e (6) le carte più importanti dell' Archivio Capitolare andarono in perdizione. E sebbene la pace fatta con Carlo Quinto, e la sua coronazione seguita in Bologna coll' intervento di alcuni Canonici di San Pietro, che colà si portarono per eseguire la funzione non altrimenti, che nella Basilica Vaticana era stata tante volte eseguita, riconducesser la calma, tuttavia la perdita de' documenti era irreparabile, e portò seco continue, e moltiplicate occupazioni de' beni Capitolari, e in conseguenza una notabile diminuzione nelle rendite della Mensa. Vero è però, che Paolo Terzo molto si affaticò per ristabilire lo stato Economico della Basilica o per mezzo di nuove largizioni, o per mezzo di rescissione de' contratti

Li

(1) B.V. t. 2. p. 382. (2) Lib. 1. cap. 85. (3) Lib. 17.
(4) B. V. t. 2. p. 394. (5) P. 395. (6) P. 397.

dannosi, o finalmente colla concordia, che di nuovo fece fiorire (1) fra i diversi ceti del Clero, che già da molti litigj erano stati sconvolti. Confermò egli in favore della Sagrestia la mezz' annata di tutte le Prebende, che sin da Callisto Terzo aveva avuto principio. Avea Clemente Settimo ordinato, che (2) nessuno potesse ottenere la collazione di un Benefiziato, o Chiericato Vaticano senza essere stato esaminato sulla perizia del canto. Quest' ordine doveva senza dubbio avere eccitati de' dissapori, e delle amarezze fra i Canonici, e i Benefiziati, e i Cherici, i quali non era possibile trovarli tutti nel canto ammaestrati, ed abili o per difetto di organizzazione, o per mancanza di studio. Paolo Terzo rivocò (3) questo decreto, e tolse la necessità di quest'esame tanto più, che il Collegio de' cantori novellamente istituito doveva essere di un gran compenso all'inabilità di taluni del Clero. Simile a quella, che nacque nella istituzione de' Cappellani Innocenziani, si era pure eccitata un'altra controversia sul luogo da assegnarsi ai Cantori nelle pubbliche processioni, e anche a questa provide il Pontefice ordinando, che il Collegio de' Cantori nelle Processioni *non excedant medium inter classem Canonicorum, et Benefitiatorum, ac Clericorum*, la qual determinazione in oggi non sussiste più, precedendo i Cantori tutto il Clero. (4) Finalmente confermò ai Benefiziati il diritto d' intervenire, e di aver voce ne' Capitoli, ne' quali si tratti di alienazioni, e di locazioni oltre un novennio; diritto, che già era stato loro disputato da' Canonici. Così terminarono allora, o almeno fecer tregua le dispute del Clero Vaticano, e le rendite accresciute in seguito da Giulio III. (5), e da Pio IV., e i regolamenti economici da loro determinati, e le nuove largizioni (6) di Greg. XIII. rifiorir fecero lo stato della Basilica. Alle ricchezze della Mensa si aggiunse anche lo splendore de' Capitolari. Si vide sotto Giulio Terzo un

(1) B. V. t. 2. p. 430. (2) P. 339. (3) B. V. t. 2. p. 444.
(4) P. 445. (5) B. V. t. 3. p. 1. p. 50. (6) P. 106.

Canonico Vaticano Tesoriere (1) della Santa Romana Chiesa, un altro sotto Pio Quarto (2) Datario, e la prebenda Teologale conferita da San Pio Quinto al Maestro del Sagro Palazzo, che coll'abito del suo ordine interveniva al Coro (3) fu poi da Gregorio XIII. novamente renduta libera, ed accessibile a qualunque Chierico secolare istruito nella Sagra Teologia. Del Pontificato di San Pio Quinto così scrive il Grimaldi nel suo libro delle Discendenze: *Nota quod sub Pio V. sex Episcopi sedebant in choro, Gallesius Balneoregiensis, Bartholomaeus Amerinus, Hieronymus Castrensis, Bernardinus Comensis, Alexander Melphiensis et Faustus Fundanus; insuper eodem tempore duo Cardinales etiam in Cardinalatu, quod nobilius est, Canonici Sancti Petri fuerunt, M. Antonius Maffeus, et Hieronymus Rusticuccius cum magno Principe Archipresbytero Alexandro Cardinale Farnesio. Quid nobilius esse poterat? Insuper Antonius Gangutia Episcopus Vestanus Beneficiatus qui in Choro sedebat in capite Beneficiatorum, et duplici ductu in Vesperis, et in Missa thurificabatur mantellecto, et Rocchetto indutus*. Soggiunge quindi il Grimaldi i nomi di altri cinque Vescovi, che nel secolo stesso avean decorato il ceto de' Benefiziati. *Nomina Episcoporum, qui fuerunt Episcopi, et Beneficiati Sancti Petri sedentes in capite Beneficiatorum*.

1492. Franciscus de Philippinis Episcopus Ferentini
1508. M. Antonius Crucius Episcopus Tiburtinus
1533. Io: Andreas Crucius Episcopus Tiburtinus
1535. Zaccarias Rondanus de Giptiis Episcopus Alatrinus
1544. Antonius Massarotius Episcopus Ferentini.

Molti pur furono i letterati, che in quel tempo medesimo fiorirono nel Clero Vaticano, come si vedrà nella serie degli uomini illustri, e certamente il secolo decimosesto potrebbe a ragione chiamarsi il secol d'oro anche della nostra Basilica, se non gli fosse dal presente assai dis-

(1) P. 27. (2) P. 69. (3) Bull. Vat. tom. 3. p. 102.

putato quest'onore. Nè la Bolla di San Pio Quinto, (1) colla quale fu confermato il decreto della Sagra Ruota sulla precedenza dovuta al Clero Lateranense sopra il Vaticano nelle pubbliche processioni, punto detrasse allo splendore di quest'ultimo, giacchè con quella non restò decisa se non la sola antichità maggiore della Basilica Lateranense. Dopo tuttociò, che nelle lor note eruditissime scrissero su questa materia gli Editori del nostro Bollario io nulla potrei qui aggiungere di molto importante. Mi tratterrò piuttosto alcun poco sulle controversie, che agitarono il Clero Vaticano sul fine del secolo decimosesto, e che non terminarono se non al principio del decimo settimo per opera di Paolo Quinto. Convien credere, che le concordie, alle quali interposero la loro sovrana, ed apostolica sanzione i Pontefici Giulio Secondo e Paolo Terzo non valessero a sradicare affatto ogni germe di dissensione dai diversi ceti del clero, ma servisser solo a mettervi una certa tregua, la quale non mancava mai il maligno spirito di sconvolgere ogni volta, che se ne presentava occasione. Una sorgente continua di dissenzioni, e di querele doveva esser senza dubbio l'ignoranza delle costituzioni, le quali non erano mai state ridotte in un volume, e non essendovi allora alcun Bollario Vaticano giacevano fralla polvere degli Archivj, ed erano generalmente ignote, e appena saranno state conosciute da qualche curioso indagatore di antichità. Le leggi stabilite da' Pontefici pel Clero Vaticano si osservavano per tradizione, ed essendo facile, che qualunque legge anche scritta, e publica col corso del tempo vada in disuso, molto più soggiacer doveano al pericolo dell'inosservanza quelle, che si riteneano semplicemente per tradizione, e per memoria. Oltre di che le costituzioni Vaticane essendo sparse qua e là in diverse Bolle di Pontefici, ancorchè queste fossero state pubbliche, chiunque ne avesse bramato contezza, avrebbe dovuto consultar tutte queste Bolle, e

(1) P. 72.

non avrebbe potuto così facilmente formare un idea precisa della capitolare legislazione, trovandosi in molte annullato ciò, che in altre si determina. Finalmente, sebbene molti altri Pontefici abbiano, come si è veduto, stabilita una o un'altra legge pel Clero Vaticano, tuttavia non può negarsi, che il corpo delle costituzioni non sia stato compilato da Niccolò Terzo, il quale distesamente, e molto a lungo parla anche delle cose più minute. Ma questa costituzione di Niccolò Terzo, che pur forma il codice del Clero Vaticano, non potea adattarsi alle circostanze di un Capitolo, e di un Clero, che non vivea più in comune, che non avea più le stesse rendite, non usava più le medesime vesti, non serviva più quotidianamente, non era più nello stesso numero, finalmente che più non serbava quasi vestigio del Clero, per cui Niccolò Terzo la promulgò. Tutte queste considerazioni non erano sfuggite al discernimento del Cardinale Evangelista Pallotta, e di Sisto Quinto, che l'avea creato Arciprete della Basilica restituendogli la facoltà ordinaria, che da qualche secolo avean gli Arcipretiperduta. Egli sin dal principio della sua Arcipretura vide senza dubbio la necessità, in cui trovavasi il Clero Vaticano di un libro di costituzioni, le quali ritenesser bensì, per quanto poteasi, lo spirito delle costituzioni di Niccolò Terzo, ma fossero ancora più accomodate alle circostanze, che da quel tempo erano tanto variate. Scrisse pertanto tali costituzioni in quella guisa appunto, che convenivano, poichè, com'egli stesso attesta nella Prefazione, le trasse in parte dalle Costituzioni Pontificie, e in parte dal Concilio Tridentino, ch'era stato nello stesso secolo celebrato, le di cui leggi perciò doveano esser più proprie pel Clero di allora. *Ego quidem*, egli dice (1), *de vestra virtute confisus, officiique mei ratione adductus has Constitutiones, partim e Pontificum Nic. III., Bonifat. VIII., Joannis XXII, Pii V., et aliorum de hac ipsa Basilica egregie meritorum Pontificum sanctionibus sumptas, partim ex Oecumenicae Triden-*

(1) Pag. 1.

tinae Synodi decretis pure acceptas , unde praeclarum Canonicae disciplinae seminarium proxime extitit , vobis in lucem edere constitui : L'odierno Emo Signor Cardinal Pallotta , oltre l'avermi communicate molte altre notizie , ed avermi dati molti altri lumi alla medesima storia spettanti , mi ha altresì gentilmente consegnato il volume manoscritto di queste costituzioni , che appartiene alla Biblioteca , che la sua famiglia ha nel Palazzo di Caldarola , e che io credo senza dubbio essere , se non l'originale , almeno uno de' primi esemplari , giacchè i segni , e le croci , che s'incontrano in alcuni luoghi mostrano evidentemente , che ancora vi si volea fare qualche altra emendazione . Anzi io sospetto dalla forma del libro , ch'è legato nobilmente in cordovano rosso con diversi ornamenti d'oro , e collo stemma di Sisto Quinto pur d'oro , e dal buon carattere con cui è scritto , che a me pare il medesimo , con cui sono scritte le opere del Grimaldi , che in quel tempo doveva essere Accolito , o Sagrestano , e finalmente dalle lettere d'oro , con cui è sempre scritto il nome di Sisto Quinto , io sospetto , diceva , da tuttociò , che quella possa esser la copia , che il Cardinal Pallotta , che tanto godeva il favore del Papa , aveva a lui presentato prima di pubblicarla , e che que' segni , che s'incontrano quà e là in diversi luoghi possano esservi stati fatti dal Papa medesimo per indicare i luoghi , ch' egli voleva cangiati . Qualunque però sia il mio sospetto , quel ch'è certo si è , che quelle costituzioni furon dal Cardinal Pallotta scritte al principio della sua Arcipretura , cioè durante ancora il Pontificato di Sisto Quinto , che soli quindici mesi prima della sua morte aveva creato Arciprete il Cardinal Pallotta , ed è certo altresì , che qualunque ne fosse il motivo , non furon poi pubblicate , giacchè nè nell' Archivio Capitolare , per quanto mi ha asserito l'erudito e diligentissimo odierno Sottoarchivista Sig. Abate Canori , nè fra i manoscritti dell' insigne Biblioteca Albani , che contien tante cose spettanti al Capitolo Vaticano , trovasi

alcun' esemplare, e neppure alcuna memoria di tali costituzioni. Ho esaminato anzi con diligenza quanto il Grimaldi nella sua serie degli Arcipreti scrive del Cardinal Pallotta, e sebbene egli asserisca, che Sisto Quinto gli diede la giurisdizione ordinaria perchè il Clero avea bisogno di riforma, pur non accenna mai tali costituzioni, sebbene sia assai improbabile, ch' egli le ignorasse, che come peritissimo delle cose Vaticane sarà stato facilmente consultato, seppur non le trascrisse egli stesso. Io ho letto con attenzione tutto questo libro di costituzioni, e ho dovuto ammirarvi non solo molta erudizione sagra, ma altresì molta avvedutezza, e sagacità, non trascurandosi di provvedere anche alle più minute circostanze, e di trascorrere opportunamente per tutti i rami dell' Ecclesiastica disciplina. Senza che io mi ponga qui a farne un estratto, io porrò sotto gli occhi de' leggitori l' indice de' Capitoli, da' quali si potrà prendere bastevole idea dello spirito, con cui furono scritte.

INDEX CONSTITUTIONUM

Sacrosanctæ Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe.

De præstantia, et cultu Basilicæ.
De Ingressu Basilicæ.
Quomodo possessio capienda sit a Canonicis.
De Archipresbytero.
De Vicario.
De Theologo Canonico.
De Bibliothecario Canonico.
De Secretario Canonico.
De Archivista Canonico.
De Catechista Canonico.
De Altarista.
De Concionatore.

Ut Canonici Beneficiati, et cujusvis ordinis Clerici frequentes concionibus intersint.
De Sacrista, et Sacristìa.
De Parocho.
De Sacellanis seu Cappellanis.
De Eleemosynario.
De Visitatoribus Infirmorum, et simulantibus infirmitatem.
De Exorcista.
De Magistro ceroemoniarum.
De Thurificationibus.
De Capellano majori, et Cantoribus.
De Organista.
De Punctatoribus.
De Hebdomadariis.
De Scholastico.
De Functionibus minorum ordinum.
De iis, qui Peregrinos per Basilicam ducunt.
De Pœnitentiariis.
De Mansionariis.
De Peregrinis, et admonitionibus ipsis faciendis.

CONSTITUTION. PAR. II.

De vita et honestate Clericorum.
De Canonicorum vita, et virtutibus.
De luxu vestium fugiendo.
De Tonsura Clericali.
De negociis sæcularibus fugiendis.
De ludis evitandis.
De Venationibus fugiendis.
De Cauponis evitandis.
De malorum, præsertim fœminarum suspectarum consuetudine fugienda.
De armis non ferendis.
De rixis fugiendis.

De Visitatione {
Altarium.
Sacristiæ.
Bibliothecæ.
Archivii.
Scholæ Doctrinæ Christianæ.
Capituli.
Canonicorum, Benefūm, et Clerūm.
Porticus, Atrii, Liminum, Parietum, Campanarum.

PARS III.

De Capitulis.
De Capitulis, quibus Archipresbyter adesse studebit.
De ratione Capituli cogendi.
De bonorum, juriumque Basilicæ conservatione.
De Camerariis Canonicis.
De libro censuali.
De Camerariis ad Bursam, et Computista.
De Syndicis.
De recognitoribus, seu Revisoribus rationum.
De rationibus reddendis.
De communi Capituli Mensa, sive Massa.
De mercedibus solvendis.
Monitiones Archipresbyteri.
Acclamationes.
Orationes mentales in gratiarum actione:
Benedictio Archipresbyteri
Subjiciuntur Constitutiones ab Archipresbytero Bm̄is Pedibus, et divino judicio S. D. N. Sixti V.

Il brevissimo spazio, che corse dall'elezione in Arciprete del Cardinale Evangelista Pallotta, che seguì a' quattro di marzo del 1589. alla morte di Sisto Quinto, che accadde ai ventisette d'Agosto dell'anno sequente, dovett' essere senza dubbio il principal motivo, per cui quelle sagge costituzioni rimasero per allora nella Biblio-

teca del Cardinal Pallotta, il quale, come apparisce dalla parole, côlle quali termina l'Indice, che ne abbiam riportato, non volea pubblicarle senza l'oracolo, e l'autorità del Papa massime in quel tempo, in cui tutto il Clero era da molte liti e controversie sconvolto. I tre brevissimi Pontificati di Urbano Settimo, di Gregorio XIV. e d'Innocenzo Nono, che a Sisto Quinto successero dovetter certamente lasciare il Clero Vaticano nella situazione di prima, giacchè le cure più interessanti della Chiesa e dello stato assorbirono senza dubbio il corto spazio di vita, che a que'Pontefici rimase, senza ch'essi potessero il lor pensiero rivolgere alle Vaticane Costituzioni. Quello però di Clemente Ottavo, che durò tredici anni, parea molto opportuno alla promulgazione delle nuove regole, ma erasi intanto talmente accesa la discordia fra i diversi ceti del Clero, che tutti i i Tribunali risonavano de' loro clamori, e sebbene l'Arciprete, e il Papa si affaticassero di acquietarla deputando Giudici, che componessero le controversie il più pacificamente, che si potesse, tuttavia inutili riuscivano i loro sforzi, ripullulando continuamente nuovi motivi di disunione. Intanto doveva il Cardinal Pallotta essersi avveduto, che ancorchè lo stato della Basilica fosse il più tranquillo, le sue nuove costituzioni, che molto tendevano a ricondurre nel Clero l'antico rigore della disciplina canonica, non sarebbero state sommamente gradite ad un Clero, che già da qualche anno erasi quasi assuefatto all'indipendenza colle continue liti che si fomentavano, e da qualche secolo erasi dimenticato de'severi istituti dell'antica disciplina. Sisto Quinto, che per suo natural genio, e per la stima, che avea del Cardinal Pallotta, e per la saviezza medesima delle costituzioni non avrebbe certamente lasciato di sostenerne il rigore, e l'osservanza, più non viveva. Sicchè le circostanze eran troppo variate, nè sembrò forse al Cardinal Pallotta opportuno di far più uso delle costituzioni da lui stesso compilate per timore di non accre-

scere lo sconvolgimento. Convien però far giustizia al suo antivedimento sulla necessità, in cui il Clero trovavasi di avere in un volume ristrette le sue regole, poichè ciò, ch' egli non potè forse eseguire per le circostanze, fu poi costretto Paolo Quinto ad eseguirlo, ma dopo altri disordini, e scandali, che la providenza del Cardinale avrebbe pervenuti, se gli fosse stato permesso di dar fuori le sue costituzioni. Imperciocchè non solamente dovette lo stesso Cardinal Pallotta sotto Clemente Ottavo deputare Francesco Orano Uditor di Ruota per esaminare, e giudicare i diversi punti di controversia, che fra i Canonici, e i Beneficiati si agitavano, e lo stesso Papa dovette quindi commetterne la cognizione, e il giudizio al Cardinal Borghese, che fu poi Paolo V. e al Cardinal Pompeo Arrigoni, ma sotto Paolo Quinto medesimo giunse tant' oltre lo spirito di discordia, che i Benefiziati ebbero la temerità di fare occultamente imprimere un libello di costituzioni, che contenea le Bolle di Gio: XX. di Niccolò Terzo, di Sisto Quarto, e di Giulio Secondo, e le regole in esse prescritte, ridotte a capi particolari; e a tuttociò precedea una lunga dedica, o prefazione allo stesso Paolo Quinto indirizzata, nella quale con molto scandalo si lacerava la riputazione de' Canonici. *Magna quidem hoc tempore*, dicono i dotti editori del Bollario (1), *in Vaticano Clero fervebant dissidia, Canonicis ex una, Beneficiatis et Clericis ex alia parte decertantibus. Eo usque crevit dissensio, ut Beneficiati, et Clerici Apostolicas quasdam Constitutiones typis edi curaverint, quas in Capitulum opponerent, easque Paulo V. Pontifici inscripserint, praefixa epistola quadam nuncupatoria in Canonicos minus officiosa, et liberiori stylo conscripta. Hinc anno eodem 1609., quo constitutionum editio e typis prodiit, a Sac. Apostolici Palatii Magistro die 7. Martii proscripta fuit. Etsi vero id Beneficiatis haud prospere cesserit, eorum tamen clamoribus permotus Pontifex hanc Constitutio-*

(1) Tom. 3. p. 213.

nem promulgavit, quae ut sua Canonicis jura tribuit, ita Beneficiatorum expostulationibus occurrit, ac Clero Vaticano tamdiu exoptatam pacem restituit. Il Decreto del Maestro del Sagro Palazzo esiste fra i manoscritti dell' insigne Biblioteca Albani, nella quale conservasi ancora un esemplare delle proscritte costituzioni, che molte volte ho avuto agio di considerare. Porta esso in fronte l' immagine dell' Apostolo San Pietro coll' epigrafe: *Et tu aliquando conversus confirma servos tuos*: Siegue poi il ritratto di Paolo Quinto coll' altra epigrafe: *Fiat pax in virtute tua*: alludendo sempre alle attuali discordie. Incomincia quindi la lettera a Paolo Quinto con queste parole: *Omnis Respublica, hominumque conventus, Beatissime Pater, si absque legibus sit, turba est, similisque videtur corpori multorum capitum, sed anima destituto*: e si diffonde sulla necessità delle costituzioni prima di loro preveduta dal Cardinal Pallotta, come dicevasi. Io non riporterò certamente per disteso questa lettera, la quale se allor fu condannata, debbe anch' adesso rimaner sepolta nell' oblivione, nè ad altro può servire, che ad illustrare la storia; al quale intendimento me ne sono io prevaluto. Si raccontano le diverse dispute, che aveano per l'addietro sconvolto il Clero Vaticano, e le provvidenze, che per terminarle avean date i Pontefici. Si soggiunge quindi: *Sub Clemente VIII. compulsi sunt Beneficiati agere cum Evangelista Pallotta Cardinali Cusentino Archipresbytero, qui Franciscum Oranum Rotae Auditorem causae cognoscendae deputavit. Sed quoniam Beneficiati summopere cupiebant, ut lis summarie finiretur, dato ad Clementem supplici libello impetrarunt, ut Sanctitas Vestra, dum adhuc Cardinalis esset, et Pompejus Cardinalis Arrigonius huic causae præficerentur. Nec tamen aliquid profecere Beneficiati non quidem sua culpa, sed eas ob causas, quae Sanctitatem vestram minime fugiunt*. Si passa poi a numerare i disordini, che turbavano allora la tranquillità del Clero dicendosi, che i Canonici voleano sostenere le liti con-

tro i Benefiziati a spese della massa comune, obbligando i Benefiziati a spender del proprio; che, trascurata la formola del giuramento prescritta da' Pontefici tanto ai nuovi Prebendarj, che ai Camerlenghi, non si giurava più, se non con due parole, cioè i primi dicevano solamente: *Promitto, et juro me observaturum constitutiones hactenus servari solitas*: e i secondi giuravano simplicemente *de exercendo officium fideliter*: senza che nè i primi nè i secondi sapessero quali fosser le costituzioni, e i doveri del loro officio, e nascea quindi la necessità di pubblicare le Bolle, dalle quali sarebbe stata tolta l'ignoranza delle une, e degli altri. Queste, e altrettali cose venivano al Papa esposte da' Benefiziati accompagnando però il discorso colla più amara satira contro i Canonici, della quale stimo indispensabile di non dar qui il minimo saggio. Il fiele, con cui era scritto, fece condannare il libello, ma, come notano gli editori del Bollario, i clamori de' Benefiziati valsero però a muovere Paolo Quinto, e a fargli pubblicare la sua Bolla (1): *Super Cathedram*: nella quale avocando a se tutte le controversie, provvide minutamente alla tranquillità del Clero, avendo riguardo a tutti i disordini espostigli nella lettera de' Benefiziati, ch'era stata condannata. Fralle altre cose in essa prescritte, che posson vedersi nel Bollario, giova qui ricordar solamente l'ordinata compilazione di un libro di costituzioni, che son quelle, che anche al dì d'oggi si osservano, e la loro annua lettura, che mai non si tralascia. Il che mi fa qui ripetere l'elogio altre volte accennato dell'antivedimento del Cardinale Evangelista Pallotta, che venti anni innanzi, che tali costituzioni venisser pubblicate, ne avea preveduta la necessità; sicchè se fu egli assai benemerito della nostra Basilica per tuttociò, che fece in suo vantaggio, e se (2) *de ejus virtutibus, ac beneficiis in Basilicam collatis, multa disserit Grimaldus noster in serie Archipresbyterorum*, come

(1) B. V. t. 3. p. 213. (2) Bull. Vat. tom. 3. p. 154.

dicono gli editori del Bollario, possiam dir noi, che ne fu egualmente benemerito anche per ciò, ch'ebbe solamente intenzione di fare.

Io non so, se la pace al Clero Vaticano restituita da Paolo Quinto siasi nel suo vigor mantenuta sino a' dì nostri, giacchè a quell'epoca appunto terminano le mie storiche ricerche sul Clero Vaticano; Io ben comprendo che se nel decorso del secolo XVII. la mia storia sarebbe stata sterile di grandi e luminosi avvenimenti, altrettanto feconda poteva riuscire nel decimottavo, nel quale un Clemente XI., un Benedetto Decimo Quarto, un Pio Sesto, Pontefici, de' quali ciascuno per la sua dottrina, e per le gloriose imprese era capace d'illustrare un secolo, hanno tutti e tre renduta non solo ai posteri, e a' trapassati invidiabile l'età nostra, ma hanno altresì fregiato d'insolito splendore il Clero Vaticano, di cui furono membri. Quale inesauribil copia non porgerebbero al mio ragionare le beneficenze del solo Pio Sesto verso la nostra Basilica, di cui sono stato io stesso testimonio oculare? Interi volumi ha meritati giustamente il magnifico edifizio della nuova Sagrestia, e altri da me ne richiederebbero i sentimenti di affetto e di clemenza verso il nostro clero, co' quali si accinse ad edificarla. Un prezioso monumento di tai sentimenti ho io rinvenuto fralle vecchie carte del Dionigi, cioè un'eruditissima, e ragionata memoria del glorioso Pontefice felicemente Regnante, che tutta si aggira sul meditato disegno del nobilissimo edifizio, nella quale si protesta di aver messo mano all'opera stimolato principalmente da quello spirito, che fece parlare Innocenzo Terzo, allorchè scrisse così ai Canonici Vaticani. (1) *Ea propter, dilecti in Domino filii, vobis tamquam specialibus Principis Apostolorum ministris, ob ipsius Apostoli reverentiam cupientes utiliter providere, attendentes etiam quod inter coeteras Ecclesias per universum orbem diffusas, Ba-*

(1) B. V. tom. I. pag. 77.

silicam Principis Apostolorum, utpote sedem nostram, specialius diligere, ac honorare tenemur, sicut qui olim in ipsa vobiscum pariter Canonici beneficium assecuti, nunc de filio in Patrem ejus divina sumus miseratione promoti etc. Il ceto medesimo de' Benefiziati, fra quali ho io l'onore di essere annoverato, quali beneficenze non riconosce da Pio Sesto, e quanto non potrei io trattenermi nel considerare con quale sapientissimo consiglio siansi fra noi collocati e letterati insigni, e persone distinte per nascita, e rispettabili Prelati, ed Ecclesiastici comstumatissimi? Ma le beneficenze di Pio Sesto verso il Clero Vaticano, e le immortali sue geste, che renderanno famoso, per tutti i secoli avvenire, quello, in cui noi abbiam la sorte di vivere sotto l'ombra del gloriosissimo suo Pontificato, e illustreranno per sempre anche quel Clero, che l'ebbe un giorno nel grembo, sono un argomento troppo più sublime di quello, che alle mie deboli forze si convenga e risuonando già delle giuste sue laudi tutto l'orbe Cristiano, e favellando i fatti medesimi con più di energia, che ricever non possono dalla mia lingua, a me giova piuttosto di adorarle in silenzio, che di scemàrne con disadorno dire l'ampiezza.

IL FINE.